



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Anno V - 1918




SALERNA

Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio

Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli

1932 Anno X.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO



Anno V - 1918.

Campilatore:

Rag. Gabriele Marra



Premiato Stab. Tip. * * *
* * * cav. A. Volpe e C.*
* * * Salerno 1918 * * *

ABBREVIAZIONI

- | | |
|--|----------------------------------|
| V. — <i>vedi</i> | F. — <i>Finanze</i> |
| L. — <i>Legge</i> | A. — <i>Agricoltura</i> |
| R. D. o D. R. — <i>Decreto Reale</i> | P. — <i>Prefetto</i> |
| D. L. — <i>Decreto Luogotenenziale</i> | P. T. — <i>Poste e Telegrafi</i> |
| D. M. — <i>Decreto Ministeriale</i> | L. P. — <i>Lavori pubblici</i> |
| D. P. — <i>Decreto Prefettizio</i> | T. — <i>Tesoro</i> |
| C. M. — <i>Circolare Ministeriale</i> | C. — <i>Circolare.</i> |
| C. P. — <i>Circolare Prefettizia</i> | T. E. — <i>Telespresso</i> |
| M. — <i>Ministero</i> | L. E. — <i>Lettera espressa</i> |
| I. — <i>Interno</i> | Cop. — <i>Copertina</i> |
| G. — <i>Guerra</i> | All. — <i>Allegato</i> |
| A. e C. — <i>Approvvigionamenti e Consumi.</i> | |

INDICE

PARTE I.

LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

Agricoltura e commercio.

<i>Sapone tipo unico.</i> C. P. 2 febbraio 1918	pag.	44
<i>Provvedimenti per l'agricoltura.</i> D. P. 22 marzo 1918 »		81
<i>Condizioni imposte ai venditori di alcool.</i> C. P. 4 prile 1918	»	86
<i>Norme per la raccolta delle pelli ovine e caprine.</i> C. P. 10 aprile 1918	»	95
<i>Provvedimenti pei contratti agrari.</i> D. L. 30 giugno 1918 »		177
<i>Consorzi antiflosserici.</i> C. P. 7 settembre 1918 . . »		212
<i>Divieto del commercio in pelli greggie e conciate e in filati e tessuti di cotone e di canapa.</i> C. P. 28 ottobre 1918 »		250
<i>Detenzione delle vinaccie.</i> D. P. 4 dicembre 1918 »		272
Approvvigionamenti e consumi.		
<i>Razionamenti cereali e derivati.</i> C. P. 18 dicembre 1917 »		6
<i>Denuncia della farina di frumento, pasta, ecc.</i> D. L. 3 gennaio 1918	»	19
<i>Divieto di fabbricazione dei dolciumi.</i> D. L. 6 gennaio 1918 »		28
<i>Divieto di macinazione dei cereali.</i> Ord. C. G. C. 20 gennaio 1918	»	35
<i>Prezzo massimo delle patate.</i> D. P. 23 gennaio 1918 »		36
<i>Prezzo massimo del burro artificiale.</i> D. P. 25 gen- naio 1918	»	37
<i>Provvedimenti per le esportazioni di generi alimentari.</i> D. L. 6 gennaio 1918	»	38
<i>Tipi dei dolciumi dei quali è consentita la fabbricazione e la vendita.</i> Ord. C. G. C. 4 marzo 1918	»	65
<i>Prezzi massimi dell'olio.</i> Ord. C. G. C. 7 marzo 1918 »		67
<i>Divieto di esportazione del bestiame bovino.</i> D. P. 14 marzo 1918	»	68

<i>Prezzo massimo delle provole e mozzarelle.</i> D. P. 15 marzo 1918	pag.	69
<i>Divieto di esportazione del formaggio pecorino, del ca- ciocavallo e provolone.</i> D. P. 18 marzo 1918	»	70
<i>Prezzi massimi del formaggio pecorino, ecc.</i> D. P. 18 marzo 1918	»	72
<i>Denuncia delle superficie seminate a cereali.</i> C. P. 15 aprile 1918	»	100
<i>Approvvigionamento della popolazione fluttuante.</i> C. P. 27 aprile 1918	»	101
<i>Nuove disposizioni annonarie.</i> D. L. 18 aprile 1918	»	113
<i>Provvedimenti per il consumo delle carni.</i> D. L. 18 aprile 1918, pag. 121, C. P. 14 maggio 1918	»	135
<i>Norme penali per gli approvvigionamenti e consumi.</i> D. L. 18 aprile 1918	»	124
<i>Prezzi massimi dei formaggi.</i> D. P. 5 maggio 1918	»	131
<i>Divieto di esportazione del bestiame ovino.</i> D. P. 11 maggio 1918	»	133
<i>Funzionari dello Stato. Tessere annonarie,</i> C. P. 6 giugno 1918	»	147
<i>Razionamento delle persone che si recano fuori residenza.</i> Ord. C. Gr. C. 17 maggio 1918	»	156
<i>Provvedimenti per agevolare il credito ad enti autonomi di consumo.</i> D. L. 26 maggio 1918	»	160
<i>Approvvigionamento dei forestieri nelle stazioni clima- tiche.</i> Ord. C. C. G. C. 21 maggio 1918	»	162
<i>Idem per alimentazione dei bambini.</i> D.L. 5 giugno 1918	»	169
<i>Somministrazione degli alimenti nelle trattorie e pub- blici esercizi.</i> D. M. 6 giugno 1918.	»	172
<i>Controllo sull'esportazione dei suini.</i> D. M. 29 giu- gno 1918.	»	174
<i>Divieto di esportazione del latte.</i> D. P. 13 luglio 1918	»	176
<i>Prezzo dei cereali.</i> D. P. 31 luglio 1918 pag. 191; C. P. 31 luglio 1918	»	195
<i>Alimentazione ammalati.</i> C. P. 6 agosto 1918	»	197
<i>Prezzo della farina.</i> C. P. 14 agosto 1918.	»	199
<i>Divieto di esportazione del pesce.</i> D. P. 24 agosto 1918	»	208
<i>Divieto di destinare le bietole zuccherine per alimenta- zione del bestiame.</i> D. P. 28 agosto 1918	»	210

<i>Prezzo massimo delle provole e mozzarelle.</i> D. P. 29 agosto 1918	pag. 210
<i>Divieto di esportazione dei suini.</i> D. P. 10 settembre 1918	» 229
<i>Prezzo massimo di vendita del caffè.</i> D. M. A. C. 21 settembre 1918	» 232
<i>Consorzio obbligatorio fra i produttori e commercianti di brovole bufaline e vaccine della Provincia di Salerno</i> D. P. 1.° ottobre 1918	» 233
<i>Delle cose sequestrate e confiscate.</i> C. M. A. C. 12 settembre 1918	» 255
<i>Commercio dell'olio.</i> C. P. 13 novembre 1918	» 262
<i>Commercio ed esportazione dei latticini freschi.</i> C. P. 15 novembre 1918	» 262

Approvvigionamento del combustibile e del petrolio.

<i>Utilizzazione e distribuzione del carbone vegetale.</i> Ord. C. G. C. 5 dicembre 1918	» 2
<i>Provvedimenti per i combustibili.</i> C. P. 8 gennaio 1918	» 21
<i>Importazione, distribuzione e consumo del petrolio.</i> D. L. 17 gennaio 1918	» 29
<i>Norme per l'applicazione.</i> D. M. I. 19 gennaio 1918	» 31
<i>Controllo sul petrolio.</i> C. P. 1.° febbraio 1918	» 43
<i>Provvedimenti per limitare il consumo dei combustibili</i> Ord. C. G. C. 22 marzo 1918	» 83

Amministrazione comunali e provinciali.

<i>Verbali di chiusura di esercizio 1917.</i> C. P. 11 gennaio 1918	» 23
<i>Facoltà dei Comuni e delle Provincie di colpire in disuguale proporzione l'imposta sui terreni e quella sui fabbricati.</i> D. L. 6 gennaio 1918	» 53
<i>Provvedimenti per gl'impiegati.</i> D. L. 10 febbraio 1918 pag. 54; C. M. I. 6 marzo 1918	» 73
<i>Provvedimenti per i salariati.</i> D. M. 14 ottobre 1918	» 270
<i>Patronati scolastici.</i> D. L. 3 febbraio 1918.	» 77
<i>Agenti e salariati dei comuni. Richiesta delle Autorità.</i> D. L. 19 febbraio 1918	» 89
<i>Esenzione dell'imposta di R. M. sulle indennità agli impiegati e salariati delle provincie e dei comuni.</i> D. L. 23 maggio 1918	» 158

<i>Sospensione delle rinnovazioni integrali dei consigli comunali e provinciali.</i> D. L. 22 maggio 1918 pag. 159;	
C. P. 13 giugno 1918	pag. 194
<i>Temporanea deroga alla legge sui conciliatori.</i> D. L.	
30 giugno 1918	» 185
<i>Cittadinanza italiana.</i> D. L. 14 luglio 1918	
	» 190
<i>Sospensione coniazione monete da uno e da due centesimi.</i> D. L. 11 luglio 1918	
	» 207
<i>Tassa sui cani.</i> D. L. 11 settembre 1918	
	» 230
<i>Nota di variazione ai bilanci comunali pel 1919.</i> C. C.	
6 ottobre 1918	» 242
<i>Proroga di provvedimenti finanziari a favore dei comuni.</i> C. P. 9 novembre 1918	
	» 262
<i>Concorso governativo per la legge sul Mezzogiorno.</i>	
C. P. 19 novembre 1918	» 263
<i>Innovazioni alla legge elettorale.</i> C. P. 13 dicem. 1918	
	» 274
Assistenza civile.	
<i>Contributo straordinario per l'assistenza civile.</i> D. L.	
9 dicembre 1917 pag. 13; C. P. 14 marzo 1918.	» 74
Bollo.	
<i>Passaborto per l'interno: tassa di bollo.</i> C. P. 22 Gennaio 1918 pag. 39; C. P. 16 febbraio 1918.	
	» 60
Boschi. v. Foreste.	
Calmiere. v. Approvvigionamenti e consumi.	
Canoni, censi.	
<i>Affrancazione canoni enfiteutici.</i> C. P. 26 aprile 1918	
	» 99
Cassa.	
<i>V. Amministrazioni Comunali, Cauzioni, Dazio, Esattorie.</i>	
Cauzioni.	
<i>Corso medio dei titoli cauzionati nel 2.^o semestre 1917.</i>	
C. P. 2 marzo 1918 pag. 62. <i>Idem nel 1.^o semestre 1918.</i>	
C. P. 3 ottobre 1918	» 241
Contributo di guerra.	
<i>Contributo dei centesimi di guerra sui redditi e sui pagamenti:</i> D. L. 9 giugno 1918	
	» 187

Dazio.

<i>Proroga dei canoni daziari</i> , D. L. 9 dicembre 1917	pag.	25
D. L. 17 novembre 1918	»	269
<i>Aumento del dazio consumo governativo ed addizionale comunale sulle bevande vinose ed alcooliche</i> , C. P. 18 marzo 1918	»	76
<i>Quota di concorso a favore dei comuni per riduzione di canoni daziari</i> , D. L. 24 marzo 1918 pag. 91 C. P. 8 aprile 1918	»	104
<i>Modificazioni del T. U. sui dazi di consumo</i> , D. L. 24 marzo 1918 pag. 93; D. L. 23 maggio 1918. . .	»	158
<i>Canoni daziari</i> , D. L. 28 aprile 1918	»	129
<i>Trattamento daziario delle granaglie e dei cereali im- piegati nella panificazione</i> , C. M. F. 7 giugno 1918 . . .	»	165

Emigrazioni e passaporti. V. Pubblica Sicurezza.**Esercito e Marina.**V. *Provvedimenti eccezionali militari di guerra.***Esattorie. V. Cassa, cauzioni.****Esportazioni ed importazioni.**V. *Approvvigionamenti e consumi.***Fitti.**

<i>Provvedimenti per i contratti di locazione relativi alle case di abitazione</i> , D. L. 30 dicembre 1917.	»	15
--	---	----

Foreste.

<i>Divieto di abbattimento degli olivi</i> , D. L. 21 febbraio 1918	»	90
<i>Tagli straordinari nei boschi comunali</i> , C. M. A. 15 marzo 1918.	»	192
<i>Requisizioni e tagli di boschi</i> , C. P. 5 agosto 1918	»	196
<i>Esercizio del pascolo nei boschi vincolati</i> , D. L. 29 agosto 1918	»	271

Infanzia. V. Orfani di guerra.**Invalidi di guerra.**

<i>Protezione ed assistenza degl' invalidi di guerra</i> , C. O. N. 23 febbraio 1918	»	85
<i>Censimento degl' invalidi di guerra</i> , C. O. N. 5 agosto 1918	»	213
<i>Conferimenti di posti ai mutilati</i> , C. M. I. 6 settembre 1918.	»	253

Impiegati.

<i>Provvedimenti per gl'impiegati.</i> D. L. 10 febbraio 1918	pag.	54
<i>Provvedimenti per gl'impiegati comunali.</i> C. M. I. 6 marzo 1918	»	73
<i>Aumento di stipendio al personale.</i> C. M. I. 23 febbraio 1918 pag. 83; C. P. 29 aprile 1918 pag. 95 C. M. I. 6 settembre 1918	»	241
<i>Trattamento economico agl'impiegati richiamati col grado di ufficiali.</i> C. P. 19 febbraio 1918	»	60
<i>Indennità di caroviveri agl'impiegati.</i> D. L. 14 settembre 1918	»	245
<i>Indennità di missione agl'impiegati.</i> D. L. 14 settembre 1918	»	246
<i>Indennità ai salariati.</i> D. M. T. 14 ottobre 1918	»	270

Interessi.

V. Prestito Nazionale.

Istruzione pubblica.

<i>Biblioteche scolastiche e popolari.</i> C. P. 22 dicembre 1917	»	8
<i>Amministrazione dei patronati scolastici,</i> D. L. 3 febbraio 1918	»	77

Mutui.

<i>Mutui con istituti di credito per indennità di caro-viveri.</i> C. P. 26 gennaio 1918	»	40
<i>Mutui ai Comuni per sovvenzione istituzioni di beneficenza.</i> D. L. 21 aprile 1918	»	137
<i>Mutui per adattamento e restauro di edifici scolastici.</i> D. L. 16 giugno 1918	»	205
<i>Mutui ai Comuni ed alle Provincie.</i> D.L. 27 ottobre 1918	»	270

Opere pie.

<i>Agevolazioni per la formazione dei bilanci.</i> D. L. 29 novembre 1917	»	25
<i>Valutazione dei titoli e valori delle Opere pie.</i> D. L. 31 dicembre 1917	»	27
<i>Bilancio 1918.</i> C. P. 25 gennaio 1918	»	39
<i>Provvedimenti a favore delle I. P. di Beneficenza.</i> D. L. 14 febbraio 1918	»	79
<i>Aumento di stipendio al personale.</i> C. M. I. 23 febbraio 1918	»	83

<i>Concessione di mutui di favore ai comuni per sovvenzionare istituzioni di beneficenza. D. L. 24 aprile 1918</i>	pag.	137
<i>Bilancio 1919. C. P. 30 ottobre 1918</i>	»	255
Orfani di guerra.		
<i>Richieste annotazioni atto di notifica. C. P. 26 febbraio 1918</i>	»	62
Passaporti. V. Pubblica Sicurezza.		
Pensioni.		
<i>Pensioni di guerra. C. P. 22 dicembre 1917, pag. 9; C. P. 17 giugno 1918</i>	»	165
<i>Procedura abbreviata per le pensioni di guerra. D. L. 6 dicembre 1917</i>	»	14
Poste e telegrafi.		
<i>Nuove tariffe postali e telegrafiche. D. L. 14 luglio 1918.</i>	»	186
Prestito Nazionale.		
<i>Sottoscrizione. C. P. 12 gennaio 1918</i>	»	24
<i>Equiparazione dei titoli. C. P. 22 marzo 1918</i>	»	75
<i>Tramutamento titoli. C. P. 24 maggio 1918</i>	»	196
Prezzi massimi. V. Approvvigionamenti e consumi.		
Provvedimenti finanziari. V. Tasse ed imposte.		
Profughi.		
<i>Quietanze di sussidi corrisposti ai profughi. D. L. 3 gennaio 1918</i>	»	20
<i>Provvedimenti pei profughi di guerra. D. L. 3 gennaio 1918</i>	»	49
Provvedimenti eccezionali militari di guerra.		
<i>Trasferimento di centri di mobilitazione. C. P. I.° febbraio 1918</i>	»	41
<i>Trattamento economico agl' impiegati richiamati col grado di ufficiale. C. P. 19 febbraio 1918</i>	»	60
<i>Ingrandimenti fotografici. C. P. 22 febbraio 1918</i>	»	61
<i>Pagamento di soccorsi alle famiglie dei militari. C. P. 24 aprile 1918</i>	»	98
<i>Sussidi alle famiglie di operai militari. C. P. 27 aprile 1918 pag. 104; C. P. 1° maggio 1918</i>	»	106

<i>Volontariato civile.</i> C. P. 10 maggio 1918 pag. 134;	
C. P. 24 maggio 1918	pag. 146
<i>Arrivo di operai nelle piazze forti.</i> C. P. 18 maggio 1918	» 135
<i>Soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati.</i> C. P. 26 giugno 1918	» 167
<i>Comitato di cittadini ver onorare l'esercito.</i> C. P. 1.° luglio 1918	» 168
<i>Avvicendamento impiegati alle armi.</i> C. P. 17 luglio 1918	» 180
<i>Richiesta di fondi per pagamento di soccorsi giornalieri</i> C. P. 31 agosto 1918	» 215
<i>Soprassoldi di medaglia.</i> C. M. A. P. 12 agosto 1918	» 238
<i>Sussidi alle famiglie bisognose dei militari.</i> C. P. 20 novembre 1918	» 261
<i>Restituzione del personale in servizio militare.</i> C. P. 9 dicembre 1918	» 273

Pubblica Sicurezza.

<i>Permesso di porto d'armi ai minorenni.</i> C. M. I. 19 ottobre 1917	» 5
<i>Francia—Pagamento rendita—Infortunio.</i> C. P. 29 dicembre 1917	» 20
<i>Denunce d' infortunio sul lavoro.</i> C. P. 7 gennaio 1918	» 21
<i>Passaporto per l' interno.</i> C. P. 22 gennaio 1918, pag. 39; C. P. 22 maggio 1918	» 145
<i>Passaporto per il Sud-Africa.</i> C. P. 29 gennaio 1918	» 40
<i>Condizioni imposte ai venditori di alcool.</i> C. P. 4 aprile 1918	» 86
<i>Passaporto per gli Stati Uniti.</i> C. P. 11 febbraio 1918	» 59
<i>Applicazione delle marche da bollo sui passaporti.</i> C. P. 16 febbraio 1918	» 60
<i>Denunce degl' infortuni sul lavoro.</i> C. P. 26 febbraio 1918	» 44
<i>Libretti Cassa di maternità.</i> C. P. 2 novembre 1918	» 261

Sanità ed igiene pubblica.

<i>Servizio sanitario.</i> C. P. 20 dicembre 1917	» 8
<i>Sostituzione dei medici condotti interim coi titolari.</i> C. P. 24 dicembre 1917	» 9
<i>Trichiniasi.</i> C. P. 29 dicembre 1917	» 10

Spedalità.

Norme per la riscossione dei crediti di spedalità. D. L. 21 aprile 1918 pag. 139

Tasse ed imposte.

Modificazioni al T. U. sulla riscossione delle imposte dirette. D. L. 11 novembre 1917 pag. 11; D. L. 30 giugno 1918. » 186

Contributo straordinario di guerra. D. L. 26 maggio 1918 » 140

Provvedimenti finanziari. D. L. 21 aprile 1918 . . » 141

Tassa per licenza spettacoli. C. P. 22 luglio 1918 . » 180

Contributo dei centesimi di guerra. Testo unico. D. L. 9 giugno 1918 » 181

Nuove tariffe postali e telegrafiche. D. L. 14 luglio 1918 » 187

Tassa sui cani. D. L. 12 settembre 1918 » 230

PARTE II.

COMMENTI PRATICI DI LEGGI E DI REGOLAMENTI, GIURISPRUDENZA

DOTTRINA, ECC.

L'aggio all'esattore—tesorerie comunale sulle riscossioni del dazio di consumo del D. R. Ruggi d' Aragona » 108

Schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui pianoforti e bigliardi del Cav. N. Telesca » 203

Regolamento tipo per l'applicazione della tassa sui cani del D.r E. G. » 264

SUNTO DEGLI ATTI UFFICIALI E VARIE

Il saggio d'interesse sulle somme depositate nelle Casse postali di risparmio cop. n. 1.

L'interesse corrisposto dalla Cassa Depositi e Prestiti, cop. n. 1.

Indicazioni da imprimere sullz calzature, cop. n. 1.

Calendario delle adunanze ordinarie delle diverse commissioni, cop. n. 2.

Sunto di atti ufficiali diversi, cop. n. 3, cop. n. 5.

-
- Costituzione dell'ufficio provinciale per le pensioni di guerra*, cop. n. 7.
Copie ed estratti--Tasse di bollo, cop. n. 10-11.
Sunto di atti ufficiali, cop. n. 10-11.
Prezzo del chinino, cop. n. 12.
Sunto di atti ufficiali, cop. n. 13-14.
Licenze militari, cop. n. 15.
Istituto di consumo per gl'impiegati e salariati dello Stato, cop. n. 21-22.
Prezzi massimi dell'olio, del burro e dei suini, cop. n. 23-24.
Sussidi militari, cop. n. 23-24.
Commissione Provinciale di Agricoltura, cop. n. 23-24.
Aumento delle tasse di bollo, cop. n. 23-24.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DIECI, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 60.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

⇨ SOMMARIO ⇨

PARTE I.

a) Leggi e decreti

1. *Modificazioni al T. U. sulla riscossione delle imposte dirette.* (D. L. 11 novembre 1917).
2. *Utilizzazione e distribuzione del carbone vegetale.* (Ordinanza C. C. C. 5 dicembre 1917).

b) Circolari

3. *Permesso di porto d'armi ai minorenni.* (C. M. I. 12 ottobre 1917).
4. *Razionamento cereali e derivati. Vigilanza.* (C. P. 18 dicembre 1917).
5. *Servizio sanitario.* (C. P. 20 dicembre 1917).
6. *Biblioteche scolastiche e popolari.* (C. P. 22 dicembre 1917).
7. *Pensioni di guerra.* (C. P. 22 dicembre 1917).
8. *Sostituzione di medici condotti interini coi titolari.* (C. P. 24 dicembre 1917).
9. *Trichiniasi* (C. P. 29 dicembre 1917).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbali della G. P. A. e della Commissione Prov. di Beneficenza.

COPERTINA

Sunto di atti ufficiali — Agli Abbonati.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

Commissione Provinciale di Beneficenza

(continuazione)

- Campagna* — C. Carità. Storno di fondi, approva.
- Contursi* — Cong. Carità. Caro-viveri Segretario, rinvia.
- Maiori* — Cong. Carità. Caro-viveri Segretario, rinvia.
- Olevano* — Cong. Sacram. Storno fondi, approva.
- Angri* — Cong. Carità. Caro-viveri Direttrice, assist. inser-
vienti, approva.
- Sarno* — Cong. Concezione. Storno fondi, approva.
- Salerno* — Casa Santa Annunziata. Storno fondi, approva.
- Serre* — Cong. Carità. Soccorso mantenimento profughi. Stor-
no, approva.
- S. Valentino* — M. Pegni. Traslazione Rendita pubblica, ap-
prova.
- Postiglione* — Cong. Carità. Soccorso mantenimento profughi.
Storno di fondi, approva.
- Roccadaspide* — Cong. Carità. Storno di fondi, approva.
- Montecorvino Rovella* — Conserv. S. Sofia. Lavori di pittura.
Storno di fondi, rinvia.
- Aquara* — Cong. Carità. Caro-viveri Segretario, rinvia.
- Salerno* — Orfan. Umberto. Aumento stipendio insegnante,
approva.
- Monte S. Giacomo* — Cong. Carità. Bilancio 1918, approva.
- Atena* — Conf. Colomba. Bilancio 1918, approva.
- Monte S. Giacomo* — Cassa agraria. Bilancio 1918, ordinanza.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 20 dicembre 1917.

Presidenza: Prefetto Com. BAJARDI

- Serre* — Regol. tassa cani, approva.
- Eboli* — Decorrenza aumento assegno al veterinario condotto,
approva.
- S. Giovanni a Piro* — Nomina esattore, parere favorevole.
- Castiglione* — Tariffa tassa bestiame 1918, approva.
- Sapri* — Alienazione m. 280 suolo a privati da investirsi a
spese sistemazione stradale, approva.

Parte I.

a) Leggi e decreti

1. Modificazioni al Testo Unico sulla riscossione delle imposte dirette.

(D. L. 11 novembre 1917 n. 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1917, n. 294),

TOMASO DI SAVOIA DUBA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze,
Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 25 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, è modificato come appresso:

« Inoltre gli esattori dovranno non più tardi della seconda metà di gennaio notificare a ciascun contribuente nei modi stabiliti dal regolamento approvato con R. decreto 10 luglio 1902, n. 296, una cartella nella quale sia indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, la multa a favore dell'esattore non sarà applicabile che per le rate scadute dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione delle cartelle.

Gli esattori hanno l'obbligo di pubblicare in apposita tabella da esporsi al pubblico nella sala delle riscossioni, le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla Provincia, al

Comune, nonchè la quota percentuale per ogni lira rispetto allo Stato, alla Provincia, al Comune ».

Il presente decreto sarà valevole per tutto il tempo nel quale riuarrà in vigore il Nostro decreto legislativo 9 settembre 1917, n. 1546 (1).

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA.

2. **Utilizzazione e distribuzione del carbone vegetale.** (Ordinanza del Commissariato Generale per i combustibili nazionali del 5 dicembre 1917 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1917 n. 286).

IL COMMISSARIO GENERALE

PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visto il decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una migliore utilizzazione e distribuzione del carbone vegetale e d'intensificare la produzione della legna, anche per far fronte alle nuove esigenze dipendenti dall'affluenza dei profughi delle provincie Venete in talune località e della situazione della legna al carbone fossile nell'esercizio di gazometri;

Ordina:

Art. 1

E' rigorosamente vietato far uso di carbone vegetale:

a) per impianti centrali di riscaldamento, per camini e stufe a tiraggio;

b) per cucine i cui fornelli sieno atti a bruciare legna o ligniti od agglomerati.

Art. 2.

E' rigorosamente vietata la vendita di carbone vegetale al minuto per quantità superiore a 10 chilogrammi per volta e per famiglia.

Per trattorie, alberghi, comunità e convitti le somministrazioni possono aver luogo in via eccezionale per quantità superiori anche da rivenditori al minuto, quando le richieste siano fatte in base a certificato del sindaco comprovante la necessità del maggiore consumo e la impossibilità di sostituire altro combustibile.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 ed 8 dell'ordinanza 29 settembre u. s. del Commissario generale sono estese a tutte le Province indistintamente.

L'obbligatorietà del taglio si estende agli alberi posti a meno della distanza legale dai cigli stradali, fatta eccezione per quelli aventi carattere ornamentale, per i pioppi atti ad essere utilizzati per la fabbricazione della carta, per i gelsi e per le piante da frutta.

Il Commissariato si riserva la facoltà di provvedere direttamente al taglio nelle località e per gli usi che riterrà opportuni determinando direttamente i prezzi da corrispondere ai proprietari e prescindendo da ogni particolare notificazione.

I prezzi determinati dal Commissariato, e quelli stabiliti a norma dell'art. 6 per gli enti di cui all'articolo stesso possono anche essere depositati a disposizione di chi di diritto presso i sindaci dei Comuni nel cui territorio si trovano le piante da abbattere.

Delle piante da abbattere è autorizzata la presa di possesso indipendentemente dalla determinazione e dal deposito del prezzo.

Art. 4.

I contratti per fornitura di legna e di carbone vegetale ai Comuni Consorzi granari, Federazione di Consorzi, Enti di consumo e Commissariato debbono essere adempiuti a preferenza di

ogni altra obbligazione, e le quantità corrispondenti si intendono requisite, per ogni effetto di legge civile e penale, presso i fornitori e presso qualunque detentore a favore degli enti stessi.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 dell'ordinanza 29 settembre u. s. pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* di pari data n. 130 valgono anche:

a) per gli acquisti fatti posteriormente alla data dell'ordinanza stessa restando fissato un giorni 15 da oggi il termine per la denuncia.

b) per gli acquisti che saranno fatti in seguito, restando fissato in giorni 15 dalla conclusione del contratto il termine per la denuncia.

Art. 6.

In tutte le lavorazioni boschive per chiunque fatte, quando dal taglio può ricavarsi una quantità complessiva non inferiore ai 20,000 quintali di legna da ardere, è obbligatoria la trasformazione in carbone di almeno una quinta parte della legna ricavabile, qualunque siano i patti stabiliti e nonostante qualsiasi divieto dei proprietari anche se contrattualmente determinati, fatta eccezione soltanto per le forniture di legna destinate al R. Esercito le quali non debbono subire diminuzione alcuna.

Per effetto dell'obbligo imposto col presente articolo le altre forniture di legna s'intendono proporzionalmente ridotte.

Nel caso di taglio per conto di terzi i corrispettivi per la produzione del carbone saranno determinati d'accordo tra le parti ed in mancanza del Commissariato.

Agli assuntori che non ottempirino all'obbligo di produrre le prescritte quantità di carbone il Commissariato, ove non riconosca a proprio insindacabile giudizio una legittima causa d'impedimento, non concederà i mezzi di trasporto e impedirà l'uso dei carri ferroviari per la legna prodotta.

Art. 7.

La presente ordinanza ha effetto del 9 dicembre corrente.

I contravventori alle disposizioni in essa contenute sono puniti a norma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917 n. 1515.

Roma, 5 dicembre 1917.

Il commissario generale; -- DE VITO

b) Circolari

3. **Permesso di porto d'armi ai minorenni.** (Circolare del Ministero dell'Interno 19 ottobre 1917 n. 10100-155811 diretta ai Prefetti).

L'art. 13 del regolamento 10 gennaio 1915, n. 68, dispone, come è noto, che il minorenne non emancipato, il quale richiede la licenza di porto d'arma lunga da fuoco, a termine dell'ultimo capoverso dell'art. 17 della legge sulla pubblica sicurezza, deve esibire, tra l'altro, un certificato della Società mandamentale di tiro a segno, da cui risulti che è iscritto alla Società stessa ed è esperto nel maneggio delle armi da fuoco. L'articolo in parola aggiunge però che ove nel Comune o nel raggio di cinque chilometri non esista o *non funzioni* un campo di tiro a segno mandamentale, il minorenne deve far constare ciò a mezzo di un attestazione del Sindaco, il quale dichiara altresì che il richiedente è esperto nel maneggio delle armi da fuoco.

Ora, il Ministero della Guerra (Segretariato generale - Divisione Tiro a segno e educazione fisica), ha fatto presente che date le attuali contingenze, è stata sospesa la distribuzione delle cartucce ridotte e frangibili per tiro a segno alle Società, e che perciò molte di queste hanno dovuto sospendere le esercitazioni, la quale circostanza pone i giovani che aspirano ad ottenere il predetto permesso di porto d'armi nell'impossibilità di produrre il risultato del prescritto periodo di tiro. Ad evitare possibili inconvenienti, il Ministero medesimo ha rilevato quindi l'opportunità che venga richiamata in proposito l'attenzione delle autorità com-

petenti, perchè anche nel caso di cui trattasi, e in attesa che tutte le Società di tiro abbiano modo di nuovamente funzionare, trovi esatta applicazione l'art. 13 surriportato, il quale, come si è detto, prevede non soltanto l'ipotesi della *inesistenza*, ma altresì quella del non *funzionamento* dei campi di tiro, e sia nell'una, e nell'altra, sostituisce al certificato della Società di tiro a segno agli effetti della concessione al minorenni della licenza di porto dell'arma lunga da fuoco, una attestazione sindacale, certificante l'inesistenza o il non funzionamento del campo e insieme la perizia del richiedente nel maneggio delle armi da fuoco.

Quanto sopra si comunica alla S. V. per conveniente norma e per le istruzioni da impartire alle autorità e agli uffici dipendenti.

Pel Ministro — SORGE

4. **Razionamento cereali e derivati. Vigilanza.** (Circolare del Prefetto di Salerno 18 Dicembre 1917 n. 1750 diretta ai sindaci della Provincia).

Consta al Commissariato Generale per gli approvvigionamenti e i consumi, che nella maggior parte dei Comuni le tessere, i buoni di famiglia ecc. adottati pel razionamento dei cereali, vengono rilasciati senza le necessarie cautele, sicchè si ammettono al razionamento anche coloro che del genere razionato sono sufficientemente provvisti.

E' evidente che ciò contravviene all'assenza stessa del razionamento, perchè, lungi dall'attuare il principio della equa distribuzione, si permette ad alcuni di consumare a danno della generalità in misura maggiore di quella consentita, quando addirittura non si agevola un commercio clandestino ed illecito, cui i detentori potrebbero destinare quella parte delle riserve che eccedono il proprio fabbisogno.

Prego, pertanto, le SS. VV. di voler considerare che è imprescindibilmente necessario accertare con tutti i mezzi a loro dis-

posizione, e magari ricorrendo a visite domiciliari, che coloro i quali richiedono la concessione della tessera siano assolutamente sprovvisti del genere razionato, in modo da escludere definitivamente o temporaneamente dal razionamento tutti coloro che del genere stesso sono in tutto od in parte approvvigionati.

Occorre in proposito avvertire che non basta tenere presenti gli elenchi compilati dalle Commissioni di requisizione per la propria famiglia, nè tanto meno bastano le denunce dei produttori medesimi, essendo ovvio che mentre non tutto il prodotto è stato requisito anche i non produttori hanno potuto in un modo qualsiasi venire in possesso di notevoli quantità del genere razionato.

Le Autorità comunali debbono altresì vigilare a chè il consumo da parte della popolazione detentrica sia contenuto in giusti limiti, sicchè le riserve loro rilasciate abbiano a bastare per tutto il tempo stabilito. Occorrerà in proposito procedere a frequenti visite domiciliari e energicamente reprimere ogni abuso che fosse dato di rilevare, essendo ovvio che, ove detentori esaurissero anzi tempo le proprie riserve, verrebbero, con evidente ingiustizia, a gravare sull'assegnazione fatta pel consumo della popolazione non detentrica.

Anche pel grano da seme occorre vigilare che le quantità prelevate siano interamente destinate alle semine.

Confido che le autorità comunali, conscie delle difficoltà del momento, vogliano dare opera a che gli inconvenienti su accennati non abbiano a verificarsi o siano prontamente repressi e puniti. Che se esse fossero per mancare al loro dovere ed anche soltanto non vi adempissero con tutta la buona volontà necessaria, non potrei esimermi, giusta ordini precisi impartitimi dal Commissariato Generale per gli approvvigionamenti e i consumi, dal colpire inesorabilmente ogni negligenza, essendo ciò richiesto dal supremo interesse generale.

Resto in attesa di assicurazione.

Il Prefetto — BAJARDI

5. **Servizio sanitario.** (Circolare del Prefetto di Salerno 20 dicembre 1917 n. 32170 diretta ai Sindaci).

Prego V. S. comunicarmi con ogni sollecitudine le seguenti notizie:

1.° Nome e cognome del medico o dei medici condotti e di altri sanitari eventualmente liberi esercenti nel comune;

2.° Medici chiamati alle armi e se, trovarsi attualmente in servizio militare, da quali medici è disimpegnato il servizio sanitario della condotta;

3.° Se il medico od i medici attualmente in servizio sanitario del Comune, sono stati nominati interim per deliberazione consigliare in sostituzione del sanitario chiamato alle armi, siano stati sostituiti da medici militari inviati dal Ministero della Guerra ovvero per decreto del prefetto.

Nell'interesse del buon andamento del servizio sanitario La prego di fornirmi con la massima precisione le predette notizie.

Per il Prefetto — FALLETTI

6. **Biblioteche scolastiche e popolari.** (Circolare del Prefetto di Salerno 22 dicembre 1917 n. 31759 diretta ai Sindaci).

Con Decreto-Legge 2 settembre 1917 n. 1521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre successivo (1), è stata disposta l'istituzione di biblioteche scolastiche e popolari in tutti i Comuni del Regno.

Con l'art. 1.° comma 4°, si stabilisce che le suddette biblioteche sono di proprietà del Comune, al quale d'altra parte, incombono, per gli art. 3 e 4, i seguenti obblighi:

1.° Fornire un armadio o scaffale per la conservazione di libri;

2.° Apprestare, possibilmente, un locale adatto per la biblioteca popolare;

3.° Corrispondere alle biblioteche qualche sussidio sul proprio bilancio,

(1) V. pag. 301 Bollettino Amministrativo 1917.

E' superfluo far rilevare alle SS. LL. la speciale importanza che, per l'incremento della coltura popolare, hanno le disposizioni contenute nel cennato Decreto, alla cui attuazione i Comuni son chiamati a concorrere nei modi anzidetti.

Nel richiamare su di esse l'attenzione delle SS. LL., raccomandando vivamente di ottemperarvi con particolare zelo e con la possibile sollecitudine, affinchè le biblioteche possano, nel più breve termine, essere istituite e funzionare regolarmente, non senza far presente che, oltre che con i contributi finanziari, la loro opera dovrà svolgersi in modo efficace nel senso di un incoraggiamento morale, nelle forme che si riterranno più opportune, alle istituzioni anzidette, delle quali è così evidente la grande utilità sociale.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente e di assicurazione dell'adempimento.

Per il Prefetto — FALLETTI

7. Pensioni di guerra. (Circolare del Prefetto di Salerno 22 dicembre 1917 n. 31199 diretta ai Sindaci).

Si raccomanda vivamente ai Signori Sindaci di dare categoriche disposizioni affinchè i dipendenti uffici comunali diano sollecito corso, nei modi prescritti alle istanze di pensione che eventualmente siano già in loro possesso.

Si richiama in proposito il Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917 N. 293 (1) che dà facoltà ai Prefetti d'infliggere punizioni disciplinari agli impiegati dei Comuni che si rendano colpevoli di grave negligenza nell'adempimento delle pratiche spettanti agli uffici comunali per l'assegnazione delle pensioni di guerra.

p. Il Prefetto — FALLETTI

8. Sostituzione di medici condotti interini coi titolari. (Circolare del Prefetto di Salerno 24 Dicembre 1917 n. 33310 diretta ai Sindaci).

E' Intendimento del Ministero della Guerra (Direzione di Sanità militare) restituire alle proprie sedi i medici titolari in cambio degli interini, che li hanno sostituiti e che, provenendo dai

(1) V. pag. 84 Bollettino Amministrativo 1917.

riformati, abbiamo assunto ora obblighi di servizio militari perchè riconosciuti idonei alla visita passata a Firenze.

Per effettuare tale movimento si pregano tutti i rispettivi sindaci della Provincia di Salerno di volere comunicare, con la massima sollecitudine, l'elenco dei medici interini presentemente in servizio nelle rispettive condotte, indicando a fianco di ognuno di essi la rispettiva condotta ed il nome del Sanitario titolare della medesima.

Tale elenco, redatto in modo preciso, deve essere inviato all'ufficio Sanitario Provinciale.

Per il Prefetto — FALLETTI

9. *Trichiniasi*. (Circolare del Prefetto di Salerno 29 dicembre 1917 n. 27405 diretta agli uffici Sanitari dei Comuni della Provincia).

Reputosi opportuno portare a conoscenza di codesto Ufficio Sanitario, le seguenti brevi e sommarie notizie sulla sintomalogia e diagnosi della trichiniasi, di cui in provincia di Bergamo si verificarono nello scorso inverno vari casi per ingestione di carne suina affetta da trichina spirale, che furono prontamente repressi.

A. Sintomatologia della trichiniasi:

Primo periodo—(prima settimana, stadio di invasione, ossia intestinale, così detto per lo svilupparsi della trichinella nell'intestino).

Sintomi gastro enterici: diarrea acquosa o risiforme, o dissenteria, dolori intestinali, spesso anche nausea e vomito, grande stanchezza.

La temperatura a poco a poco cresce e verso il 7° e 8° giorno raggiunge 40° e 41° c.°. — Edemi, specialmente alle palpebre, fugaci. La febbre manca nei casi leggieri. Può, già dopo 2-3 giorni sopravvenire la morte del paziente.

Secondo periodo — (settimana seconda e anche metà della terza; stadio di disseminazione, durante il quale gli embrioni entrano in circolo e invadono i muscoli, perciò questo stadio si dice anche muscolare).

Dolori reumatici diversi, più particolarmente muscolari, talora fortissimi, talora anche lancinanti. In generale tensione dolorosa dei muscoli. Specialmente bicipite e poplite duri, rigidi. Dolori

anche al dorso, al sacro. L'ammalato si lamenta di essere impedito nei momenti, dice di sentirsi quasi paralizzato. Masticazione parola, deglutizione e respiro difficili e penosi. La dispnea può essere imponente. La temperatura si comporta come nel tifo addominale.

Terzo periodo — (seconda metà della terza settimana, quarta settimana più in là, stadio di incistamento delle trichine nei muscoli e non esclusivamente in essi; detto stadio cachetico). Il paziente giace supino per lo più con permanente contrattura in flessione dei gomiti. Egli non può voltarsi, nè mettersi a sedere, nè piegare i ginocchi. Non può tentare alcun movimento senza intensi dolori. La febbre continua. Edemi molto spiccanti, specialmente alla faccia, meno all'addome e alle gambe. Alle volte prurito, epitassi, echimosi alla pelle e alle mucose, eruzione miliare, sudori. Delirio. Sonnolenza. Complicazioni polmonari.

Fenomenologia molto meno accentuata nei casi leggieri.

B — *Esiti* — Morte, che in genere avviene dalla seconda alla settima settimana, ovvero graduale attenuazione dei sintomi; dopo circa sei settimane, di regola i dolori muscolari e gli edemi scompaiono: resta a lungo l'indebolimento generale.

C — *Diagnosi* — La trichinella può riscontrarsi nelle feci e nel sangue; per lo più il sangue è caratterizzato anche da una notevole eosinofilia. Il quadro clinico della trichiniasi può essere confuso facilmente con quello di una intossicazione alimentare (botulismo), dell'influenza, del reumatismo muscolare e del tifo addominale,

Accenna più specialmente alla trichiniasi l'impedimento nei movimenti, associato ad edemi alle palpebre, a dolori muscolari.

Siccome la carne di un maiale viene mangiata da molte persone, per lo più la malattia non resta limitata ad un solo individuo e perciò il dubbio che si tratti di trichiniasi acquista maggior fondamento, quando i sintomi sospetti si riscontrano in parecchi individui.

Per il Prefetto — FALLETTI

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 18 dicembre 1917

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

Salerno — Conservatorio Montevergine. Acquisto di biancheria per Orfani, approva.

Serre — Congreg. Carità. Storno di fondi, approva.

Castelruggiero — Cong. Carità. Gestione Commissario Ciccarini. Indennità, provvede.

Nocera Inf. — Ospedale, Caro-viveri basso personale, approva.

S. Mauro Cilento — Cong. Carità. Bilancio 1918, approva.

Salerno — Ospedale Ruggi. Giudizio contro inquilini, approva.

Salerno — Orfan. Umberto. Riduzione pigione quartino locale S. Lorenzo, approva.

S. Valentino — Conf. Rosario Casatori. Giudizio contro eredi Giudice, approva.

S. Valentino — Conf. Ros. Progetto nuovi sedili, decorazioni e pareti sala Oratorio, rinvia.

Rocccaspide — Cong. Carità. Indennità caro-viveri impiegati, ordinanza.

Salerno — Orfan. Umberto. Storno fondi, approva.

Nocera Inf. — Ospedale. Storno fondi, approva.

Cava — M. del Povero. Sussidio ai profughi friuliani, approva.

S. Marzano — C. Carità. Indennità caro-viveri impiegati, approva.

Cava — M. del Povero. Entrata fuori bilancio, prende atto.

(continua in copertina)

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Colliano — Aumento stipendio applicato Segreteria, approva.
Fisciano — Mutuo L. 24150 per l'acquedotto, approva.
Roccapiemonte — *Castel S. Giorgio* — *Braccigliano* — Linea Cancello-Avellino-Castel S. Giorgio—Soppressione passaggio a livello. Giudizio, ordinanza.

Scafati — Autorizzazione resistere giudizio Fienga, autorizza.

Vibonati — Esattoria. Cauzione, parere favorevole.

Roscigno — Tariffa tassa bestiame, approva.

Adunanza del 27 dicembre 1917

Presidenza: Prefetto Comm. BAJARDI

Amalfi - Atrani - Conca — Consorzio Esattoriale parere favorevole.

Tortorella — Eccedenza aliquota tassa focatico 1918, approva.

Castiglione — Tassa focatico 1918, approva.

Sassano — Modifiche al bilancio 1917. Spese profughi guerra, approva.

Giffoni Sci Casali — Contributo a favore Società Solferino e S. Martino, approva.

Morigerati — Nomina esattore — Quinquennio 1918-922, parere favorevole.

Agropoli — Cessione esattoria da Scotti a Volpe, parere favorevole.

Rofrano — Cauzione esattoriale, parere favorevole.

Romagnano — Eccedenza tariffa tassa bestiame, approva.

Ravello — Aumento salario custode cimitero, approva.

Colliano — Variazione al bilancio 1917, approva.

Sunto di atti ufficiali

Il saggio d'interesse sulle somme depositate nelle Casse postali di risparmio

Il saggio di interesse da pagarsi per l'anno 1918 sulle somme depositate nelle Casse postali di risparmio è fissato nei seguenti importi netti dell'imposta della gestione delle casse stesse: Il 2,88 per cento per depositi sui libretti nominativi, il 2,52 per cento su quelli al portatore.

L'interesse corrisposto delle Casse D. e P.

L'interesse da corrispondersi durante l'anno 1918 sulle somme depositate nella Cassa dei Depositi e Prestiti e quello da riscuotersi sui prestiti che verranno concessi o trasformati durante l'anno predetto è stabilito come segue:

1. — Interesse passivi: a) nella misura del tre per cento netto in ragione di anno per i residui depositi di « premio di riassoldamento e di surrogazione » dell'armata e per quelli della stessa specie riflettenti l'esercito; b) nella misura del 2,88 per

cento netto in ragione d'anno per i depositi di « affrancazione » di annualità, prestazioni, canoni ecc.; e) nella misura del 2,40 per cento netto in ragione d'anno per depositi di cauzione, di contabili, affittuari, appaltatori e simili; d) nella misura del 2,18 per cento netto in ragione d'anno per i depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti; e) nella misura del due per cento netto in ragione d'anno per depositi obbligatori « giudiziari e amministrativi. ».

2. — Interessi attivi: nella misura del cinque per cento in ragione d'anno tanto per i nuovi prestiti da concedersi al saggio ordinario quanto per le trasformazioni dei prestiti già concessi sui mutui per i quali lo Stato, in base alle disposizioni di legge, assume a suo carico tutto l'ammontare degli interessi e una quota proporzionale di essi oppure la differenza fra l'interesse sul saggio ordinario. La misura complessiva di questo è mantenuta nella ragione annua del quattro per cento.

Indicazioni da imprimere sulle calzature

Dal 1 gennaio p. v. sarà obbligatorio imprimere, su ciascun paio di calzature fabbricate, il nome della ditta produttrice e il prezzo di vendita al consumatore.

In relazione a tale obbligo il Ministero del Commercio fa presente:

1. Che gli effetti del disposto dell'art. 5 del D. L. 23 agosto 1917, n. 1345 sono da considerarsi calzature anche quelle da usarsi come pantofole, quando abbiano la suola o soprasuola di cuoio, con o senza tacco.

2. Che il prezzo e il nome della ditta produttrice deve trovarsi impresso con timbratura a secco su ambedue le scarpe costituenti il paio;

3. Che in via transitoria potrà essere tollerato che in luogo del nome per esteso della Ditta produttrice risulti impressa sotto la suola, e eccezionalmente, in altra parte della scarpa, anche la sigla od un marchio di fabbrica, purchè siano tali da permettere una facile identificazione del fabbricante;

4. Che quando non sia possibile ai venditori di calzature di stabilire la provenienza di qualche partita da essi tenuta in deposito da molto tempo, si dovrà supplire alla mancanza del nome del fabbricante con la timbratura a secco del nome del rivenditore.

Agli Abbonati

Ricordiamo agli abbonati che il prezzo di abbonamento pel 1918 è di *Lire dieci*, oltre centesimi dieci per le marche di quietanze

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DIECI, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza
Un numero separato centesimi 60.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione
R. PREFETTURA — SALERNO

SOMMARIO

PARTE I.

a) Leggi e decreti

10. *Contributo straordinario per l'assistenza civile.* (D. L. 9 dicembre 1917).
11. *Procedura abbreviata per la liquidazione delle pensioni di guerra.* (D. L. 6 dicembre 1917).
12. *Provvedimenti per i contratti di locazione relativi alle case di abitazioni.* (D. L. 30 dicembre 1917).
13. *Denuncia della farina di frumento, della pasta e di altri cereali.* (D. L. 3 gennaio 1918).
14. *Quietanze dei sussidi corrisposti ai profughi. Esenzione di tassa di bollo.* (D. L. 3 gennaio 1918).

b) Circolari

15. *Francia — Pagamento rendita. Infortunio.* (C. P. 29 dicembre 1917).
16. *Denunce d'infortunio sul lavoro.* (C. P. 7 gennaio 1918).
17. *Provvedimenti per i combustibili.* (C. P. 8 gennaio 1918).
18. *Verbale di chiusura esercizio 1917.* (C. P. 11 gennaio 1918).
19. *V. Prestito Nazionale — Sottoscrizione.* (C. P. 12 gennaio 1918).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbali della G. Provinciale Amministrativa.

COPERTINA

Calendario generale delle adunanze delle commissioni. Pubblicazioni.

Salerno — Premiata Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

REGIA. PREFETTURA DI SALERNO

Calendario generale delle adunanze ordinarie delle diverse Commissioni per l'anno 1918.

Giunta Provinciale Amministrativa				Commissione Provinciale di Beneficenza	Data	SEDUTE demaniali	Data	Osservazioni
TUTELA	Data	Contenzioso	Data					
Gennaio	3-10-17-24-31	Gennaio	1 2	Gennaio	8-22	Gennaio	14	
Febbraio	7-14-21-28	Febbraio	9	Febbraio	5-26	Febbraio	4	
Marzo	7-14-21-27	Marzo	9	Marzo	12	Marzo	4	
Aprile	4-11-18-25	Aprile	6	Aprile	2-16	Aprile	8	
Maggio	2-10-16-23-31	Maggio	4	Maggio	7-21	Maggio	6	
Giugno	6-13-20-27	Giugno	1	Giugno	4-18	Giugno	3	
Luglio	4-11-18-25	Luglio	6	Luglio	2-16	Luglio	1	
Agosto	1-8-16-22-29	Agosto	3-31	Agosto	6-20	Agosto	5	
Settembre	5-12-19-26	Settembre	28	Settembre	3-17	Settembre	2	
Ottobre	3-10-17-24-31	Ottobre	26	Ottobre	1-15	Ottobre	7	
Novembre	7-14-21-28	Novembre	23	Novembre	5-19	Novembre	4	
Dicembre	5-12-19-27	Dicembre	21	Dicembre	3-17	Dicembre	2	

Salerno, li 1.° Gennaio 1918.

IL SEGRETARIO

GULOTTA

IL PREFETTO

BAJARDI

Parte I.

a) Leggi e decreti

10. **Contributo straordinario per l'assistenza civile.** (D. L. 9 dicembre 1917. n. 1968).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Visti i decreti luogotenenziali 31 agosto 1916, n. 1090, all. A. 14 dicembre 1916, n. 1809, 26 aprile 1917, n. 789, 10 giugno 1917, n. 948, e 9 settembre 1917, n. 1449, concernenti l'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il termine entro il quale i Comuni potranno valersi della facoltà, di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, all. A, di applicare un contributo straordinario per l'assistenza civile, è prorogato sino al 30 giugno 1918.

Ai Comuni che entro il 31 dicembre prossimo avranno applicato il contributo è data facoltà di applicarlo una seconda volta nel termine prorogato anzidetto.

Art. 2. — Agli effetti del contributo straordinario per l'assistenza civile, la sovrimposta dovuta su beni immobili indivisi è attribuita ai singoli comproprietari in quote eguali ed a ciascuno di essi è calcolata la rispettiva quota, salvo a chi pretenda di esser tenuto ad una quota minore, l'obbligo di darne la prova esibendo i titoli, in sede di reclamo contro la matricola, ai sensi

dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato A.

Art. 3. — E' conferito al Presidente del Consiglio dei Ministri il mandato di riunione e coordinare, in testo unico le disposizione dei decreti luogotenenziali 31 agosto 1916, n. 1090, all. A, 14 dicembre 1919, n. 1809, 26 aprile 1917, n. 789, 10 giugno 1917, n. 948, 9 settembre 1917, n. 1449 e del presente.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 9 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MEDA

11. **Procedura abbreviata per la liquidazione delle pensioni di guerra.**
(D. L. 6 Dicembre 1917 n. 1939 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 Dicembre 1917 n. 297)

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto con i ministri del tesoro, della guerra della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora gli uffici pubblici del Regno non siano in grado, per qualsiasi motivo dipendente dall'attuale stato di guerra, di rilasciare i documenti necessari per la liquidazione delle pensioni di guerra, può procedersi alla concessione dell'acconto od alla assegnazione provvisoria delle pensioni per la durata di non oltre sei mesi dopo la pubblicazione della pace, quando gli interessati dimostrino, mediante un atto di notarietà, esente da ogni spesa, le ragioni che impediscono la produzione dei documenti e le circostanze di fatto per accertare le quali questi sono prescritti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1917.

TOMMASO DI SAVOIA

BISSOLATI — NITTI — ALFIERI —
DEL BONO — MEDA,

12. **Provvedimenti per i contratti di locazione relativi alle case di abitazione.** (D. L. 30 dicembre 1917 n. 2016 pubblicato nella Gazzetta ufficiale de 31 dicembre 1917 n. 307).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GDNOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo,

Art. 1.

L'inquilino, che abbia adempiuto agli obblighi del contratto, scaduta la locazione, ha diritto a prorogarla a meno che il locatore non voglia egli stesso abitare la casa o non concorrano altre speciali gravi circostanze, le quali giustifichino il suo diniego a consentire la proroga. La proroga della locazione, cui l'inquilino ha diritto, può estendersi per la durata della guerra e sino a due mesi dopo la conclusione della pace. Però il locatore ha facoltà di chiedere a sua volta che l'inquilino si obblighi a tenere la casa per un periodo di tempo rispondente alla consuetudine, in modo che la nuova scadenza della locazione coincida con l'epoca dell'anno, in cui sogliono rinnovarsi gli affitti.

Art. 2.

La proroga della locazione stabilita nell'articolo precedente ha luogo di diritto. L'inquilino, che non creda di giovarsene ed il locatore che creda di aver ragione per opporsi ad essa, devono, nel termine stabilito per la riconduzione dalla consuetudine, o, in difetto di tale consuetudine, almeno un mese prima della scadenza del contratto, avvertirne con lettera raccomandata rispettivamente il locatore e l'inquilino. Uguale avviso deve il locatore dare all'inquilino, quando creda di giovarsi della disposizione sancita nella seconda parte del capoverso dell'articolo precedente. Nei cinque giorni successivi, l'inquilino, con lettera raccomandata, può render noto al locatore che non accetta la sua opposizione alla proroga della locazione.

In tal caso, il locatore che intende di insistere in essa, può adire alla Commissione arbitrale istituita dell'art. 3 del decreto 8

marzo 1917, n. 403, (1) cui è demandato di giudicare, applicando criteri di equità ed in qualità di arbitri amichevoli compositori, anche su queste vertenze.

Art. 3.

Le norme stabilite negli articoli precedenti si applicano anche ai contratti di locazione, dei quali, all'entrata in vigore del presente decreto già era avvenuta la scadenza o già era stata comunque da una delle parti notificata all'altra la risoluzione o rispetto ai quali fossero decorsi i termini stabiliti nell'art. 2, purchè l'inquilino si trovi ancora nella casa ed il locatore non sia in grado di dimostrare col contratto avente data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, che già aveva fittato ad altri la casa medesima. Per tali locazioni l'avviso, di cui al primo capoverso dell'articolo 2., deve essere dato entro 10 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Per addivenire alla proroga ed alla rinnovazione, giusti gli articoli precedenti, il locatore non può elevare la misura della pigione stabilita con contratto scaduto, a meno l'aumento non sia giustificato da notevoli lavori eseguiti od in corso di esecuzione nella casa locata o da altre speciali gravi circostanze. Non riuscendo il locatore ad accordarsi con l'inquilino per la determinazione del canone d'affitto, può adire la Commissione arbitrale menzionata nell'articolo 2, perchè con i criteri ed i poteri in detto articolo stabiliti, determini l'equa misura della pigione dovuta tenendo soprattutto conto in relazione al valore locativo dell'immobile, del canone precedentemente corrisposto e degli oneri che

(1) Art. 3. D. L. 8 marzo 1917 n. 403: Tutte le controversie dipendenti dall'applicazione delle precedenti disposizioni saranno decise, con poteri di arbitri amichevoli compositori, da Commissioni composte in ciascun mandamento del pretore che presiede e da due membri scelti dallo stesso pretore, uno tra i proprietari e l'altro tra gli affittuari del mandamento medesimo.

fanno carico al locatore. Questo articolo non si applica alle rinnovazione di locazioni, già definitivamente concluse con contratto avente data certa, anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Nelle nuove locazioni, i locatori non possono richiedere una pigione superiore a quella corrisposta finora, salvo che concorrano le circostanze mentovate nella prima parte dell'articolo precedente.

Art. 6.

L'inquilino che dopo l'entrata in vigore del presente decreto, si obblighi a pagare una pigione, superiore a quella che era stata corrisposta finora, può rivolgersi alla Commissione arbitrale per la determinazione, a mente del capoverso dell'articolo che precede, dell'equa misura della pigione da lui dovuta.

Art. 7.

Ad eccezione di quelle concernenti i termini consacrati nei due primi capoversi dell'art. 2, le disposizioni stabilite negli articoli precedenti si applicano anche ai subaffitti ed agli affitti degli appartamenti e camere mobiliate, subordinatamente però alle esigenze del contratto esistente fra il locatore ed il suo diretto conduttore. Per siffatte locazioni, il locatore che creda di avere ragioni per non consentire la proroga, deve avvertirne con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della scadenza del contratto il conduttore, che può notificargli la sua non accettazione nei cinque giorni successivi. L'inquilino che dopo il 30 settembre 1917 abbia preso in affitto un alloggio mobiliato, se la pigione cui si è obbligato sia superiore a quella che era stata corrisposta fino alla detta data, e, nel caso in cui l'alloggio preso non era stata precedentemente affittato con mobilio, se creda eccessiva la misura della pigione convenuta, può rivolgersi alla Commissione arbitrale per la determinazione dell'equa misura della pigione a norma dell'art. 6.

Art. 8.

La facoltà sanzionata nel capoverso dell'articolo che precede compete anche a chi, dopo il 30 settembre 1917, abbia locato una casa non mobiliata la quale per la prima volta sia stata data in affitto.

Art. 9.

Al fine di rendere non impugnabile la misura della pigione, nei casi previsti dell'art. 6, dal capoverso dell'art. 7 e dell'articolo 8, il locatore, prima della definita stipulazione del contratto per quanto attiene alla pigione, può rivolgersi alla Commissione arbitrale perchè esamini se sia equa la misura che ne ha concordata col conduttore.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto riguardano esclusivamente le case di abitazione. Però esse non si applicano alle locazioni che superano le lire 1800 annue nei comuni, che non hanno più di centomila abitanti, le lire 2400 in quelli che non ne hanno più di 200 mila, e le lire 4000 negli altri. Le disposizioni medesime si applicano anche alle locazioni relative alle case rurali o abitate da famiglie di agricoltori, che non siano comprese nelle aziende agrarie. Per tali locazioni, la proroga cui ha diritto l'inquilino giusta l'art. 1, può estendersi fino a tutto l'anno agrario consecutivo a quello della pubblicazione della pace.

Art. 11

Salvo quanto è disposto nel capoverso dell'art. 7 e nell'art. 8, la misura della pigione, che le Commissioni arbitrali hanno facoltà di determinare, non può essere inferiore a quella corrisposta fino all'entrata in vigore del presente decreto. Qualora le Commissioni arbitrali abbiano bisogno del parere di tecnici per la risoluzione delle vertenze menzionate negli articoli precedenti, potranno giovare dell'opera di ingegneri del genio civile, a norma dell'art. 4 prima parte, del decreto luog. 2 novembre 1915, n. 1763.

A questi giudizi arbitrari si applica inoltre il disposto del capoverso dell'art. 7 dello stesso nostro decreto.

Art. 12

Per i militari, oltre le disposizioni che precedono, resta stabilito quanto venne sancito con D. L. 26 dicembre 1916 n. 1769 (1).

Art. 13

Il presente decreto entrerà in vigore il 1.º gennaio 1918.
Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 30 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — SACCHI — MEDA

13. **Denuncia della farina di frumento, della pasta e di altri cereali.**
(D. L. 3 gennaio 1918 n. 1 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1918).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, farina di frumento e pasta in quantità superiore a 10 chilogrammi, frumento, segala, orzo deve farne denuncia entro il 31 gennaio 1918.

Sono obbligati alla denuncia anche i consorzi granari, i comuni, le cooperative, e in genere qualsiasi ente pubblico o privato.

Art. 2. La denuncia deve contenere le seguenti indicazioni: a) quantità della farina o del cereale detenuto alla data 25 gennaio distinguendo il grano in tenero, duro e semiduro; b) luogo di deposito; c) numero delle persone che effettivamente convivono col denunciante e dei dipendenti ai quali egli debba amministrare i cereali; d) se si tratta di cereale già requisito e detenuto a titolo di deposito; e) cognome e nome e residenza del denunciante. Se la denuncia non sia fatta personalmente dall'interessato il denunciante deve dichiarare a quale titolo ne fa le veci.

Art. 3. La denuncia deve essere presentata nell'ufficio comunale al sindaco o al funzionario incaricato. Se sia fatta verbalmente il funzionario che la riceve deve redigerla per iscritto. In ogni caso è rilasciata ricevuta della denuncia con indicazione della quantità denunciata. Le denunce originali accompagnate da un riepilogo devono essere trasmesse alla commissione entro il 5 febbraio 1918.

(1) V. pag. 97 Bollettino Amministrativo 1917.

Art. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procederanno a perquisizioni in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che sia stato omessa la denuncia o sia stata fatta denuncia inesatta.

Art. 5. Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917 n. 740 (1). La cosa della quale sia stata omessa la denuncia o sia stata fatta denuncia inesatta è confiscata. All' agente scopritore spetta il 20 per cento del prezzo della cosa confiscata; se invece il denunciante è un privato, questi ha il diritto al 50 per cento del prezzo della cosa e può chiedere che la denuncia sia ritenuta con segreto di ufficio.

La commissione provinciale di requisizione può disporre anche prima che sia pronunciata la condanna, salvo i provvedimenti dell' autorità giudiziaria competente.

Art. 6. Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 3 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

14. **Quietanze di sussidi corrisposti ai profughi. Esenzione da tassa di bollo.** (D. L. 3 gennaio 1918 n. 6 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 9 del 11 gennaio 1918).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con il Mininistro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Le quietanze dei sussidi corrisposto dallo Stato ai profughi dei territori invasi dal nemico e da quelli sgombrati, per ordini dell' Autorità, sono esenti da tassa di bollo qualunque ne sia l'importo.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 3 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MEDA — NITTI

b) Circolari

15. **Francia - Pagamento rendita - Infortunio - Trasmmissione documenti.** (Circolare del Prefetto di Salerno 29 Dicembre 1917 n. 2634 diretta ai sindaci).

Comunico che, in seguito alla soppressione della sede suc-

(1) V. pag. 165 Bollettino Amministrativo 1917.

cursale di Nancy della Cassa Sindacale di Parigi, i documenti relativi al pagamento di rendita d'infortunio per operai sinistrati nel bacino Briey, dovranno essere spediti al nostro Ispettore di emigrazione presso quell'Ambasciatore e non più al Consolato di Nancy.

Tali istruzioni sono intese ad evitare dannosi ritardi ed inopportune duplicazioni di lavoro.

Il Prefetto — BAJARDI

16. Denunzie d'infortunio sul lavoro. (Circolare del Prefetto di Salerno 7 Gennaio 1918 n. 2057 diretta ai sindaci).

Con riferimento alla precedente Circolare N.º 9930 del 17 settembre 1917, rimessa alla S. V. direttamente dal Ministero delle armi e munizioni, si comunica che, a facilitare le ricerche dei documenti necessari a stabilire il diritto di operai borghesi colpiti da infortunio in zona di guerra o loro aventi causa, occorre che nelle domande sia sempre indicato oltre il nome, il cognome e Comune di origine, domicilio o residenza dell'operaio anche l'indicazione del Cantiere Militare, Direzione di Zona e di Armatura per cui l'operaio stesso era assunto al lavoro.

per Il Prefetto. — FALLETTI

17. Provvedimenti per i combustibili. (Circolare del Prefetto di Salerno 8 Gennaio 1918 n. 171 diretta ai Sindaci).

Richiamo la speciale attenzione di V. S. sulla seguente ordinanza del Commissario Generale Combustibili 27 dicembre 1917 inserita nel N.º 305 della *Gazzetta Ufficiale*, specie per quanto riguarda la denuncia al Commissariato Generale delle generalità dei carbonai disponibili:

Art. 1.

Riservati in ogni caso alle autorità competenti l'accertamento delle conseguenze economiche e la soluzione delle relative eventuali questioni, gli esercenti di quei gazometri, che, secondo le prescrizioni del Ministero Armi e Munizioni (Ufficio Ampe) debbono cessare dall'uso del carbone fossile, sono tenuti:

- a) a continuare l'esercizio in conformità degli orari stabiliti dai Prefetti, usando legna, ligniti, torbe ed altri residui vegetali;
- b) ad osservare le prescrizioni tecniche e ad eseguire anche gli eventuali adattamenti che per l'uso di tali combustibili saranno stabiliti dagli Uffici Ampe;
- c) a lasciare a disposizione del locale Municipio per gli usi della popolazione civile il carbone risultante dalla distillazione della legna, della torba e di altri residui vegetali, il cui prezzo sarà determinato dal Commissario Generale;

d) a dichiarare ai rispettivi Uffici Ampe, entro dieci giorni dalla data della presente ordinanza se sotto la propria responsabilità, intendano provvedere direttamente i combustibili occorrenti;

e) a ricevere in mancanza di tale dichiarazione, ed a pagare i prezzi indicati, i combustibili che saranno forniti dal Commissariato, per mezzo dell'Ufficio Ampe: le spedizioni s'intendono fatte sempre alle condizioni di cui all'art.6 dell'ordinanza 26 maggio 1917 pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Le limitazioni d'esercizio debbono essere preventivamente:

a) autorizzate dal Commissario Generale per i gazometri che usano combustibili nazionali.

b) comunicate al Commissario Generale per i gazometri che continuano ad usare carbone fossile.

I Direttori di aziende municipalizzate o libere sono personalmente responsabili dell'adempimento delle presenti prescrizioni.

Dell'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono incaricati gli Uffici Ampe ed i Prefetti per la parte di rispettiva competenza.

Art. 2.

A decorrere dal 1 febbraio 1918 è obbligatorio l'uso della lignite della legna o di altri residui vegetali combustibili per la marcia dei gassogeni annessi ai motori a gas povero.

Per il 1. febbraio dovranno essere eseguite negli impianti le modifiche o le aggiunte di apparecchi complementari necessari per l'uso di tale combustibile.

Art. 3

Sotto comminatoria delle pene di cui all'art. 7 del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917 N. 1215, tutti i carbonai che attualmente sono disponibili o esercitano altro mestiere, e quelli che si renderanno disponibili, sono tenuti a denunciare i loro nomi ed i loro recapiti al Commissariato generale, rispettivamente entro quindici giorni dalla data della presente ordinanza ed entro dieci dalla cessazione degli attuali loro impegni.

I sindaci sono tenuti:

a) a precettare in nome del Commissariato generali e le prestazioni personali di tutti i carbonai idonei e non occupati in lavorazione di carbone, ponendoli a disposizione del Commissario stesso;

b) ad indicare al Commissariato, entro venti giorni dalla data della presente ordinanza, i militari di professione carbonai appartenenti alle classi dal 1876 al 1885 se abili e dal 1876 al 1892 se inabili alle fatiche di guerra.

Per disposizione dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 5

agosto 1917 N 1215, nei casi di inosservanza o di violazione degli ordini di precettazione è autorizzato l'arresto preventivo del trasgressore al momento in cui è accertata di fatto la trasgressione.

Art. 4.

Sono esenti da requisizione:

a) a partite di carbone vegetale a chiunque appartenenti già caricate su carri ferroviari o giunte nei centri di consumo per essere distribuite fra gli spacci di vendita al minuto ai prezzi stabiliti:

b) le partite per le quali i produttori, fornitori o negozianti assumo impegno di trasportarle nei centri di consumo indicati dal Commissario.

In ogni caso le requisizioni di carbone debbono sempre essere fatte ai prezzi correnti nei luoghi di produzione.

Art. 5.

Non occorre nessun permesso da parte delle autorità municipali, nè dei proprietari degli stabili, o degli inquilini dei piani attigui o superiori per l'apposizione di tubi all'esterno, occorrenti per caloriferi e stufe alimentate da legna, lignite, od altri combustibili.

Per tali apposizioni ed uso non sono ammessi reclami, nè richieste di compensi da parte dei proprietari od inquilini dei piani superiori.

Art. 6.

Le pene di cui all'art. 7 del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917 N 1215 sono applicabili sia a coloro che rivendono al minuto quantità superiori a quelle stabilite con l'ordinanza 5 dicembre 1917, od a quelle fissate nelle tessere annonarie, sia a coloro che procedono a tale acquisto dagli spacci di rivendita, anche se la merce sia portata a domicilio.

Art. 7.

Nei casi di trasgressione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono applicate le pene di cui all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917 N. 1215.

I Prefetti, le autorità municipali e gli agenti della forza pubblica vigileranno per l'esecuzione della presente ordinanza.

Roma, 27 Dicembre 1917.

Il Comm. — DE VITO

Attendo ricevuta della presente.

Pel Prefetto — FATLETTI

18. **Verbale chiusura di esercizio 1917.** (Circolare del Prefetto di Salerno 11 Gennaio 1918 diretta ai Sindaci).

In conformità delle disposizioni di cui all'articolo 192 del Testo unico sulla Legge Comunale prego la S. V. di spedire su-

bito copia del verbale di chiusura di esercizio al 31 dicembre 1917 compilato ai sensi delle istruzioni vigenti.

Raccomando la massima esattezza nello accertamento della situazione finanziaria e di ogni eventuale disponibilità ed intanto gradirò assicurazioni.

Per il Prefetto — FALLETTI

19. **Prestito Nazionale - Sottoscrizione.** (Circolare del Prefetto di Salerno 12 Gennaio 1918 n. 633 diretta ai signori Sindaci e Capi delle Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia di Salerno).

Con R. Decreto 6 dicembre 1917 n. 1860 è stata aperta — a decorrere dal 15 gennaio — la sottoscrizione al quinto prestito nazionale, avente tutte le caratteristiche, garanzie, prerogative del 4.° prestito nazionale 1917 — Il nuovo prestito è emesso al prestito di L. 86,50 per ogni cento lire nominali, più gl'interessi al 5^o‰ dal 1.° gennaio 1918 al giorno del versamento.

Cogli articoli 15 e 16 del D. L. 30 dicembre 1917, n. 2048, che dà le norme per la sottoscrizione, si dà facoltà ai portatori dei titoli del 4.° prestito consolidato 5^o‰ — a partire dal giorno successivo della chiusura della sottoscrizione, e non più tardi del 15 maggio — di chiedere un compenso di L. 3,50 per ogni cento lire di capitale nominale, come differenza del prezzo di emissione del prestito precedente e quello dell'attuale. Tale compenso sarà corrisposto in contanti, per le partite che non eccedono le L. 300 di capitale nominale, ed in titoli al prezzo di emissione per le partite superiori, contro versamento del saldo occorrente per raggiungere l'importo di un altro titolo del prestito.

Le amministrazioni, che già sottoscrissero al prestito precedente, potranno avvalersi di tali facilitazioni, per accrescere il patrimonio dell'ente. — Per tale operazione le opere pie non hanno bisogno di alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità tutoria. Per agevolare le nuove sottoscrizioni le SS. LL. potranno inviare con *vaglia di servizio gratuito*, non oltre il tre febbraio, le somme disponibili, e sarà da me provveduto all'acquisto dei titoli.

Confido nell'elevato patriottismo delle SS. LL., e son sicuro che anche questa volta i Comuni e le Istituzioni pubbliche di beneficenza vorranno, con entusiasmo, sottoscrivere al nuovo prestito, provvedendo allo invio delle somme disponibili, con tutta sollecitudine.

Il Prefetto — BAIARDI

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 18 dicembre 1917

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

Ottati — Tariffa tassa bestiame approva.

Ortodonico — Concessione di suolo a Damiani, parere favorevole.

Maiori — Cauzione esattoriale Cimini, parere favorevole.

Agropoli — Contratto esattoria Volpe, parere favorevole.

Acerno — Rinnovazione ordinaria Congrega Carità, approva.

Ceraso — Cauzione esattoriale Coppola, parere favorevole.

Novi Velia — Esattoria, parere favorevole.

Centola — Esattoria, ^{ca}Cauzione, parere favorevole.

M. S. Giacomo — Esattoria, parere favorevole.

Adunanza del 3 febbraio 1918.

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

Giffoni Sei Casali — Gratificazione al fattorino telegrafico, approva.

Pontecagnano — Indennità caro-viveri impiegati e salariati comunali, ordinanza.

Salerno — Ricorso medici condotti Vitagliano e Staibano, rinvia.

Nocera Inferiore — Mutuo lire 10000 per ritardato introito prezzo taglio boschivo, approva.

Bracigliano — Cauzione ^{ca}esattoriale, parere favorevole.

Atena — Prestito lire 114000 per condotta acqua potabile, approva.

Nocera Inferiore — Diritto pensione a Giannelli, approva.
Casalvelino — Alienazione suolo per bonificazione, approva.
Ottati — Aliquota tassa fuocatico 1918, approva.
Casaleto — Nomina esattore De Falco, parere favorevole.
Caselle — Contratto esattoriale Gallo, parere favorevole.

PUBBLICAZIONI

Calendario-Atlante De Agostini per il 1918 — Novara, Istituto Geografico De Agostini. — Anche in quest'anno abbiamo il meraviglioso annuario statistico-geografico di tutti gli Stati della Terra. Moltissime sono le novità introdotte; le più cospicue riguardano la guerra nostra. Per la prima volta si parla diffusamente del teatro della guerra nostra sotto il punto di vista geografico-militare. La stessa biografia, dedicata al geografo militare Carlo Porro, è di palpitante attualità. Importanti sono i dati sull'altezza di alcuni edifici, la lunghezza di alcuni ponti, il diametro di alcune cupole, l'altezza dei monti, la lunghezza dei fiumi, la superficie e profondità dei laghi, nonché quelli sulla popolazione della città d'Italia. Persino dei caroviveri, dei bilanci e debiti comunali e provinciali, del risparmio dei debiti ipotecari, delle entrate dello Stato, ecc. ecc. si rioccupa questo simpatico libriccino con dati più recenti. Crediamo di poter dire che questo quindicesimo volumetto della fortunatissima serie De Agostini non è inferiore ai precedenti; non solo per il contenuto, ma anche come miracolo di buon mercato, perchè ha due ritratti su carta patinata, 162 pagine di testo fittissimo e 26 carte geografiche e non costa che L. 1,20.

Agli Abbonati

Ricordiamo agli abbonati che il prezzo di abbonamento per 1918 è di *Lire dieci*, oltre centesimi dieci per le marche di quietanze.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DIECI, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 60.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

◀ SOMMARIO ▶

PARTE I.

a) Leggi e decreti

20. *Province ed istituzioni di beneficenza—Agevolazioni per la formazione dei bilanci 1918.* (D. L. 29 novembre 1917).
21. *Proroga dei canoni daziarii.* (D. L. 9 dicembre 1917).
22. *Valutazione dei titoli e valori delle società per azioni, opere pie ed enti morali.* (D. L. 31 dicembre 1917).
23. *Divieto di fabbricazione dei dolciumi.* (D. L. 6 gennaio 1918).
24. *Importazione, distribuzione e consumo del petrolio.* (D. L. 17 gennaio 1918).
25. *Norme per l'applicazione del D. L. 17 gennaio 1918.* (D. M. 19 gennaio 1918).
26. *Divieto di macinazione dei cereali.* (Ord. del C. G. dei C. 20 gennaio 1918).
27. *Prezzo massimo delle patate.* (D. P. 23 gennaio 1918).
28. *Prezzo massimo del burro artificiale.* (D. P. 25 gennaio 1917).
29. *Provvedimenti per le esportazioni dei generi alimentari.* (D. L. 6 gennaio 1918).

b) Circolari

30. *Passaporti per l'interno.* (C. P. 22 gennaio 1918).
31. *Bilancio 1918. Opere Pie.* (C. P. 25 gennaio 1918).

(Continua in copertina)

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

Priore

Congreghe Riunite
S. Antonio Abate

Salerno

32. *Mutui con istituti di credito per indennità di caro-viveri al personale.* (C. P. 26 gennaio 1918).
33. *Passaporti per il sud-Africa.* (C. P. 29 gennaio 1918).
34. *Trasferimento di centri di mobilitazioni.* (C. P. 1.º febbraio 1918).
35. *Controllo sul petrolio.* (C. P. 1.º febbraio 1918).
36. *Sapone tipo unico* (C. P. 2 febbraio 1918).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Collocamento delle esattorie pel quinquennio 1918-1922.
Verbali della G. Provinciale Amministrativa e della Commissione Provinciale di Beneficenza.

COPERTINA

Onorificenze — Sunto di atti ufficiali.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 24 gennaio 1918

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

Eboli — Aumento al Cancelliere di conciliazione, approva.

Bracigliano — Contratto esattoriale, parere favorevole.

Roccadaspide — Mutuo lire 6000 per caro-viveri impiegati, appr.

Baronissi — Indennità caro-viveri impiegati, approva.

Baronisri — Bilancio 1918, approva.

Oliveto Citra — Modifiche al regolamento impiegati e salariati, approva.

Prignano — Iscrizione del Comune a socio della Società S. Martino e Solferino, approva.

Caggiano — Concorso a tempo indeterminato alla Società S. Martino e Solferino, approva.

Sacco — Nota variazioni bilancio 1917 pel 1918, approva.

Casalvelino — Modifica tariffa esercizio e rivendite, approva.

Corbara — Conferma tesoriere quinquennio 1918-22, parere favorevole.

Parte I.

a) Leggi e decreti

20. **Province ed istituzioni di beneficenza. — Agevolazioni per la formazione dei bilanci 1918.** (D. L. 29 novembre 1917 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1917 n. 305).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Visto il Nostro decreto in data 7 ottobre 1917, n. 1711, portante agevolazioni per la formazione e la presentazione dei bilanci comunali di previsione durante il periodo della guerra.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo unico, 1^a parte, del decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1711, (1) sono estese alle Province ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1917,

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

21. **Proroga dei canoni daziari.** (D. L. 9 dicembre 1917 n. 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1917, n. 296).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) V. pag. 291 Bollettino Amministrativo 1917.

Art. 1.

Salvo quanto è disposto al successivo articolo 2, i canoni comunali di abbonamento ai dazi di consumo governativi, attualmente in corso, sono prorogati sino al 31 dicembre dell'anno in cui sarà pubblicata la pace.

Art. 2.

I canoni di abbonamento dovuti ai Comuni il cui territorio sia invaso dal nemico o sia abbandonato per disposizione dell'autorità militare sono sospesi dal giorno in cui si verifica l'invasione o l'abbandono, e tale sospensione avrà effetto sino a quando nei territori suddetti non siano regolarmente ricostituite le Amministrazioni comunali.

Art. 3.

Sono prorogate sino al 31 dicembre dell'anno in cui sarà pubblicata la pace le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, della legge 6 luglio 1905, n. 323, e rimangono parimenti in vigore sino alla detta data tutti i provvedimenti emanati o da emanarsi in applicazione delle disposizioni summentovate.

Il disposto del citato articolo 13 della legge 6 luglio 1905, n. 323, è applicabile anche al ricupero delle somme riscosse dai comuni e dagli appaltatori per l'addizionale al dazio governativo sulle bevande vinose ed alcooliche, e non versate regolarmente all'Erario nei modi e termini stabiliti negli articoli 4 e 5 dell'allegato C. al decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090.

Art. 4.

Rimangono in vigore sino al 31 dicembre dell'anno in cui sarà pubblicata la pace le disposizioni contenute nei Nostri decreti 23 dicembre 1915, n. 1805, 26 novembre 1916, n. 1599. e 4 febbraio 1917, n. 186. (1)

Per le dilazioni a pagamento dei canoni daziari, domandate dai Comuni e dagli appaltatori nel corso dell'anno 1918, si avrà riguardo alle riscossioni effettuate nell'anno precedente.

(1) V. pag. 65 B. A. 1917; pag. 369, B. A. 1916.

Se in applicazione ai decreti summentovati, il canone annuo di appalto sia ridotto di una quota pari o maggiore di un quarto del suo ammontare, l'appaltatore non potrà conseguire alcuna dilazione a pagamento; se la riduzione di canone non raggiunga la misura predetta, potrà invece censentirsi all'appaltatore dilazione a pagamento limitatamente però alla differenza tra il quarto del canone di appalto e la somma abbuonata sul canone stesso.

Art. 5.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, 9 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA -- NITTI.

22. **Valutazione dei titoli e valori delle società per azioni, opere pie ed enti morali.** (D. L. 31 dicembre 1917 n. 2081 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1918 n. 8).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le Società per azioni, le Opere pie e gli enti morali in generale, nella formazione dei loro bilanci al 31 dicembre 1917, hanno facoltà di valutare i titoli e valori di loro proprietà ai prezzi di compenso del 30 giugno 1914, con la detrazione in misura non inferiore all'otto per cento dei detti prezzi di compenso per i valori il cui prezzo corrente sia disceso a questo limite o al disotto.

I titoli di debito redimibili saranno iscritti nel bilancio al 31 dicembre 1917 per lo stesso valore indicato nel bilancio del 1916

I titoli di Stato o garantiti dallo Stato, acquistati dopo il luglio 1914, saranno iscritti o mantenuti in bilancio al prezzo di acquisto.

Per le Casse di risparmio e per i Monti di pietà autorizzati a ricevere depositi valgano le norme da emanare dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — CIUFFELLI — NITTI — SACCHI.

23. **Divieto di fabbricazione dei dolci.** (D. L. 6 gennaio 1918 n. 20 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 1918).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

E' vietato produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare dolci di qualsiasi genere. Sono eccettuati dal divieto il cioccolato in forma di tavolette lisce di peso non inferiore a 50 grammi e somministrato in tazze, i gelati e le granite di caffè e di frutta, le conserve di frutta, i biscotti di forma oblunga non spalmati, nè granati di zucchero e di peso non inferiore ai 15 grammi. Il Commissario generale per gli approvvigionamenti ed consumi potrà con ordinanza dare facoltà ai prefetti di consentire la produzione e la vendita di determinati generi di dolci che non contengono nè zucchero, nè farina di cereali o di leguminose e qualsiasi altra sostanza necessaria alla alimentazione pubblica e siano destinati in importanti quantità anche all'esportazione.

Art. 2.

E' vietato esercitare la produzione o la vendita dei dolci indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente senza speciale autorizzazione del prefetto della Provincia. L'autorizzazione potrà essere concessa a coloro che alla data del presente decreto già esercitano la produzione e la vendita dei dolci, facendone almeno la parte principale della loro industria e del loro commercio. Nei caffè, nei bars, nelle latterie potrà essere autoriz-

zata la somministrazione per il consumo di dolciumi se risulti che questa sia esercitata alla data di pubblicazione del presente decreto. E' vietato in ogni caso esporre nelle vetrine i dolciumi di cui al suddetto art. 1.

Art. 3.

L'autorizzazione prevista nel precedente articolo può essere revocata in qualunque tempo nei casi di abuso e di inosservanza delle norme che disciplinano la produzione e la vendita dei dolciumi. Contro il decreto del prefetto che nega o revoca l'autorizzazione è ammesso reclamo al Comitato dei ricorsi penali istituito presso il Commissariato generale per gli approvvigionamenti ed i consumi con D. L., 17 giugno 1917. Il reclamo deve essere presentato nel termine di giorni dieci dalla comunicazione del provvedimento alla Prefettura dalla quale è trasmesso al Comitato con gli atti che vi si riferiscono. Il reclamo non ha effetto sospensivo. Il Comitato decide a norma dell'art. 45 del D. L. 6 maggio 1917. (1)

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dell'art. 24 del D. L. 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore per la produzione dei dolciumi del 1 febbraio 1917 e per la vendita e la somministrazione il 1.º marzo 1918.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 6 Gennaio 1918.

TOMMASO DI SAVOIA

ORLANDO

24. **Importazione, distribuzione e consumo del petrolio.** (D. L. 17 Gennaio 1918 n. 23 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 Gennaio 1918).

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata: ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) V. pag. 165 Bollettino Amministrativo 1917.

Art. 1.

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* la produzione, l'importazione, la distribuzione e il consumo del petrolio sono sottoposti al controllo del Governo secondo le norme del presente decreto. Le facoltà all'uopo necessarie saranno esercitate dal Ministero per l'industria, direttamente, e per mezzo dei prefetti, dei Comitati regionali di mobilitazione industriale, di apposite Commissioni da istituire presso le camere di commercio dei capoluoghi di provincia e dei sindaci.

Art. 2.

Le quantità disponibili di petrolio, detratte le quantità occorrenti per servizi statali, sono, fino a nuova disposizione, esclusivamente riservate a soddisfare i bisogni:

- a) dell'agricoltura e dell'industria;
- b) dell'illuminazione pubblica;
- c) dell'illuminazione privata.

Ogni altro uso è interdetto.

Art. 3.

I produttori e gli importatori di petrolio sono tenuti a dichiarare al Ministero per l'industria, nei modi e nei termini da fissarsi con decreto Ministeriale, la consistenza di petrolio in tutti i loro depositi. Inoltre i produttori devono indicare al suddetto Ministero le quantità di petrolio che ritengono di poter produrre nel mese in corso, e gli importatori le quantità di petrolio in porto ed in viaggio.

Art. 4.

Le norme per assicurare il controllo sulle ditte produttrici ed importatrici e la vigilanza sull'economia del consumo da parte dei consumatori considerati nell'articolo 2. saranno determinate con decreto del ministro dell'industria, d'accordo con gli altri ministri interessati.

Il ministro ha la facoltà di determinare i prezzi di vendita del petrolio e di ordinarne la requisizione.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto ed alle norme per l'esecuzione di esso, sia da parte dei produttori e importatori che da parte dei rivenditori e consumatori, sono punite con l'ammenda fino a lire tremila, salvo le maggiori pene stabilite dalla legge per i fatti di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

Art. 6.

Per provvedere alle spese di qualsiasi natura occorrenti per l'applicazione del presente decreto, è autorizzata la spesa di L. 100.000 da stanziarsi con decreto del ministro del tesoro, in un speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, commercio e lavoro. dell'esercizio finanziario 1917-918.

Art. 7

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ecc.

TOMMASO DI SAVOIA

ORLANDO—CIUFFELLI--BIANCHI—MILIANI—
DALLOLIO — NITTI.

25. Norme per l'applicazione del D. L. 17 gennaio 1918. (D. M. I. e C. 19 gennaio 1918).

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

*di concerto coi ministri dell'interno, dei trasporti, dell'agricoltura,
delle armi e munizioni e del tesoro*

Visto il Decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 23;

Decreta:

Sono approvate le seguenti *Norme* per l'applicazione del de

creto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 23, inteso a disciplinare la produzione, l'importazione, la distribuzione e il consumo del petrolio.

Art. 1

La precedenza nella distribuzione del petrolio disponibile per il regno, detratta la quantità occorrente ai servizi statali viene regolata secondo l'ordine di precedenza indicato nell'art. 2 del D. L. 17 gennaio 1918, n. 23. e quindi;

- a) per l'azionamento di motori per uso agricolo ed industriale e per operazioni industriali;
- b) per l'illuminazione pubblica;
- c) per l'illuminazione privata.

Art. 2

Per ottenere assegnazioni di petrolio per gli usi indicati ai commi *a* e *b* del precedente articolo i consumatori devono farne domanda per iscritto nei primi sette giorni di ciascun mese, indicando il fabbisogno per il mese successivo, e precisando l'uso cui il petrolio è destinato-

Tali domande saranno presentate:

1.º dagli stabilimenti ausiliari ai competenti Comitati regionali di mobilitazione industriale.

2.º dagli agricoltori, dagli industriali e dalle imprese ed enti che provvedono all'illuminazione pubblica ad apposita Commissione che sarà istituita presso la Camera di commercio del capoluogo di ogni provincia. Tale Commissione sarà presieduta dal presidente della Camera di commercio o di un suo delegato, e sarà composta di un rappresentante delle Associazioni agrarie della Provincia, nominato dal prefetto, di un industriale designato dalla Camera di commercio, dell'ispettore del Circolo del lavoro per le Province in cui risiede, e d'un funzionario della locale prefettura o di pubblica sicurezza, scelto pure dal Prefetto.

Per le provincie di Massa, di Perugia e di Sondrio la suddetta Commissione sarà sostituita presso le rispettive Camere di commercio di Carrara, di Foligno e di Chiavenna.

Le domande delle imprese od enti, che provvedono alla pubblica illuminazione, devono essere presentate a mezzo del sindaco del Comune, il quale dovrà indicare il numero delle fiamme degli impianti e l'orario normale d'illuminazione.

Art. 3

I Comitati regionali e le Commissioni di cui all'art. precedente, accertato il fabbisogno di ogni richiedente, comunicano entro il 15 del mese, al Ministero dell'industria il fabbisogno complessivo ripartito per categorie di consumatori.

Art. 4

I produttori e gli importatori di petrolio devono dichiarare a 1.° di ogni mese al Ministero per l'industria (uffici approvvigionamenti e consumi industriali) la consistenza di petrolio distintamente per ogni loro deposito, specificando la quantità globale venduta nel mese precedente, l'effettiva produzione o importazione in detto periodo e le previsioni per il mese in corso.

Oltre ciò, gli importatori indicheranno volta per volta i carichi in arrivo, specificando la provenienza, la quantità a il porto di sbarco.

Art. 5

Il Ministero per l'industria vedute le richieste di cui all'art. 3, in base alle disponibilità effettive, ripartisce le quantità di petrolio spettanti alle varie categorie di consumatori, seguendo l'ordine di precedenza di cui all'art. 1, e determina per ciascuna Provincia, le quantità che saranno lasciate in vendita per l'illuminazione privata, dedotta una eventuale riserva per i bisogni imprevisti.

Art. 6

I Comitati mobilitazione industriale e le Commissioni in base alle quote assegnate dal Ministero, emettono buoni di prelevamento, compilano i relativi elenchi da trasmettere ai singoli depositi e agenzie delle ditte fornitrici.

Alla fine di ogni mese i suddetti elenchi saranno restituiti dai depositi od agenzie rispettivi Comitati e Commissioni con l'indicazione delle quantità effettivamente vendute.

Art. 7

I buoni sono validi per il mese al quale si riferiscono e devono essere presentati per il ritiro della merce non oltre il 25 di ciascun mese.

Art. 8

Nessuna somministrazione di petrolio può essere fatta dalle ditte produttrici ed importatrici e loro depositi agenzie e rappresentanze, senza la presentazione delle prescritte autorizzazioni.

Art. 9

I produttori e gli importatori denunziano, tanto al Ministero dell'industria quanto al Prefetto rispettivamente interessato, i quantitativi di petrolio che — sulle quote lasciate in vendita ai sensi dell'art. 5 — rimettono ai loro rappresentanti ed agenti, nonché ai grossisti e, direttamente, al rivenditori e consumatori di ogni Prdvincia, indicando per ciascuna fornitura il nome e la residenza del cessionario e la quantità delle somministrazioni.

Art. 10

Qualsiasi quantitativo di petrolio assegnato in conformità delle presenti norme deve essere utilizzato esclusivamente per gli scopi per cui l'assegnazione venne fatta.

Art. 11

A chiunque abbia ottenuto assegnazioni di petrolio è vietato di fare cessione a qualunque titolo, di tutto o parte del petrolio ricevuto.

Art. 12

Le infrazioni alle presenti norme, sia da parte dei produttori e importatori, sia da parte di rivenditori e consumatori, sono punite ai termini dell'art. 5 del D. L.

Art. 13

Le presenti norme entreranno in vigore nel giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 19 gennaio 1918.

ORLANDO — CIUFFELLI — BIANCHI —
MILIANI — DALLOLIO — NITTI

26. **Divieto di macinazione dei cereali.** (ordinanza del Commissariato Gen. dei Consumi 20 gennaio 1918 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 21 gennaio 1918 n. 17).

*Il Commissariato Generale
per gli approvvigionamenti e consumi alimentari*

Veduti i D. L. 16 Gennaio 1917, n. 76 e 17 Giugno 1917 n. 970.

Dispone

Art. 1.

E' vietato esercitare la macinazione dei cereali senza speciale, autorizzazione del Prefetto della Provincia.

L'autorizzazione è valida per un anno; il Prefetto può revocata in qualunque tempo nei casi di abusi o di inosservanza delle norme che disciplinano la macinazione dei cereali.

Contro il provvedimento del Prefetto che revoca l'autorizzazione è ammesso reclamo al Comitato dei ricorsi penali istituito con D. L. 17 giugno 1917, n. 978.

Il reclamo deve essere presentato, nel termine di giorni dieci della comunicazione del provvedimento, alla Prefettura, dalla quale è trasmesso al Comitato con gli atti che vi si riferiscono.

Il reclamo non ha effetto sospensivo.

Il Comitato decide a norma dell'articolo 45 del D. L. 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 2.

E vietato macinare cereali detenuti da privati se non sia presentata, all'esercente la molitura, speciale tessera che identifichi il detentore ed indichi l'ammontare della scorta dei cereali

esentati dalla requisizione a norma del D. L. 10 giugno 1917 n. 926 e dell'Ordinanza 22 agosto 1917.

Art. 3.

Chiunque esercita la molitura deve denunciare al Prefetto della Provincia la quantità dei cereali macinati mensilmente, a norma del precedente articolo, e deve tener nota dei cereali ricevuti per macinazione delle farine e dei sottoprodotti riconsegnati.

Art. 4.

Il compenso di macinazione deve essere pagato al mugnaio in danaro.

Il Prefetto può autorizzare eccezionalmente il pagamento in natura: in tal caso, i cereali ricevuti o trattiene durante il mese dell'esercente la molitura devono essere, denunciati al Prefetto o ceduti interamente al Consorzio Granario della Provincia.

La denuncia prevista nel presente articolo deve essere fatta entro i primi cinque giorni del mese successivo, mediante dichiarazione ricevuta dal Sindaco del Comune o dal funzionario incaricato, il quale ne curerà la immediata trasmissione al Prefetto della Provincia.

Art. 5.

Le inadempienze alle disposizioni della presente ordinanza sono punite a norma del D. L. 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 6.

La presente ordinanza entrerà in vigore nel terzo giorno dopo quello della pubblicazione nella «Gazzetta ufficiale» del Regno.

Le disposizioni degli articoli 1 2 e 3 avranno effetto dal 25 gennaio 1918.

Il Commissario Generale: — CRESPI

27. Prezzo massimo delle patate. (D. P. 23 gennaio 1918).

Il Prefetto della Provincia di Salerno.

Visto il proprio precedente decreto 21 novembre 1917 n. 1014 a. c. con cui venne stabilito il prezzo di requisizione delle patate;

Visto il dispaccio 12 corrente gennaio n. 24351 del Commissariato Generale per gli approvvigionamenti e i consumi, relativo all'aumentato prezzo di mercato di detta derrata;

Ritenuto l'opportunità di elevare in corrispondenza anche il prezzo di requisizione allo scopo di ottenere da questa un maggior rendimento;

Visto l'art. 7 della ordinanza 30 ottobre 1917 del Commissariato Generale per gli approvvigionamenti e i consumi;

Su conforme parere della Commissione provinciale consultiva per i consumi;

Dispone

Art. 1° Il prezzo di requisizione delle patate, per la provincia di Salerno, è stabilito come appresso:

Per le patate bianche lire 28 al quintale, per le patate gialle lire 30 al quintale, merce al magazzino del detentore in sacchi forniti dall'Amministrazione.

Art. 2° La presente ordinanza entrerà subito in vigore.

Salerno 23 gennaio 1918.

Il Prefetto — BAIARDI

28. **Prezzo massimo del burro artificiale.** (D. P. 25 gennaio 1918).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il decreto del Commissariato Generale per gli Approvvigionamenti e i consumi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1917, relativo al commercio ed al consumo del burro artificiale;

Ritenuto che nella Provincia di Salerno non si produce burro artificiale:

Ritenuto che non è il caso perciò di stabilire il prezzo massimo per la vendita all'ingrosso di detto tipo di burro alla provincia stessa.

Ritenuto che occorre invece determinare i criteri per la fissazione dei prezzi di vendita al minuto sulla base del limite massimo stabilito col citato decreto commissariale per i prezzi di vendita all'ingrosso in L. 600 al quintale;

Ritenuto che per spese di trasporto dai luoghi di produzione a questa provincia e per utile al rivenditore possa calcolarsi complessivamente la somma di L. 0,85 al Kg.

Udita la Commissione Provinciale Consultiva per i Consumi.

Dispone

Art. 1. Il prezzo massimo per la vendita al minuto del burro artificiale nella Provincia di Salerno è stabilito in L. 6,85 al chg., oltre il dazio Consumo ove esiste.

Art. 2. Le Giunte Municipali dovranno nel termine di giorni dieci dalla comunicazione della presente ordinanza fissare per rispettivi Comuni il prezzo di vendita al minuto del burro artificiale che non potrà superare il limite massimo stabilito al precedente articolo 1.

Art. 3. I contravventori alle disposizioni contenute nella presente ordinanza puniti a norma del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917 n. 740.

Salerno 25 gennaio 1918.

per Il Prefetto — FALLETTI

29. **Provvedimenti per le esportazioni di generi alimentari.** (D. L. 6 gennaio 1918 n. 50 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1918).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. unico — Alle facoltà demandate al Commissario Generale per gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari dall' art. 1. del Decreto Luogotenenziale del 3 corrente è aggiunta quella di vietare la esportazione di determinati generi alimentari da provincia a provincia. (1)

(1) Art. 1 D. L. 3 gennaio 1918 n. 49. Il Commissario Generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari provvede a facilitare e disciplina il consumo dei generi alimentari — A tale scopo ha facoltà: a) di disporre censimenti e denunce obbligato-

Le ordinanze prefettizie già emesse in proposito si intendono revocate, ove non vengano confermate dal Commissario Generale.

I Prefetti possono, dietro autorizzazione del Commissario Generale, emettere ordinanza di divieto d' esportazione ; ed in casi di urgenza, determinata da ragioni di ordine pubblico, possono sen' altro provvedere informandone subito il Commissario Generale, che può confermare o revocare l' ordinanza prefettizia.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 6 gennae 1918.

TOMMASO DI SAVOIA

ORLANDO

b) Circolari

30. **Passaporti per l'interno — Tassa di bollo:** (Circolare del Prefetto di Salerno 22 gennaio 1918 n. 137 diretta ai Sindaci).

In seguito al rilievo che taluni comuni annullano col proprio bollo di ufficio marche a tassa fissa sui passaporti per interno, il Ministero delle Finanze ha il 15 andante diramato circolare Intendenze Finanze ricordando che, giusta disposizioni legge sul bollo, annullamento marca da bollo da lira una apposta su detti passaporti, anche in occasione loro rinnovazione annuale, deve aver luogo col bollo a calendario a cura Uffici Registro. Richiamasi in proposito attenzione SS. LL.

Pel Prefetto -- FALLETTI

31. **Bilancio 1918. Opere Pie.** (Circolare del Prefetto di Salerno 25 gennaio 1918 diretta ai Sindaci).

Con preghiera di partecipazione ai capi della Istituzioni pubbliche di beneficenza di codesto Comune, camunico alla S. V. che

rie ; b) di procedere ad acquisti sia nel Regno che all' Estero ; c) di ordinare requisizioni per i bisogni delle pubbliche amministrazioni e della popolazione civile, determinando le indennità relative ; d) di fissare i prezzi massimi di vendita al pubblico ; e) di provvedere alla distribuzione delle merci e dei generi acquistati o requisiti ; f) di disciplinare la vendita e il consumo di merci delle quali di manifesti difetto, g) di autorizzare la costituzione di enti autonomi per i consumi.

con D. L. 29 novembre 1917, n. 2032 (1) sono state estese alle opere pie le disposizioni del D. L. 7 ottobre 1917, n. 1711, portante agevolazioni per la formazione e presentazione dei bilanci comunali per la durata della guerra.

per Il Prefetto — FALLETTI

32. Mutui con istituti di credito per indennità di caro viveri al personale. (Circolare del Prefetto di Salerno 26 gennaio 1918 n. 584 diretta ai Sindaci).

Comunico alla S. V. la seguente circolare del Ministero dell'Interno, e prego favorirmi un cenno di ricevuta:

« Com'è noto alle SS. LL., con l'art. 2 del D. L. 26 luglio 1917, n. 1181, (2) i Comuni e le Provincie, per procurarsi i mezzi necessarii per far fronte alla spesa obbligatoria per la corresponsione dell'indennità caro-viveri al proprio personale, sono stati autorizzati a contrarre mutui non soltanto con la Cassa DD. PP. alle condizioni di favore consentita dall'art. 1. del D. L. 21 dicembre 1916, n. 1856, ma anche con altri istituti di credito, nel quale ultimo caso concorre nel pagamento degl'interessi nella misura del 2 oio.

Ora, perchè il Ministero del Tesoro possa provvedere all'assunzione dell'impegno, sul proprio bilancio, del pagamento di tale quota di interessi, è necessario, giusta accordi intervenuti tra lo scrivente ed il predetto Ministero, che gl'istituti di credito trasmettano, caso per caso, copia autentica dei contratti di mutuo al Ministero stesso del Tesoro.

Quanto precede si prega di comunicare alle Amministrazioni degli enti locali ed agli istituti di credito per opportuna norma ».

Il Prefetto — FALLETTI

33. Passaporti per il Sud Africa. (Circolare del Prefetto di Salerno 29 gennaio 1918 n. 138 diretta ai Sindaci)

Per opportuna norma e con preghiera di voler disporre che ne sia data notizia agli interessati informo le SS. LL. che, per

(1) V. pag. 291 Boll. Amm. 1917.

(2) V. pag. 228 Boll. Amm. 1917.

una recente disposizione del Governo Britannico, tutte le persone che s'imbarcano da porti stranieri per recarsi nella Unione Sud-Africana, debbono far vistare il loro passaporto presso il Consolato Britannico del porto d'imbarco.

Per Il Prefetto — FALLETTI

34. **Trasferimento di centri di mobilitazione.** (Circolare del Prefetto di Salerno 1 febbraio 1918 n. 58 diretta ai Sindaci).

Il Ministro della Guerra ha segnalato che molte Amministrazioni di Enti locali si rivolgono ad esso per conoscere la nuova sede dei depositi sgombrati dalle province invasi e dalla zona di guerra.

Nello intento d'evitare il moltiplicarsi di tali richieste il conseguente carteggio, comunico alle SS. LL. la circolare stessa:

« Questo Ministero determina che i seguenti centri di mobilitazione assumano la denominazione e la dislocazione per ciascun indicata:

nuova denominazione.

Dep. 57° fant.	(dep. fant. Pad. P.)	dep. fant.	Roma	Pad. P.	sede	Roma.
« 58	»	Padova R.	Roma	Pad. R.	Roma.	
« 55	« (»	Treviso)	«	Siena	Treviso	Siena.
« 56	« («	Belluno)	«	Pistoia	Belluno	Pistoia
« 71	« («	Venezia)	«	Chieti	Venezia	Chieti.
« 2	« («	Udine)	«	Firenze	Udine	Firenze.
« 1	« («	Sacile)	«	Firenze	Sacile	Firenze.
Mag. 6 alp.	(mag. dep. Bassano)	mag. alp.	Ivrea	Bassano	Ivrea.	
Rep. 7.	(dep. alp. Belluno)	dep. alp.	Milano.	Belluno	Milano.	
Mag. 7. alp.	(mag. alp. Feltu)	Mag. alp.	Milano	Feltre	Milano.	
» 7.	« «	Pievicadore)	«	Milano	Pievicad	Milano.
Rep. 8.	« «	Udine)	dep. alp.	Mondovi.	Udine	Mondovi.
Mag. 8.	« «	Gemona)	mag. alp.	Mondovi	Gem	Mondovi
» 8.	«	Casarsa)	«	Mondovi	Cas	Mondovi.

Si notifica inoltre, a conferma delle comunicazioni fatte precedentemente alle autorità direttamente interessate, che i seguenti

altri centri di mobilitazione sono stati trasferiti nelle sedi rispettivamente indicate, conservando l'attuale denominazione:

Deposito lancieri di Novara 5.	sede Treviso	Roma	Macao.
« di Milano 7.	« Padova	Roma	Parioli.
» Genova Cavalleria 4.	» Pordenone		Savigliano.
» cavallegg. Monferrato 13	» Udine		Lucca.
» » Roma 20	» Palmanova		Voghera.
» 20° artiglieria campagna	» Padova		Roma.
» 30° »	» Conegliano		Forlì.
Centro artiglieria a cavallo	» Treviso		Milano.
» »	» Pordenone		Milano.
Centro artiglieria montagna	» Belluno		Torino.
» »	» Udine		Bergamo.
» »	» Conegliano		Bergamo.
Deposito 5° artiglieria fortezza	» Venezia		Ancona.
Centro artiglieria fortezza	» Mestre		Ancona.
«	» Belluno		Mantova.
»	» Osoppo		Bologna;
»	» Vittorio Veneto		Bologna.
Centro mobilitazione 4° genio	Venezia (lagunari)		Piacenza.
» 5 »	Treviso		Torino.
Distaccamento 5 ^a compagnia	Sanità Padova		Firenze.
»	sussistenza Padova		Firenze.
» 6 ^a »	sanità Sacile		Bologna.
» » »	sussistenza Sacile		Bologna.
Distretto militare Treviso	—	Siena	
» Padova	—	Roma	
» Belluno	—	Pistoia	
» Sacile	—	Firenze	
» Venezia	—	Chieti	
» Rovigo	—	Polesella (provvisoriamente)	

Tutt' i predetti centri di mobilitazione passeranno alla dipendenza dei comandi di corpi d'armata nel cui territorio sono trasferiti.

Resta però inteso che i centri stessi, anche nel caso che per ragioni di opportunità siano stati sistemati presso centri simili esistenti nelle nuove residenze assegnate, continueranno ad esercitare tutte le funzioni precedentemente disimpegnati, mantenendo anche dal lato amministrativo la loro autonomia.

Così pure, con riferimento alla circolare n. 254 del 6 corrente (direzione generale leva e truppa); i distretti trasferiti in altra sede, oltre a ricevere in forza le reclute appartenenti per fatto di leva ai distretti stessi, ma presentatisi ad altri continueranno ad arruolare quelli che, sempre appartenendo per fatto di leva ad essi verranno a presentarsi nelle nuove sedi ».

Il Prefetto — BAJARDI

35. Controllo sul petrolio. (Circolare del Prefetto di Salerno 1° febbraio n. 614 diretta ai Sindaci della Provincia).

Con decreto luogotenenziale già entrato in vigore (1) l'importazione, la distribuzione e il consumo del petrolio sono sottoposti al controllo del Ministero dell'Industria, che lo esercita a mezzo dei Prefetti, dei Comitati Regionali di Mobilitazione, di speciali Commissioni istituite presso le Camere di Commercio e dei Sindaci.

Le quantità disponibili di petrolio sono riservate in primo luogo pei servizi statali, poi pel bisogno dell'Agricoltura, dell'industria, della illuminazione pubblica e privata, restando vietato qualsiasi altro uso.

I produttori e gli importatori di petrolio sono obbligati a dichiarare al Ministero dell'Industria la consistenza del petrolio nei loro depositi indicando i produttori altresì la quantità del petrolio che possono produrre nel corso del mese e gli importatori, la quantità in porto o in viaggio.

Le domande per l'assegnazione del petrolio vanno fatte nei primi sette giorni di ciascun mese, per il mese successivo, dagli stabilimenti ausiliari ai competenti comitati regionali di mobili-

(1) V. pag. 29.

tazione industriali, e dalle imprese o enti che provvedono alla pubblica illuminazione alla speciale Commissione istituita presso la Camera di Commercio, alla quale le dette imprese o enti, inviando le domande pel tramite del Sindaco, devono fornire l'indicazione del numero delle fiamme, degli impianti e l'orario normale di illuminazione

Il Ministero dell'Industria determina poi le quantità che in ciascuna Provincia saranno lasciate in vendita per l'illuminazione privata.

Prego la S. V. di dare la massima diffusione alle nuove disposizioni, richiamando su di esse l'attenzione specialmente di coloro che esercitano il commercio del petrolio o sono assuntori della pubblica illuminazione.

Il Prefetto — BAIARDI

36. **Sapone tipo unico.** Circolare del Prefetto di Salerno 2 febbraio 1918 n. 859 diretta ai Sindaci)

Il Ministero Armi e Munizioni dispose a suo tempo la fabbricazione di sapone, tipo unico in due qualità, ed attualmente avviene presso i vari Stabilimenti, compresi nella giurisdizione dell'ufficio, Tecnico Militare Regionale A. M. P. E. importanti quantitativi che potrebbero in parte essere concessi per vendite ad Enti privati.

Tanto si porta a conoscenza delle SS. LL. perchè, ove siavi bisogno di sapone « tipo unico » in codesto Comune, possono rivolgero domanda d'acquisto al Ministero Armi e Munizioni, pel tramite del suddetto Ufficio Tecnico Militare, indicando specificamente i quantitativi che intendessero acquistare.

A maggiore chiarimento si aggiunge che le qualità del sapone tipo unico sono due: una contenente il 45 oio di acidi grassi e viene venduta a L. 200 al quintale, e l'altra contenente il 60 oio di acidi grassi al prezzo di L. 200 al quintale. Le due qualità sono fabbricate in barre e poste in casse gratis di chg. 50 caduna, come normalmente si usa in commercio.

Il Prefetto — BAJARDI

Parte III.

Atti della Prefettura

Provincia di Salerno

Collocamento delle esattorie pel quinquennio 1918-22

1	Amalfi - Atrani - Conca	Savo Antonio	aggio	2,88	010
2	Bracigliano	De Stefano Carolina	»	1,60	010
3	Calvanico	Cerenza Raffaele	»	0,03	010
4	Capaccio	Stabile Vincenzo	»	2,60	010
5	Caselle in Pittari	Gallo Giuseppe	»	6,00	010
6	Casaletto Spartano	Falce Domenico	»	6,00	010
7	Centola	Volpe Arturo	»	—0,02	010
8	Controne	Terrone Berardino	»	4,98	010
9	Corbara	Pucci Luigi	»	3,00	010
10	Furore	D'Acunto Giuseppe	»	0,00	010
11	Giffoni Valle Piana	Carpinelli Giuseppe	»	2,12	010
12	Gioi Cilento	Lancellotti Domenico	»	1,89	010
13	Licusati	Gaetano del Bello	»	5,00	010
14	Magliano Vetere	Cardulli Francesoo	»	4,98	010
15	Maiori	Cimini Beniamino	»	3,00	010
16	Montecorvino Pugliano	Lenza Palestino	»	2,98	010
17	Monteforte Cilento	Antico Raffaele	»	2,15	010
18	Monte S. Giacomo	Filizola Biagio	»	3,00	010
19	Morigerati	Florenzano Modestino	»	6,00	010
20	Nocera Inferiore	Bergamo Gennaro	»	0,80	010
21	Novi Velia	Crocamo Francesco	»	4,98	010
22	Oliveto Citra	Grieco Vincenzo	»	3,00	010
23	Ogliastro Cilento	Rotoli Gennaro	»	1,99	010
24	Orria	Santoro Antonino	»	5,98	010
25	Positano	De Luca Pasquale	»	0,50	010
26	Palomonte	Gaudiosi Luigi	»	4,99	010

27	S. Egidio	Pagano Michele	»	3,00	010
28	S. Giovanni a Piro	Falco Giovanni	»	5,00	010
29	Sassano	Luzzi Giuseppe	»	6,00	010
30	Serre	D'Aniello Carlo	»	0,82	010
31	Stio	Scorzelli Giovanni	»	6,00	010
32	Tegiano	Santo Cantelmi	»	2,98	010
33	Trentinara	De Biase Federico	»	1,65	010
34	Vibonati	Giovane Michele	»	6,00	010
35	Cannalonga	Soriello Vincenzo	»	3,00	010
36	Ceraso	Coppola Erminia	»	1,48	010
37	Rofrano	Sessa Francesco	»	6,00	010

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 17 gennaio 1918

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

Scala, bilancio 1918, ordinanza.

Ogliastro, indennità caro viveri impiegati, ordinanza.

Bellosguardo, vendita fondo per uso edificatorio, approva.

Scala, indennità caro-viveri impiegati, approva.

Ispani S. Maria -- Esattoria, parere favorevole.

Eboli — Riduzione canone per diminuzione estensione terreno asportato dal fiume Sele, approva.

Salerno — Rimborso agl' impiegati comunali della tassa di R. M., ordinanza.

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 22 gennaio 1918

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

Bilanci 1918 approvati: Eboli, Congrega di Carità ed Opere Pie amministrate, *Sarno*, Congrega S. Francesco; *Rofrano*, Luoghi Pii

Riuniti; *Pagani*, Congrega Carità, Ospedale Tortora, Conservatorio Carminello, Congrega delle Galline, *Gioi*, Congrega di Carità, *Scala*, Conf. S. Giuseppe, Congrega Carità; *Pollica*, Cassa Agraria, Congrega di Carità, *Baronissi*; Congrega di Carità ed Opere Pie amministrare, *Acerno*, Congrega di Carità, Congrega Morte ed Orazione, *Bracigliano*, Congrega S. M. delle Grazie, *San Gregorio Magno*, Congrega di Carità; *Nocera Inferiore*, Congrega S. Pietro Apostolo, Congrega S. M. Concezione; *Laurino*, Congrega SS. Rosario, *Montano Antilia*, Congrega di Carità, *Olevano*, Congrega Sacramento, *Romagnano*, Congrega Carità, *Salerno*, Conservatorio delle Orfane, *S. Arsenio*, Ospedale Civile, *Colliano*, Congrega di Carità, Cassa Agraria, *Salerno*, Conservatorio Monte Vergine, *Montecorvino Rovella*, Conservatorio S. Sofia, *Capaccio*, Congrega di Carità, *Laurino*, Congrega di Carità, *Scafati*, Arciconfraternita SS. Corpo di Cristo, *Mercato S. Severino*, Congrega Sacramento, *Acerno*, Congrega Addolorata, *Nocera Superiore*, Congrega SS. Rosario di Materdomini, *Nocera Inferiore*, Congrega S. Monica.

Storni di fondi approvati: Tramonti, Asilo di Mendicità, *S. Mauro la Bruca*, Congrega di Carità; *S. Cipriano*, *Scala*, Congrega di Carità, *Salerno*, Casa Annunziata, *Angri*, Congrega S. Caterina, *Cetara*, Congrega di Carità, *Nocera Inferiore*, Congrega S. Lucia, *Capaccio*, Congrega di Carità, *Nocera Superiore*, Congrega di Carità, *Fisciano*, Congrega di Carità, *Cava dei Tirreni*, Monte del Povero, Congrega di Carità.

Affari diversi:

Roccardaspide— Cong. Carità Aumento stipendio suore orfanotrofo e sottoaiutante Asilo, ordinanza.

Pagani — Arciconf. Immacolata. Acquisto manto Vergine, approva.

S. Egidio— Cong. Carità pagamento avv. Calabrese, approva.

Ortodonico — Cong. Carità lite con ex amministratore Monte Maritaggio Landulfo, ordinanza.

Salerno — Orfanotrofo Umberto, indennità caro-viveri nuovi inservienti, approva.

Campora — Cong. Carità caro-viveri personale stipendiato, approva.

Nocera Superiore — Cong. Carità vendita di piante, approva.

Auletta — Cong. Carità caro-viveri impiegati, ordinanza.

Castelcivita — Cong. Carità. Concessione locali ai profughi ed impianto illuminazione, approva.

Salerno — Cons. Monteverg. aumento stipendio al Segretario, rinvia.

Capaccio — Congr. Carità storno di fondi, approva.

Eboli — Cong. Carità caro-viveri impiegati, approva.

Salerno — Cong. Carità prelevamento dal fondo di riserva, prende atto.

Petina — Cong. Carità liquidazione di spese, rinvia.

Nocera Superiore — Cong. Carità lavori riparazioni territorio Lo Prato e cisterna Cupo. prelevamento riserva, approva.

Mercato — Conf. S. M. Libero lite contro debitori moroso approva.

S. Gregorio Magno — Cong. Carità sussidio ai profughi, approva.

Fisciano — Cong. Carità, denuncia entrata fuori bilancio, prende atto.

Salerno — Orf. Galdieri caro-viveri personale stipendiato, ordinanza.

Salerno — Cong. S. M. Carmine giudizio in corte d'appello Lebano, autorizzazione.

Scala — Cong. Carità concessione enfiteusi di una casetta, approva.

S. Gregorio Magno — Cong. Carità affranco prestazione, appr.

Monlecorvino Rovella — Cong. Carità pagamento spese avv. Ruotolo e D'Orso, approva.

(continua in copertina)

Pollica — Bilancio 1918, ordinanza.

Tramonti — Indennità caro-viveri impiegati e salariati, appr.

Adunanza del 31 gennaio 1918.

Presidenza Vice Prefetto CAV. FALLETTI

Oliveto Citra — Modifica al reg.to per servizio irrigazione, approva.

Eboli — Concessione L. 20 mensili alla vedova Accarino, approva.

Rofrano — Nota variazione al bilancio 1917 pel 1918, ordinanza.

Salento — Manutenzione linea telegrafica, ordinanza.

Perdifumo — Indennità caro-viveri impiegati comunali, approva.

Casalvelino — Aumento tariffa tassa bestiame, ordinanza.

Petina — Deposito per danni nei boschi comunali, approva.

Vibonati — Arredamento scuole elementari, approva,

Rofrano — Contratto esattoriale per l'anno 1918, parere favorevole.

Lustra — Nota variazione al bilancio 1917 pel 1918, ordinanza.

M. S. Giacomo — Esattoria, parere favorevole.

Ortodinico — Nota variazione al bilancio 1917 pel 1918, approva.

Novi Velia — Esattoria — Contratto gestione 918-22 parere favorevole.

ONORIFICENZE

Con D. L. 6 gennaio 1918 il Cav. Uff. Eugenio D.r Falletti Vice Prefetto è stato nominato Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Congratulazioni vivissime.

Sunto di atti ufficiali

* Con D. L. 3 gennaio 1918 n. 2 (Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1918 n. 6) sono state stabilite le norme circa la costituzione e la procedura davanti ai tribunali militari territoriali in tempo

di guerra, nonchè relativamente al personale della giustizia militare.

* Con D. L. 30 dicembre 1917 n. 2111 (Gaz. Uff. 16 gennaio 1918 n. 13) è stata autorizzata la coniazione ed emissione di una nuova moneta da centesimi venti in lega di nichel e rame, rendendosene per tutti obbligatoria l'accettazione per somma inferiore a lire cinque.

* Con D. L. 3 gennaio 1918 (Gaz. Uff. 18 gennaio 1919 n. 15) viene istituito in ciascun Comune, nel quale si trovano profughi di guerra, patronati.

* Con ordinanza del C. G. dei C. 20 gennaio 1918 (Gaz. Uff. 21 gennaio 1918) è stato stabilito che il prezzo massimo dello zucchero al quale le fabbriche e le raffinerie di zucchero nazionali devono venderlo è di lire 340,50 per quintale, base cristellino bianco, caricato su vagone stazione partenza, e franco spese trasporto alla stazione del deposito destinatario. Il prezzo di vendita da parte dei depositi di distribuzione è determinato in lire 344, per consegna in deposito o nel vagone stazione partenza quando trattisi di zucchero destinato a Comune diverso da quello in cui trovasi il deposito.

Il prezzo massimo nei Comuni sarà formato aggiungendo al prezzo di cui sopra l'ammontare del dazio consumo locale, il costo di trasporto del luogo ove trovasi il deposito e un sopra-prezzo massimo di lire 6 al quintale.

* Con. D. L. 10 gennaio 1918 n. 39 (Gaz. Uff. 21 gennaio 1918 n. 21) è stato autorizzato il Ministro della Marina a pubblicare entro l'anno 1908 l'ordine della leva di mare sui nati nel 1899.

Denuncie e precettazione generale dell'olio di oliva

Con D. P. 1.º febbraio è stata ordinata la denuncia e la precettazione dell'olio in questa Provincia.

Con circolare n. 961, inviata direttamente a tutti i Sindaci, sono state date istruzioni ed inviati moduli e manifesti.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DIECI, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 60.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

—>> SOMMARIO <<—

PARTE I.

a) Leggi e decreti

37. *Provvedimenti per profughi di guerra.* (D. L. 3 gennaio 1918).
38. *Facoltà dei Comuni e delle Provincie di colpire in disuguale
proporzione l'imposta sui terreni e quella sui fabbricati.* (D. L. 6
gennaio 1918).
39. *Provvedimenti per gl'impiegati.* (D. L. 10 febbraio 1918).

b) Circolari

40. *Passaporto per gli Stati Uniti.* (C. P. 11 febbraio 1918).
41. *Applicazioni delle marche da bollo sui passaporti per l'interno.*
(C. P. 16 febbraio 1918).
42. *Trattamento economico agl'impiegati richiamati col grado di uf-
ficiali.* (C. P. 19 febbraio 1918).
43. *Ingrandimenti fotografici.* (C. P. 22 febbraio 1918).
44. *Denunce degli infortuni sul lavoro.* (C. P. 26 febbraio 1918).
45. *Orfani di guerra. Richieste annotazioni atto di notifica.* (C. P. 26
febbraio 1918).
46. *Corso medio dei titoli cauzionali nel 2.^o semestre 1917.* (C. P. 2
marzo 1918).
47. *Vendita dolciumi.* (C. P. 2 marzo 1918).

PARTE III.

Atti della Prefettura

*Verbali della G. Provinciale Amministrativa e della Commissione
Provinciale di Beneficenza.*

COPERTINA

Pubblicazioni — Sunto di atti ufficiali.

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 26 febbraio 1918

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

- Montecorvino Rovella*—Congrega Carità affranco canone. approv.
Corleto Monforte — Congrega Carità prelevamento riserva per elemosine, prende atto.
Sarno — Idem denuncia di entrata straordinaria, prende atto.
Cava — Monte del Povero storno di fondi, prende atto.
Cava — Congrega Carità legato Cinque. Autorizzazione ad accettare, parere favorevole.
Petina -- Cassa Agraria storno di fondi, approva.
Palomonte—Congrega Carità, caro-viveri al Segretario, approva.
Caggiano — Idem id. storno di fondi, approva.
Salerno — Orfanotrofio Umberto, gratificazione buona uscita ex economo Santomauro, approva.
Capaccio—Congrega Carità, vendita fondo Cesarone, approva.
Serre -- Congrega Carità, domanda riduzione canone, ordinanza.
Valva — Idem id. Spese di beneficenza, approva.
Contursi — Cong. Carità caro-viveri Segretario, approva.
Piaggine — Idem id. Storno di fondi, approva.
Roccadaspide — Idem id. id. per pagamento imposta, appr.
Petina — Idem id. Caro-viveri impiegati, approva.
Salerno — Cons. A. G. P. Minori. Storno di fondi, approva.
Sarno — Cong. Carità id. id. approva.
Scafati — Arciconf. Vergini, aumento spese funebri, approva.
Laurino — Cong. Carità, vendita d'immobile approva.
La Commissione approva inoltre moltissimi bilanci 1918 di Opere Pie.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 28 febbraio 1918

Presidenza: Prefetto COMM. BAJARDI

- Casaleto* -- Aumento stipendio applicato segreteria, approva.
Padula — Concorso per Cattedra Agricoltura, approva.

Parte I.

a) Leggi e decreti

37. **Provvedimenti pei profughi di guerra.** (D. L. 3 gennaio 1918 n. 18 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1918 n. 15).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Art. 1.

In ciascun Comune, nel quale si trovino profughi di guerra è costituito per la loro assistenza materiale e morale un ente denominato «Patronato dei profughi».

Quando ciò sia ritenuto opportuno, per la scarsa importanza dei comuni o per l'esiguo numero dei profughi, la circoscrizione di un solo Patronato potrà comprendere più comuni.

Art. 2.

Il Patronato è rappresentato ed amministrato da un Comitato di persone, il cui numero è determinato dal Prefetto nel decreto costitutivo, in misura non minore di tre e non maggiore di quindici, secondo l'importanza del Comune e dei nuclei di profughi, che vi si trovano.

Il presidente ed i membri del Comitato, vengono nominati dal Prefetto, il quale li sceglie promiscuamente fra le seguenti categorie di persone:

- a) sindaco od assessori del Comune;
- b) presidentè e membri della Congregazione di carità;
- c) presidente e membri dei Comitati di assistenza civile;
- d) ispettori scolastici, direttore didattici, maestri comunali, medici condotti, ed ufficiali sanitari, parroci e ministri di culto;

e) persone benemerite nel Comune, per l'opera svolta nella propaganda patriottica;

f) profughi che rivestano od abbiano rivestito nel loro Comune uno degli uffici sopradetti, o possiedano comunque attitudine morale ed intellettuale al compito di assistenza spettante al Patronato;

g) commissari prefettizi delle amministrazioni dei Comuni invasi o sgombrati, residenti nelle circoscrizione del Patronato.

Potranno essere membri del Comitato anche le donne.

Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite.

Le funzioni dei membri del Comitato durano in carica senza limiti di tempo, ma possono essere revocati per irregolarità o negligenza nell'adempimento dell'ufficio.

Un impiegato del Comune o della Congregazione di Carità funge da segretario-tesoriere del Comitato. Esso è nominato dal Prefetto, il quale ha facoltà di stabilire le discipline opportune a garanzia del servizio di cassa. Le funzioni del segretario-tesoriere possono essere retribuite.

Art. 3.

Al Patronato dei profughi, regolarmente costituito con il decreto di cui l'art. 2, è riconosciuta la capacità di compiere tutti i negozi giuridici, necessari per l'adempimento del suo compito e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presidente rappresenta il Patronato di fronte ai terzi.

E' applicabile nei riguardi del Patronato l'art. 3 del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142.

Art. 4.

Il Patrimonio del Patronato è costituito dai fondi offerti o comunque pervenuti dal Patronato stesso, nonchè dai fondi raccolti in ogni modo da ogni persona o ente a favore dei profughi nella circoscrizione, in cui esercita le sue funzioni.

Tali fondi, dovranno essere versati nella cassa del Patronato nei modi e nelle forme che saranno prescritti dal Prefetto.

L'Alto Commissario potrà ripartire i fondi pervenuti direttamente al Governo o al Commissariato fra i vari Patronati, a seconda dei bisogni rispettivi, e tenuto conto delle somme direttamente raccolte dai patronati stessi per iniziative speciali o locali.

All'atto dello scioglimento di ciascun patronato, il suo patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Alto Commissario.

Art. 5.

Nei Comuni, ove già funzionino con buoni risultati uno o più comitati od altri istituti in favore dei profughi, il Prefetto potrà con suo decreto, attribuire ad esso o ad alcuno di essi il nome, le funzioni e gli attributi del Patronato dei profughi, mantenendone anche, ove lo ritenga opportuno, la organizzazione vigente con deroga all'art. 2.

In via eccezionale ciò potrà avvenire anche rispetto a più di uno tra i comitati esistenti semprechè la importanza del Comune e dei nuclei di profughi che vi si trovano, giustifichi la esistenza di più di un Patronato. In tal caso il decreto prefettizio delimiterà la competenza di ciascuno rispetto al territorio e rispetto alle funzioni.

Art. 6

Il Patronato esercita nei riguardi dei profughi, che si trovano nella sua circoscrizione, le funzioni di assistenza morale e materiale in tutte le sue forme.

In particolare, esso veglia al regolare pagamento dei sussidi, provvede alla costituzione ed all'opportuno ampliamento di asili e ricreatori per l'infanzia, cura il ricovero dei vecchi e degli invalidi; agevola l'acquisto di generi di consumo, promuove l'ammissione dei fanciulli nelle scuole; organizza l'assistenza legale; collabora al collocamento delle mano d'opera; vigila al trattamento nelle aziende o dovunque siano impiegati, ravviva i rapporti di simpatia e di solidarietà fra essi e le popolazioni.

Il prefetto può valersi del patronato per la erogazione dei sussidi da corrispondere ai profughi sui fondi del Governo.

Il Patronato, per l'adempimento dei compiti di sopra indicati, potrà servirsi, con l'assenso del Prefetto, dell'opera di altri comitati o Istituti esistenti nella sua circoscrizione.

Art. 7

Il Patronato adempie il suo compito sotto la vigilanza dell'Alto commissario per i profughi di guerra, il quale la esercita mediante i Prefetti.

Il Patronato deve trasmettere in doppio entro i primi cinque giorni di ogni mese, al Prefetto, il resoconto delle entrate e delle spese relative alle gestione del mese precedente ed una succinta relazione dell'opera svolta e delle condizioni dei profughi in questo periodo.

Art. 8

L'Alto Commissario provvede ad un apposito servizio d'ispezione.

Art. 9

Nelle Provincie, ove ne sia riconosciuto il bisogno, è costituita con decreto dell'Alto Commissario, una Commissione Provinciale dei profughi presieduta dal Prefetto o da un suo delegato e composta da sei membri dei quali uno almeno deve scegliersi tra i profughi regnicoli, ad uno tra gl'irridenti. Un impiegato amministrativo della prefettura ha le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione provinciale coadiuva il prefetto nell'esercizio di tutte le funzioni che gli sono attribuite dal presente decreto secondo le disposizioni del prefetto medesimo.

Art. 10

Il D. L. del 14 ottobre 1917, n. 1697, relativo all'assistenza morale e materiale dei fuori usciti irredenti e dei profughi di guerra è abrogato.

Art. 11

Il Presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, 3 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

38. **Facoltà dei Comuni e delle provincie di colpire in disuguale proporzione l'imposta sui terreni e quella sui fabbricati.** (D. L. 6 gennaio 1918 n. 43 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1918).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Visti gli articoli 309 e seguenti della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915 numero 148;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Finchè duri lo stato di guerra e nell'esercizio successivo all'anno in cui sarà conclusa la pace, i Comuni e le Provincie possono essere autorizzati in deroga all'art. 309, primo comma, del testo unico 4 febbraio 1925, n. 148, a colpire con disuguale proporzione l'imposta sui terreni e quella sui fabbricati, purchè la differenza fra i centesimi addizionali rispettivamente applicati non sia superiore a dieci.

L'autorizzazione deve essere chiesta ed accordata nei modi stabiliti dall'art. 310 del testo unico, ancorchè non venga ecceduto, per alcuna delle sovrimposte, il limite indicato nel secondo comma dell'articolo 309.

Contro le relative deliberazioni dei Consigli comunali o provinciali e contro il provvedimento adottato sulle medesime dall'autorità competente, i contribuenti possono ricorrere nei modi e termini indicati nel citato art. 310.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto del giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 6 gennae 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MEDA.

39. **Provvedimenti per gl'impiegati.** (D. L. 10 Febbraio 1918 n. 107 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 36 del 12 febbraio 1918).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi e gli altri assegni equiparati del personale di ruolo civile e militare, di ciascuna Amministrazione dello Stato compresa quella delle ferrovie, stabilite dalle disposizioni in vigore, sono elevati nelle misure seguenti:

- a) del 30 per cento le prime L. 2000 annue.
- b) del 15 per cento la quota eccedente le L. 2000 fino alle 4000.
- c) del 10 per cento la quota eccedente le L. 4000 ma non le lire 15.000.

Gli stessi aumenti sono applicabili agli ufficiali dell'esercito e della marina richiamati dal congedo durante lo stato di guerra.

In corrispondente misura sono pure elevate le retribuzioni assegnate al personale straordinario, avventizio od assimilato, in servizio all'attuazione del presente decreto.

Con successivo decreto sarà provveduto al miglioramento economico dei salariati dello Stato, tenuto conto degli aumenti da detti salariati conseguiti in data posteriore al mese di maggio 1915.

Art. 2.

La elevazione di cui all'articolo precedente è applicabile anche alle quote di stipendio rappresentate dagli aumenti periodici in godimento all'attuazione del presente decreto.

I termini di tempo fissati dalle disposizioni in vigore per la maturazione degli aumenti periodici non saranno considerati come interrotti dalla elevazione degli stipendi stabilita dall'articolo precedente e gli aumenti stessi saranno valutati in base al nuovo stipendio.

Art. 3.

E' abrogato il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967, rimanendo altresì soppresse le disposizioni delle lettere c) (per quanto concerne il ritardo nel godimento del maggiore stipendio), d), e), dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, e dell'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916 n. 1659, nonché tutte le altre dalle medesime dipendenti.

Art. 4.

E' mantenuta in vigore, per la durata della guerra, l'indennità temporanea autorizzata per il personale di ruolo dalle vigenti disposizioni, e tale indennità viene estesa, nella misura stabilita per ciascuna Amministrazione, al personale straordinario, avventizio od assimilato, restando conseguentemente abrogato il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1196.

I limiti di stipendio stabiliti dalle disposizioni vigenti per il diritto all'aumento sessennale, per la concessione della indennità di cui al comma precedente e di quella di residenza in Roma, rimangono fissati in relazione agli aumenti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Nei casi consentiti dalle disposizioni in vigore, le assunzioni di avventizi, straordinari od assimilati nelle Amministrazioni dello Stato saranno autorizzate esclusivamente mediante decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, di concerto coi capi delle Amministrazioni (ministri o commissari generali) cui si riferiscono i relativi servizi, anche se l'osservanza di tale forma non sia, dalle disposizioni stesse, in modo esplicito stabilita.

Nello stesso modo sarà altresì provveduto a regolarizzare la posizione degli avventizi, straordinari od assimilati in servizio all'atto dell'applicazione del presente decreto, che non risultino assunti seguendo la indicata formalità.

Fermo il disposto dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1525, le spese per retribuzioni agli avventizi straordinari od assimilati dovranno far carico ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione di ciascun Amministrazione.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili agli avventizi delle ferrovie dello Stato per i quali rimangono in vigore norme speciali.

Art. 6.

Agli effetti del disposto dai precedenti articoli 1 (comma 1°) 2 e 4 (quest'ultimo per quanto concerne la indennità temporanea per la durata della guerra) i maestri elementari, iscritti nei ruoli provinciali ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono equiparati agli impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 7

Il personale appartenente ad istituzioni mantenute con concorsi dello Stato e di enti locali, nominato con decreto Reale e Ministeriale, godrà degli stessi aumenti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto.

La maggiore assegnazione all'uopo necessaria sarà ripartita fra i vari enti in proporzione del contributo da essi corrisposto.

Art. 8

Le Provincie ed i Comuni non potranno assegnare ai dipendenti impiegati, compresi i maestri elementari nei Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole, agli agenti e salariati, ancorchè temporaneamente assunti a posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate e privi di titolari, aumenti in misura superiore a quella stabilita per gli impiegati dello Stato con l'art. 1 del presente decreto, tenuto conto dei miglioramenti concessi dopo il mese di maggio 1915.

Simangono ferme le concessioni maggiori già deliberate dalle Provincie e dai Comuni e regolarmente approvate.

Per gli scopi di cui al presente articolo, e nei limiti della somma occorrente, le Provincie sono autorizzate ad elevare la sovrimposta ai tributi diretti anche oltre il limite indicato nel secondo comma dell'art. 309 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

I Comuni, invece, potranno far fronte alla spesa dependente dalla applicazione del presente articolo mediante l'imposizione della sovrimposta ai tributi diretti in misura non inferiore al limite sopramentovato. In caso di insufficienza del provento di tale entrata, i Comuni sono autorizzati a provvedere gradualmente alla predetta spesa mediante:

a) il prodotto della tassa di esercizio e rivendita, di quella sulle vetture e sui domestici nella misura massima portata del decreto 5 agosto 1917, n. 1229, di quella sui pianoforti e sui bigliardi, e di una almeno delle tre tasse sul locativo, di famiglia e sul bestiame; (1)

c) l'aumento del dazio consumo governativo e addizionale comunale sulle bevande vinose ed alcoliche fino al limite del 20 per cento delle aliquote applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

c) mutui da contrarre con le norme e condizioni di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181. (2)

Art. 9

Il personale di ruolo ed avventizio degli Economati generali dei benefici vacanti e degli archivi notarili distrettuali e sussi-

(1) V. pag. 231 Bollettino Amm. 1917.

(2) V. pag. 228 Bollettino Amm. 1917.

diati del Regno fruirà degli stessi aumenti stabiliti dall'art. 1 del presente decreto.

Le spese all'uopo necessarie faranno carico ai bilanci speciali delle dette aziende.

Art. 10

Gli aumenti di stipendio di cui nel presente decreto non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati, e ad essi non sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 11

Sugli aumenti di stipendi stabiliti dal presente decreto e sugli altri assegni corrisposti al personale di ruolo civile e militare di ciascuna Amministrazione dello Stato, esclusa quella delle ferrovie, sarà fatta una ritenuta del 2 per cento, destinata a fini di previdenza a favore delle famiglie degli impiegati i quali premuovano al termine stabilito per la liquidazione della pensione.

Le somme provenienti da tale ritenuta saranno versate in un conto corrente fruttifero presso la Cassa dei depositi e prestiti fino a quando, con successivo decreto, saranno fissate le norme per la gestione dell'Opera di previdenza a favore del predetto personale.

Art. 12

I reclami di qualunque natura, ai quali potrà dar luogo l'applicazione del presente decreto, saranno decisi dal ministro del tesoro sentita una Commissione nominata con decreto Reale e composta da un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente, da un consigliere della Corte dei conti, dal direttore generale dell'Amministrazione civile al Ministero dell'interno, da un consigliere di Corte d'appello, da un vice avvocato erariale, da un rappresentante dell'Amministrazione del tesoro e da un rappresentante dell'Amministrazione interessata, aventi grado non inferiore a capo divisione.

Contro la decisione del ministro non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 13

Con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, sarà costituita una Commissione composta dall'avvocato generale erariale, presidente, di due esperti nelle discipline amministrative ma estranei all'Amministrazione dello Stato, di un componente il Consiglio di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, del ragioniere generale dello Stato, di un professore ordinario di U-

niversità o di Istituto superiore, del consigliere delegato dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, di un sindaco di uno dei grandi Comuni del Regno e di un ufficio di segreteria da costituirsi con decreto del ministro del tesoro con l'incarico di studiare la riforma dell'amministrazione dello Stato, esclusi gli ordinamenti militare, giudiziario e scolastico, sulla base:

a) della semplificazione degli organi di amministrazione e dei controlli conseguibile sia col riordinamento degli uffici e delle relative attribuzioni, sia con soppressioni di gradi gerarchici e riduzione di personale in misura non inferiore a un quarto in media per ciascun Ministero e per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, prendendo norma dalla esperienza tratta dal funzionamento dei servizi durante il periodo di guerra;

b) del rafforzamento delle responsabilità individuali dei funzionari;

c) dell'ordinamento organico degli stipendi sulla base dei ruoli aperti;

d) della riforma dell'ordinamento delle pensioni;

e) del consolidamento della spesa di personale per ciascun Ministero, e della devoluzione a beneficio di detto personale delle economie conseguite sotto il limite della spesa stessa.

La Commissione esaminerà inoltre quegli altri problemi speciali attinenti al riordinamento dell'Amministrazione, che, o per indicazione del Governo o di sua iniziativa si ravviseranno opportuno argomento di riforma.

La Commissione avrà facoltà di sentire le Amministrazioni interessate e di aggregarsi, per l'adempimento dei suoi compiti le persone competenti di ciascuna Amministrazione.

Le proposte della Commissione saranno presentate entro il 30 giugno 1918.

Art. 14

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte nei bilanci delle varie Amministrazioni le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto il quale avrà l'applicazione a decorrere dal 1. febbraio 1918 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Art. 15

Qualora per effetto dell'applicazione, nel periodo dal 1° luglio 1917 al 31 gennaio 1918, della ritenuta stabilita dal decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 967, gli aumenti di stipendio siano risultati ridotti ad importo inferiore a quello di altri assegni che vennero a cessare, sarà conferita, per il medesimo titolo

e per la durata della ritenuta, la differenza fra gli assegni stessi e la quota di miglioramento di stipendio.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1918,

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO --- NITTI

b) Circolari

40. **Passaporto per gli Stati Uniti.** (Circolare del Prefetto di Salerno 11 febbraio 1918 n. 256 diretta ai Sindaci della Provincia).

Informo le SS. LL. per norma e con preghiera di disporre che ne sia data notizia agli interessati, che con una Legge recente il Governo degli Stati Uniti d'America ha prescritto quanto segue:

« Lo straniero che intenda recarsi negli Stati Uniti deve essere munito di un valido passaporto recante la propria fotografia, debitamente da lui firmata e autenticata dalla competente autorità. Tale passaporto può includere la moglie del titolare e i figliuoli di lui (al disotto degli anni sedici, se maschi, e al disotto degli anni ventuno, se femine) ma deve in tal caso, recarne le fotografie. I maschi che abbiano oltrepassati gli anni sedici e le femine di età superiore agli anni ventuno devono essere muniti di passaporto separato. ---

« Ogni passaporto deve essere vidimato da un Console Americano in Italia e, se la partenza non ha luogo dall'Italia, da un Console Americano residente nel Paese d'imbarco.

« La domanda per la vidimazione di un passaporto deve essere fatta al Console Americano, almeno due settimane prima del giorno fissato per la partenza.

« Coloro che richiedono la vidimazione consolare per il loro passaporto hanno l'obbligo di firmare e giurare innanzi al Console una speciale dichiarazione in triplice copia. Ogni copia di

tale dichiarazione deve contenere la fotografia del dichiarante quella di ogni persona che l'accompagna. Tale dichiarazione deve essere riempita e firmata nel Consolato. — »

per Il Prefetto — FALLETTI

41. Applicazioni delle marche da bollo sui passaporti per l'interno, (Circolare del Prefetto di Salerno 16 febbraio 1918 n. 225 diretta ai sindaci).

L'Intendente di Finanza ha rilevato come le marche da bollo ai passaporti per l'interno, e quelle per la rinnovazione di tali documenti, siano quasi sempre annullate con timbri dei municipii, mentre le disposizioni di legge prescrivono che l'annullamento delle marche in parola sia fatta a cura degli uffici del Registro.

Richiamo in proposito l'attenzione delle SS. LL. con preghiera di provvedere affinchè la disposizione stessa sia strettamente osservata.

Il Prefetto — FALLETTI

42. Trattamento economico agli impiegati richiamati col grado di ufficiale che continuino a prestare servizio presso le amministrazioni civili da cui dipendono. (Circolare del Prefetto di Salerno 19 febbraio 1918 n. 33695 diretta ai Sindaci).

Per norma comunico la seguente circolare del Ministero dell'interno:

« Essendo stata sottoposta al Consiglio di Stato la questione circa il trattamento economico da farsi agli impiegati degli enti locali, che pur essendo richiamati alle armi col grado di ufficiale continuino a prestar servizio civile presso l'Ente da cui dipendono, l'Alto consesso si è pronunciato nel senso che anche nella predetta ipotesi deve ritenersi vietato il cumulo degli stipendi militare e civile, a norma del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1915 n. 1420, (1) e che, se può ammettersi che, per il servizio civile che

(1) V. pag. 293 Bollettino Amm. 1915.

gl'impiegati in parola continuano a prestare presso l'ente da cui dipendano, sia da questo corrisposto ai medesimi un compenso, questo dev'essere in ogni caso inferiore allo stipendio o alla indennità che ai medesimi spettavano quando potevano e dovevano dare alle rispettive Amministrazioni tutta la loro attività.

Tanto si comunica alle SS. LL. per opportuna notizia, e con preghiera di promuovere gli opportuni provvedimenti nel caso che da talune delle dipendenti Amministrazioni sia stato corrisposto o si voglia corrispondere, nella suddetta ipotesi ai propri impiegati l'integrale stipendio o anche compensi che appaiono sproporzionati all'entità dell'opera degl'impiegati stessi prestata, al qual riguardo sembra al Ministero che debbasi in massima ritenere che il compenso non possa in nessun caso essere superiore alla metà dell'ordinario stipendio civile ».

Pregasi segnare ricevuta assicurando.

Per Il Prefetto — FALLETTI

43. Ingrandimenti fotografici. (Circolare del Prefetto di Salerno 22 febbraio 1918 n. 186 diretta ai Sindaci).

Il Ministero della Marina ha posto in vendita degl'ingrandimenti fotografici editi dall'Ufficio Speciale del Ministero stesso, nel duplice intento di rendere sempre più efficace la sua azione di propaganda e di far nota l'opera della Marina da guerra fra le popolazioni in tutti gli ordini sociali.

I quadri si vendono al prezzo di L. 8 ciascuno, se trattisi di fotografie, e di L. 4 se fototipie, e i comuni e gli altri enti locali farebbero opera veramente utile e patriottica acquistandone qualche esemplare da esporre nei luoghi più frequentati dal pubblico e nelle scuole.

Pregansi però i Signori Sindaci e Capi delle altre amministrazioni di voler sostenere la piccola spesa, tanto più che il ricavato è devoluto in gran parte a beneficenza patriottica.

Il catalogo degl'ingrandimenti trovasi presso quest'ufficio, e sarà inviato a richiesta per la scelta dei quadri.

Pel Prefetto -- FALLETTI

44. **Denunce degli infortuni sul lavoro.** (Circolare del Prefetto di Salerno 26 febbraio 1918 n. 224 diretta ai sindaci).

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha rilevato come non sempre le autorità di p. s. osservano la disposizione dello Art. 84 della legge 13 marzo 1904 sugli infortuni sul lavoro che fa obbligo d'inviare immediatamente le denunce degli infortuni causanti la morte degli operai ovvero lesioni tali da doverne prevedere la morte o una incapacità al lavoro superiore ai 30 giorni.

Ad ovviare agli inconvenienti che derivano da tale omissione prego la SS. LL. di osservare scrupolosamente la disposizione su accennata.

per Il Prefetto -- FALLETTI

45. **Orfani di guerra — Richiesta annotazione atto di notifica.** (Circolare del Prefetto di Salerno 26 febbraio 1918 n. 2583 diretta ai Sindaci).

Si porta a conoscenza della SS. LL., per opportuna norma, che con recente decreto luogotenenziale, messo in dipendenza di quello 6 dicembre u. s. n. 2067, è stato stabilito che la richiesta all'ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione marginale sull'atto di nascita degli orfani di guerra, di cui all'art. 4 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, sia fatta dal Ministero dell'assistenza militare e pensioni di guerra anzichè da quello del Ministero della Guerra e della Marina.

Pel Prefetto — FALLETTI

46. **Corso medio dei titoli cauzionali nel 2. semestre 1917.** (Circolare del Prefetto di Salerno 28 febbraio 1918 n. 3063 diretta ai Sindaci).

Per l'accettazione e l'approvazione delle cauzioni in titoli pubblici prestate o da prestarsi dagli agenti della riscossione no-

minati nel 1° semestre di quest'anno, dovranno essere tenuti presente i corsi medii del 2° semestre 1917 riportati qui appresso, i quali sono al netto del decimo:

Rendite consolidate:

Consolidato 3,50 o/10 netto in ragione di L. 73,26 ogni L. 3,50 di rendita;

Id. 3,50 o/10 netto (anno 902) in ragione di L. 70,91 ogni lire 3,50 di rendita;

Id. 3 o/10 lordo in ragione di L. 48,61 ogni 3 lire di rendita;

Prestito consolidato 5 o/10 in ragione di Lire 81,91 ogni 5 lire di rendita;

Rendite redimibili

(legge 11 dicembre 1910, N. 885)

Rendita 3 o/10 netto in ragione di Lire 320,64 ogni 15 lire di rendita;

» 3,50 o/10 netto in ragione di Lire 357,01 ogni lire 17,50 di rendita.

Prestito nazionale

Prestito nazionale redimibile 4,50 o/10 in ragione di L. 76,94 ogni Lire 4,50 di rendita.

Id. Id. Id. 5 o/10 netto (emissione di gennaio 1916) in ragione di L. 81,23 ogni 5 lire di rendita;

Pel il Prefetto — FALLETTI

47. **Proroga divieto vendita dolciumi.** (C. P. 2 marzo 1918 n. 2406 diretta ai Sindaci).

Con ordinanza 27 febbraio Commissariato Generale Consumi ha stabilito che termine per divieto vendita e somministrazione dolciumi è prorogato al 15 aprile prossimo limitatamente biscotti secchi tipo inglese biscotti Waper, caramelle, gomme, torroni, canditi, cioccolato in astuccio o in carta.

Permane tuttavia divieto esposizione dolciumi nelle vetrine.

Prego V. S. portare quanto sopra a conoscenza interessati.

Il Prefetto — BAJARDI.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 14 febbraio 1918

Presidenza: Prefetto Comm. BAJARDI

- Torraca* — Sussidio a favore Istituto ciechi, approva.
Altavilla — Gestione dazio consumo in economia, approva.
Santomenna — Contributo a favore Istituto ciechi, approva.
Acerno — Vendita legname contrada Gnorra, approva.
Tegiano — Associazione perpetua Società Solferino, approva.
S. Giovanni a Piro — Nota di variazione al bilancio 1917 pel
 1918, ordinanza.
Laureana Cilento — Idem id. ordinanza.

Adunanza del 21 febbraio 1918.

Presidenza: Prefetto Com. BAJARDI

- Monte S. Giacomo* — Istanza Romano per riduzione canone da-
 ziario, parere favorevole.
Altavilla — Caro-viveri el Segretario ed al Medico condotto,
 ordinanza.
Lauritn — Bilancio 1918, ordinanza.
Romagnano Idem approva.
Salerno — Sussidio all'ostetrica De Martino, approva.
Bracigliano — Aliquota tassa fuocatico, approva.
Monte S. Giacomo — Bilancio 1918, ordinanza.
Conca Marini — Idem ordinanza.
Ceraso — Bilancio 1918, ordinanza.
Montano — Idem approva.
Celle Bulgheria — Idem approva
Pisciotta — Idem approva.
Eboli — Sovrimposta contributo terreni bonificati, approva.
Montecorvino Rovella — Imposizione calmiere verdure ortaglie,
 approva.
Ispani — Bilancio 1918, approva.
Licusati — Idem approva.
Alfano — Idem ordinanza.
Casalvelino — Idem approva.

(continua in copertina)

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Cuccaro Vetere — Variazioni al bilancio pel 1918, approva.

Castel S. Giorgio — Bilancio 1918, rinvia.

Acerno — Storno di fondi. approva.

Trentinara — Nota di variazione al bilancio. Eserc. 1918. parere favorevole.

Casalbuono — Mutuo lire 3000 per spese contro il vaiuolo, appr.

Roccagloriosa — Istituzione 2.^a corsa postale, non approva.

Stella Cilento — Bilancio 1918, rinvia.

Corbara — Contrattó esattoriale, parere favorevole.

PUBBLICAZIONI

Almanacco italiano 1918. Piccola enciclopedia popolare della vita pratica ed annuario diplomatico amministrativo e statistico.

Volume 23° per l'anno di guerra 1918. — R. Bemporad e figlio, Firenze L. 3,50.

E' l'utilissimo almanacco che ogni anno la nota Casa Editrice Bemporad pubblica; contiene, oltre la cronaca illustrata dell'anno 1917, la cronistoria della grande guerra Italiana ed Europea, la grande guerra considerata in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue relazioni con la vita italiana, con circa mille figure, disegni, cartine, caricature ecc. Vi sono infine molti buoni a riduzione e il prezzo dell'almacco viene così interamente rimborsato.

Almanacco dello Sport. (La guerra e lo Sport) anno V—1918. R. Bemporad e figlio editore Firenze L. 2.

La vita sportiva dell'Italia e dell'Estero in tutte le manifestazioni ed in relazione alla guerra é compendiate in questo grazioso ed elegante volume di oltre 250 pagine. Contiene inoltre articoli di piacevole lettura, novelle di sport, curiosità, aneddoti, biografie e una estesa cronaca sportiva del 1917, largamente illustrata da 250 vignette.

Piccola agente Bemporad pel 1918. — L. 1 — E' un elegante volumetto di oltre 132 pagine, rilegato, dedicato all'agenda settimanale. Contiene inoltre note indispensabili per tutti.

Sunto di atti ufficiaii

* Con D. L. 10 febbraio 1918 n. 132 (Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1918 n. 39) si è stabilito che le operazioni della leva sui giovani nati nel 1900 saranno iniziate nel corrente anno 1918.

* Con D. L. 10 febbraio 1918 n. 130 (G. Uff. n. 39) è stato istituito un Commissariato generale per l'assistenza civile e la propaganda interna, determinandone le attribuzioni.

* Con D. L. 6 Gennaio 1918 n. 135 (G. Uff. n. 43) è stato approvato il nuovo testo unico concernente le tasse di bollo, ipotecarie, tasse sulle concessioni governative, tasse sui velocipedi ed altri veicoli meccanici.

* Con D. L. 13 gennaio 1918 n. 157 (G. Uff. n. 48) sono state date nuove norme per il ritiro della corrispondenza "fermo in posta",.

* Con recente ordinanza è stato stabilito il censimento del bestiame pel 6-7 aprile 1918. Apposite schede saranno inviate a tutti i Comuni.

Anticipo dell'ora legale

Con D. L. 21 febbraio 1918 n. 162 si è prescritto che dalle ore 24 del 9 marzo 1918 l'ora normale verrà anticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Tutte le Autorità e tutti i capi di aziende pubbliche e private provvederanno perchè, nell'istante indicato nel presente articolo, gli orologi siano portati a segnare l'una antimeridiana. Il decreto avrà effetto fino a tutto il giorno 6 ottobre 1918 che avrà una venticinquesima ora, ripetendosi sugli orologi quella fra le ore 23 e 24.

Agli Abbonati

Raccomandiamo vivamente agli abbonati di spedire l'abbonamento 1918 in L. 10,10.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DIECI, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 60.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

◀ SOMMARIO ▶

PARTE I.

a) Leggi e decreti

48. *Tipi di dolci e di pasticcieri dei quali è consentita la fabbricazione e la vendita.* (Ord. C. G. C. 4 marzo 1918).
49. *Divieti di esportazione.* (Ord. C. G. C. 8 marzo 1918).
50. *Prezzi massimi dell'olio.* (Ord. C. G. C. 7 marzo 1918).
51. *Divieto di esportazione del bestiame bovino.* (D. P. 14 marzo 1918).
52. *Prezzo massimo delle provole e mozzarelle.* (D. P. 15 marzo 1918).
53. *Divieto di esportazione del formaggio pecorino, del caciocavallo e provolone.* (D. P. 18 marzo 1918).
54. *Prezzo massimo del formaggio pecorino, del caciocavallo e del provolone.* (D. P. 18 marzo 1918).

b) Circolari

55. *Provvedimenti per gli impiegati delle amministrazioni comunali e provinciali.* (C. M. I. 6 marzo 1918).
56. *Contributo straordinario assistenza civile.* (C. P. 14 marzo 1918).
57. *Equiparazione dei titoli del 4.° prestito nazionale.* (C. P. 22 marzo 1918).
58. *Aumento del dazio consumo governativo e addizionale comunale sulle bevande vinose ed alcoliche.* (C. del P. di Salerno 18 marzo 1918).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbali della G. Provinciale Amministrativa.

COPERTINA

Pubblicazioni.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C°.

Sig. Priore
Congrega del Purgatorio
Salerno

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 7 marzo 1918

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

Sarno — Rinunzia riscossione tassa vetture e domestici, ordinanza.

Stella Cilento — Prestito L. 71500 per costruzione acquedotto, approva.

Laurito — Collocamento esattoria, parere favorevole.

Pagani — Pensione grazia a favore messo Com.le Lombardi, approva.

Sassano Contrattazione mutuo per acquisto cereali, approva.

Polla — Transazione lite col parroco SS. Trinità, approva.

Calvanico — Tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche, ordinanza.

Stella Cilento — Aumento stipendio al personale municipale, approva.

Acerno — Razionamento farina, pane e grano, approva.

Roccadaspide — Transazione lite tra l'Amm.ne e l'on. Giuliani, approva.

Salerno — Aumento stipendio al personale tecnico municipale, approva.

Sanza — Inversione deposito di L. 11526, approva.

S. Marzano — Annualità contributo scolastico da L. 5705,92 a L. 5805,92, approva.

Nocera Superiore — Accettazione mutuo L. 45800 per l'acquedotto, approva.

Orria — Prestito per provvista acqua potabile, approva.

Giungano — Variazione al bilancio per 1918, ordinanza.

Minori — Esattoria, parere favorevole.

Salerno — Concessione gratuita Teatro Verdi, approva.

Magliano Vetere — Variazioni al bilancio per 1918, approva.

Acerno — Nomina 1° applicato di Segreteria, approva.

Pollica — Bilancio 1918, approva.

S. Mango Piemonte — Istanza per mandato di ufficio, respinge.

Parte I.

a) Leggi e decreti

48. **Tipi di dolci di cui è consentita la fabbricazione e la vendita.** (Ordinanza del C. G. di C. del 4 marzo 1918 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 1918).

Il Commissario Generale per gli Approvvigionamenti e Consumi.

Visto il D. L. 6 gennaio 1918 n. 20 (1).

Ritenuta la convenienza di determinare i tipi di dolci che a norma dell'articolo 1. del precitato decreto possono essere permessi;

Dispone

Art. 1.

I Prefetti sono autorizzati a consentire la fabbricazione e la vendita dei seguenti dolci:

Biscotti secchi e di salute, savoiardi, biscotti tipo Novara, amaretti e tutti quelli prodotti con farina di mandorle, di nocciole di castagne, con miele o zucchero, purchè di farina oblunga del peso minimo di 15 grammi, e non combinati con altri prodotti come marmellate, mandorle e nocciole in pezzi o intere, pinoli, uva sultana, cioccolato ecc.

Cioccolato in tavolette lisce di forma piana fabbricato con gli stessi stampi esistenti, del peso minimo di 50 grammi, purchè non combinato con altri prodotti ad esempio nocciole e mandorle se intere, cioccolato in tazza, in polvere, in pacchetti compressi (colezioni istantanee).

(1) V. pag. 28.

Boli gomma, pastiglie tonico digestive medicinali in genere, caramelle purchè non contenenti zucchero e del solo tipo « Torino » a forma ovoidale, avviluppate in carta paraffinata senza altri involucri.

Torrone, purchè non contenga zucchero.

Conserve di frutta, e cioè marmellate, cotognate, frutta allo sciroppo, mostarde di frutta (tipo Cremona), frutta candite, al mele e glucosio, da vendersi però col sistema in uso per la mostarda.

Gelati di caffè e di frutta.

Art. 2.

La presente ordinanza entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, li 4 marzo 1918.

Il Commissario Generale Approvvigionamenti e Consumi—CRESPI.

49. **Divieti di esportazione.** (Ordinanza del C. G. dei Consumi del 7 marzo 1917 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 8 marzo 1918 n. 57).

Il Commissario Generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari.

Veduti i Decreti Luogotenenziali 3 Gennaio 1918 n. 49 e 6 Gennaio N. 50.

Dispone

Art. 1.

Il divieto di esportazione fuori del territorio della provincia è limitato al grano, granoturco, riso, segala, orzo e loro derivati e all'olio di oliva.

Il proprietario della cosa può essere autorizzato dal Prefetto ad esportare la quantità necessaria al consumo della propria famiglia.

Art. 2.

La esportazione fuori del territorio del Comune è libera entro la circoscrizione della provincia; sono eccettuati i cereali indicati nell'articolo precedente.

Art. 3.

Le ordinanze dei Prefetti che stabiliscono divieto di esportazione, nei casi e a norma del Decreto Luogotenenziale 6 Gennaio n. 20, devono essere pubblicate nel foglio degli annunci legali della Provincia.

Art. 4.

Rimangono in vigore le disposizioni dell'ordinanza 26 Agosto 1917 concernenti la esportazione dei suini.

Nulla è innovato alle norme che disciplinano la esportazione delle carni macellate.

Art. 5.

La presente ordinanza entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, 7 Marzo 1918.

Il Commissario Generale — CRESPI.

51. **Prezzi massimi dell'olio.** (Ordinanza del C. G. dei C. del 7 marzo 1918 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 8 marzo 1918 n. 87).

Il Commissario Generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

Visto il D. L. 3 gennaio 1918 n. 49.

Visto il proprio decreto 20 Ottobre 1917, col quale furono fissati i prezzi massimi di vendita dell'olio di Oliva;

Udita la Commissione Centrale Consultiva per gli Approvvigionamenti e per i Consumi;

Decreta

Art. 1.

Fermo restando il prezzo massimo di Lire 350 al q.le stabilito dal Decreto 20 Ottobre 1917, la classifica dell'olio di oliva commestibile agli effetti del calmierè è limitata a due qualità.

Pertanto i prezzi massimi di base per la vendita all'ingrosso

dell'olio di oliva commestibile restano fissati nella misura seguente:

Per l'olio di prima qualità extra lire 350 al quintale. Per l'olio di seconda qualità lire 300 al quintale. Tali prezzi si intendono per merce resa franca stazione partenza, fusti a parte, a rendersi e a fatturarsi al compratore.

Per gli oli comuni o lampanti, destinati alla raffinazione, dovranno praticarsi prezzi proporzionalmente inferiori a lire 310 al quintale, in relazione al grado di acidità degli oli stessi.

Art. 2.

I prezzi di cui all'articolo precedente saranno applicati in tutte le provincie del Regno.

Art. 3.

Restano imutate tutte le altre disposizioni del citato Decreto 20 Ottobre 1917.

Art. 4.

Tutte le requisizioni ordinate nelle provincie di produzione del Commissariato Generale per gli Approvvigionamenti e per i consumi, presso chiunque operate, saranno fatte ai prezzi di base di cui nell'art. 1 senza aggiunta di alcuna addizionale.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 7 marzo 1918.

Il Commissario Generale — CRESPI.

51. **Divieto di esportazione del bestiame bovino.** (D. P. 14 marzo 1918 n. 2645).

Il Prefetto della Provincia di Salerno.

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 1917, n. 2168, col quale fu vietata l'esportazione della Provincia del bestiame bovino ed equino da lavoro;

Ritenuta la necessità di estendere il divieto a tutti i bovini in genere;

Visto il voto emesso dalla Commissione prov. di agricoltura in seduta 12 corrente;

Visto l'art. 3 della legge comunale e provinciale, il Decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 50, e l'ordinanza 7 corrente del Commissario Generale per gli Approvvigionamenti e i Consumi alimentari;

Ritenuta l'urgenza;

Ordina

Fino a nuovo avviso è vietata l'esportazione dei bovini dal territorio della Provincia, salvo speciali permessi da concedersi dalla Prefettura caso per caso.

I Sindaci, gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, i Capi stazioni delle Ferrovie dello Stato e secondarie sono incaricati della esecuzione. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel foglio Annunzi Legali e comunicata al Commissariato Generale per gli Approvvigionamenti e i Consumi alimentari, agli effetti del citato D. L. 6 gennaio 1918, n. 50.

Salerno, 14 Marzo 1918

Il Prefetto — BAJARDI

52. **Prezzo massimo delle provole e mozzarelle.** (D. P. 15 marzo 1918 n. 2329).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il proprio precedente decreto 1. dicembre 1917 n. 1113 A. C. col quale il prezzo massimo di base per la vendita all'ingrosso delle provole e mozzarelle di bufalo nella provincia di Salerno venne fissato in lire 300 al quintale, presso il magazzino del produttore.

Visto l'ordine del giorno dell'Associazione Zootechnica provinciale di Salerno, comunicato alla Prefettura con foglio della Pre-

sidenza in data 26 febbraio c. a. n. 51, col quale si fanno voti perchè sia apportato un congruo aumento al predetto prezzo di vendita delle provole e mozzarelle per le ragioni e considerazioni ivi esposte;

Sentita la Commissione Provinciale consultiva per i consumi;

Ritenuto che effettivamente concorrono nel momento attuale circostanze da giustificare un maggior aumento di prezzo dei latticini in parola;

Decreta

Art. 1. Il prezzo massimo di base per la vendita all'ingrosso delle provole e mozzarelle di bufalo nella provincia di Salerno è fissato in lire 330 al quintale presso il magazzino del produttore.

Art. 2. Il prezzo per la vendita al minuto dei suddetti latticini nella provincia stessa potrà, in conseguenza, essere corrispondentemente aumentato di non più di centesimi 30 al kg. in confronto di quello attualmente vigente secondo il calmiere locale.

Art. 3. Le infrazioni al presente decreto ed ai provvedimenti che in esecuzione di esso verranno emanati dalle Autorità Comunali saranno punite a norma del D. L. 6 maggio 1917. n. 740.

Art. 4. Il presente decreto entrerà immediatamente in vigore.

Il Prefetto — BAJARDI

53. Divieto di esportazione del formaggio pecorino, del caciocavallo e provolone. (D. P. 18 marzo 1918 n. 3007).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il proprio decreto di pari data, col quale sono stati fissati i prezzi massimi per la vendita all'ingrosso ed al minuto, nella provincia di Salerno, del formaggio pecorino, del caciocavallo e del provolone di produzione e consumo locale;

Ritenuto che nonostante vi sia in provincia una discreta produzione dei predetti tipi di formaggio tuttavia scarsissimo è il quantitativo che rimane al commercio e al consumo locale, venen-

do la maggior parte occultato od esportato in altre provincie, ad opera specialmente di incettatori, allo scopo di realizzare nelle eccezionali condizioni del momento esorbitanti guadagni su altri mercati;

Ritenuto che per tal modo vengono a spostarsi e a turbarsi, con grave danno della popolazione della provincia produttrice, le naturali correnti commerciali dei mercati locali, determinandovi una illecita rarefazione del genere nei luoghi di produzione;

Ritenuto che un tale stato di cose ha provocato un vivo malcontento in vari Comuni della provincia, con minaccia di compromettere l'ordine pubblico;

Ritenuto pertanto la necessità urgente e indilazionabile di opportuni provvedimenti atti ad eliminare il gravissimo inconveniente e ad assicurare alla provincia di Salerno un adeguato approvvigionamento dei predetti generi di produzione locale;

Sentita la Commissione provinciale consultiva dei Consumi;

Visto il D. L. 6 gennaio 1918 n. 30;

Ordina

Art. 1. La esportazione fuori del territorio della provincia di Salerno del formaggio pecorino; del caciocavallo e del provolone di produzione locale è vietata, salvo le spedizioni che saranno di volta in volta autorizzate da questa Prefettura.

Art. 2. I Sindaci dei Comuni della provincia, ed agenti della forza pubblica sono incaricati dello esecuzione del presente decreto.

Art. 3. I contravventori saranno puniti a norma del D. L. 6 maggio 1917 n. 740.

Art. 4. La presente ordinanza entrerà immediatamente in vigore.

Salerno. 18 marzo 1918

Il Prefetto — BAJARDI

54. **Prezzi massimi del formaggio pecorino, del caciocavallo e del provolone.** (D. P. 18 marzo 1918 n. 3007).

Il Prefetto della Provincia di Salerno.

Visto l'art. 6 del Decreto 2 maggio 1917 del Commisariato Generale per gli approvvigionamenti e i consumi;

Ritenuto che in vari Comuni della provincia di Salerno si produce il formaggio pecorino, nonchè il caciocavallo e il provolone, l'uno e gli altri di largo consumo nella provincia stessa;

Ritenuto lo opportunità di sottoporre a calmiere i predetti tipi di formaggio di produzione locale;

Sentito la Commissione consultiva dei consumi;

Decreta

Art. 1

I prezzi massimi di base per la vendita all'ingrosso presso il magazzino del produttore, e quelli per la vendita al minuto, nella provincia di Salerno, del formaggio pecorino, del caciocavallo e del provolone, di produzione locale, sono stabiliti come appresso:

Pecorino, produzione 1917 e 18: all'ingrosso L. 270 al quintale, al minuto L. 3,20 il Kg. oltre il dazio consumo ove esista.

Caciocavallo e provolone, produzione 1917-18: all'ingrosso L. 340 al quintale se fresco, L. 390 al quintale se stagionato; al minuto L. 3,75 al Kg. se fresco, L. 4,25 il Kg. se stagionato.

Art. 2

Le Giunte Comunali stabiliranno i prezzi per la vendita al minuto nel proprio comune, entro i limiti dei prezzi massimi per la vendita al minuto indicati al precedente articolo.

Art. 3.

Le infrazioni al presente decreto ed ai provvedimenti che verranno emanati dalle Giunte Municipali in esecuzione di esso saranno puniti a norma del D. L. 6 maggio 1917 n. 740.

Salerno, 18 marzo 1918.

Il Prefetto — BAJARDI.

b) Circolari

55. **Provvedimenti per gl'impiegati delle amministrazioni comunali e provinciali.** (Circolare del Ministero dell'Interno 6 marzo 1918 numero 16900-3 diretta ai Prefetti).

Ad evitare che il Decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918 n. 107 (1), nella parte che riguarda la facoltà data alle provincie ed ai comuni di concedere al personale gli aumenti contemplati nell'art. 1. per gli impiegati dello Stato, abbia difforme applicazione nelle diverse provincie del Regno, si ritiene opportuno di comunicare alle SS. LL. per norma le soluzioni date dal Ministero ai principali dubbi sollevati dalle Amministrazioni interessate:

1. La parola « miglioramento » di cui nell'art. 8 del citato Decreto, deve intendersi che si riferisca ai veri e propri aumenti di stipendio che, per qualsiasi causa e titolo, siano stati concessi dopo il mese di maggio 1915, e non anche alle indennità di caro-vivere assegnate a termini del decreto 29 luglio 1917 n. 1181. Di esse quindi non si dovrà tener conto nel calcolare la misura degli aumenti che le Province ed i comuni non possono superare a mente del citato art. 8;

2. Giusta l'interpretazione già data con circolare 12 settembre 1917 circa l'applicazione del D. L. 26 luglio 1917 n. 1181, l'aumento, di cui è parola nell'art. 8 del D. L. 10 febbraio 1918 n. 307, potrà essere concesso agli impiegati avventizi o straordinari, solo nel caso che essi sostituiscono titolari effettivamente mancanti, e non anche quando i titolari siano per qualsiasi causa (per esempio, per servizio militare) temporaneamente impediti;

3. mentre per le provincie il mezzo per far fronte alla maggiore spesa è costituito dalla sovrimposta, che esse sono autorizzate ad elevare oltre il limite legale, i comuni debbono invece provvedere con l'aumento fino al limite legale della sovrimposta, se tale limite non sia già raggiunto. In caso poi di insufficienza

(1) Vedi pag. 54.

del maggior prodotto così conseguito dalla sovrimposta, o se il limite legale di essa sia stata già raggiunto dovranno essere istituite, o, se già istituite, elevate sino alla misura massima portata dal Decreto 5 agosto 1917 n. 1229 le tasse esercizio e rivendite, sulle vetture e sui domestici ed essere imposte le tasse sui pianoforti e sui bigliardi e, ove già non lo sia, una almeno delle tre tasse sul valore locativo, di famiglia e sul bestiame. Qualora neanche tali cespiti siano sufficienti dovrà essere aumentato il dazio consumo governativo e l'addizionale comunale sulle bevande vinose ed alcoliche fino al limite del 20 per cento delle aliquote applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Se nemmeno con ciò si otterrà il fabbisogno per la maggiore spesa, si farà ricorso a mutui, con le norme e condizioni di cui all'art. 2 del Decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917 n. 1181 (1).

Le SS. LL. sono pregate di comunicare quanto precede alle Amm.ni Prov.le e Com.li, dipendenti, alle quali non mancheranno, con l'occasione, di far rilevare le ragioni di evidente equità che devono consigliare ad accordare al proprio personale gli indispensabili aumenti di stipendio nei limiti suaccennati, usando della facoltà che, per un doveroso rispetto alla loro autonomia, si volle col D. L. in oggetto ad esse liberamente lasciare, nella fiducia che non debbano rendersi necessari provvedimenti di carattere obbligatorio.

Gradirò un cenno di riscontro.

Il Ministro — ORLANDO

56. **Contributo straordinario assistenza civile.** (Circolare del Prefetto di Salerno 14 marzo 1918 n. 3912 diretta ai Sindaci).

Comunico alla S. V. la seguente circolare del Ministero dell'Interno: « Da vari Comuni che intendono avvalersi facoltà, concessa dal Decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917 n. 1968, applicare una 2. volta contributo straordinario assistenza civile, viene sollevato dubbio se questo debba commisurarsi sui ruoli 1916

(1) Vedi pag. 241 B. A. 1917.

o su quelli 1917. Siffatto dubbio non ha ragione d'essere, di fronte esplicito disposto art. 2. D. L. 14 dicembre 1916, n. 1809, il quale stabilisce che contributo va commisurato in base ruoli in riscossione nell'anno in cui esso è applicato: onde nuovo contributo dovendo essere applicato nel 1918, non può essere commisurato che in base ruoli detto anno.

Con l'occasione avvertesi — per eliminare eventuali incertezze al riguardo — che compensazione o diminuzione nuovo contributo, a norma art. 3 D. L. 31 agosto 1916 n. 1090 all. A), può essere invocata solo per oblazioni volontarie fatte dopo decorsi i termini di cui art. 4 detto decreto per far valere tale diritto nei riguardi 1. contributo e non anche per quelle fatte anteriormente e per le quali non sia stata operata compensazione col 1. contributo, in quanto eccedessero importo di questo ».

per Il Prefetto — FALLETTI

57. **Equiparazione dei titoli del 4. prestito nazionale.** (Circolare del Prefetto di Salerno 22 marzo 1918 n. 6014 diretta ai Sindaci ed ai capi delle Istituzione di beneficenza).

In conformità delle disposizioni emanate col D. L. 30 dicembre 1917 n. 2048 i portatori dei titoli del quarto prestito nazionale consolidato 5 0/0, emesso l'anno scorso, hanno diritto ad un compenso di lire tre e centesimi cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale, come differenza tra il prezzo di emissione del prestito precedente e quello dell'attuale.

Tale compenso sarà corrisposto in contanti se i titoli presentati non eccedono le L. 300 di capitale nominale; se invece i titoli corrispondono ad un capitale superiore alle L. 300, il compenso sarà corrisposto in titoli del nuovo prestito, valutati al prezzo di L. 86,50, più gl'interessi dal 1. gennaio 1918 al giorno della operazione, con l'obbligo per il presentatore di versare in contanti il saldo occorrente, per raggiungere l'importo di un altro titolo del prestito.

Poichè quasi tutti i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza sottoscrissero al IV prestito, essi potranno avvalersi di

tali facilitazioni per accrescere il patrimonio degli enti, avvertendo che tali operazioni potranno esser fatte presso qualunque banca, ufficio postale ed esattoria entro tutto maggio corrente.

Ricordo tali disposizioni alla S. V. con preghiera di provvedere in conformità entro il termine assegnato dal decreto.

Gradirò ricevuta della presente.

Il Prefetto — BAJARDI

58. Aumento del dazio consumo governativo e addizionale comunale sulle bevande vinose ed alcoliche. (Circolare del Prefetto di Salerno 18 marzo 1918 n. 4868 diretta ai sindaci).

Con l'art. 8 del Decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918 n. 107 (1) sono state autorizzate le provincie ed i comuni ad accordare ai dipendenti impiegati ed agli agenti salariati aumenti di stipendio in misura non superiore a quella stabilito per gl'impiegati dello Stato con l'art. 1 dello stesso decreto.

Per far fronte all'onere finanziario, derivante da tale concessione, i comuni sono facultati dal summenzionato art. 8 ad imporre, fra l'altro, l'aumento del dazio consumo governativo e addizionale comunale sulle bevande vinose ed alcoliche fino al limite del 20 o/o delle aliquote applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per l'esatta interpretazione della detta disposizione si fa presente che il nuovo balzello deve applicarsi solamente alle aliquote normali contenuta nella tabella governativa annessa al T. U. di leggi 7 maggio 1918 n. 248, ed alle corrispondenti addizionali che i Comuni sono autorizzati ad imporre ai termini degli articoli 12 e 16 del citato T. U. di legge.

Non possono quindi andar soggetti a sovra imposizione il dazio addizionale governativo e l'addizionale comunale previsti dal Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916 n. 1090 allegato C. (2).

Il Prefetto — BAJARDI

(1) V. pag. 56 B. A. 1918.

(2) V. pag. 280 B. A. 1916.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 21 marzo 1918

Presidenza: Prefetto COMM. BAJARDI

Serre — Tassa fuocatico 1918, approva.

Angri — Indennità caro viveri impiegati e salariati, approva.

Roccadaspide — Istanza Fasolino per riduzione canone daziaro, parere favorevole.

Vietri — Istanza app.re dazio per riduzione canone, parere favorevole.

Polla — Tramutamento titoli, approva.

Bellosguardo — Eccedenza aliquota tassa fuocatico approva.

Trentinara — Esattoria, parere favorevole.

S. Angelo Fasanello — Prestito per caro viveri impiegati comunali, approva.

Sassano — Storno fondi, approva.

Contursi — Regolamento e tariffa daziaria, approva.

Oliveto Citra — Variazione al bilancio per 1918, rinvia.

Controne — Contratto esattoriale, parere favorevole.

Furore — Esattoria, parere favorevole.

Serre — Tassa Bestiame 1918, ordinanza.

Pontecagnano — Regolamento tassa esercizi e rivendite, approva.

Torchiaro — Variazioni al bilancio per 1918, rinvia.

Contursi — Variazioni al bilancio per 1918, approva

Giffoni Sei Casali — Id Id rinvia.

Ascea — Id Id rinvia.

Adunanza del 14 marzo 1918

Presidenza: Prefetto Com. BAJARDI

Salerno — Aumento 20 o/o dazio addizionale comunale sulle bevande vinose, approva.

Oliveto Citra — Reclamo tassa esercizio Imbrendà, respinge.

S. Mauro La Bruca — Variazioni al bilancio per 1918, approva.

Serre — Cauzione esattoriale, parere favorevole.

Ricigliano — Imposizione sovrimposta sui terreni bonificati, approva.

Giffoni V. P. — Acquisto suolo, approva.

Eboli — Contributo impianto frutteto in Battipaglia, approva.

Maiori — Reclamo tassa esercizi e rivendite, provvede.

Ispari — Tramutamento titoli per estinzione debito, approva.

Laurito — Esattoria cauzione, parere favorevole.

Positano — Bilancio 1918, approva.

Campora — Esattoria, parere favorevole.

Palomonte. — Regolamento e tariffa daziaria, approva.

PUBBLICAZIONI

L'Europa etnico-linguistica. Atlante descrittivo in tre carte speciali colorite, con testo dimostrativo; Novara, Istituto geografico de Agostini. Prezzo L. 5.

Quest'opera pone sotto gli occhi delle persone colte un quadro dell'Europa odierna quale apparisce considerando le « nazionalità » che la compongono. E' quindi un'opera di grande interesse attuale e d'intensa cultura. Essa consta in due parti: un testo in cui si descrivono tutte le singole nazionalità, che vivono in Europa; ed un atlante di tre tavole grandi nelle quali sono figurate le sedi e le zone di espansione di queste nazionalità. Il testo è di una sobrietà imparziale e oggettiva che s'impone al rispetto dello studioso; le tavole sono di una evidenza senza pari. Crediamo che in questo lavoro l'Istituto geografico de Agostini abbia superato sè stesso, con una perfezione tecnica e una vivezza di colori armoniosamente intonati come non c'è esempio nè meno in pubblicazioni straniere.

L'opera sarà ampiamente discussa, specialmente all'estero. Il pubblico italiano, molto sereno ed equilibrato, nell'esaminare le singole parti non dimenticherà che una carta etnico-linguistica è un documento di dimostrazione qualitativa non quantitativa. Alle volte una piccola macchia d'una data nazionalità può avere quantitativamente parlando, un valore immensamente più grande che non quello di una grande plaga occupata da un'altra nazionalità.

E' il caso dei 150 mila italiani di Trieste città, fra le poche decina di migliaia di serbo-croati e di sloveni di tutto l'altopiano carsico. In una carta etnico-linguistica non possiamo cercare quel che può dare soltanto una carta della densità della popolazione. Ma queste carte, nel caso nostro, dimostrano la imprescindibilità delle nostre aspirazioni, sulla base dei limiti fissati dal trattato di Londra, perchè non è umanamente possibile dare ad uno « Stato » i confini d'una « Nazione » quando questi come sempre avviene, non coincidono con linee di sicura difesa strategica.

Sotto questo aspetto è altamente patriottica l'opera dell'Istituto geografico de Agostini, dal quale oramai ci possiamo attendere opere di maggior mole, quali tutti considerano, ma non più italiane di questa, nè più perfette nella tecnica. Abbiamo la prova migliore che la scuola cartografica italiana, creata dal prof. De Agostini, non ha bisogno della tutela tedesca.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DIECI, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 60.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

← SOMMARIO →

PARTE I.

a) Leggi e decreti

59. *Amministrazione dei patronati scolastici dei comuni, con popolazione non superiore ai tremila abitanti.* (D. L. 3 febbraio 1918).
 60. *Provvedimenti a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza.* (D. L. 14 febbraio 1918).
 61. *Provvedimenti per l'agricoltura.* (D. P. 22 marzo 1918).
 62. *Provvedimenti per limitare il consumo dei combustibili.* (Ord. del C. G. C. 22 marzo 1918).

b) Circolari

63. *Aumento di stipendio al personale delle Opere Pie.* (C. M. I. 23 febbraio 1918).
 64. *Protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.* (C. O. N. 23 febbraio 1918).
 65. *Condizioni imposte ai venditori autorizzati allo smercio dell'alcool loro assegnato* (C. P. 4 aprile 1918).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Commissione Provinciale di Beneficenza.

COPERTINA

Comunicazioni: costituzione dell'ufficio provinciale per le pensioni di guerra — Pubblicazioni.

COMUNICAZIONI

Costituzione dell'ufficio Provinciale per le pensioni di guerra.

Si è costituito presso la Prefettura l'Ufficio provinciale per le Pensioni di Guerra che — come è noto — ha lo scopo di

a) sollecitare ed integrare l'opera dei Comuni perfezionando la documentazione delle domande di pensione;

b) dare informazioni agli interessati intorno allo stato cui son giunte le istruttorie presso il Ministero dell'Assistenza militare e le Pensioni di guerra;

c) provvedere, quando ne siano richiesti, alla consulenza ed all'assistenza legale e medica eventualmente occorrente, sia per la documentazione regolare della domanda, sia per ricorsi contro decisioni negative o insufficientemente concessive;

d) assistere i congiunti dei militari aventi diritto al soccorso giornaliero in eventuali ricorsi in appello alle Commissioni provinciali e in ultima istanza al Ministero per l'Assistenza militare e le Pensioni di guerra;

e) ricevere le domande di sussidio straordinario e curarne la trasmissione al Ministero;

f) contribuire, per la parte che verrà determinata caso per caso alla esecuzione e all'incremento di tutte le iniziative che il Ministero per l'Assistenza militare e le Pensioni di guerra intendesse prendere in Provincia nei limiti delle sue attribuzioni.

A favore dei cittadini che ne facciano richiesta e che, per ragioni attinenti allo stato di guerra, abbiano dovuto abbandonare i Comuni di loro residenza, le pratiche relative al servizio di assistenza per pensioni privilegiate, soccorsi giornalieri e sussidi straordinari, saranno assunte dall'Ufficio Provinciale, nella cui competenza territoriale si trovi il Comune da quei cittadini eletti a loro temporaneo domicilio.

Il Consiglio Direttivo di detto Ufficio, presieduto dall'Ill.mo Sig. Prefetto è composto da:

1.° Un Rappresentante dell'Amministrazione provinciale (Comm. Lembo);

Parte I.

a) Leggi e decreti

59. **Amministrazione dei patronati scolastici dei Comuni con popolazione non superiore ai tremila abitanti.** (D. L. 3 febbraio 1918 n. 228 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 marzo 1918 n. 55.)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Considerata la necessità che, durante la guerra, sia provveduto alla istituzione del Patronato scolastico nei piccoli Comuni, nell'interesse dell'assistenza civile;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione dei patronati scolastici dei Comuni, che, secondo i risultati dell'ultimo censimento ufficiale, hanno una popolazione legale non superiore ai tremila abitanti, è affidata ad un Consiglio composto di tre membri effettivi ed uno supplente, eletti dal Provveditore agli studi nelle categorie indicate dall'articolo 72 della legge 4 giugno 1911, n. 487. Uno dei componenti sarà scelto fra i maestri elementari del Comune.

Fra i membri effettivi il provveditore designa il presidente del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tre membri.

I consiglieri, come sopra nominati, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Alla surrogazione dei membri, in seguito a vacanze per qualsiasi causa verificatesi nel corso del quadriennio, provvede di urgenza il provveditore nel modo indicato dal comma 1°.

E' in facoltà del Consiglio comunale di chiedere, dopo sei mesi dalla conclusione della pace, che l'Amministrazione del patronato, costituita a norma del presente articolo, sia disciolta e ricostituita nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge 4 giugno 1911.

Art. 2.

Quando per effetto di chiamata alle armi o per altri motivi i membri del Consigli amministrativi dei patronati scolastici dei Comuni, non contemplati dall'articolo precedente, siano ridotti di numero, potranno deliberare in prima convocazione con l'intervento di un terzo dei consiglieri in carica ed in seconda convocazione con l'intervento di un numero non inferiore a tre.

Se, nonostante le disposizioni del presente articolo, il Consiglio non possa funzionare, il provveditore agli studi ha facoltà di scioglierlo e di ricostituire l'Amministrazione nei modi e nelle forme indicati nell'art. 1 del presente decreto.

L'Amministrazione così costituita rimarrà in carica fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Art. 3.

In caso di scioglimento del Consiglio amministrativo, previsto dall'art. 10 del regolamento 2 gennaio 1913, n. 604, la gestione temporanea dell'amministrazione del Patronato, ai sensi di esso articolo e del successivo art. 11, è affidata a persona competente del luogo o ai Regi ispettori o vice ispettori che ivi risiedono.

E' data facoltà al ministro della istruzione pubblica di prorogare con suo decreto, anche oltre il termine indicato dal citato articolo 11 del regolamento, i poteri del R. commissario.

Parimento con decreto Ministeriale si provvene alla sostituzione del commisario presso l'Amministrazione del Patronato.

Art. 4.

Derogando da quanto dispone l'art. 73 della legge 4 giugno 1911 lo statuto dei patronati scolastici di cui all'art. 1° del presente decreto, è proposto dal Consiglio amministrativo di esso all'approvazione dei soci, quando vi siano, e a quella della Deputazione scolastica provinciale.

Art. 5.

I Consigli amministrativi dei patronati scolastici, che, alla pubblicazione del presente decreto, si trovino già costituiti a norma dell'art. 72 della legge 4 giugno 1911, resteranno in carica fino, a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — BERENINI

60. **Provvedimenti a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza**
(D. I. 14 febbraio 1918 n. 277 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 marzo 1918 n. 63).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza, aventi scopo diretto o indiretto di ricovero e di cura, le quali dimostrino di aver avuta

per effetto dello stato di guerra, disavanzi di gestione in rapporto alla situazione finanziaria risultante dal consuntivo 1915, potranno ottenere, a titolo di indennizzo, nei limiti di tali disavanzi e per la parte relativa alle finalità anzidette, per gli esercizi 1916 e successivi sino a quello dell'anno di cessazione delle ostilità, i mezzi necessari al pareggio dei loro bilanci dai Comuni e dalle Provincie o dagli altri enti a cui favore sia esercitata la beneficenza o ai quali debbano far carico le spese di assistenza.

Tale indennizzo potrà essere concesso indipendentemente da convenzioni e da disposizioni derivanti da statuti, tavole di fondazione e simili.

In mancanza di accordi fra gli enti interessati sulla misura dell'indennizzo o sulle modalità di pagamento, deciderà nell'ambito della Provincia, il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, il medico provinciale ed il presidente della Camera di commercio.

Se la controversia riguardi enti di Provincie diverse deciderà il Ministero dell'interno.

Contro le decisioni del prefetto e del Ministero gli enti interessati potranno produrre ricorso in via gerarchica al Governo del Re, il quale provvederà, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 2

Per la riscossione delle somme definitivamente accertate in via amministrativa, si provvederà a norma del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 504.

Art. 3.

Il presente decreto non è applicabile al Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

61. **Provvedimento per l'agricoltura.** (D. P. 22 marzo 1918).

Il Prefetto della Provincia di Salerno.

Ritenuto che il soverchio diffondersi delle colture ortensi e specialmente di quella del pomodoro debba nell'attuale periodo essere infrenato, allo scopo di tutelare le produzioni alimentari di maggiore bisogno, non solo ordinando la destinazione a tali produzioni di maggiori quantità di terreni, ma anche ottenendo una più larga disponibilità della mano d'opera, che dallo estendersi delle colture preminentemente intensive sarebbe invece troppo largamente assorbita;

Visti gli articoli 3 del D. L. 10 maggio 1917, n. 788, e 1 del D. L. 14 febbraio 1918 n. 147;

Visto il telegramma 18 corrente, n. 3474, del Ministro per l'Agricoltura, che delega al prefetto di poteri di cui alla lettera F. del citato decreto 14 febbraio 1918 n. 147;

Sentita la Commissione provinciale Agricoltura;

Decreta

1° E' vietato, pel corrente anno colonico, introdurre nei terreni, ove non siasi precedentemente praticata, qualsiasi coltura ortense, anche se consociata a granone o legumi.

2° Per le aziende della Provincia — ad eccezione di quelle comprese nel territorio dei Comuni di cui al successivo articolo 4 — che abbiano già praticata la coltivazione del pomodoro od altra ortense, è imposto l'obbligo di coltivare a cereali, legumi, tuberi commestibili od anche altri prodotti non ortensi quali barbabietole da zucchero e ricino:

a) pei poderi di estensione non superiore ad 1 ett. non meno della metà della estensione coltivata;

b) pei poderi di estensione variabile da oltre un ett. a 3, non meno del 75 o/0;

c) per quelli di estensione di oltre 4 ett. sino a 10, non meno dell' 85 o/0;

d) per le aziende di estensione da oltre 10 fino a 25, ett., il 90 o/o;

e) per quelle di estensione di oltre 25 ett. il 92 o/o;

Solo le rimanenti parti potranno essere coltivate a pomodoro od altri prodotti ortensi.

3° A tutti i conduttori di aziende, ove si pratica sia direttamente sia con l'opera di mezzadri la coltivazione del pomodoro od altra ortense, ed esclusi sempre quelle di cui al seguente articolo, è fatto obbligo di denunciare entro il 15 aprile, verbalmente o per iscritto, all'Ufficio Comunale l'estensione dei terreni coltivati e la parte destinata a coltura ortense.

I Sindaci faranno tenere alla prefettura oltre il 20 aprile il prospetto delle denunce pervenute.

4° Per i poderi compresi nel territorio dei Comuni di Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Angri, Scafati, Sarno, S. Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio, S. Egidio del Monte Albino e Roccapiemonte, è fatto obbligo di destinare a cereali, legumi e tuberi commestibili almeno la quarta parte del terreno coltivato, salvo il caso che non trattisi di coltivazioni esclusive a tabacco.

5° Ai fini nel presente decreto tra le estensioni coltivate come sopra non si intendono comprese quelle destinate a prati artificiali.

6° Le infrazioni al presente decreto, senza pregiudizio delle sanzioni punitive di all'articolo 434 del Codice Penale, saranno punibili a norma dell'articolo 4 del D. L. 10 maggio 1917, n. 788, con un'ammenda da L. 50 a 1000 per ciascun ettaro di terreno non coperto con la coltivazione prescritta.

Salerno, 22 marzo 1918.

Il Prefetto — BAJARDI

62. **Provvedimenti per limitare il consumo dei combustibili.** (Ordinanza del Commissariato Generale per i combustibili Nazionali 22 Marzo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 detto N. 71).

Il Commissario Generale per i combustibili Nazionali;

Ritenuta la necessità di limitare il consumo dei combustibili nazionali;

Visto l'articolo 4 ultimo comma del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215;

Decreta

A datare dal 1° aprile è vietato il riscaldamento, con qualsiasi sistema degli edifici pubblici e privati, eccettuati gli ospedali ed i luoghi di cura e le private abitazioni nelle quali trovansi infermi.

I contravventori saranno puniti a norma dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917 n. 1215.

I Signori Prefetti del Regno sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Roma 23 marzo 1918.

Il Commissario Generale — DE VITO

b) **Circolari**

63. **Aumento di stipendio al personale delle Opere pie.** (Circolare del Ministero dell'Interno 23 febbraio 1918 n. 25277 - 3 diretta ai Prefetti).

Come è noto alle SS. LL., l'articolo 8 del Decreto Luogotenenziale 10 corrente, n. 107 (1), dà facoltà alle Provincie ed ai Comuni di accordare ai loro impiegati e salariati aumenti di stipendi in misura non superiore a quella stabilita per gli impiegati dello Stato con l'articolo 1° del Decreto stesso, tenuto conto dei miglioramenti concessi dopo il mese di maggio 1915.

Benchè il decreto suddetto non contempli anche le istitu-

(1) V. pag. 54 B. A. 1918.

zioni pubbliche di beneficenza, ragioni di evidente equità consigliano che anche queste ultime, nei limiti consentiti dalle loro condizioni finanziarie e con l'approvazione tutoria, procurino di accordare al personale da esse dipendenti gli aumenti indispensabili di stipendi, ben inteso in misura non superiore a quella autorizzata pei Comuni e per le Province e tenuto quindi anche calcolo degli eventuali miglioramenti, già concessi dopo la dichiarazione di guerra del maggio 1915.

Come si ebbe occasione d'osservare con la precedente circolare 5 ottobre 1917, relativa all'indennità caro-viveri al personale in parola, anche per gli aumenti di stipendio le Amministrazioni interessate e le Commissioni provinciali di beneficenza, chiamate ad approvare tali provvedimenti, non potranno non tenere conto della particolare situazione finanziaria delle Opere pie, che non posseggono, come hanno invece i Comuni e le Province, alcuna risorsa tributaria e dovrebbero perciò provvedere alla maggiore spesa, nella maggior parte dei casi, con le rendite del patrimonio e con probabile riduzione o limitazione, quindi, dei fini di beneficenza. Nonostante tale difficoltà, la concessione di siffatti miglioramenti economici potrà però essere agevolata, oltre che dagli eventuali aumenti di redditi, specie derivanti dai tramutamenti di titoli di rendita 3.50 per cento in quelli a più alto interesse dei prestiti di guerra, da convenzioni per la cura e il ricovero di militari e simili, anche dalla riduzione al minimo delle spese di gestione non assolutamente necessarie e dall'aumento delle rette di ricovero a carico di privati abbienti o di enti pubblici.

Ma alla soddisfazione delle eque richieste del personale gioverà principalmente il Decreto Luogotenenziale 14 corrente, in corso di pubblicazione, (1) in virtù del quale le istituzioni pubbliche di beneficenza, aventi scopo diretto o indiretto di ricovero o di

(1) V. pag. 79.

cura, potranno ottenere, a titolo di indennizzo (dell' esercizio 1916 incluso a quello dell' anno di cessazione delle ostilità) i mezzi necessari al pareggio dei loro bilanci dai Comuni, delle Provincie o dagli altri enti a cui favore sia esercitata la beneficenza od ai quali debbano far carico le spese di assistenza.

In tal modo le istituzioni di cura e di ricovero, che sono numerose e le più importanti, potranno più facilmente accordare i miglioramenti in parola, rivalendosi della spesa relativa sugli enti suindicati.

Ciò premesso, il Ministero confida che, come per l' indennità caro-viveri, così per gli indispensabili aumenti di stipendio le Opere pie interessate, sotto l' equanime controllo dell' autorità tutoria, troveranno modo di soddisfare le giustificate richieste del personale dipendente, senza arrecare grave pregiudizio ai loro fini di beneficenza.

Gradirò un cenno di riscontro.

Il Ministro — ORLANDO

64. **Protezione ed assistenza degli invalidi della guerra.** (Circolare dell' O. N. per la protezione ed assistenza dell' invalidi di guerra 23 febbraio n. 1-28 diretta ai Prefetti).

Consta a quest' Opera Nazionale che in qualche località del Regno si sono dati all' accattonaggio alcuni storpi e mutilati, i quali asseriscono di essere invalidi della guerra e indossano ostentatamente indumenti militari.

Com' è noto, lo Stato, sia direttamente, sia a mezzo dell' Opera Nazionale, provvede con larghezza di mezzi alle sorti degli invalidi di guerra e nulla tralascia di quanto può giovare al loro soccorso materiale e morale: onde non appare tollerabile che si sfrutti la pietà del pubblico con lo esibire minorazioni fisiche atte ad esercitare un' azione deprimente su quanti potessero essere indotti a credere che le gloriose vittime della guerra vengano abbandonate a loro stesse.

E' mio convincimento che rarissimi siano gl' invalidi della

guerra indottisi ad offrire tale spettacolo poco decoroso e che si tratti più che altro di una indegna speculazione fatta da mutilati e storpi comuni, allo scopo di sfruttare, a proprio vantaggio, la carità del prossimo.

Mi rivolgo pertanto alle SS. LL. affinchè con tutti i mezzi a loro disposizione diano opera pronta ed energica per la rimozione di tale grave inconveniente, procedendo ai sensi di legge contro gli sfruttatori della carità privata e denunciando a quest'Opera Nazionale i pochissimi invalidi di guerra che avessero ricorso ad un sistema vivamente deplorato dalla grandissima maggioranza degli invalidi stessi, la quale, nella fierezza del proprio sacrificio, rifiuta, con alto e generoso sentire, l'altrui commiserazione. E confido che non sarà per mancare l'incondizionato ed autorevole appoggio delle SS. LL. e di tutti gli invalidi di guerra in tale opera altamente civile.

Il Presidente — DURANTE

65. Condizioni imposte ai venditori autorizzati allo smercio dello alcool loro assegnato. (Circolare del Prefetto di Salerno 4 aprile 1918 diretta ai Sindaci).

Lo smercio di quantitativi di alcool inferiori a 100 litri per ogni consegna dev' essere effettuata secondo le seguenti norme :

1. Sono istituite due categorie di vendite :

a) per consegne non superiori a 100 litri e non inferiori a 10 litri ad ogni consegna.

b) per consegne inferiori a 10 litri ad ogni consegna.

2. Il prezzo di vendita per la categoria *A* non dovrà superare il costo della merce posta al deposito del venditore, aumentato del 3 per cento a compenso di tutte le spese di esercizio e per l' utile del venditore.

3. Il prezzo di vendita per la categoria *B* non dovrà superare il costo della merce posta al deposito del venditore, aumentato del 6 per cento a compenso di tutte le spese di esercizio e per l' utile del venditore.

4. Lo stesso venditore può esercitare le 2 categorie di vendite. In questo caso, fermo quanto è stabilito dall' art. 2° per la consegna superiori a 10 litri, il prezzo non dovrà superare il costo della merce, posta al deposito del venditore, aumentato del 9 per cento a compenso di tutte le spese di esercizio e per l' utile del venditore.

5. Lo smercio del prodotto dovrà essere fatto preferibilmente entro il circondario ove risiede il venditore.

6. Sulla scorta dei libri di Finanza, o, in mancanza di questi di apposito libro di carico e scarico tenuto in regola dal dettagliante, l' Ufficio Tecnico Regionale Ampe, l' Autorità Prefettizia e quella Comunale dovranno effettuare i controlli sulle consegne effettuate dal dettagliante, e qualora riscontrassero irregolarità, anche agli effetti dell' applicazione del prezzo di vendita, potranno togliere immediatamente l' autorizzazione del prezzo di vendita, salvo l' applicazione di altri provvedimenti del caso.

per Il Prefetto — FALLETTI

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 4 aprile 1918

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

Petina — Congrega Carità, storno di fondi, approva.

S. Rufo — Congrega Carità affranco annualità od impiego

P. N. approva.

Salerno — Orfanotrofio Galdieri prelevamento riserva, approva.

Roccadaspide — Conf. Morti. Caro-viveri Segretario, approva.

Giffoni sei Casali — Cong. Carità Denuncia nuova entrata, prende atto.

Postiglione — Cong. Carità storno di fondi, approva,

Sessa Cilento — Cong. Carità Vertenza Lebano, ordinanza.

Eboli — C.ga Carità. Compenso infermiere, approva.

Salerno — C.ga Addolorata. vendita di bottega, approva.

Tortorella — C.ga Carità spese piccole riparazioni, ordinanza

Cava — M. Morti. Storno fondi, approva.

Salerno — Orf. Galdieri Storno fondi, ordinanza.

S. Mauro Cilento — Cong. S. Maria delle Grazie Storno di fondi, approva.

Castelnuovo di Conza — Cong. Carità Storno fondi, ordinanza.

Angri — C.ga S. Margherita Caro-viveri impiegati, ordinanza.

Scafati — Arciconf. Vergini Storno di fondi, approva.

Controne — C.ga Carità Caro-viveri Segretario, non approva.

Salerno — Orf. Umb. Aumento caro-viveri impiegati approva.

Campagna — C.ga Carità Provvedimenti nuovo ospedale parere favorevole.

Corleto M. — C.ga Carità. Pagamento rendita destinata infanzia, approva.

S. Valentino T. — C.ga Carità Caro-viveri impiegati, ordinanza.

S. Gregorio Magno — C.ga Carità affranco prestazione Perna, approva.

Aquara — C.ga Carità Caro-viveri Segretario, rinvia.

Eboli — C.ga Carità Aumento stipendi impiegato, rinvia.

Nocera Sup. — Cong Carità. Prelevamento riserva, rinvia.

La Commissione approva, inoltre, moltissimi bilanci pel 1918 di Opere Pie.

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

2.° Un Rappresentante del Comune Capoluogo di Provincia (Cav. D'Avossa);

3.° Un Rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (N. N.);

4.° Un Rappresentante del Consiglio di disciplina dei Procuratori (N. N.);

5.° Un Rappresentante dell'Ordine dei Medici (Cav. Dottor Tallarico);

6.° Un Rappresentante dell'Autorità Militare designato dal Comando del Presidio (Maggiore Buonocore);

7.° Un Rappresentante *dell'Ufficio Notizie per le famiglie dei militari di Terra e di Mare*, quando tale Ufficio esista nel Capoluogo della Provincia (Cav. Avv. Ferrara);

8.° Un Rappresentante dell'Ufficio Provinciale delle Opere federate di Assistenza e propaganda nazionale (Prof. Caporiccio);

9.° Un Rappresentante della Sezione locale dell'Unione Generale insegnanti (Prof. Senatore);

L' Ill.mo Sig. Prefetto ha nominato a far parte del Consiglio Direttivo il Cav. G. d'Alessio,

La Giunta esecutiva è composta:

1.° Dal Rappresentante dell'Amministrazione provinciale (Comm. Lembo);

2.° Dal Rappresentante di uno dei due Consigli professionali degli avvocati e procuratori (N. N.);

3.° Dal Rappresentante dell'Ordine dei medici Tallarico;

Sugli adempimenti dei Comuni nei riguardi dell'Ufficio provinciale delle pensioni richiamiamo l'attenzione dei signori Sindaci sul n. 9 della Circolare n. 21 del Ministero dell'Assistenza Militare e le Pensioni di Guerra.

Per le domande già in corso relative ad atti di morte pervenuti ai Comuni direttamente prima dell'applicazione della Circolare n. 890 del Ministero della guerra inserita nel *Giornale Militare* n. 82 del 21 dicembre 1917, i Comuni trasmetteranno agli Uffici Provinciali la documentazione per la relativa istruttoria. A tale scopo i Prefetti richiederanno ai Comuni l'elenco delle domande di pensione in istruttoria presso ciascuno di essi.

PUBBLICAZIONI

Istituto Geografico De Agostini-Novara: Atlante della guerra mondiale; 15 tavole: prezzo L. 2.50.

All'attenzione di tutti i nostri lettori segnaliamo questa pubblicazione cartografica che pone, sotto gli occhi di tutti, i problemi geografici, economici e politici che sono stati impostati dall'attuale guerra. In una grande tavola doppia vediamo il Mondo in guerra secondo le varie alleanze, con una chiara espressione cartografica della defezione Russa, per cui resta spiegata la ragione della necessità dell'intervento della Cina e del Giappone. Segue un'altra doppia tavola per la dimostrazione della situazione in Europa. Quindi troviamo figurare alla stessa scala l'Italia e la Gran Bretagna, ambedue campeggianti nel mare, che per ciascuna è fonte di vita e per tutt'e due motivo di più intime intese. In cinque separate tavole risultano figurati i grandi scacchieri della guerra, lo scacchiere occidentale (franco-tedesco), l'ex-scacchiere orientale (russo-tedesco), lo scacchiere italo-austriaco, lo scacchiere balcanico e quello mesopotamico con l'Armenia e la Palestina. In altre sei tavole troviamo poste a confronto le terre occupate in Europa dagli Imperi Centrali, e l'equivalente europeo — in superficie — dei territori coloniali tedeschi occupati dagli alleati nostri; quindi una espressiva cartina con il processo formativo della Germania dal 1640 al 1871; una importante documentazione delle mire tedesche verso la Persia e le Indie con la ferrovia Berlino-Bagdad; la rappresentazione del dominio coloniale inglese e la espressiva situazione militare di terra e di mare dei nostri alleati contro gl'Imperi centrali. Da ultimo chiude l'atlante una minuziosa carta etnico-linguistica dell'Europea con il grande mosaico di nazionalità della regione danubiana e della regione balcanica, dalla quale nessun lettore di buon senso e in buona fede riesce a comprendere perché l'Impero austriaco debba sussistere così com'era, quando ad altri Stati si nega il diritto di dover includere impercettibili sporadi stranieri per riconnettere il totale della propria nazionalità.

Nel complesso si tratta d'un'opera oggettiva, serena, imparziale che fa pensare: un'altra di quelle buone opere cui ci ha abituati l'istituto geografico De Agostini.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DIECI, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 60.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisi:

in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppi
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

← SOMMARIO →

PARTE I.

a) Leggi e decreti

66. *Agenti e salariati dei Comuni. Richiesta delle Autorità per gravi motivi di ordine pubblico.* (D. L. 19 febbraio 1918).
67. *Divieto di abbattimento degli olivi.* (D. L. 21 febbraio 1918).
68. *Quota governativa di concorso a favore dei comuni per riduzione di canone daziario.* (D. L. 24 marzo 1918).
69. *Modificazioni del T. U. della legge sui dazi interni di consumo.* (D. L. 24 marzo 1918).

b) Circolari

70. *Aumento di stipendio.* (C. P. 9 aprile 1918).
71. *Norme per la raccolta delle pelle ovine e caprine.* (C. P. 10 aprile 1918).
72. *Pagamento di soccorsi alle famiglie dei militari del Corpo Reali equipaggi.* (C. P. 24 aprile 1918).
73. *Affrancazione canoni enfiteutici.* (C. P. 26 aprile 1918).
74. *Denunce delle superficie seminate a cereali.* (C. P. 15 aprile 1918).
75. *Approvvigionamento della popolazione fluttuante.* (C. P. 25 aprile 1918).
76. *Ripristino del sussidio alle famiglie di operai militari.* (C. P. 27 aprile 1918).
77. *Quota governativa di concorso a favore dei Comuni per riduzione di canone daziario.* (C. M. F. 8 aprile 1918).
78. *Sussidio alle famiglie di operai dispersi o prigionieri.* (C. P. 1.º maggio 1918).

(Continua in copertina)

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.

L'aggio all'esattore-tesoriere comunale sulle riscossioni del dazio di consumo del D.r R. Ruggi d' Aragona.

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbali della Commissione Provinciale di Beneficenza e della Giunta Provinciale Amministrativa

COPERTINA

Pubblicazioni.

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 16 aprile 1918

Presidenza: Vice Prefetto CAV. FALLETTI

Aquara — Congrega di Carità. Caro vivere al Segretario, approva.

Eboli — Idem, aumento stipendio impiegati, approva.

Nocera Superiore — Prelevamento dalla riserva, approva.

Castelnuovo di Conza — Cong. Carità. Caro viveri impiegati, approva.

Salerno — Ospedale Ruggi. Prelevamento riserva, approva.

Sarno — Cong. M. Morti. Storno di fondi, approva.

Salerno — Conserv. Montevergine. Id. id. approva.

Idem — Id. id. Aumento stipendio Segretario, approva.

Idem — Orfan. Umberto. Compenso infermiere Corallo, approva.

Acerno — Cong. Addolorata. Vendita legna, approva,

Contola — Cong. Carità. Relazione Commissario prefettizio Ciccarino, provvede.

Stella Cilento — Cong. P. M. Morti. Giudizio contro fratelli Vassallo, autorizza.

Parte I.

a) Leggi e decreti

66. **Agente e salariati dei Comuni. Richieste delle Autorità per gravi motivi di ordine pubblico.** (D. L. 19 febbraio 1918 n. 362 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1918, n. 73)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 674, sui provvedimenti straordinari in materia di pubblica sicurezza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con quelli della grazia e giustizia e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gravi motivi di ordine pubblico i prefetti, i sottoprefetti i commissari civili ed i comandanti militari potranno richiedere l'opera degli agenti o salariati in genere dei Comuni, compresi i pompieri.

La richiesta dovrà essere fatta a mezzo del sindaco, e, quando l'urgenza lo renderà necessario, direttamente, informandone il sindaco.

In caso di inosservanza da parte dei detti agenti o salariati comunali degli ordini all'uopo ricevuti, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 12 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 674,

quando il fatto non costituisca un reato colpito da maggiore sanzione penale.

Saranno inoltre applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 293 (1).

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — SACCHI — ALFIERI.

67. **Divieto di abbattimento degli olivi** (D. L. 21 febbraio 1918 n. 360 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1918 n. 76)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura di concerto coi ministri dell'interno, della grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'abbattimento degli olivi è vietato.

Art. 2

E' altresì vietato il taglio dei rami principali degli olivi, a meno che non si tratti di potatura di riforma o di ringiovanimento.

Art. 3.

Chiunque eseguisca abbattimenti od eseguisca tagli, all'infuori dell'eccezione di cui all'articolo precedente, è punito con pena pecuniaria dal doppio al quintuplo del valore della legna.

La pena pecuniaria sarà fissata ed applicata dell'intendente di

(1) V. pag. 84 Bollettino Amm. 1917.

finanza con le norme di cui agli articoli 42 al 48 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto potranno essere estese ai gelsi ed agli alberi da frutta mediante decreto Ministeriale.

Art. 5.

E abrogato il decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, numero 1029 (1).

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e fino a tutto l'anno agrario successivo a quello in cui verrà pubblicata la pace.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MILIANI — SACCHI — MEDA.

68. **Quota governativa di concorso a favore dei Comuni per riduzione di canoni daziari.** (D. L. 24 marzo 1918 n. 375 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 aprile 1918 n. 81).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le finanze per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A favore dei Comuni, nei quali la riduzione dei canoni, concessa agli appaltatori del dazio consumo in applicazione dei no-

(1) V. pag. 289 Bollettino Amm. 1916.

stri decreti 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186 (1) e dell'art. 3 del presente decreto abbia prodotto uno spareggio nei loro bilanci o aumentato lo spareggio preesistente, sarà corrisposto dallo Stato per l'anno 1917, ed, occorrendo, per i successivi sino a quello in cui sarà pubblicata la pace, una quota di concorso pari alla metà della suddetta riduzione, ed in ogni caso, non superiore alla somma occorrente per il pareggio dei bilanci, semprechè i Comuni stessi non possano coi mezzi normali, ammessi dalle leggi vigenti, far fronte alla diminuzione di entrata dipendente dalla minore riscossione dei canoni daziari.

La somma occorrente in ciascun esercizio finanziario sarà stanziata in apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze,

Art. 2.

Le quote di concorso saranno accertate e liquidate dalla Commissione centrale, istituita ai sensi dell'art. 102 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248 modificato con l'art. 1 del Nostro decreto 23 dicembre 1915, n. 1861, secondo il procedimento e con le facoltà di cui agli articoli 21 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*, e 7 del regolamento 9 marzo 1902, n. 90

Art. 3.

Gli appaltatori del dazio consumo che, in applicazione dei Nostri decreti 26 novembre 1916, n. 1599 e 4 febbraio 1917, n. 186, non abbiano ottenuto alcuna riduzione del canone di appalto, potranno chiedere nuovamente la revisione del canone stesso sulla base risultati della gestione dell'anno 1917, considerati nel modo indicato all'art. 1 del citato decreto 4 febbraio 1917.

Eguale facoltà è data anche agli appaltatori ai quali, in applicazione dei decreti succitati, sia concessa una riduzione del ca-

(1) V. pag. 65 Bollettino Amm. 1917.

none di appalto qualora dagli appaltatori stessi sia dimostrato che il prodotto complessivo delle riscossioni, al netto delle spese, conseguito nell'anno 1917 sia inferiore del 20 per cento in confronto a quello realizzato nell'anno precedente.

Le riduzioni di canone, concesse ai termini del presente articolo avranno effetto dal 1° gennaio 1918, sino al 31 dicembre dell'anno in cui sarà pubblicata la pace, se ed in quanto non vengano prima a scadenza i relativi contratti di appalto. Rimarranno parimenti in vigore sino alla detta data le riduzioni di canone disposte in applicazione dei Nostri decreti 26 novembre 1916, n. 1599, e 4 febbraio 1917, 186.

Art. 4.

Ai provvedimenti adottati in esecuzione del presente decreto sono applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6 del Nostro decreto 26 novembre 1916, n. 1599 (1).

Art. 5.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MEDA — NETTI

69. **Modificazioni dei T. U. della legge sui dazi interni di consumo.**
(Decreto legge luogotenenziale 24 Marzo 1918 n. 390 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 aprile 1918 n. 82).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

L'art. 5 del testo unico della legge sui dazi di consumo, ap-

(1) V. pag. 369 Bollettino Amm. 1916.

provato con R. decreto 7 maggio 1908, numero 248, è sostituito dal seguente:

I Comuni delle prime tre classi, attualmente aperti, e, dopo un periodo non inferiore a tre anni dall'avvenuto passaggio ad aperti, quelli che diventino tali ai sensi dell'articolo precedente, possono far passaggio alla categoria dei Comuni chiusi, quando eccedano il limite legale della sovrimposta ai tributi diretti fondiari.

Le relative deliberazioni devono essere adottate con la modalità di cui all'art. 100, nn. 1 e 2 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Il provvedimento considerato nel presente articolo è applicabile anche ai Comuni di 4^a classe attualmente aperti e che in precedenza siano stati chiusi agli effetti daziari.

Art. 3.

I Comuni aperti che ottengano il passaggio alla categoria di quelli chiusi, conserveranno ancora per un biennio dalla data di tale passaggio, e nella misura attuale, il sussidio governativo di cui agli articoli 95 e 110 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

Cesserà però, dalla data del passaggio medesimo, l'autorizzazione ad applicare i dazi governativi ed addizionali nella misura della classe immediatamente superiore; ed i Comuni dovranno inoltre dalla detta data, corrispondere allo Stato il canone governativo determinato sulla base del reddito dei dazi governativi ricavabile con l'attuazione della cinta.

Art. 3.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MEDA — NITTI

b) Circolari

70. **Aumento di stipendi.—Ritenute per pensione** (Circolare del Prefetto di Salerno 29 aprile 1918 n. 7883 diretta ai Sindaci).

A chiarimento disposizione contenuta art. 8 Decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918 n. 107, avvertesi che aumenti stipendio che Amministrazioni Provinciali e comunali sono autorizzate concedere dipendenti impiegati, non vanno, per il loro carattere di assegni precari, computati agli effetti della pensione e non sono perciò soggetti alla relativa ritenuta.

Per il Prefetto — FALLETTI

71. **Norme per la raccolta delle pelli ovine e caprine.** (1) Circolare del Prefetto di Salerno 10 aprile 1918 n. 8230 diretta ai sindaci).

Richiamo le speciale attenzione delle SS. LL. sulle seguenti norme riassuntive concernenti la raccolta delle pelli ovine e caprine, con preghiera di darvi maggiore pubblicità e di pretendere l'esecuzione delle norme medesime:

1. — Le pelli caprine (becchi, capre, mascolotti) che ridotte secche pesino più di 500 grammi, e quelle ovine (pecore, montoni, agnelloni grossi) che ridotte secche pesino più di 600 grammi se tosate od a mezza lana e più di 1100 grammi se lanute, devono, man mano che si producono, essere consegnate agli agenti di raccolta nominati dal Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro.

2. — Gli agenti di raccolta devono stabilire e portare a co-

(1) Con D. M. 19 marzo 1918, pubblicato nel n. 68 della Gazzetta ufficiale, i produttori e i detentori sotto qualsiasi titolo di pelli caprine ed ovine crude, devono denunciare al sindaco del Comune entro i primi cinque giorni del mese la produzione del mese precedente con indicazione della qualità.

noscenza dei Sindaci le norme per la raccolta delle pelli in ciascun Comune e i Sindaci hanno l'obbligo di pubblicare tali norme.

Il Sindaco o gli interessati, qualora credano che le norme stabilite dall'agente non assicurino agevolezza o regolarità al servizio, hanno facoltà di ricorrere al Ministero che deciderà inappellabilmente.

Però fino a che il Ministero non avrà provveduto dovranno osservarsi le regole date dall'agente di zona.

3. — Nei primi cinque giorni di ogni mese coloro che hanno prodotto pelli, le abbiano o non le abbiano consegnate, dovranno presentare al Comune una scheda della produzione del mese precedente così formulata:

NOME DEL PRODUTTORE E RESIDENZA

Mese di.

Caprine N. Consegnate N. Da consegnare N. . . .

Ovine N. Consegnate N. Da consegnare N. . . .

Data.

La prova dell'avvenuta denuncia sarà rappresentata da un duplicato munito del bollo del Comune.

4. — Il Comune tratterrà le schede e invierà entro il 15 di ogni mese tanto al Ministero per l'industria, il Commercio e il Lavoro (Ufficio Calzature) quanto all'agente di raccolta un riassunto delle denunce ricevute.

5. — Il riassunto sarà redatto sul modello seguente:

COMUNE di

Raccolta ovine o caprine nel mese di

DENUNCIANTI	O V I N E			C A P R I N E		
	Conse- gnate	da conse- gnarsi	Totale	Conse- gnate	da conse- goarsi	Totale
Totale . .						

Data

IL SINDACO

.

Quando non vi siano state denunce non è richiesto l'invio di alcun modulo.

6. — Le pelli ovine e caprine che non raggiungono i pesi sopracitati, appartengono al commercio libero e salvo eventuali limitazioni da parte del Ministero della Guerra per uso bellico, si possono vendere e trasportare con piena libertà salvo l'obbligo di denuncia di spostamento entro cinque giorni al Ministero per l'industria, il Commercio ed il Lavoro (Ufficio Calzature) con l'indicazione delle specie di pelle, del mittente, di quello del destinatario e del luogo di deposito.

7. — I possessori di pelle da calzature denunciate nel censimento ordinato col decreto del 3 settembre 1917, e quindi prodotte anteriormente al 26 settembre 1917, possono chiedere spostamenti alle concerie fino al 10 aprile 1918. Le pelli per le qua-

li entro detto termine non sarà stata presentata tale domanda seguiranno la sorte delle pelli nuove, cioè dovranno essere consegnate agli agenti di raccolta ai prezzi delle nuove.

8. — Per preservare le pelli vecchie dalla requisizione occorre che la domanda pervenga al Ministero I. C. e L. (Ufficio Calzature) prima del 10 aprile, e che sia una domanda di spostamento a concerie; saranno perciò inefficaci le richieste globali o interminate.

9. — Tutti gli spostamenti eccezionalmente consentiti fino al 10 aprile richiedono la preventiva autorizzazione ministeriale, anche se si tratta di partite inferiori alle 50 dozzine.

10. — Gli spostamenti richiesti cui non si sia data esecuzione appena ottenuta l'autorizzazione del Ministero si considereranno come non domandate.

11. — Entro il 15 di aprile i detentori di pelli della vecchia campagna dovranno denunciare al Comune le rimanenze, e metterle a disposizione degli agenti di raccolta. Assieme alla denuncia delle pelli prodotte nel marzo, i Comuni indicheranno in speciale allegato le pelli di campagna vecchia cadute sotto la requisizione.

12. — La inosservanza delle norme sopra menzionate è punibile colla reclusione sino ad un anno e colla multa sino a lire cinquemila.

Potrà inoltre procedersi alla requisizione delle pelli senza pagamento d'indennizzo.

p. Il Prefetto — FALLETTI

72. Pagamento dei soccorsi alle famiglie dei militari del Corpo Reali Equipaggi. (Circolare del Prefetto di Salerno 24 Aprile 1918 numero 7915 diretta ai Sindaci).

Per lo esatto adempimento comunico la circolare emanata dal Ministero dell' Interno:

« Il Ministero della Marina ha segnalato che le Amministrazioni Comunali, nonostante le ripetute sollecitazioni loro fatte, non

trasmettono in tempo alle Capitanerie di Porto i documenti giustificativi dei pagamenti fatti con le somme ricevute per il pagamento dei sussidi alle famiglie bisognose dei militari richiamati del C. R. E. e non si attengono, nella compilazione di tali documenti, alle disposizioni emanate in materia.

Ha pure constatato come presso molti Comuni il servizio del pagamento dei soccorsi non procede con la necessaria oculatezza, e che in parecchi casi sono stati corrisposti sussidi a persone non bisognose o che non ne avevano più il diritto.

Prego pertanto le S.S. LL. di voler richiamare le Amministrazioni comunali alla rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme emanate circa la resa dei conti e alla maggiore esattezza negli accertamenti del diritto di soccorso da parte di coloro che ne fanno richiesta e lo percepiscano, al fine di eliminare gli inconvenienti suddetti, che riescono di grave ostacolo al normale e sollecito svolgimento dell'importante servizio.

Richiamo in proposito anche le disposizioni del D. L. 15 febbraio 1917, n. 239 circa i provvedimenti disciplinari da emettersi dalle SS. LL., a carico dei funzionari dei Comuni che si rendano colpevoli di abusi o negligenze nei servizi attinenti alla guerra, »

Il Prefetto -- BAJARDI

73. **Affrancazione canoni enfiteutici.** (Circolare del Prefetto di Salerno 26 Aprile 1918 n. 7916 diretta ai Sindaci ed ai capi delle istituzioni di beneficenza).

Il Ministero del Tesoro comunica che i titoli del quinto Prestito Nazionale, come quelli del Prestito precedente, devono essere accettati per affrancazioni di canoni enfiteutici di censi, livelli ed altre simili prestazioni ai termini della legge 24 gennaio 1864, n. 1636, giacchè essi sono titoli di rendita consolidata 5^o/₁₀₀ iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico e in loro confronto sono estesi tutti i privilegi benefici e le disposizioni di legge che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito Pubblico, che

(1) V. pag. 84 Bollettino Amm. 1917.

autorizza la cessione di un'annua rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico al 5 °/o per gli affrancamenti delle precennate prestazioni.

Il Prefetto — BAJARDI

74. Denuncia delle superficie seminate a cereali. (Circolare del Prefetto di Salerno 15 Aprile 1918 n. 3769 diretta ai Sindaci).

Il Commissariato Generale dei Consumi, in seguito ai risultati poco soddisfacenti dei precedenti censimenti per denuncia dei cereali raccolti, è venuto nella determinazione di censire le superficie seminate in ciascuno podere a cereali (grano, segala, orzo, avena, granoturco), dando facoltà ai Prefetti di ordinare tale censimento per ogni singola provincia.

A ciò provvede il decreto, (1) di cui unisco alcuni esemplari, e del quale prego curare subito la maggiore diffusione non soltanto con l'affissione al pubblico, ma anche mediante la necessaria propaganda nella quale potrà valersi della efficace cooperazione del segretario comunale, degli insegnanti, parroci, direttori di aziende agrarie e degli altri cittadini più intelligenti e volenterosi.

Non occorrono molte parole per dimostrare l'importanza che ha per l'approvvigionamento del Paese il disposto censimento, e la necessità quindi che esso riesca il più che possibile completo e preciso; epperò confido particolarmente nel provato zelo e patriottismo dei Signori Sindaci — che tante benemerienze hanno acquistate nel procelloso periodo che attraversiamo — affinché siano raggiunti i fini proposti.

Mi riservo di far tenere le schede di denuncia, e prego intanto di farmi conoscere tetegraficamente il numero approssimativo occorrente per cotesto Comune.

Il decreto dovrà essere pubblicato non più tardi del 20 cor-

(1) Spedito direttamente ai Sindaci.

rente, e le denunce dovranno essere presentate entro il 30. I Signori Sindaci cureranno le trasmissioni delle schede di denuncia alla Commissione provinciale di requisizione di cinque in cinque giorni, accompagnate da un elenco alfabetico nominativo dei denunciati. L'invio delle schede dovrà essere ultimato entro il 10 maggio p. v. -- Di esse sarà bene che i comuni conservino l'elenco completo con l'indicazione dei denunciati e delle superficie denunciate, allo scopo di avere presso i municipi in ogni momento un'opportuna fonte di riscontro.

Richiamo, infine, l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dall'art. 6 del decreto contro i trasgressori.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — BAJARDI

75. Approvvigionamento della popolazione fluttuante. (Circolare del Prefetto di Salerno 25 aprile 1919 n. 3666 diretta ai Sindaci).

Con le istruzioni per l'applicazione del razionamento, racchiuse in un fascicolo a stampa, diramato lo scorso anno a tutti i comuni fu disciplinato, dal Commissariato Generale per i consumi tra l'altro, l'approvvigionamento della popolazione fluttuante, prescrivendosi che coloro i quali siano costretti a recarsi da un comune ad un'altro debbono munirsi, nel comune di provenienza, di un certificato di identità mediante il quale possono ritirare, nel comune di destinazione, una speciale tessera provvisoria.

Poichè tale sistema, applicato talvolta con eccessivo rigore, ha cagionato, specialmente in centri popolosi e con grande affluenza di forestieri, degli inconvenienti, il Commissariato Generale ritiene indispensabile apportarvi qualche modificazione allo scopo di ammettere la validità di altri documenti di riconoscimento, oltre il certificato di identità, di cui non sempre il cittadino, che si allontana per pochi giorni dalla propria residenza, può premunirsi e di consentire anche il rifornimento dei forestieri per il breve ma indispensabile termine di tempo occorrente a ritirare la tessera provvisoria dal competente ufficio municipale.

Le amministrazioni locali, nel regolare l'ordinamento formale del tesseramento, debbono, quanto alla popolazione fluttuante, avere ben fermo che allorchando il cittadino può, con prova idonea e non dubbia, dimostrare di trovarsi realmente e temporaneamente fuori della propria residenza abituale ha, senz'altro diritto ad essere rifornito. Ogni ulteriori costrizioni riuscirebbe inopportuna e vassatoria.

A tale criterio uniformano, per quanto è possibile, le seguenti norme generali di coordinamento, le quali sostituiscono l'intero paragrafo 6 del capitolo quarto, riportato a pagina 10 delle istruzioni sopra accennate:

1°) Coloro i quali siano costretti a recarsi temporaneamente da un comune ad un altro debbono munirsi di un certificato di identità, da rilasciarsi dal Sindaco del comune dal quale si allontanano, a meno che non siano già forniti di uno dei seguenti documenti: passaporto, licenza di porto d'arma, libretto ferroviario, libretto postale di riconoscimento, altre carte di identità personale rilasciate da Autorità amministrative, purchè vi risulti chiaramente quale sia la residenza abituale del titolare.

2°) Ove al temporaneo allontanamento addivengano assieme più componenti della stessa famiglia i quali non siano muniti di alcuni dei suindicati documenti, il numero e la generalità loro debbono risultare dal certificato di identità.

3°) Il certificato o il documento di identità viene esibito al Sindaco del comune di destinazione, il quale rilascia una tessera provvisoria (M. N. 12) di colore e formato diverso da quello in uso per la popolazione stabile, e nella quale sia fatto richiamo al certificato o documento d'identità, e sia indicato il nome e cognome del titolare e la condizione che essa serve solo per la popolazione fluttuante.

4°) Alla tessera saranno uniti tanti tagliandi quanti sono i giorni in cui il titolare prevede debba durare la sua permanenza nel comune.

I tagliandi debbono essere giornalieri e debbono valere tanto

per consumo domestico come per quello diretto nei pubblici spacci. La quantità della razione giornaliera individuale è la stessa che vige per la popolazione stabile.

5°) Alle tessere e relativi tagliandi per la popolazione fluttuante sono applicabili le norme fissate per quelle rilasciate alla popolazione stabile, e cioè: divieto di cessione, necessità di esibire la tessera per ottenere la somministrazione, invalidità dei tagliandi relativi a giorni trascorsi od ancora da venire.

6°) Il forestiere che, invece del certificato municipale d'identità rilasciato dal sindaco del comune di provenienza, esibisca un altro dei documenti sopra elencati, deve aggiungere tutte quelle indicazioni che valgano a dimostrare la temporaneità del suo soggiorno.

Il sindaco del comune di destinazione può disporre indagini atto a controllare l'esattezza e deve provvedere alla denuncia dei contravventori.

7°) Gli esercenti dei pubblici spacci possono richiedere ai titolari delle tessere provvisorie l'esibizione del certificato o documento di identità personale.

8°) Le tessere provvisorie debbono essere iscritte in apposito registro (M. 13) da tenersi per lettera alfabetica e nel quale devono annotarsi per ciascuna, il numero d'ordine, il giorno in cui viene rilasciata, il numero dei tagliandi consegnati e l'eventuale rinnovazione.

9°) Allo scopo di concedere ai forestieri un congruo termine per ritirare la tessera provvisoria, gli esercenti di spacci pubblici debbono per non più di due giorni oltre quello dell'arrivo, fornirli di generi razionati, purchè essi comprovino la propria identità mediante l'apposito certificato ovvero alcuno dei documenti di riconoscimento sopradetti.

Gli esercenti dovranno tenere nota dei forestieri, per tal modo approvvigionati in uno speciale registro, su cui il forestiere apporrà la sua firma, indicandovi inoltre il comune di residenza,

il giorno dell'arrivo e l'alloggio in luogo, sotto comminatoria delle penalità stabilite dal Decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, per le indicazioni non corrispondente al vero.

Il registro dovrà essere esibito alle Autorità ed agli agenti per le opportune verifiche ed i necessari accertamenti.

Prego quindi le SS. LL. e specialmente i sindaci dei comuni più importanti di far deliberare subito dalla Giunta le introduzioni di tali norme, trasmettendomi copia del relativo atto.

Il Prefetto — BAJARDI

76. Ripristino del sussidio alle famiglie di operai militari. (Circolare del Prefetto di Salerno 27 Aprile 1918 n. 9363 diretta ai Sindaci).

La Commissione Superiore presso il Ministero delle Armi e Munizioni, incaricata di esaminare le pratiche pel ripristino del sussidio alle famiglie di operai militari, ha avuto occasione di constatare che in parecchi casi le informazioni delle Autorità Comunali circa le condizioni economiche delle famiglie sono in disaccordo con quelle dei RR. CC. o di altre fonti attendibili.

Non rientrando nelle competenze della Commissione suddetta l'apprezzamento delle condizioni di famiglia per la concessione del sussidio, ma ritenendosi giusto e conforme alle esigenze del momento che il concorso a carico dello Stato sia somministrato nei soli casi di riconosciuto bisogno, richiamo le SS. LL. alla esatta, coscienziosa osservanza delle disposizioni delle leggi in vigore.

Il Prefetto — BAJARDI

77. Quota governativa di concorso a favore dei Comuni per le riduzioni di canone daziario. (Circolare 8 aprile 1918 n. 3308 del Ministero delle Finanze diretta ai Prefetti).

Con decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918 n. 375, (1) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 corrente mese, è stato disposto all'articolo primo, che venga corrisposta dallo Stato per l'anno 1917 e, occorrendo, per i successivi, fino a quello in cui sarà

(1) V. pag. 91.

pubblicata la pace, una quota di concorso a favore dei Comuni nei quali la riduzione di canone concessa agli appaltatori daziari in applicazione degli altri decreti 26 novembre 1916 n. 1599, 4 febbraio 1917 n. 186 e dell'articolo 3 del decreto stesso, abbia prodotto uno spareggio nei loro bilanci o abbia aumentato lo spareggio preesistente. Tale quota di concorso sarà pari alla metà della detta riduzione e in ogni caso non superiore alla somma occorrente per il pareggio dei bilanci e potrà essere concessa solo quando i Comuni non possano far fronte alla diminuzione di entrata, dipendente dalla minore riscossione dei canoni daziari, coi mezzi normali ammessi dalle leggi vigenti.

Nel richiamare l'attenzione dei Signori Prefetti sulle disposizioni del citato decreto luogotenenziale, si prega di portarle a conoscenza dei Comuni interessati specialmente di quelli i cui appaltatori daziari abbiano già ottenuto la riduzione dei canoni di appalto del dazio consumo ai sensi dei decreti luogotenenziali 26 novembre 1916 n. 1599 e 4 febbraio 1917 n. 186.

Per conseguire poi la reintegrazione parziale della perdita derivante dalla riduzione dei canoni daziari occorre che i Comuni, previa analoga deliberazione di Giunta, presentino per tramite della Prefettura, regolare istanza su carta da bollo da L. 2 diretto a questo Ministero (Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte indirette) corredandola:

1. — di un esemplare completo, autenticato dal Sindaco, del bilancio di previsione dell'anno 1917 che contenga anche le notizie statistiche richieste alle pagine 3 e 4 per l'imposta e la sovrimposta sui terreni e fabbricati e per le tasse comunali;

2. — di una copia del verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1917 da cui risulti esattamente l'avanzo o il disavanzo di amministrazione del Comune alla detta epoca;

3. — di una dichiarazione dimostrativa firmata dal Sindaco, da cui risulti che il Comune non può coi mezzi normali ammessi dalle leggi vigenti far fronte alla diminuzione di entrata dipendente dalla minor riscossione del canone daziario.

Le Prefetture, ricevute le singole domande, regolarmente documentate, vorranno esaminarle distintamente e trasmetterle sollecitamente a questo Ministero, esprimendo su ciascuna di esse il proprio parere e concretando anche la cifra occorrente al pareggio del bilancio.

Coll'occasione si fa presente anche la disposizione dell'articolo 3 del citato decreto, che consente agli appaltatori del dazio che non abbiano ottenuto alcuna riduzione del canone di appalto in base ai decreti luogotenenziali 26 novembre 1916 n. 1599 e 4 febbraio 1917 n. 186, di poter chiedere la revisione del canone

stesso sulla base dei risultati della gestione dell'anno 1917; ed abilita inoltre gli appaltatori che nel 1917 abbiano conseguito una riscossione complessiva, al netto delle spese, inferiore al 20 o/o corrispondenti delle riscossioni del 1916, a produrre domanda di revisione della riduzione precedentemente ottenuta.

Per la documentazione e l'esame delle nuove domande degli appaltatori non occorrono speciali istruzioni, essendo sufficienti le analoghe norme già seguite per l'istruttoria e l'esame, da parte delle Giunte provinciali amministrative e delle Prefetture, delle domande presentate in base al decreto 4 febbraio 1917 n. 186, al quale si riferisce la circolare di questo Ministero del 19 febbraio 1917 n. 11.

Si pregano i Signori Prefetti di curare l'esatta e sollecità esecuzione delle presenti istruzioni e di favorire intanto un cenno di ricevuta.

Pel Ministro — LUCIOLLI

78. Sussidio alle famiglie di operai dispersi o prigionieri. (Circolare del Prefetto di Salerno 1 maggio 1918 n. 7475 diretta ai Sindaci).

Richiamo la speciale attenzione delle SS. LL. sulla seguente circolare 23 marzo ultimo del Ministero delle Armi e munizioni— Ufficio mano d'opera:

« In conseguenza del D. L. 13 gennaio 1918, n. 68, col quale è stato concesso un soccorso giornaliero alle famiglie bisognose di operai borghesi già addetti a lavori militari in zona di guerra, e caduti prigionieri o scomparsi, presi gli opportuni accordi col Comando Supremo e con la Croce Rossa Italiana, si dispone quanto appresso:

1.° Le famiglie degli operai scomparsi presenteranno al sindaco del Comune di loro residenza domanda verbale o scritta, indicando nome, cognome, paternità, età, mestiere e Comune di residenza dell'operaio, la data della sua partenza, per la zona di guerra, la squadra di cui faceva parte, il Comando del Genio, o la Divisione dei Lavori e il cantiere presso cui era occupato, ossia il suo indirizzo in zona di guerra;

2.° I Sindaci trasmetteranno tali domande al Comando Supre-

mo — Segretariato Generale per gli Affari Civili — per le opportune indagini;

3.° Il Segretariato Generale per gli Affari Civili;

a) accetterà se trattasi di operaio già alle dipendenze dell'amministrazione militare;

b) indagherà se l'operaio non figuri tuttora alle dipendenze dell'autorità militare o ricoverato presso Ospedali Militari;

c) darà comunicazioni della domanda pervenuta alla Croce Rossa, onde indagini se trattasi di prigioniero, e al Ministero delle Armi e Munizioni (Ufficio Mano d'Opera);

d) trasmetterà al Sindaco la dichiarazione di dispersione e della sua decorrenza, dandone notizia al Ministero suddetto.

« 4.° La Croce Rossa darà notizia delle ricerche fatte così al Segretariato Generale per gli Affari Civili come al Ministero delle Armi e Munizioni (Ufficio Mano d'Opera).

5.° Il Ministero delle Armi e Munizioni (Ufficio Mano d'Opera), trasmetterà ai Sindaci la dichiarazione ufficiale della prigionia dell'operaio e della decorrenza dandone notizia al Segretariato Generale per gli Affari Civili.

6.° La dichiarazione di prigionia (rilasciata dal Ministero Armi e Munizioni) e quella di dispersione (rilasciata dal Segretariato Generale per gli Affari Civili) darà luogo al pagamento dei sussidi agli aventi diritto a giudizio della Commissione comunale per i sussidi a norma del R. Decreto 13 maggio 1915, n. 620 e dei Decreti Luogotenenziali 27 luglio 1917, n. 1199 e 13 gennaio 1918, n. 68 ».

Per il Prefetto — FALLETTI

Parte II.

L'aggio all'esattore-tesoriere comunale sulle riscossioni del dazio di consumo.

Sommario. — 1. Norme legislative sulla gratuità del servizio di cassa: se e come ad esse possano le parti derogare. — 2. Dazio di consumo appaltato o dato in riscossione a speciali agenti del comune: se la riscossione relativa sia compresa nel servizio di cassa in mancanza di patto esplicito nel contratto. — 3. Patto esplicito del non scosso per riscosso per le entrate comunali: se e quando competa l'aggio all'esattore sulla riscossione del d. c. appaltato.—4. Casi nei quali l'obbligo del non scosso per riscosso si desume da altri documenti e se in questi casi spetti l'aggio sulla riscossione del d. c. appaltato.—5. Riassunto dei criteri seguiti dalla giurisprudenza sull'attribuzione dell'aggio sul d. c. appaltato.—6. Dazio consumo gestito in economia dal comune, se e quando è dovuto l'aggio.

1. Abbiamo visto (1) che la legge di riscossione della imposte dirette e il relativo regolamento (2) dettano norme generali sulla spettanza dell'aggio agli esattori-tesorieri sulle entrate comunali da loro riscosse, considerando come pertinente al servizio di cassa gratuito, oltre la riscossione di talune entrate specificatamente designate, il *maneggio di tutte le somme che l'esattore-tesoriere debba soltanto incassare ed erogare*, vale a dire che non è dovuto aggio su quelle riscossioni che l'esattore compie senza rischio o spesa.

A tali norme, non regolatrici di materie di ordine pubblico, le parti possono derogare espressamente con pattuizioni speciali. Dipendendo però la efficacia legale di tali patti dalla osservanza di speciali requisiti e forme stabilite della legge, che costituisco-

(1) vedi Bollettino 1915 pagina 216.

(2) vedi art. 93 legge di riscossione dalla imposta dirette, testo unico 29 giugno 1902 n. 281 e art. 5 regolamento relativo del 10 luglio 1902 n. 296.

no e traducono in atto l'esercizio della capacità giuridica del comune, le modificazioni relative nel contratto devono necessariamente per la loro efficacia giuridica essere soggette alle identiche approvazioni richieste per legge alla validità del contratto.

2. Tali principii generali bisogna tener presente anche nella risoluzione delle quistioni tra esattori-tesorieri e comuni circa la attribuzione ai primi dell'aggio sulla riscossione del dazio di consumo e la giurisprudenza della Corte dei Conti si è quasi costantemente ad essi conformata.

La Corte dei conti ha infatti fermato il principio che, quando il contratto esattoriale non contiene alcuna speciale pattuizione in ordine al dazio di consumo appaltato o dato in riscossione a speciali agenti del comune, non spetta all'esattore alcun aggio sull'incasso di questo cespite. Mancando infatti sul riguardo un patto esplicito, la riscossione di questa speciale entrata comunale è regolata dalle disposizioni della legge di riscossione e del relativo regolamento, che considerano come pertinenti al servizio di cassa gratuito, tra le altre, il maneggio di quelle somme che l'esattore tesoriere deve soltanto incassare ed erogare.

In questa categoria va iscritto il provento dal dazio di consumo quando si riscuota, come d'ordinario, per appalto o per mezzo di speciali agenti del comune, non richiedendosi in questi casi dal tesoriere se non la custodia e la erogazione del danaro versato in cassa dagli appaltatori od agenti incaricati. (1)

3. La giurisprudenza suaccennata, pur essendo costante nel ritenere che in tesi generale non spetti all'esattore-tesoriere l'aggio sulla riscossione del dazio di consumo, in mancanza di patto esplicito nel contratto, essendo tale riscossione pertinente al servizio di cassa, ha d'altra parte riconosciuto che spetti l'aggio al-

(1) Corte dei Conti — dec. 7 febbraio 1905. Giustizia Amm. 1905 pag. 118.

»	»	21 febbraio 1905	»	1905	»	95.
»	»	5 gennaio 1909	»	1909	»	59.

l'esattore tesoriere allorchè egli viene ad essere esposto a dei rischi o a delle spese per effetto di tale riscossione. Così ha ammesso spettare l'aggio all'esattore tesoriere, allorchè egli ha assunto per tutte le entrate comunali l'obbligo del non scosso per riscosso (1), giustificandolo che poteva qui verificarsi l'eventualità di anticipare il non riscosso, ove l'appaltatore non avesse pagato alla scadenza convenuta. Con criteri di valutazione più rigorosi poi la Corte stessa ha giustificato il diritto all'aggio all'esattore sulla riscossione del dazio, allorchè avendo egli l'obbligo del non scosso per riscosso su tutte le entrate comunali, ebbe dalla Giunta municipale compreso nel ruolo delle entrate comunali il canone del dazio di consumo, col conseguente obbligo di addebitarsi alla scadenza delle rate mensili, dovute dall'appaltatore del dazio, ancorchè questi non le avesse versate. (2) Ha parimenti la Corte dichiarato che spetta l'aggio allorchè il contabile, avendo per contratto l'obbligo del non riscosso per riscosso sulle entrate comunali, ha dovuto agire in via esecutiva contro l'appaltatore moroso nei pagamenti, anche se gli atti esecutivi siano relativi ad altro comune del consorzio ed a diverso esercizio, perchè tutti i comuni consorziati sono regolati da unico contratto anche per il servizio di tesoreria e l'anno al quale gli atti esecutivi prodotti si riferiscono è compreso nel periodo esattoriale e non si può interpretare il contratto che in modo uniforme per tutti i contraenti e per tutta la sua durata (3). Con l'altra decisione del 28 gennaio 1909 (4) la Corte dei Conti, infine, conforme ai suoi precedenti pronunziati, aggiunse che, perchè gli atti esecutivi producano l'effetto di far conseguire l'ag-

(1) Corte dei Conti dec. 12 novembre 1907. Giustizia Amm. 1907 pag. 110.

(2) » » 7 febbraio 1905 » 1905 » 118

» » 9 aprile 1905 » 1908 » 34

» » 9 luglio 1912 » 1912 » 57

» » 21 gennaio 1913 » 1913 » 58

(3) Corte dei Conti, dec. 9 luglio 1908 Giustizia Amm. 1908 pag. 80

(4) » » 28 gennaio 1909 » 1909 » 65

gio, devono essere intentato dall'esattore tesoriere con autorizzazione del comune.

Nei vari casi qui prospettati l'attribuzione dell'aggio all'esattore trova giustificazione dall'onere che esso viene ad assumere ove l'appaltatore del dazio non abbia versato alla scadenza e del rischio e delle spese a suo carico per gli atti esecutivi. Ma ove manchi quest'obbligo l'esattore-tesoriere non potrebbe avere giusto titolo per ripetere l'aggio sulla riscossione del dazio di consumo per il solo fatto della iscrizione di tale entrata nel ruolo dalle altre entrate comunali, non potendo tale fatto alterare la natura del reddito e divenire fonte di nuovi obblighi tra comune ed esattore-tesoriere indipendentemente dal contratto (1).

4. La giurisprudenza ha ammesso che compete pure l'aggio all'esattore tesoriere sui proventi del dazio di consumo appaltato quando l'obbligo di anticipare il non riscosso si desume, se non da patto esplicito, da altri documenti. Se in fatti esista nel capitolato di appalto, regolante la riscossione del dazio tra il comune e l'appaltatore, l'obbligo per costui di versare all'esattore-tesoriere la multa del 4 o/o nel caso non paghi alla scadenza, per tale convenzione l'esattore-tesoriere avrebbe un ingiustificato lucro ove, a sua volta, non avesse in conseguenza l'obbligo di anticipare al comune quello che l'appaltatore non ha versato. È però l'obbligo di anticipare il non riscosso, anche in mancanza di patto esplicito, costituisce giusta la costante giurisprudenza dalla Corte dei Conti valido titolo alla percezione dell'aggio (2). Così pure se nella specificazione della riscossione attinenti al servizio di cassa fu omissa l'esazione del dazio di consumo, mentre tale riscossione fu compresa nei ruoli consegnati all'esattore, non potrà negarsi a costui il diritto all'aggio su quella esazione (3).

5. In conclusione la giurisprudenza formatasi sulla questione

(1) Corte dei Conti dec. 28 gennaio 1909 » 1009 b 54
 (2) » » 21 gennaio 1908 Giustizia Amm. 1908 pag. 16
 (3) » » 24 aprile 1907 » 1907 » 131

trova il fondamento nei principi della logica giuridica, allorchè non viene a negare all'esattore-tesoriere l'aggio sugli introiti del dazio di consumo appaltato, quando egli abbia l'obbligo dal non riscosso per riscosso anche per tale cespitate, perchè in questo caso l'esazione non può rientrare nel servizio di cassa gratuito per legge.

La giurisprudenza è però, come abbiamo visto, incerta sulla valutazione dell'obbligo del non riscosso per riscosso, in ordine al dazio di consumo appaltato, avendo negato l'aggio, malgrado l'esistenza di questo obbligo per tutte le entrate comunali consacrato nel contratto, quando il tesoriere non aveva dimostrato di avere anticipato alla scadenza il canone daziario e di aver proceduto coattivamente contro l'appaltatore.

6. Nel caso che il dazio di consumo sia gestito in economia dal comune spetta l'aggio all'esattore tesoriere sui proventi relativi, se ai termini del contratto il tesoriere ha una vera e propria cura di riscossione e la responsabilità derivante dall'obbligo di tenere a disposizione del comune il non riscosso. Se al contrario l'opera del tesoriere siasi limitata a ricevere e tenere a disposizione dell'amministrazione comunale le somme versate dall'agente incaricato della riscossione del dazio di consumo, ciò costituisce un semplice servizio di cassa da disimpegnarsi gratuitamente. — In tal caso è anche da escludersi che il patto del non riscosso per riscosso, stabilito nel contratto per le entrate comunali, possa avere effetto rispetto al dazio di consumo (1).

R. RUGGI D' ARAGONA

Nei prossimi numeri:

Sui canoni enfiteutici del D.^r C. Pace.

Il servizio di tesoreria nelle istituzioni pubbliche di beneficenza: IV. Il conto del Rag. G. Marra.

Giurisprudenza amministrativa.

(1) Corte dei Conti, dec. 21 gennaio 1908 Giustizia Amm. 1909 pag. 11

» » 15 febbraio 1910 » 1910 » 40

Roccadaspide - Cong. Carità. Aumento stipendio alle suore ,
ordinanza.

S. Gregorio Magno - Cong. Carità. Statuto, Cassa agraria, pa-
rere favorevole.

Salerno - Cons. Montevergine. Vendita di selva cedua Vi-
sciglieto, approva.

Tramonti - Cong. Carità. Storno di fondi, approva.

Cava - O. P. Genovese. Storno di fondi, approva.

Salerno - Orf. Galdieri. Prelevamento dalla riserva, approva.

Cava - Cong. Carità. Storno di fondi, approva.

Petina - Id. id. Istanza Zinno per sussidio, approva.

Sarno - Cong. Carità. Impianto elettrico. Storno di fondi,
approva.

Serre - Id. id. Affranco canone Liguori, approva.

Oliveto - Cong. Carità. Denuncia nuova entrata, prende atto.

Cava - Id. id. Vendita di pioppi, autorizza.

Salerno - Cong. S. M. de' Poveri. Ricorso in Cassazione. Lite
Avallone, autorizza.

La Commissione approva , inoltre, moltissimi bilanci di ope-
re pie.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 18 aprile 1918

Presidenza: *Prefetto* COMM. BAJARDI

Giffoni Valle Piana - Sussidio all'applicato Troisi, approva.

Centola - Aumento stipendio segretario ed applicato, ordi-
nanza.

Tegiano - Id. stipendio al segretario, ordinanza.

Salento - Istanza Infante per stipendi arretrati, provvede.

Sarno - Sussidio al portalettere , procaccia , ecc. ordi-
nanza.

Cetara - Applicazione nuove voci daziarie, approva.

Ricigliano - Nota variazioni al bilancio per 1918, approva.

Salento - Bilancio 1918, approva.

Acerno - Caro viveri al Tesoriere Comunale, approva.

Morigerati - Variazioni al bilancio per 1918, approva.

Centola — Variazioni al bilancio pel 1918, approva.

Sassano — Id. id. approva.

Adunanza del 25 aprile 1918.

Presidenza: *Prefetto Com.* BAJARDI

Tortorella — Ruolo fuocatico 1917, ordina compilazione di ufficio.

Sarno — Tassa sui pianoforti, approva.

Lieusati — Contratto esattoriale, parere favorevole.

Sala — Sovrimposta contributo terreni, autorizza.

Perito — Ripristino strada pedonale, approva.

Cicerale — Contributo Società S. Martino e Solferino, approva.

Sala — Cancellazione iscrizione ipotecaria, approva.

Nocera Inferiore — Bilancio 1918, approva.

PUBBLICAZIONI

La fronte Italiana tra Brenta e Piave — Grande carta topografica in 2 fogli a colori, alla scala di 1 : 100000; *Istituto geografico de Agostini*, Novara-Roma-Milano Prezzo L. 4,40.

E' una bella carta stampata dall'Istituto geografico da Agostini di Novara dai tipi dell'Istituto geografico militare di Firenze. Abbraccia il territorio nazionale dal Pasubio e dal Pian delle Fugazze ad occidente, sino alla foce della Piave ad oriente; nonchè dalla Valsugana e dal lago di Santa croce a nord, a Venezia a sud. Misura in tutto m. 1,40 x 0,70. E' una carta assai ricca: vi sono tutti i nomi di comuni e di frazioni di comune, con moltissimi altri di cascine, cascinali, fattorie e case sparse.

La rete stradale vi è stata curata con particolare tecnica. Vi sono distinte le strade di grande comunicazione, acconce al transito di automobili e autocarri, e quelle praticabili con soli cicli. Lungo le strade di grande comunicazione, distinte con speciale colore, sono segnate le distanze itinerarie.

Atlante per tutti — *Istituto geografico de Agostini. Novara* — 31 tavole fisico-politiche di grande formato comprendenti numerose carte e cartine, legato in mezza tela con splendida copertina in cromolitografia — L. 4.

E' un Atlante veramente pratico per tutti che consigliamo ai nostri lettori.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DIECI, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 60.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

—>>> SOMMARIO <<<—

PARTE I.

a) Leggi e decreti

79. *Nuove disposizioni annonarie.* (D. L. 18 aprile 1918).
80. *Provvedimenti pel consumo delle carni.* (D. L. 18 aprile 1918).
81. *Norme penali per approvvigionamenti e consumi.* (D. L. 18 aprile 1918).
82. *Provvedimenti per i canoni daziari.* (D. L. 28 aprile 1918).
83. *Prezzi massimi dei formaggi.* (D. P. 5 maggio 1918).
84. *Divieto di esportazione del bestiame ovino.* (D. P. 11 maggio 1918).

b) Circolari

85. *Volontariato civile — Prestazione di opere nei pubblici uffici.* (C. P. 10 maggio 1918).
86. *Approvvigionamento della carne.* (C. P. 14 maggio 1918).
87. *Arrivo di operai nelle piazzeforti.* (C. P. 18 maggio 1918).
88. *Consolidato 5^o l₀. Tramutamento dei titoli.* (C. P. 24 maggio 1918).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa

COPERTINA

Tassa di bollo — Concorso — Sunto di atti ufficiali.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 16 maggio 1918

Presidenza: Prefetto COMM. BAJARDI

Stella Cilento — Accettazione mutuo lire 34800 per lavori stradali, approva.

Stio — Indennità caro-viveri al personale municipale, provvede.

Tramonti — Approvazione progetto variante mulattiera Corsano-Campinola con prolungamento alla Contrada Chiunzi, appr.

Monte S. Giacomo — Variazioni al bilancio pel 1918, approva.

Positano -- Variazioni al Bilancio pel 1918, approva.

Amalfi — Prestito di lire 84900 per riparazione danni alluvionali, approva.

Sarno — Bilancio 1918, approva.

Salento — Manutenzione linea telefonica, provvede.

Ogliastro — Indennità caro-viveri al personale municipale, appr.

Amalfi -- Miglioramento stipendio al personale municipale, approva.

Nocera Inferiore — Variazioni al bilancio pel 1918, approva.

Giffoni Sei Casali — Id. id. approva.

Nocera Inferiore — Aumento stipendio al personale municipale, approva.

S. Marzano -- Concorso lire 500 a favore opera nazionale pro-combattenti, approva.

Eboli — Acquisto chinino di Stato, approva.

Parte I.

a) Leggi e decreti

79. **Nuove disposizioni annonarie.** (D. L. 18 aprile 1918 n. 499 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1918 n. 99).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

TITOLO I.

Disposizioni concernenti la distribuzione dei generi alimentari e di altre merci di comune o largo consumo

Art. 1.

Entro la circoscrizione della Provincia compete ai Consorzi istituiti con decreto Luogotenenziale 29 dicembre 1914, n. 1374. la distribuzione dei cereali della farina e in genere delle merci requisite per i bisogni della popolazione civile o a questo fine acquistate dal Commissariato generale per i combustibili.

I Consorzi possono essere autorizzati dal commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi a provvedere anche all'acquisto e alla distribuzione di altre merci.

Essi assumono la denominazione di « Consorzi provinciali di approvvigionamento ».

Art. 2

Gli enti autonomi provinciali di consumo possono essere autorizzati a provvedere, invece del Consorzio provinciale, alla distribuzione di determinate merci fra quelle previste nel primo comma dell'articolo precedente, esclusi però i cereali e loro derivati.

L'autorizzazione sarà concessa, sentito il prefetto della Pro-

vincia, dal commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

Art. 3.

I Consorzi e, nel caso previsto nell'articolo precedente, gli enti provinciali di consumo, vendono le merci delle quali la distribuzione sia sottoposta al controllo della pubblica autorità esclusivamente ai Comuni, i quali le ripartiscono per la vendita al pubblico, fra le proprie aziende annonarie, gli enti autonomi di consumo, le cooperative e gli esercenti, secondo le norme che saranno stabilite dal commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

Se il Comune non proceda ad equa ripartizione delle merci fra gli organi locali di distribuzione, provvede il prefetto, il quale potrà anche ordinare ai Consorzi provinciali di vendere direttamente agli enti ed ai privati esercenti e, occorrendo di istituire spacci e rivendite nella circoscrizione della Provincia.

Art. 4.

I Consorzi non possono consegnare merci se non sia stato effettuato il pagamento del prezzo relativo. E' esclusa qualsiasi somministrazione a credito o a titolo gratuito.

Art. 5.

Compete alla Giunta comunale la facoltà di stabilire i prezzi massimi di vendita al pubblico di generi alimentari, salvo i provvedimenti del Commissariato generale e del prefetto.

Art. 6.

Gli acquisti e le vendite previste nel presente decreto si intendono fatte per interesse pubblico.

I Consorzi e gli enti autonomi provinciali di consumo possono imporre sul prezzo di requisizione o di acquisto un sopra-prezzo in misura non superiore a cent. 20 il quintale se si tratti di cereali e loro derivati e al 2 % per le altre merci fornite dal

Commissariato generale, oltre le spese inerenti al trasporto al magazzinaggio e al pagamento degli interessi.

Le tariffe delle spese saranno comunicate al prefetto della Provincia per l'approvazione.

I Comuni possono imporre sul prezzo di acquisto un soprapprezzo in misura non superiore a centesimi 20 se si tratti di cereali e loro derivati e al 3 % per le altre merci fornite dal Consorzio o e all'ente autonomo provinciale di consumo.

Art. 7.

Il prefetto, udito il Consorzio provinciale, nominerà fra i funzionari dello Stato ed enti pubblici in attività di servizio o in pensione in congruo numero di ispettori per la vigilanza ed il controllo di tutta la Provincia della regolarità della distribuzione delle merci, dell'osservanza dei prezzi obbligatori e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità competenti in materia annonarie.

In mancanza di funzionari, il prefetto proterà proporre ed il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi nominare anche persone estranee alle sopradette Amministrazioni.

Gli ispettori sono considerati pubblici ufficiali. La spesa per la retribuzione agli ispettori e per i necessari mezzi di trasporto è a carico del Consorzio.

Art. 8.

Le controversie dipendenti da acquisti, vendite o cessioni fra il Commissariato generale per i consumi o il Commissariato per i combustibili, e i consorzi provinciali, i Comuni, gli enti autonomi di consumo e i privati, relativamente alle merci previste nel primo comma dell'art. 1 del presente decreto, sono demandate alla competenza del Comitato dei ricorsi civili istituito a norma dell'art. 3 ultimo capoverso del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49.

Contro le decisioni del Comitato non è ammesso alcun gravame.

TITOLO II.

Dei Consorzi provinciali di approvvigionamento e della vigilanza ed ingerenza governativa.

Art. 9.

Il Consorzio provinciale di approvvigionamento è costituito dalla Provincia, dalle Camere di commercio e dai Comizi agrari della Provincia, dai Comuni capoluogo di mandamento o che abbiano una popolazione non inferiore ai 10 mila abitanti.

Art. 10.

Il Consorzio è corpo morale, ne rappresenta gli interessi e lo amministra un consiglio di cinque membri, dei quali uno è nominato del prefetto della Provincia.

Art. 11.

L'assemblea dei rappresentanti degli enti consorziati:
nomina il Consiglio amministrativo;
approva i conti consuntivi e lo statuto del Consorzio;
delibera a maggioranza di due terzi dei votanti, sulle proposte previste nel successivo art. 20.

Art. 12.

Fuori del caso previsto nell'articolo seguente, l'assemblea sarà convocata dal presidente del Consorzio mediante avviso scritto, comunicato ai singoli enti con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. L'avviso conterrà indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza. Gli enti consorziati vi sono rappresentati a norma del secondo comma dell'articolo seguente.

Le deliberazioni sono valide quando intervenga all'adunanza almeno un terzo dei rappresentanti.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti.

Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal presidente o dal segretario.

Art. 13.

Il prefetto fissa il giorno e l'ora per la elezione dei consiglieri e provvede alle necessarie comunicazioni.

In rappresentanza degli enti consorziati partecipano alla votazione il presidente della Deputazione provinciale, della Camera di commercio e del Comizio agrario, e il sindaco del Comune o chi fa le veci rispettivamente del presidente o del sindaco.

Ciascun rappresentante ha diritto di scrivere sulla scheda tanti nomi quanti sono i membri da eleggere, i quali possono essere scelti anche fuori dei rappresentanti degli enti consorziati.

Il prefetto o un suo delegato assistito da un segretario, riceve le schede, procede allo spoglio, risolve definitivamente le eventuali contestazioni, e dichiara eletti coloro che hanno riportato maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Il verbale dell'adunanza è firmato dal prefetto o dal suo delegato e dal segretario.

Art. 14.

Saranno ammessi a far parte del Consiglio, con voto consultivo, un rappresentante degli enti autonomi e un rappresentante delle cooperative di consumo esistenti nella Provincia, eletti dai rispettivi presidenti.

Art. 15.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi nomina il presidente fra i membri del Consiglio amministrativo.

Il presidente convoca il Consiglio, propone le materie da trattarsi nelle adunanze, provvede alla esecuzione delle deliberazioni, rappresenta il Consorzio in giudizio e in tutti gli affari e i contratti deliberati dal Consiglio, sovrintende agli uffici.

Per determinati atti il presidente, su conforme deliberazione del Consiglio, può delegare la firma ad alcuni dei consiglieri.

Art. 16.

Il Consiglio nomina i suoi rappresentanti nella Commissione provinciale di requisizione.

Art. 17.

Le adunanze del Consiglio sono valide se v'intervengono almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti.

Art. 18.

I membri del Consiglio durano in carica un anno. Sono rieleggibili.

Se il Consiglio abbia perduto due dei suoi membri elettivi si procede ad elezioni suppletorie, per la surrogazione sino al compimento dell'anno.

Art. 19.

Un Collegio di tre revisori esercita presso il Consorzio le seguenti attribuzioni:

a) vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e cura la osservanza dell'obbligo del Consorzio di versare nel conto corrente del Commissariato generale con gli Istituti di emissione le somme dovute per le vendite e la somministrazione dei cereali e loro derivati e per le altre merci comunque fornite al Consorzio dal Commissariato;

c) esamina il rendiconto del Consorzio;

d) denuncia al Commissariato generale a mezzo del prefetto eventuali irregolarità dei servizi contabili.

I revisori sono nominati dal prefetto, il quale ne stabilisce la retribuzione annua.

Art. 20.

Il Consorzio provinciale non potrà acquistare immobili se non per i propri uffici e per i magazzini di deposito delle merci.

Art. 21.

L'esercizio si chiude il 31 marzo di ogni anno.

Il conto consuntivo della gestione, accompagnato dalla rela-

zione contabile del Collegio dei revisori indicato nell'art. 19 del presente decreto, sarà presentato nel termine di tre mesi all'assemblea dei rappresentanti degli enti consorziati, per l'approvazione. Il conto e la relazione saranno depositati nella segreteria del Consorzio dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea a disposizione dei rappresentanti degli enti interessati.

Art. 22.

Entro il 10 luglio saranno trasmesse al prefetto tre copie del conto consuntivo, della relazione del Collegio dei revisori e del verbale dell'adunanza dell'Assemblea relativo al conto; una delle copie sarà inviata al Commissariato generale, per gli approvvigionamenti e i consumi e al Commissariato generale per i combustibili.

Art. 23.

Alla fine di ogni gestione annuale gli eventuali utili dei Consorzi e dagli enti autonomi provinciali e comunali saranno accantonati a riserva.

Art. 24.

Gli atti amministrativi e le deliberazioni del Consorzio provinciale di approvvigionamento e tutte le operazioni concernenti le merci sono esenti dalla tassa di bollo e di registro.

Art. 25.

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a fare operazioni di credito a condizione di favore ai consorzi provinciali di approvvigionamento.

Art. 26.

Copia di tutte le deliberazioni dei Consorzi e degli enti autonomi provinciali di consumo, concernenti merci delle quali la distribuzione sia sottoposta al controllo della pubblica autorità e delle deliberazioni previste nell'art. 20 del presente decreto, deve essere trasmessa al prefetto della Provincia, il quale, entro cinque giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione può annullare.

lare o modificare le deliberazioni con decreto motivato non soggetto a reclamo.

Se il Consorzio, l'ente autonomo provinciale e il Comune non compiono operazioni obbligatorie o atti necessari alle esigenze della distribuzione provvede il prefetto.

Art. 27.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi, sentito il parere del prefetto della Provincia, può sciogliere, per motivo di ordine amministrativo, il Consiglio del Consorzio

Con provvedimento del commissario generale l'amministrazione del Consorzio è affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, dei quali uno è nominato presidente.

TITOLO III.

Disposizioni transitorie.

Art. 28.

Le facoltà e le rappresentanze che particolari disposizioni attribuiscono ai Consorzi granari sono esercitate dai Consorzi provinciali di approvvigionamento.

Art. 29.

Gli attuali amministratori dei Consorzi granari decadranno alla data del 31 maggio 1918.

Entro la prima quindicina dello stesso mese, si provvederà alla elezione e alla nomina del Consiglio amministrativo a norma del presente decreto.

Art. 30.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 31

Il presente decreto entrerà in vigore nel quinto giorno dopo quello della pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale del Regno. Ordiniamo ecc.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — NITTI — MEDA

80. **Provvedimento per il consumo delle carni.** (D. L. 18 aprile 1918 n. 496 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 aprile 1918 n. 99.)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Art. 1.

Il Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi provvede alla incetta degli animali bovini e bufalini per i bisogni alimentari della popolazione civile, mediante gli organi costituiti a norma del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1063, e secondo le disposizioni del decreto stesso e dei decreti Luogotenenziali 8 agosto 1915, n. 1228, e 4 maggio 1916, n. 528 in quanto siano applicabili.

Art. 2.

Il Commissariato generale stabilisce il numero e il peso complessivo degli animali bovini, bufalini, ovini o caprini che possono essere macellati in ciascuna Provincia per il consumo della popolazione civile e per la conservazione delle carni.

Il prefetto della Provincia, sentita la Commissione consultiva provinciale per i consumi, stabilisce periodicamente il numero ed il peso complessivo degli animali che possono essere macellati in ciascun Comune.

Art. 3.

Il sindaco regola la macellazione entro i limiti stabiliti dal prefetto, e provvede alla equa ripartizione degli animali destinati alla macellazione fra gli esercenti macellai.

Art. 4.

E' vietato macellare animali bovini e bufalini che non siano forniti per la macellazione dell'autorità comunale.

Gli animali devono essere contrassegnati: le carni devono essere bollate prima che sieno poste in vendita.

E' vietato macellare animali oltre il contingente stabilito a norma degli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 5.

La macellazione necessaria per le cause indicate nell'art. 110 comma 3, 4 e 5 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 n. 45, e nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 aprile 1915, n. 497, dovrà essere autorizzata dal sindaco, previo parere conforme del veterinario comunale, o, in mancanza di questi, di persona esperta designata dal sindaco.

Della macellazione sarà data immediata notizia al prefetto, il quale provvederà all'assegnazione della carne al Comune stesso o ad altro Comune nei limiti del contingente stabilito a norma dell'art. 2.

Art. 6.

E' vietato esercitare la vendita delle carni macellate senza speciale autorizzazione del prefetto della Provincia.

L'autorizzazione è valida per un anno; il prefetto può revocarla in qualunque tempo nei casi di abusi o di inosservanza delle norme che disciplina la macellazione e la vendita delle carni.

Contro il provvedimento del prefetto, che revoca l'autorizzazione, è ammesso il reclamo al Comitato dei ricorsi penali istituito con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1917, n. 978.

Il reclamo deve essere presentato, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione del provvedimento, alla Prefettura, dalla quale è trasmesso al Comitato con gli atti che vi si riferiscono.

Il reclamo non ha effetto sospensivo.

Il Comitato decide a norma dell'art. 45 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 7.

E' vietato esportare fuori del territorio del Comune carni bovine e bufaline macellate fresche o refrigerate, senza speciale autorizzazione del prefetto della Provincia.

Art. 8.

Compete alla Giunta comunale stabilire i prezzi massimi di

vendita al pubblico delle carni macellate fresche o congelate o refrigerate, entro i limiti stabiliti dal prefetto.

Le carni bovine e bufaline devono essere somministrate o vendute, in ogni caso, con osso o giunta nella misura che sarà stabilita dall'autorità comunale.

Art. 9.

Nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì è vietato vendere al pubblico e consumare carni bovine, bufaline e suine macellate fresche o congelate, o conservate crude o cotte in scatole.

Gli esercizi di vendita delle carni devono rimanere chiusi dalle ore 13 del martedì a tutto il venerdì successivo.

E' vietato vendere e consumare carni ovine e caprine nei giorni di giovedì e venerdì.

Sono eccettuato dal divieto:

a) la vendita delle frattaglie di qualsiasi specie, purchè sia fatta in spacci speciali e su banchi all'aperto destinati esclusivamente alla vendita di tali prodotti;

b) le carni suine salate o insaccate, esclusi zamponi, cotechini e salsicce.

Art. 10.

La vendita del pollame vivo o ucciso è permessa per tre giorni consecutivi della settimana, stabiliti per ciascun Comune dal prefetto della Provincia.

Art. 11.

Nelle trattorie, pensioni, caffè, alberghi e in genere in ogni pubblico esercizio nel quale si vendono o si somministrano alimenti è vietato vendere o consumare nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine, equine, nonché il pollame, la cacciagione e la selvaggina.

Art. 12.

Negli esercizi indicati nell'articolo precedente è consentita la vendita e la somministrazione delle trippe, degli intestini, del sangue e del cervello e delle carni di coniglio, purchè confezionato in pezzi senza preventiva separazione delle ossa.

Art. 13.

Il sindaco può disporre che nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì in uno o più spacci pubblici sia venduta carne bovina od ovina fresca, esclusivamente per gli ammalati.

La vendita è fatta previa presentazione di un certificato, in carta libera, valido per una settimana, rilasciato per i poveri gratuitamente dal medico condotto, per gli abbienti dal medico curante.

Il certificato deve contenere le seguenti indicazioni: nome, cognome e domicilio dell'ammalato; giorni di validità del certificato stesso; quantità della carne che può essere giornalmente acquistata.

I certificati sono vidimati dal sindaco.

Negli spacci autorizzati alla vendita di carne per gli ammalati, presta servizio un agente municipale, il quale controlla la vendita ed annota sui certificati gli acquisti fatti.

Il certificato previsto nel presente articolo dà diritto alla precedenza nell'acquisto di carne nei giorni in cui non vige divieto

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore nel quinto giorno dopo quello della pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » del Regno; le disposizioni degli art. 1, 4 e 6 saranno applicate con decorrenza dal quindici maggio 1918.

Ordiniamo ecc.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — NITTI — ZUPELLI — MILIANI

81. Norme penali per approvvigionamenti e consumi. (D. L. 18 Aprile 1918 n. 497 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1918, n. 49).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Veduto il D. L. 6 maggio 1917, n. 740; (1)

Abbiamo decretato o decretiamo:

1) V. pag. 165 e 177 Boll. Amm. 1917.

Art. 1.

Chiunque non ottempera alle norme che disciplinano la produzione, il commercio e la vendita dell'olio di oliva, del formaggio, del burro e del latte, è punito con la pena pecuniaria da L. 100 a L. 300, per ogni quintale o frazione di quintale della cosa prodotta, posta in commercio o venduta.

E' ordinata la confisca della merce.

Art. 2.

Le violazioni delle norme concernenti le esportazioni fuori del territorio del Comune o della Provincia sono punite con la pena pecuniaria di L. 100 per ogni quintale, o frazione di quintale, della cosa esportata o che siasi tentato di esportare.

E' ordinata la confisca della merce.

Art. 3.

Non si procede contro di colui che, avendo acquistato generi alimentari a prezzo superiore a quello fissato dall'autorità competente, ne fa immediatamente denuncia.

Art. 4.

Le disposizioni comprese sotto i titoli I e II del Decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, si applicano alle denunce, alle precettazioni, alle requisizioni, al razionamento e alla vendita di qualsiasi merce o derrata, ordinate e regolate dall'autorità civile.

Art. 5.

La disposizione dell'art. 25 del decreto Luogotenenziale 1917 n. 740, (1) si applica alle norme che regolano l'orario degli esercizi pubblici previsti nell'art. 50 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6114, e dei negozi.

Art. 6.

All'art. 28 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740 è sostituito il seguente: « Le violazioni dei decreti, dei regola

(1) V. pag. 171 Boll. Amm. 1917.

menti, delle ordinanze in materia di produzione, commercio e consumo di generi alimentari, non espressamente previste in questo decreto e nel decreto 6 maggio 1917, n. 740, sono punite con la pena pecuniaria da L. 20 a L. 1000 ».

Art. 7.

Nel caso di condanna per alcuna delle infrazioni previste nel primo e nel terzo comma dell'art. 22 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, è ordinata la confisca dell'animale macellato e della carne venduta o posta in vendita.

Art. 8.

Chiunque, dopo la pubblicazione del presente decreto, acquista generi alimentari o merci di comune o largo consumo costituendo provviste oltre i bisogni normali e ordinari della famiglia e dei dipendenti è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 1000 e con l'arresto sino ad un mese.

Ciò che siasi accaparrato è confiscato.

Art. 9.

Se concorrono circostanze attenuanti in favore del colpevole le pene pecunarie stabilite negli articoli 18, 19, 20, 22 prima parte e secondo capoverso 23, 24, e 25 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, e 1, 2 e 6 del presente decreto, sono diminuite da un terzo a due terzi.

Art. 10.

Nei casi previsti del presente decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, se si tratta di infrazione per la quale non sia possibile applicare la pena proporzionata stabilita in relazione alla quantità della cosa, si applica la pena pecuniaria da Lire 100 a Lire 1000.

Art. 11.

Alle infrazioni previsti negli articoli 1, 2 e 6 del presente decreto si applicano le disposizioni degli articoli 35, 42 e seguenti del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Per il reato previsto nell'art. 8 la condanna è pronunciata con decreto penale anche oltre i limiti indicati nell'art. 298 del Codice di procedura penale.

Si applicano le disposizioni degli articoli 299, 300, 301 e 302 prima parte dello stesso Codice.

Art. 12.

Quando siano saquestrati per qualsiasi reato, generi alimentari dei quali la distribuzione sia sottoposta al controllo della pubblica autorità, le cose sequestrate, se siano soggette a requisizione, devono essere messe a disposizione della Commissione provinciale di requisizione immediatamente dopo il sequestro; negli altri casi devono essere vendute all'ente pubblico che sarà designato dal prefetto fra quelli che provvedono all'approvvigionamento e alla distribuzione dei generi alimentari nella Provincia.

Rimane in vigore la disposizione dell'art. 49 prima parte del D. L. 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 13.

Nel caso di condanna pronunciata dall'Intendente di finanza o dal Comitato dei ricorsi penali istituito col D. L. 17 maggio 1917, n. 978, il condannato è obbligato al rifacimento delle spese.

Art. 14.

Nel caso previsto nell'art. 43 del D. L. 6 maggio 1917, n. 740, la notificazione può essere eseguita anche dal messo comunale.

Art. 15.

Il ricorso del condannato o del prefetto contro la decisione dell'intendente di finanza, previsto nell'art. 42 del D. L. 6 maggio 1917, n. 740, è diretto al Comitato dei ricorsi penali.

Il ricorso deve essere presentato nel termine di giorni 10 dalla notificazione del provvedimento, alla Intendenza di finanza dalla quale è trasmesso al Comitato con gli atti che vi si riferiscono.

Art. 16.

Le decisioni del Comitato dei ricorsi penali possono essere revocate se siano l'effetto di un errore di fatto che risulti dagli atti e documenti del giudizio.

Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è esclusa, o quando sia supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è stabilita, e nell'uno e nell'altro caso, il fatto non sia un punto controverso sul quale la decisione abbia pronunciata.

L'istanza di revocazione è diretta al Comitato dei ricorsi penali nel termine di giorni quindici dalla notificazione della decisione.

Art. 17.

La esecuzione delle decisioni di condanna degli intendenti di finanza nei casi dell'art. 35 del D. L. 6 maggio 1917, n. 740. può essere sospesa se sia presentata domanda di grazia.

Art. 18.

Nei procedimenti penali per i quali i dibattimenti siano già aperti o rimandati a norma degli articoli 379 e 380 del Codice di procedura penale o che si trovino in opposizione o in appello non si applica la disposizione dell'articolo 11, prima parte del presente decreto.

Art. 19.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 41 e del capoverso degli articoli 43 e 49 del Decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore nel quinto giorno dopo quello della pubblicazione nella « *Gazzetta Ufficiale* » del Regno.
Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — SACCHI.

82. **Provvedimenti per i canoni daziari.** (D. L. 28 aprile 1918, n. 551 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1 maggio 1918 n. 103)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sulla proposta del ministro segretario di State per le finanze di concerto coi ministri dell'interno e del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I canoni comunali di abbonamento ai dazi di consumo governativi, attualmente consolidati, sono sospesi a partire dal 1. luglio 1918 fino al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale sarà stata conclusa la pace.

Decorso il detto termine, la riscossione dei canoni stessi sarà ripristinata nella misura in cui questi sono attualmente consolidati salvo le variazioni dipendenti dall'applicazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 110 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248 nell'articolo 2 del nostro decreto 24 marzo 1918, numero 390.

Art. 2.

La quota annua di concorso di cui all'art. 1 del nostro decreto 24 marzo 1918, n. 375, (1) sarà corrisposta, nella misura ivi stabilita fino a tutto il 30 giugno 1918.

Dal 1° luglio successivo la quota stessa, ove sia superiore al canone daziario, di cui viene disposta la sospensione con l'articolo 1 del presente decreto, verrà corrisposta limitatamente alla differenza; qualora invece sia inferiore al canone suindicato, verrà totalmente soppressa.

Art. 3.

A partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, l'addizionale al dazio consumo governativo sulle bevande vinose ed alcoliche, di cui all'art. 1 e 7 del nostro decreto 31 agosto 1916, n.

(1) V. pag. 91.

1090, allegato C, (1) sarà aumentato di una quota pari alla metà di quella ivi stabilita.

Eguale facoltà è conferita ai Comuni per l'addizionale comunale previsto nell'art. 6 del decreto summentovato.

Dalla data suddetta è abrogata la disposizione dell'art. 8 lettera b); del nostro decreto 10 febbraio 1918, n. 107, (2) e sono conseguentemente abrogati tutti i provvedimenti emanati in applicazione della disposizione stessa.

Art. 4.

Dalla data indicata nell'art. precedente, il dazio sul consumo delle carni, imposto a pro' dello Stato, ai termini dall'art. 1 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, è aumentato di una quota pari alla metà del massimo portato dalla tariffa annessa al testo unico suddetto e dall'art. 9 del nostro decreto 31 agosto 1916, n. 1090, allegato B.

Sul predetto aumento di quota è data facoltà ai Comuni di applicare l'addizionale comunale nel limite stabilito nell'art. 12, lettera a), del testo unico di legge summentovato.

Art. 5.

L'addizionale governativo al dazio consumo sulle carni, di cui all'articolo precedente, sarà riscosso, per conto dello Stato, dai Comuni e dagli appaltatori con le norme, coi procedimenti e coi privilegi stabiliti nel citato decreto 31 agosto 1916, n. 1090 allegato C.

Nei comuni di Roma, Napoli, Palermo, la riscossione sarà fatta dall'amministrazione daziaria governativa.

Art. 6.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MEDA — NITTI

(1) V. pag. 280 Boll. Amm. 1916.

(2) V. pag. 56 B. A. 1918.

83. **Prezzi massimi dei formaggi.** (D. P. 5 Maggio 1918 n. 3506).

Il Prefetto della Provincia di Salerno.

Visto il decreto 23 marzo 1918 del Commissariato Generale per gli approvvigionamenti e i consumi, che stabilisce i prezzi massimi di base per quintale per i diversi tipi di formaggio di più larga produzione e consumo, e detta le norme per la determinazione dei prezzi di calmiera del latte e degli altri prodotti del latte;

Viste le istruzioni impartite dal Commissario Generale medesimo con la circolare 26 marzo 1918 N. 101020 per l'applicazione del predetto decreto;

Sentito il parere della Commissione provinciale consultiva pei consumi;

Visto il telegramma 7 corrente maggio N. 113748 del Commissariato Generale suddetto, con cui si approvano i prezzi di calmiera stabiliti per la vendita del latte destinato al consumo diretto nella provincia di Salerno e dei formaggi di produzione e consumo locale;

DECRETA

Art. 1.

I limiti massimi dei prezzi di vendita al minuto dei formaggi di più larga produzione e consumo contemplati nell'art. 12 del succitato decreto Commissariato 23 marzo 1918, sono stabiliti come appresso, oltre il dazio consumo dove esista:

Formaggi grana reggiano-parmigiano, lodigiano, uso reggiano di produzione 1916 ed annate precedenti L. 5,80 al kg.

Grano lodigiano ed uso reggiano vernengo di produzione 1917-1918 L. 4,50 il kg.

Grana reggiano-parmigiano di produzione annata casearia 1918-1919 L. 6,55 il kg.

Grana uso reggiano di produzione annata casearia 1918-1919 L. 5,90 il kg.

Grana lodigiano di produzione annata casearia 1918-919 Lire 5,95 il kg.

Caciocavallo e provoloni semi grassi di produzione annata casearia 1918-919 L. 5,85 il Kg.

Caciocavallo e provolone grassi di produzione annata casearia 1918-919 L. 6,35 il Kg.

Formaggi da tavola tipo svizzero (Emmenthal, Fribourg, Sbrinz, Grujère) di produzione annata casearia 1918-919 L. 6,30 il Kg.

Gorgonzola fresco di produzione annata casearia 1918-919
L. 4,70 il Kg.

Gorgonzola maturo di produzione annata casearia 1918-919
L. 5,50 il Kg.

Quartiolo fresco di produzione annata casearia 1918-919
L. 4,25 il Kg.

Quartiolo maturo di produzione annata casearia 1918-919
L. 4,85 il Kg.

Formaggi di Alpe (Asiago, fontina, bitto, branzi, mezzo burro, bagozzo, uso monte e tipi simili) di produzione annata casearia 1918-919 L. 5,90.

Formaggio Bra mezzo grasso di produzione annata casearia 1918-919 L. 6,15 il Kg.

Uso pecorino di produzione annata casearia 1918-919 L. 6,30 il Kg.

Formaggi di latte magro di produzione annata casearia 1918-919 L. 4,70 il Kg.

Formaggi di latte magro comunque ingrassati di produzione annata casearia 1918-919 L. 5,05 il Kg.

Art. 2.

Restano in vigore i prezzi di calmiera stabiliti coi precedenti decreti prefettizi 29 giugno e 10 settembre 1917 per i formaggi di produzione di annate casearie non contemplate nel precedente art. 12. (1)

Art. 3.

I limiti massimi dei prezzi di vendita al minuto del burro sono stabiliti come appresso, oltre il dazio consumo dove esista:

Burro importato da altra provincia da L. 9,00 il Kg.

Burro di produzione locale L. 8,75 il Kg.

Art. 4.

Il prezzo di calmiera del latte destinato al consumo diretto è stabilito in lire 1,00 il litro, oltre il dazio consumo dove esista.

Art. 5.

I prezzi massimi di base per la vendita all'ingrosso, merce posta su vagone stazione partenza, e quelli per la vendita al minuto dei formaggi di *produzione e consumo locale* sono stabiliti come appresso, oltre il dazio consumo locale dove esista:

(1) V. pag. 183 e 243 B. Amm. 1917.

Pecorino produzione 1917-918 e annate precedenti, all'ingrosso L. 370 il quintale, al minuto L. 4,40 il Kg.

Pecorino produzione annata casearia 1918-919; all'ingrosso L. 470 il quintale, al minuto L. 5,40 il Kg.

Caciocavallo e provolone produzione 1917-918 e precedenti; all'ingrosso L. 440 il quintale, al minuto L. 5,00 il Kg.

Caciocavallo e provolone produzione 1918-919; all'ingrosso L. 510 il quintale, al minuto L. 5,70 il Kg.

Art. 6.

Le Giunte Municipali stabiliranno entro otto giorni della comunicazione del presente decreto i prezzi per la vendita al minuto nel proprio Comune dei latticini e formaggi sopra menzionati, entro i limiti massimi per la vendita al minuto indicati nei precedenti articoli.

Art. 7.

Le infrazioni al presente decreto ed ai provvedimenti che verranno emanati dalle Giunte Municipali in esecuzione di esso saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917 N. 740 e 18 aprile 1918 N. 497 (1).

Il Prefetto — BAJARDI

84. **Divieto di esportazione del bestiame ovino.** (D. P. 11 Maggio 1918 n. 5152).

Il Prefetto della Provincia di Salerno.

Ritenuta la necessità il vietare la esportazione della Provincia del bestiame ovino;

Visto l'art. 3 della legge comunale e provinciale, il Decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 50, e l'Ordinanza 7 marzo 1918 del Commissario Generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari;

Ritenuta l'urgenza;

Ordina

Fino a nuovo avviso è vietata l'esportazione del bestiame ovino dal territorio della Provincia di Salerno.

(1) V. pag. 124.

I Sindaci, gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, i Capi Stazioni delle Ferrovie dello Stato e secondarie sono incaricati dell'esecuzione.

I trasgressori saranno puniti a norma dei Decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740. e 18 aprile 1918, n. 487.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia e comunicata al Commissario Generale per gli approvvigionamenti e i consumi agli effetti del citato D. L. 6 gennaio 1918, n. 50.

Salerno, 11 Maggio 1918.

Per il Prefetto -- FALLETTI

b) Circolari

85. **Volontariato civile. Prestazione di opera nei pubblici uffici.** (Circolare del Prefetto di Salerno 10 maggio 1918 n. 10525 diretta ai sindaci).

Com'è noto con l'applicazione D. L. 12 febbraio 1918 n. 146 sul servizio volontario civile si tende a sopperire anche al bisogno di prestazione di opera nei pubblici uffici provinciali e comunali e degli altri enti pubblici esistenti in ciascun comune e fra essi anche le opere pie. A tale uopo si fa presente che, ove per esigenze assolute di servizio, gli enti predetti ritengano necessario giovare delle accennate disposizioni, specialmente in quanto riguardo a lavori di ordine o di servizio, i medesimi dovranno rivolgere analoga richiesta alla competente Commissione locale per ottenere personale volontario, maschile e femminile, che potranno senz'altro assumere quando consti che gli aspiranti possiedono le occorrenti attitudini ed offrono le necessarie garanzie morali.

p. Il Prefetto — FALLETTI

86. **Approvvigionamento della carne.** (Circolare telegrafica 14 Maggio 1918 n. 4761 diretta ai Sindaci).

Commissario Generale Approvvigionamenti Consumi ha disposto che applicazione disposizioni contenute articoli 1 — 4 e 6 decreto luogotenenziale 18 aprile (1) relativo approvvigionamento carne popolazione civile viene rimandata al giorno 29 maggio.

Avverta interessati

Il Prefetto — BAJARDI

87. **Arrivo di operai nelle piazzeforti.** (Circolare del Prefetto di Salerno 18 maggio 1918 n. 831 diretta ai Sindaci).

Per intelligenza e per le disposizioni del caso, comunico alla S. V. la seguente circolare del Ministero dell' Interno :

« Il Ministero della Marina comunica che in questi ultimi tempi affluiscono a Taranto dalle varie città d' Italia e specialmente dai comuni delle provincie di Bari e di Lecce, numerosi operai, ingaggiati per conto delle autorità inglesi per lavori al Campo di Cimino.

La maggior parte di essi sono forniti di passaporto senza però che il detto documento di identità sia controsegnato dal visto della Autorità militare o dei RR. Carabinieri del luogo di provenienza.

Inoltre alcuni fra gli operai sono profughi delle terre invase. Per evitare che i Comandi in Capo delle Piazze forti siano obbligati a respingere detti operai, si pregano le SS. LL. di voler disporre che sia data pubblicità a mezzo della stampa che non sarà permesso l' ingresso nelle piazzeforti a persone che non siano in regola con i documenti di identità personale ».

Per il Prefetto — FALLETTE

(1) V. pag. 121.

86. **Consolidato 5°.** Tramutamento dei titoli dal portatore a nominativi (Circolare del Prefetto di Salerno 24 maggio 1918 n. 9212 diretta ai sindaci e capi delle istituzioni di beneficenza).

Tutti i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza che con slancio patriottico hanno sottoscritto al 5° prestito nazionale consolidato 5,1° e riceveranno i titoli al portatore devono ora provvedere al tramutamento in nominativi dei titoli stessi, nei modi indicati dalla legge 12 luglio 1908 n. 556 sul Debito Pubblico, cioè facendo analogo istanza all'Intendenza di finanza,

Attendo conoscere a suo tempo il numero e l'importo dei nuovi titoli nominativi ed avverto, s'in d'oggi, che saranno chiamati *personalmente responsabili* gli amministratori che lasciassero nelle mani dei rispettivi tesoriere titoli del quinto prestito al portatore.

Le SS. LL. faranno tenere, entro brevissimo tempo, la dichiarazione conforme al modello che segue, « Il sottoscritto Sindaco del Comune di , o Presidente del attesta che nell'interesse dell'Amministrazione furono acquistati N. titoli del quinto prestito nazionale pel valore nominale di L che i titoli stessi sono stati tramutati in nominativi e che nessun titolo al portatore trovasi nelle mani del tesoriere ».

Gradirò intanto ricevuta della presente.

Il Prefetto — BAJARDI

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

COMUNICAZIONI

Copie ed estratti — Tassa di bollo

In conformità delle disposizioni emanate col decreto legge 6 gennaio 1918 n. 135 (testo unico sulle tasse di bollo ecc.) ricordiamo che le copie di atti contrattuali, spedite in forma esecutiva, giusta le disposizioni del codice di procedura civile vanno scritte per il primo foglio, su carta da L. 5, e sugli altri su carta da L. 3 — Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'art. 22 della legge.

Gli estratti e copie di atti, titoli, documenti e registri depositati nei pubblici archivi ed in quelli delle amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e degli altri Corpi Morali vanno scritti, per il primo foglio, su carta da L. 3 e per gli altri fogli su carta da L. 2. (Art. 7 D. L. 9 novembre 1916, n. 1525 alleg. C.)

Concorso per l'ammissione di 60 alunni applicati di Pubblica Sicurezza.

E' aperto un concorso pel conferimento di 60 posti di alunno nella carriera d'ordine nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, dei quali 20 sono riservati alle guardie di Città.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione scadrà col 25 giugno 1918.

L'aspirante deve essere in possesso del diploma originale di licenza ginnasiale o di scuola tecnica, di aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 30 e di non avere attualmente obblighi di servizio militare.

Le prove di esame verseranno sulle seguenti materie:

1°) Nozioni sullo Statuto fondamentale del Regno. Prero-

gative della Corona. Parlamento. Diritti civili e politici dei cittadini;

2°) Nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno;

3°) Nozioni sulla storia d'Italia del secolo XIX;

4°) Nozioni elementari di geografia d'Italia;

5°) Legge sulla pubblica sicurezza e relativo regolamento.

Le due prove scritte verseranno sulle materie indidate ai numeri 1 e 2 del programma; le prove orali su tutto il programma stesso.

Sunto di atti ufficiali

* Con D. L. 7 aprile 1918 n. 569 è stato autorizzato l'emissione di un nuovo tipo di biglietto postale da centesimi dieci da servire per la corrispondenza circolante nel distretto dell'ufficio d'impostazione.

* Con D. L. 18 aprile 1918 n. 547 sono stati sostituiti i moduli bollati per le licenze di porto d'armi, istituiti con D. L. 22 giugno 1916, n. 769.

* Con D. L. 4 aprile 1918 n. 487 sono state date nuove norme per il rilascio dei passaporti per l'interno ai profughi di guerra.

* Con D. M. 2 marzo 1918 sono state stabilite le caratteristiche della nuova moneta di nichelio misto da centesimi venti.

* Con D. L. 17 aprile 1918 n. 559 sono stati stabiliti provvedimenti speciali per i servizi pubblici automobilistici.

* Con D. L. 21 aprile 1918 n. 536 sono state stabilite nuove pene per il reato di deserzione.

* Con D. M. 4 aprile 1918 furono estese ai gelsi le disposizioni del D. L. 21 febbraio 1918 n. 360 riguardante il divieto di abbattimento degli olivi (V. Bollettino Amm. n. 8).

* Con D. L. 18 aprile 1918 n. 511 è stato istituito una commissione per lo studio delle riforme da apportarsi agli ordinamenti amministrativi e tributari delle provincie e dei comuni del Regno.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DIECI, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 60.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

»»» SOMMARIO «««

PARTE I.

a) Leggi e decreti

89. *Concessione di mutui de favore per sovvenzionare istituzioni di beneficenza.* (D. L. 21 aprile 1918).
 90. *Norme per la riscossione di crediti di spedalità.* (D. L. 21 aprile 1918)
 91. *Contributo straordinario di guerra.* (D. L. 26 maggio 1918).
 92. *Provvedimenti finanziari.* (D. L. 21 aprile 1918).

b) Circolari

93. *Passaporti per l'interno.* (C. P. 22 maggio 1918).
 94. *Richiesta di servizi e di prestazioni di opera da parte di enti e di aziende.* (C. P. 22 maggio 1918).
 95. *Funzionari dello Stato. Tessere annonarie speciali.* (C. P. 6 giugno 1918).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa

COPERTINA

Prezzi del chinino — Censimento del grano, della segala, dell'orzo dell'avena e delle fave del raccolto 1918.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C°.

Sig. Priore
 Congrega del Purgatorio
 Salerno

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 31 maggio 1918

Presidenza: *Prefetto* COMM. BAJARDI

Buccino — Aumento soprattassa 50 o/o sui generi colpiti dal dazio governativo, approva.

Salerno — Elargizione al bidello delle scuole, ordinanza.

Giffoni V. P. — Aumento stipendio al personale municipale, approva.

Sassano — Fitto locale per la profilassi del vaiuolo, approva.

Sala — Abbuono all'appaltatore daziario, parere favorevole.

Conca Marini — Variazioni al bilancio per 1918, approva,

Acerno — Prezzo vendita boschi Isca e Cerasuolo, approva.

S. Cipriano — Accettazione prestito di L. 6400, autorizza.

Acerno — Costituzione parte civile per contravvenzione forestale, approva.

Lustra — Variazioni al bilancio per 1918, approva.

Ogliastro — Decorrenza aumento stipendio al segretario comunale, approva.

Adunanza del 6 giugno 1918

Presidenza: *Prefetto* COMM. BAJARDI

Vibonati — Concessione gratuita locali Monastero delle Signorine, approva,

Salerno — Sussidio alla Chiesa di S. Domenico, approva.

Colliano — Bilancio 1918, approva.

Buccino — Tariffa eccedenza tassa bestiame 1918, approva.

Sarno — Sussidio L. 200 alla Sig.ra Santina, approva.

Amalfi — Concorso a favore Op. Naz. pro combattenti, approva.

Montecorvino Pugliano — Bilancio 1918, approva.

Torchiara — Nota variazioni bilancio 1918, approva.

Buccino — Aliquota tassa focatico, approva.

Celle — Variazioni al bilancio per 1918, approva.

Roccagloriosa — Variazioni al bilancio per 1918, approva.

Stio — Contratto esattoriale, parere favorevole.

Parte I.

a) Leggi e decreti

89. **Concessione di mutui di favore ai Comuni per sovvenzionare istituzioni di beneficenza.** (D. L. 21 aprile 1918 n. 600 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 11 maggio 1918 n. 111).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, ai Comuni del Regno nella cui circoscrizione esistano istituzioni pubbliche di beneficenza aventi per iscopo il ricovero e la cura degli infermi, prestiti ammortizzabili in non più di 25 anni, per porre in grado i Comuni stessi di fare sovvenzioni ai detti istituti, che non abbiano mezzi sufficienti per l'esplicazione delle loro finalità o per l'estinzione delle passività precedentemente contratte.

Lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi nella misura del 2 o/o del capitale vigente a mutuo al principio di ciascun anno.

Le domande dovranno essere deliberate dal Consiglio comunale in unica lettura col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, con espressa autorizzazione al sindaco a rilasciare le occorrenti delegazioni a garanzia del prestito. Se il

Consiglio comunale sia sciolto o non possa funzionare i mutui saranno deliberati dai commissari Regi o prefettizi.

Il prefetto trasmetterà tali domande, col suo parere, al Ministero dell'interno, che con apposito decreto promuoverà di volta in volta la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti senza che occorra deliberazione di accettazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Per tali mutui é derogato al disposto dell'art. 191 del testo unico 4 febbraio 1815, n. 148.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio ordinarie e altri Istituti sono autorizzati a fare direttamente mutui alle dette istituzioni pubbliche di beneficenza alle condizioni indicate nel precedente articolo, previa garanzia da concedere mediante deposito o annotazione sui titoli del debito pubblico appartenenti agli enti interessati.

Anche per tali mutui lo Stato concorrerà al pagamento degli interessi nella misura del due per cento.

Art. 3.

I mutui indicati nei due articoli precedenti saranno rimborsati dagli Istituti mutuatari nei modi da convenirsi da essi rispettivamente coi Comuni, con la Cassa depositi e prestiti e con le Casse di risparmio e con altri Istituti, non oltre però il termine di estinzione di 25 anni.

Art. 4.

La quota di concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui indicati negli articoli precedenti sarà corrisposta direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle Casse di risparmio e ad altri Istituti mutuanti non oltre il 25 dicembre di ciascun anno.

Per la detta quota di concorso sarà stanziata nel bilancio passivo del Ministero dell'interno per 25 esercizi finanziari, a co-

minciare dal 1918-919 una somma che non potrà eccedere in ciascun esercizio le lire 250,000.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — NITTI — CIUFFELLI

90. **Norme per la riscossione dei crediti di spedalità.** (D. L. 21 aprile 1918 n. 601 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1918 n. 112).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione dei crediti per spese di spedalità, le quali siano obbligatorie ai termini delle leggi vigenti, le Amministrazioni degli ospedali ed istituti di cura, quando vi sia esplicito riconoscimento del debito da parte del Comune tenuto al rimborso, potranno compilare annualmente appositi elenchi, che saranno resi esecutori dal prefetto della Provincia, ove ha sede l'istituto

Tali elenchi potranno anche comprendere le spedalità per le quali vi sia diffida o istanza di pagamento fatta per mezzo dell'ufficio postale nelle forme indicate nel secondo capoverso dell'art. 125 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99; e sia trascorso il termine di un mese senza che il Comune debitore abbia prodotto al prefetto opposizione ed osservazione di sorta.

Il prefetto accerterà la regolarità della procedura, controlla la esattezza degli elenchi e dispone la radiazione di quelle partite che ritenga contestate.

I provvedimenti del prefetto, emessi ai termini del presente articolo, hanno carattere definitivo.

Art. 2.

A cura dell'ente creditore, un estratto degli elenchi resi esecutori sarà comunicato al comune interessato.

Le disposizioni contenute nel D. L. 8 marzo 1917, n. 504, sono estese alle speditività riportate negli elenchi resi esecutori ai sensi dell'art. 1.

Art. 4.

Il prefetto della Provincia ove ha sede il Comune debitore potrà, a richiesta del medesimo e sentita l'Amministrazione interessata, tenendo conto dell'entità del debito e delle condizioni finanziarie, disporre che il pagamento sia effettuato in diverse annualità, non superiori a dieci: in tal caso il Comune dovrà rilasciare per ciascun anno, cui le annualità stesse riferiscono, corrispondenti delegazioni sulla sovraimposta o su altri cespiti di entrata comunale, dati in riscossione all'esattore dell'imposte dirette o all'appaltatore dei dazi, con l'obbligo di rispondere del non riscosso come riscosso.

La ratizzazione del debito ed il rilascio delle delegazioni potranno anche essere concordati direttamente tra gli enti interessati.

Art. 4.

Il presente decreto non è applicabile all'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

91. **Contributo straordinario di guerra.** (D. L. 26 maggio 1918 n. 693 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1918 n. 131).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico

Il contributo straordinario di guerra di un centesimo per lira stabilito dall'art. 1 dell'allegato A al R. decreto 21 novembre 1915 N. 1643, (1) stato raddoppiato col R. decreto 31 maggio 1916 n. 695, è portato a centesimi tre per ogni lira sulle somme che verranno pagate sui bilanci dello Stato con mandati od altri ordini di pagamento emessi posteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, in corrispettivo di somministrazioni od opere eseguite per le Amministrazioni militari.

Sono esenti da ogni contributo le somme pagate dallo Stato dalle Provincie, dai Consorzi provinciali di approvvigionamento, dai Comuni e dalle aziende annonarie da questi esercitate per acquisti fatti direttamente nel pubblico interesse di derrate occorrenti all'alimentazione civile e militare.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 26 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MEDA

92. **Provvedimenti finanziari.** (D. L. 21 aprile 1918 n. 629 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1918 n. 120).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con quelli per il tesoro, per la grazia, giustizia e culti per le poste e telegrafi e per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella A, annessa al R. decreto 27 settembre 1914, n. 1042, è sostituita la tabella A annessa al presente decreto.

La nuova tabella è applicabile a tutti i trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte, che avverranno dalla pubblicazione del presente decreto.

(1) V. pag. 353 Boll. Amm. 1915.

Art. 2.

Le aziende industriali e commerciali e le quote di compartecipazione in Società industriali e commerciali trasferite per successione debbono essere descritte separatamente dagli altri beni nelle denunce di cui all'art. 71 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217.

L'Amministrazione ha diritto di consultare i libri di commercio per desumerne gli elementi occorrenti a controllare l'esattezza così dell'attivo come del passivo denunciato.

Se il valore dichiarato dal contribuente risulta inferiore di oltre un sesto a quello che l'azienda o la quota di compartecipazione aveva al giorno di trasferimento, l'Amministrazione può promuovere il giudizio di stima secondo le norme stabilite dalla legge per la stima dei beni immobili agli effetti delle tasse di registro e di successione.

I periti, per determinare la quantità ed il valore delle merci esistenti al giorno del trasferimento, le specie ed il valore degli altri beni di ogni natura (compresi l'avviamento ed i diritti di privativa), terranno conto dei libri dell'azienda, degli accertamenti compiuti per l'imposta di ricchezza mobile, per quella sui profitti derivanti dalla guerra, e di ogni altro idoneo elemento.

Art. 3.

Il termine di 90 giorni, stabilito dall'art. 24 della legge 20 maggio 1897, n. 217, per la notificazione della domanda di stima è portato a sei mesi.

Quando la notificazione non è fatta a mani proprie, può essere ripetuta non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di sei mesi sopra indicato.

Decorso il termine di dieci giorni, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 25 ed al terzo capoverso dell'art. 26 della legge sopra citata, la parte che ha proceduto alla notificazione della domanda di stima dovrà, entro tre mesi, sotto pena di decadenza, fare istanza al presidente del tribunale per ottenere l'ordinanza di stima.

Art. 4.

Il ricorso all'autorità giudiziaria contro la estimazione dei periti, ammesso al quinto capoverso dell'art. 26 della legge sulle tasse di registro 20 maggio 1897, d. 217, per errore materiale di calcolo o di fatto, può proporsi anche per assenza od insufficienza di calcolo nella relazione dei periti e per grave ed evidente errore di apprezzamento.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 111 della legge sulle tasse di registro 10 maggio 1897 n. 217, è applicabile anche ai contratti di conto corrente per le differenze a favore di persone defunte.

Pei depositi di ogni specie e pei conti indivisamente intestati a più persone, le quote pertinenti a ciascuna di tale persona si presumono eguali, salvo la prova contraria così da parte dell'Amministrazione, come da parte degli altri aventi interesse.

All'obbligo della denuncia imposto, tanto dal citato articolo 111, quando dal successivo art. 112, alle persone od enti ivi indicati, è sostituito quello di chiedere la prova dell'avvenuta denuncia di tali valori all'ufficio del registro e del pagamento della relativa tassa di successione, mediante attestazioni da rilasciarsi gratuitamente dall'ufficio del registro.

Art. 6.

Agli effetti dell'art. 73, n. 4, quarto comma, della legge di registro 20 maggio 1897, n. 217, i cancellieri giudiziari ed i segretari delle pubbliche amministrazioni devono notificare alle parti ai notai ed ai funzionari che hanno stipulato i contratti e richiesta la omologazione od approvazione degli atti e contratti che vi andavano soggetti, la intervenuta omologazione ed approvazione, entro cinque giorni della emanazione di tali provvedimenti, dandone contemporanea partecipazione alla Intendenza di finanza della Provincia nella quale esiste l'ufficio competente la registrazione dell'atto.

La notificazione dell'approvazione od omologazione dovrà in-

dicare le parti contraenti, il notaio o funzionario rogante la data e la natura dell'atto.

Per ogni trasgressione alla presente disposizione i cancellieri giudiziari e i segretari delle pubbliche amministrazioni incorreranno in proprio in una penale di lire dieci.

Entro 20 giorni dell'avvenuta notificazione, le parti, i notai ed i funzionari notificati dovranno presentare al ricevitore del registro la denuncia della avvenuta omologazione od approvazione e contraente a tale obbligo andranno soggette alle soprattasse di cui all'art. 94 della legge di registro.

Alla denuncia o all'atto approvato dovrà unirsi, per cura delle parti o del notaio o del funzionario rogante, l'originale o la copia autentica del decreto di approvazione od omologazione o della lettera di partecipazione.

Per tutto ciò che, a termini della legge di registro fatta eccezione per le successioni e per i contratti verbali di affitto, è soggetto a denuncia, il pagamento della tassa deve essere eseguito entro 20 giorni dalla denuncia stessa.

Art. 7.

La rinunzia, anche pura e semplice a legato od a eredità interamente o parzialmente attiva, è soggetta a registrazione entro termine fisso col pagamento della tassa stabilita dall'art 92 della tariffa annessa alla legge di registro.

Essa importa liberalità del rinunziante a favore di coloro cui la rinunzia profitta, ed, a concorrenza dell'importo delle attività rinunziate, è imponibile della tassa di donazione. Il rinunziante però va esente da questa tassa.

Tale tassa è prenotata e deve essere soddisfatta entro venti giorni da quello in cui gli eredi, ai quali profitta la rinunzia, sono entrati di diritto o di fatto nel possesso del legato o della quota o quote rinunziate.

Trascorso l'anno dell'apertura della successione, se i coeredi od alcuno di essi, non avrà accettato il legato, la quota o le quote rinunziate, queste saranno devolute allo Stato, il quale concorrerà alla divisione dell'eredità cogli stessi diritti e doveri del rinunziante.

(continua)

b) Circolari

93. **Passaporti per l'interno.** (Circolare del Prefetto di Salerno 22 maggio 1918 n. 685 diretta ai Sindaci).

Con decreto luogotenenziale 4 aprile 1918 è stato disposto: 1° che il passaporto per l'interno ai profughi di guerra è rilasciato dal Commissario Prefettizio nominato ai termini dell'art. 3 del decreto 20 gennaio 1918 N. 30 quando questi risiede nel comune della loro attuale dimora, altrimenti dal Sindaco locale. In entrambi i casi occorre l'assenso dell'autorità circondariale di P. S. e la esibizione dei documenti comprovanti l'identità e la moralità dei richiedenti e l'attestazione giurata di quattro testimoni idonei, fermo restando tutte le altre disposizioni vigenti circa il rilascio dei passaporti.

Sono da considerarsi profughi di guerra:

a) coloro che provengono da Comuni non occupati dal nemico,

b) coloro che provengono da Comuni non occupati dal nemico, ma sgombrati dalla popolazione civile per le esigenze militari.

c) coloro che provengono da comuni in cui per la immediata vicinanza al teatro delle operazioni e a causa di bombardamenti od altri pericoli bellici, è venuto a cessare o si è reso estremamente difficile il normale svolgimento della vita sociale.

d) i profughi del Vicentino e quelli pertinenti a comuni oltre il confine già occupati dal R. Esercito ed ora riuoccupati dal nemico che si allontanarono da quei territori per eventi militari nell'ottobre e novembre scorsi.

2°) Il passaporto è conforme al modulo annesso al decreto 27 agosto 1916 n. 1147. Però alle parole passaporto per l'interno devono aggiungersi tanto alla parte che rimane presso l'ufficio comunale, quanto in quella da consegnarsi al titolare, le altre « **a profughi di guerra** ».

3°) I passaporti per l'interno rilasciati dai Sindaci dei Comu-

ni del Regno invasi e dei Comuni d'oltre il confine, già occupati dal R. Esercito ed ora rioccupati dal nemico non sono più validi ed i titolari di essi dovranno munirsi di nuovo passaporto che sarà valido per un anno dalla data del passaporto annullato, che deve risultare dal nuovo passaporto.

4° All'atto del rilascio e della rinnovazione di qualsiasi passaporto per l'interno il richiedente deve dichiarare di non possedere altro documento del genere. La dichiarazione sarà apposta nella parte che resta presso l'ufficio comunale, immediatamente prima della firma del richiedente.

Dette disposizioni non sono applicabili agli irredenti fuorusciti o profughi delle terre italiane d'oltre il confine e ai connazionali rimpatriati dallo estero per causa della guerra.

Per gl'irredenti in particolare restano ferme le disposizioni, cui alla mia circolare 21 giugno 1916 n. 935.

Prego le SS. LL. per la esatta osservanza delle norme succennate, ed intanto attendo un cenno di assicurazione.

Per il Prefetto — FALLETTI

94. Richieste di servizi e di prestazioni di opera da parte di enti e di aziende. (Circolare del Prefetto di Salerno 24 maggio 1918 numero 10666 diretta ai Sindaci).

Il Ministero del lavoro comunica risultargli che le amministrazioni pubbliche e le aziende industriali interpellate per far conoscere il proprio fabbisogno di impiegati e di mano d'opera, in relazione a quanto dispone l'articolo 13 del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1918 n. 146, sul servizio volontario civile, hanno eccepiti che per l'indole dei propri servizi essi hanno bisogno di personale dotato di speciali requisiti, e perciò anzichè usufruire delle offerte dei volontari civili preferiscono di reclutare direttamente e con particolari criteri il personale occorrente.

Ora non sembra che l'obiezione sia insuperabile. La raccolta delle offerte volontarie di prestazioni di opere che si è cercato di promuovere con la larga propaganda in questo periodo iniziale,

rappresenta la rilevazione delle capacità di lavoro e della mano d'opera che presentemente sono o affatto disoccupate o meno occupate. Naturalmente, perciò che riguarda l'accettazione delle offerte, gli enti che abbisognino di personale rimangono del tutto liberi di esigere ed accertarsi nel modo più congruo che gli offerenti abbiano i requisiti o comunque non diano garanzia di possedere la voluta capacità.

Ora nulla impedisce che la scelta, pur libera come deve essere e si vuole che sia venga fatta fra i diversi offerenti, salvo a ricorrere ad altre fonti di reclutamento quando la ricerca fra i volontari civili dia risultato negativo.

E' desiderabile quindi che in armonia cogli intenti ed i fini della istituzione del servizio volontario civile gli Enti interessati dimostrino per parte loro di essere animati delle migliore disposizioni col venire incontro agli offerenti, considerare e vagliare le esibizioni di prestaziene di opera e utilizzare di esse quelle che effettivamente lascino prevedere un utile rendimento.

Tanto si comunica per opportuna uorma.

p. Il Prefetto — FALLETTI

95. **Funzionari dello Stato. Tessere annonarie speciali.** (Circolare del Prefetto di Salerno 6 giugno 1918 n. 6304 diretta ai Sindaci).

A termini del paragrafo III delle norme 15 gennaio 1918, relative al funzionamento della tessera annonaria speciale per i funzionari dello Stato in servizio fuori della residenza, l'Ufficio che rilascia una tessera permanente deve fare analoga comunicazione al Sindaco del Comune nel quale risiede il titolare e ciò perchè possa essere corrispondente ridotta l'assegnazione che per i generi sottoposti a razionamento, fosse stata già attribuita alla famiglia del titolare medesimo.

Poichè però il razionamento viene ora estendendosi a generi non contemplati nella predetta tessera annonaria speciale (la quale, com'è noto, si riferisce solo al pane alla pasta, al riso al-

lo zucchero ed alla carne) accade che gli Uffici municipali rifiutano di concedere le razioni dei detti generi a persone non munite delle tessere annonarie comunali, venendo così ad escluderne i funzionari muniti di una tessera permanente di Stato.

Tale è il caso che si verifica in non pochi Comuni per l'olio, il cui razionamento individuale va ormai generalizzandosi come conseguenza del contingentamento provinciale e comunale. E poichè la comunicazione della quale in precedenza è cenno fu prescritta allo scopo di evitare che il funzionario titolare di una tessera permanente potesse usufruire di un doppio approvvigionamento ne deriva che il rifiuto opposto da alcune amministrazioni comunali di ammettere i titolari medesimi al razionamento di generi che la tessera stessa non contempla non è affatto giustificato essendo esclusa la possibilità di un doppio prelevamento.

Il Ministero sugli approvvigionamenti e consumi alimentari ha disposto che nella prossima ristampa delle tessere speciali individuali, sia tenuto conto della nuova situazione e sia ovviato all'inconveniente accennato mediante l'aggiunta di altri speciali tagliandi. Frattanto però si pregano le SS. LL. di volere in via transitoria impartire le necessarie disposizioni affinchè non sia opposta difficoltà pel rilascio dei tagliandi locali valevoli pel prelevamento della razione di generi razionati non contemplati nella tessera permanente di Stato.

Ad eliminare ogni possibilità di abusi basterà che il rilascio sia fatto constatare con analoga dichiarazione da opporsi sulla tessera, dall'Ufficio Municipale che rilascia i tagliandi.

Il Prefetto — BAJARDI

Prezzi del chinino

Con decreto del Ministero delle Finanze del 2 maggio 1918 n. 8618 e con effetto dal 16 maggio 1918 sono stati aumentati i prezzi di vendita di tutti i preparati chinacei dello Stato, e nella misura minima possibile, in relazione al forte e persistente rincaro della materia prima. I nuovi prezzi sono i seguenti:

Per la vendita al pubblico.

Bisolfato semplice od inzuccherato L. 275 al kg. (cent. 55 ogni tubetto come sopra).

Soluzioni di Bicloridrato semplice e con guaiacol o per uso ipodermico L. 600 al kg. cent. 25 e cent. 50 rispettivamente ogni fiala da mezzo grammo e da un grammo).

Tannato in cioccolattini L. 300 al kg. (L. 1,20 ogni astuccio contenente 10 cioccolatini).

Per la vendita a favore degli Enti pubblici e privati.

Bisolfato L. 250 al kg. — Idroclorati e Blicoridrato L. 350 al kg. — Soluzioni L. 450 al kg. — Tannato in cioccolattini Lire 275 al kilogr.

L'Etil-Carbonato di chinino è stato ritirato dalla vendita, perchè vantaggiosamente sostituito dal tannato in cioccolattini particolarmente indicato per la cura della malaria infantile.

Censimento del grano, della segala, dell'orzo, dell'avena e delle fave del raccolto 1918

Con decreto Luogotenenziale 19 maggio c. a num. 674 è stata ordinata la denuncia di tutte le quantità di grano, di segala di orzo, di avena di fave del raccolto 1918.

Le principali disposizioni relative sono le seguenti:

1. Nei fondi a conduzione diretta, il proprietario o l'affittuario o il coltivatore deve denunciare l'intera quantità raccolta.

Nei fondi a mezzadria, a colonia parziaria o soggetti a canone tanto il proprietario od affittuario od enfiteuta, quanto il mezzadro o colono o coltivatore devono denunciare, separatamente la parte che a ciascuno di essi spetta.

2. La denuncia deve essere fatta entro cinque giorni dalla compiuta trebbiatura.

Chi conduce o possiede o coltiva più fondi deve fare la denuncia entro il termine stabilito, il quale decorre dal giorno dell'avvenuta trebbiatura in uno o più dei fondi stessi.

Chi fa la denuncia deve distinguerle con numero progressivo:

3. La denuncia deve essere scritta su apposito modulo, fornito dall'ufficio comunale, e contenere le seguenti condizioni:

a) Comune dove si trovano i fondi;

b) località e denominazione dei medesimi;

c) quantità dei cereali espressa o ragguagliata in quintali (distinguendo il grano in tenero, semiduro e duro);

d) quantità necessaria per la semente;

e) numero dei membri della famiglia effettivamente conviventi, di età superiore ai due anni, compreso il denunciante e numero dei coloni e salariati fissi;

f) luogo o magazzino di deposito;

g) cognome, nome, paternità ed indirizzo del denunciante.

4. E' fatto obbliga di denunciare anche il grano residuo dal raccolto del 1917.

5. La denuncia deve essere presentata all'ufficio municipale che ne rilascia ricevuta. Non è ammessa altra prova dell'avvenuta denuncia che quella risultante dalla ricevuta scritta.

6. Independentemente dalle predette denunce ogni conducente di macchina trebbiatrice ha obbligo di tenere un registro a due tagliandi per segnarvi ogni giorno la quantità trebbiata per ciascun fondo, indicandovi la denominazione del fondo stesso e il cognome e nome di colui che lo conduce. Una delle schede è destinata all'interessato e l'altra deve essere trasmessa dal conducente alla Commissione provinciale di requisizione o alla persona da questa designata nel termine di due giorni. Le infrazioni a queste disposizioni sono punite con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa sino a lire cinquemila.

7. Chiunque ometta di fare la denuncia nel modo e termine stabilito o la faccia inesattamente è punito con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa fino a lire cinquemila.

La cosa della quale sia stata omessa la denuncia o sia stata fatta denuncia inesatta è confiscata.

8. Gli Ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria procederanno a perquisizione in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che siano depositati cereali dei quali sia stata omessa la denuncia o sia stata fatta denuncia inesatta.

All'agente scopritore spetta il 20 o/o del prezzo della cosa confiscata; se il denunciante è un privato, questi ha il diritto al 50 o/o del prezzo della cosa e può richiedere che la denuncia sia ricevuta con segreto di ufficio.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DIECI, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 60.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

➤ SOMMARIO ➤

PARTE I.

a) Leggi e decreti

96. *Provvedimenti finanziari*, (D. L. 21 aprile 1918).
97. *Razionamento delle persone che si recano temporaneamente fuori della loro abituale residenza*. (Ord. C. G. C. 17 maggio 1918).
98. *Testo Unico della legge sui dazi consumi. Aggiunta all'art. 10*. (D. L. 23 maggio 1918).
99. *Esenzione dell'imposta di R. M. sulle indennità corrisposte agli impiegati e salariati delle provincie e dei comuni* (D. L. 23 maggio 1918).
100. *Sospensione delle rinnovazioni integrali dei Consigli comunali e provinciali*. (D. L. 23 maggio 1918).
101. *Provvedimenti per agevolare il credito ad enti autonomi di consumo e cooperative*. (D. L. 26 maggio 1918).

b) Circolari

102. *Norme per l'approvvigionamento ed il razionamento dei forestieri nelle stagioni climatiche, ecc.* (C. C. G. C. 21 maggio 1918).
103. *Trattamento daziario delle granaglie e dei cereali impiegati nella panificazione*. (C. M. F. 7 giugno 1918).
104. *Ufficio pensioni di guerra*. (C. P. 17 giugno 1918).
105. *Soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati*. (C. P. 26 giugno 1918).
106. *Comitato di cittadini per onorare l'esercito*. (C. P. 1 luglio 1918).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa

COPERTINA

Pubblicazioni — Sunto di atti ufficiali.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C°.

Sig. Priore
Congrega del Purgatorio
Salerno

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 20 giugno 1918

Presidenza: Prefetto COMM. BAJARDI

- Altavilla* — Alienazione casa comunale a Belmonte, ordinanza.
Casalvelino — Aumento tariffa tasra bestiame, approva.
Laurito — Bilancio 1918, approva.
Olevano — Acquisto suolo di diversi proprietari, rinvia.
Valva — Mutuo L. 40100 per acquedotto e sistemazione lavatoio, autorizza.
Positano — Addizionale sulle bevande vinose ed alcoliche, approva.
Sarno — Regolamento per la tassa sulle vetture, ordinanza.
Sala — Tassa sui pianoforti, ordinanza.
Positano — Eccedenza tassa fuocatico 2 %₁₀, approva.
Castiglione — Bilancio 1918, rinvia.
Casaletto — Contratto esattoriale quinquennio 1918-922, parere favorevole.
Torreorsaia — Tariffa tassa bestiame, approva.
S. Angelo Fasanella — Nota variazione al bilancio 1917 pel 1918, approva.
Salvitelle — Nota variazione al bilancio 1917 pel 1918, approva.
Bellosguardo — Bilancio 1918, approva.
S. Pietro al Tanagro — Bilancio 1918, approva.
Sassano — Domanda Brando per concessione esattoria, parere favorevole.
Positano — Tariffa per la tassa sui pianoforti, approva.

Adunanza del 27 giugno 1918

Vice Prefetto CAV. FALLETTI

- Montecorvino Rovella* — Addizionale governativa e comunale sulle bevande alcoliche e vinose, approva.
Salerno — Modifica tariffa ed imposizione nuovi dazi sulle bevande alcoliche e vinose, ordinanza.
Torreorsaia — Stipendio al personale municipale, approva.
S. Mango — Nota variazione al bilancio 1917 pel 1918, ordinanza.
Amalfi — Bilancio 1918, ordinanza.
Pagani — Dazio consumo, approva.
Salerno — Cancellazione ipoteca sui beni di Enrico Calenda, approva.
Pontecagnano — Acquisto chinino a credito, approva.

Parte I.

a) Leggi e decreti

96. **Provvedimenti finanziari.** (D. L. 21 aprile 1918 n. 600 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 11 maggio 1918 n. 111).

(continuazione e fine)

Art. 8.

Quando i macchinari che servono ad un opificio non vengono smontati e trasportati, ma rimangono in servizio dello stesso opificio, si presumono venduti all'acquirente dell'opificio, ancorchè essi siano stati esclusi dalla vendita e non ostante che acquirente del macchinario appaia una persona diversa dall'acquirente dell'opificio.

Art. 9.

Agli effetti della tassa di registro i frutti dell'eredità non fanno parte della medesima, ma si maturano a beneficio dei singoli eredi o della comunione.

Art. 10.

La riduzione a metà della tassa di registro sulle compravendite di fabbricati nuovi o radicalmente riattati, di cui all'art. 11 della legge 23 aprile 1911, n. 509, deve intendersi applicabile ai soli fabbricati ad uso di abitazione, ivi comprese le botteghe a pian terreno che siano vendute insieme a tutto il fabbricato ed al medesimo acquirente.

La riduzione è concessa alle vendite stipulate entro quattro anni dal giorno in cui i fabbricati sono stati dichiarati abitabili, o sono stati effettivamente abitati.

Art. 11.

Nelle cause interessanti persone od enti morali ammessi al gratuito patrocinio, definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, malgrado ogni patto in contrario.

Per altro l'azione contro il povero non potrà in ogni caso esercitarsi se non quando esso, dalla transazione, abbia conseguito almeno il sestuplo delle tasse e dei dritti prenotati a debito. Quanto alle spese anticipate dall'erario, il povero sarà tenuto a rimborsarle con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.

Art. 12.

Nelle cause promosse contro la persona ammesse al gratuito patrocinio, la parte attrice è obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando la istanza sia rimasta penta o la lite venga abbandonata per espressa rinuncia.

Analogamente, nelle cause promosse da persone ammesse al gratuito patrocinio, quando la parte ricca, che nel corso della causa siasi resa attrice sperimentando uno dei mezzi di impugnativa previsti dal Codice di procedura civile, lasci cadere inperenzione il giudizio o lo abbandoni con espressa rinuncia, sarà tenuta a pagare le tasse, diritti e spese notate a debito.

Art. 13.

Le citazioni per biglietto e le licenze per rilascio di beni immobili per finita locazione nei giudizi avanti i giudici conciliatori sono soggette per ogni foglio alla tassa di bollodi centesimi cinque. Tale tassa può corrispondersi con l'impiego delle esistente carta bollata da centesimi cinque, o con l'applicazione su ciascun foglio di una marca da bollo a tassa fissa da centesimi cinque, da opporsi prima che l'atto che sia firmato e da annullarsi con la scritturazione od impressione della data dell'atto.

Art. 14.

Sono sottoposti alla tassa d'archivio gli atti in forma pubblica o privata, civili, commerciali e amministrativi, giudiziali e stragiudiziali, in quanto siano soggetti alla registrazione formale.

Ne sono esenti gli atti che si rilasciano in originale alla parti

o, comunque, non sieno soggetti alla registrazione formale, e le denunce di contratto verbale d'affitto.

La tassa d'archivio è a carico delle parti.

Art. 15.

La tassa d'archivio è stabilita nella misura del 5 per cento del totale delle tasse di registro applicate all'atto, decimi e addizionali compresi, escluse le soprattasse e pene pecuniarie, col massimo di lire cento e col minimo di centesimi cinquanta. Le frazioni di lira della tassa d'archivio sono sempre arrotondate di cinque in cinque centesimi.

Per quanto concerne le tasse sospese, o a debito, le tasse complementari e suppletive, le relative procedure coattive, le restituzioni e i rimborsi, la tassa di archivio segue le sorti della tassa di registro.

Art. 16.

La tassa d'archivio è riscossa dagli uffici del registro che ne rilasciano quietanza contestuale a quelle delle tasse di registro.

Art. 17.

Alla copia prescritto dal penultimo capoverso dell'art. 66 della legge di registro è sostituito, per le scritture private non autenticate, un secondo esteso in carta bollata da L. 1. Questo originale è esente dalla tassa fissa di registro stabilita dai due ultimi comma dall'art. 104 della tariffa annessa alla legge di registro.

Il secondo e gli ulteriori duplicati, destinati ad uso delle parti degli originali degli atti in forma privata non sono passibili di tassa di archivio.

Art. 18.

Il termine stabilito dal penultimo capoverso dall'art. 67 della legge di registro e dagli art. 106, n. 1, e 118 della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarile in data 16 febbraio 1913, n. 89, per la trasmissione all'archivio notarile delle copie consegnate per la registrazione, ivi compreso il secondo originale obbligatorio, di che all'art. precedente, per le scritture private non autenticate, è portato a dieci anni.

L'obbligo della trasmissione non investe le denunce di contratti verbali di affitto.

Art. 19.

L'art. 65 della legge notarile è modificato nel senso che il notaio, nel trasmettere mensilmente all'archivio notarile copia del proprio repertorio, deve aggiungere soltanto l'importo della parte del dritto di iscrizione a repertorio, da versare alla cassa dell'archivio direttuale. Però le annotazioni a repertorio degli atti registrati formalmente devono riportare la indicazione della tassa d'archivio liquidata dall'ufficio del registro.

L'art. 33 della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento dei notariato e degli archivi notarili è soppresso.

Art. 20.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti sarà apposito articolo per il pagamento degli stipendi e delle spese degli archivi notarile in base all'importo medio degli ultimi cinque esercizi.

Art. 21.

Le tasse di spedizione dei pacchi postali per l'interno del Regno, per le colonie e per gli uffici nazionali all'estero sono modificate come segue:

per i pacchi fino a 3 chilogrammi, L. 1;

per i pacchi da oltre 3 fino a 5 chilogrammi, L. 1,50;

per i pacchi da oltre 5 fino a 10 chilogrammi L. 3.

E elevata a centesimi 50 la tassa fissa per i recipienti vuoti di ritorno.

Art. 22.

La tassa fissa di assegno è stabilita in cent. 30 per ogni pacco; quella di porto assegnato in centesimi 20 per ogni pacco.

La spedizione in porto assegnato può essere consentita alle sole ditte iscritte presso la Camera di commercio, sotto l'osservanza delle speciali norme e garanzie stabilite dall'Amministrazione, ed è limitata ai soli pacchi ordinari esclusi i pacchi con assegno, con valore dichiarato, gli ingombranti, e quelli contenenti oggetti fragili o facili a deteriorarsi.

L'iscrizione di cui al comma precedente sarà fatta, nella Tripolitania e nella Cirenaica, presso il Segretariato generale dei rispettivi Governi; nella Eritrea, presso la Direzione degli affari economici in Asmara.

Art. 23.

Sono sottoposti a nuova tassa di spedizione i pacchi da ripedirsi a richiesta dei mittenti o dei destinatari, da una ad altra località del Regno e delle colonie; o fra queste ed il Regno.

Sono esenti da tassa i pacchi diretti a militari, nonché quelli con asseeno rispediti d'ufficio ai mittenti dopo la giacenza di sette giorni nel caso di mancato pagamento dell'assegno e sempre quando trattisi di rinvio da una località all'altra del Regno. Nei rapporti con le colonie e fra queste, il periodo di giacenza è fissato in venti giorni.

Art. 24.

Il diritto fisso pel cambio dei bollettini-pacchi, eventualmente sciupati o comunque resi inservibili, è elevato a cent. 10 per ogni bollettino.

Art. 25.

Il limite massimo delle dimensioni dei pacchi di cui al 2° e 3° capoverso dell'art. 213 del regolamento approvato dal R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, è modificato come segue:

Per i pacchi « non ingombrati » centimetri 50, tanto in lunghezza che in larghezza ed altezza (volume massimo 125 decimetri cubi).

Per i pacchi « ingombranti » centimetri 60, tanto in lunghezza che larghezza ed altezza (volume massimo 216 decimetri cubi).

Le anzidette dimensioni sono comuni ai pacchi fino a 3 fino a 5 e fino a 10 chilogrammi.

Per i pacchi di forma allungata e sottile sono mantenute le dimensioni di m. 1,05 in lunghezza e di cent. 40 in larghezza ed in altezza presi insieme; tali pacchi però sono accettati alla tariffa degli ingombranti.

Art. 26.

Il presente decreto andrà in vigore a partire dal 1° giugno 1918; e per quanto è disposto dagli articoli 14 e 20 a partire dal 1° luglio 1918.

Gli articoli dal 21 al 25 si applicano anche alle colonie e vi andranno in vigore dalla data della loro pubblicazione, nel solo testo italiano, nei rispettivi bollettini ufficiali.

Art. 27.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MEDA — NITTI — SACCHI. —
FERA — COLOSIMO.

Tariffa delle tasse sulle

Articoli della tariffa	Grado di parentela fra gli autori delle successioni e donazioni e gli eredi, legatari e donatari	Per cia	
		Classe 1 ^a da L. 1 a L. 1000	Classe 2 ^a da L. 1 a L. 5000
1	Fra ascendenti e discendenti in linea retta in 1° grado	1 —	1 50
2	Fra ascendenti e discendenti in linea retta in 2° grado	1 —	1 50
3	Fra coniugi	4 —	4 50
4	Tra fratelli e sorelle	7 —	7 50
5	Fra zii e nipoti	9 —	9 50
6	Fra prozii e pronipoti e cugini germani.	11 —	11 50
7	Fra altri parenti fino al 6° grado	16 —	16 50
8	Fra altri parenti oltre il 6° grado e fra estranei	17 —	17 50
9	Trasferimenti a favore degli Istituti indicati nell' art. 4 del R. decreto 27 settembre 1914, n. 1042	Tassa pro	

Avvertenze. — Per le quote ereditarie non superiori a L. 100 devolute dell' art. 2 del R. decreto 27 settembre 1914, n. 1042. Per le quote più alta cifra della classe precedente, si applica la riduzione della

L' applicazione dell' art. 9 della presente tariffa in confronto di senza di patto convenzionale con lo Stato al quale l' Istituto stra R. decreto 27 settembre 1914, n. 1042, è riservata ai soli Istituti quando esista apposito atto convenzionale.

Le tasse liquidate in conformità della presente tariffa non sono

successioni e donazioni.

scuna quota individuale ereditaria o di legato o di donazione

Classe 3 ^a da L. 1 a L. 10.000	Classe 4 ^a da L. 1 a L. 25.000	Classe 5 ^a da L. 1 a L. 50.000	Classe 6 ^a da L. 1 a L. 100.000	Classe 7 ^a da L. 1 a L. 250.000	Classe 8 ^a da L. 1 a L. 500.000	Classe 9 ^a da L. 1 a L. 1.000.000	Classe 10 ^a da L. 1 a L. 2.000.000	Classe 11 ^a da L. 1 a oltre L. 2.000.000
---	---	---	--	--	--	--	---	---

Tassa proporzionale per ogni 100 lire.

Lire

2 —	2 —	3 —	4 —	5 —	6 —	7 —	8 —	9 —
2 —	3 —	4 —	5 —	6 —	7 —	8 —	9 —	10 —
5 —	6 —	7 —	8 —	9 —	10 —	11 —	12 —	13 —
8 —	9 —	10 —	11 —	12 —	13 —	14 —	15 —	17 —
10 —	11 —	12 —	13 —	14 —	15 —	16 —	18 —	20 —
12 —	13 —	14 —	15 —	16 —	18 —	20 —	22 —	25 —
17 —	19 —	21 —	23 —	25 —	27 —	29 —	31 —	33 —
18 —	20 —	22 —	24 —	26 —	28 —	30 —	33 —	36 —

porzionale costante del 5 per cento.

in linea retta o fra coniugi non è dovuta alcuna tassa ai sensi delle classi 2^a a 11^a, le quali sieno immediatamente superiori alla tassa nel limite fissato dall'art. 3 del R. decreto succitato.

Istituti stranieri che abbiano sede nello Stato, è subordinata all'esinero appartiene. L'applicazione delle disposizioni dell'art. 5 del nazionali, ma può aver luogo anche a favore di Istituti stranieri

sogette nè a decimi, nè ad addizionale.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro segretario di Stato per le finanze: Meda

97. Razionamento delle persone che si recano temporaneamente fuori della loro abituale residenza. (Ordinanza del C. G. dei C. del 17 maggio 1918 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1918 n. 118).

IL COMMISSARIO GENERALE

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n 49;

Dispone:

Art. 1.

Chiunque debba recarsi, dal 1.º giugno al 1.º novembre 1918, fuori del territorio della Provincia, in uno dei Comuni considerati sede di stazione climatica, balneare termale, o idroterapica a norma del successivo art. 7 deve munirsi di un certificato del Sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che gli è stato sospeso il razionamento.

Il sindaco, ritirata o ridotta la tessera annonaria o di macinazione, ovvero adottati provvedimenti analoghi in conformità del sistema locale di razionamento, rilascerà il certificato segnalando, ogni 10 giorni, al Consorzio provinciale, di approvvigionamento il numero delle razioni sospese.

Art. 2.

Il certificato previsto nell'art. precedente deve essere presentato al Sindaco del Comune di destinazione, il quale rilascerà all'interessato la tessera provvisoria per la popolazione fluttuante.

L'elenco nominativo delle tessere, corredato dai certificati relativi, sarà trasmesso al consorzio provinciale di approvvigionamento ogni 10 giorni.

Art. 3.

Alla fine della dimora, le tessere provvisorie devono essere restituite al Comune, il quale rilascerà all'interessato analogo certificato per la riammissione al razionamento nel Comune di residenza ed ogni dieci giorni segnalerà al Consorzio provinciale di

approvvigionamento le conseguenti variazioni del numero delle razioni provvisorie.

Il Sindaco del comune di residenza trasmetterà al Consorzio provinciale, ogni dieci giorni, i certificati previsti nel presente articolo.

Art. 4.

Se la stazione climatica, balneare, termale, idroperatica, sia situata in un Comune appartenente alla stessa Provincia di residenza, può essere usata, senza altre formalità, la tessera rilasciata dal Comune di residenza.

Chi sia sfornito di tessera o non possa farne uso dovrà munirsi del certificato previsto nell'art. 1 e dovrà osservare le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente ordinanza.

Art. 5.

Nei Comuni che non sono sede di stazione climatica, balneare, termale, idroterapica, è sospesa dal 1. giugno al 1. novembre 1918, l'applicazione delle norme vigenti per l'approvvigionamento della popolazione fluttuante normale.

È fatta eccezione soltanto per i titolari delle tessere annuarie speciali rilasciate ai senatori e ai deputati del Regno, ai funzionari dello Stato ed agli Ufficiali dell'Esercito e dell'Armata in missione, e agli stranieri provenienti direttamente dall'estero, ai quali la tessera provvisoria prevista nell'art. 2. sarà rilasciata in base al passaporto.

Art. 6.

Nei Comuni indicati nell'articolo 1, per periodo dal 1. giugno al 1. novembre 1918, non potranno stabilirsi razioni individuale di generi contingentati in misura superiore a quella vigente al 1. maggio 1918.

Art. 7.

I prefetti formeranno l'elenco dei Comuni della rispettiva Provincia che devono essere considerati sede di stazione climati-

ca, balneare, termale, idroterapica, agli effetti delle disposizioni della presente ordinanza.

L'elenco dovrà essere approvato dal Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

Art. 4.

La presente ordinanza entrerà in vigore nel quinto giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 17 maggio 1918.

Il commissario generale per gli approvv. ti e i consumi:

CRESPI

98. **Testo unico della legge sui dazi consumo — Aggiunta all'art. 10.** (D. L. 23 maggio 1918 n. 736 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 10 giugno 1918 n. 136).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Art. 1.

All'art. 10, comma 1.°, del testo unico della legge sui dazi di consumo, approvato con R. decreto 7 maggio 1908, n. 248, è aggiunto il seguente paragrafo:

« Per le carni provenienti dall'estero il dazio si riscuote alla introduzione nei luoghi di vendita o alla distribuzione di esse tra più persone, e per qualsiasi quantità, comunque o da chiunque la distribuzione sia fatta ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto col 1.° luglio 1918 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MEDA

99. **Esenzione dell'imposta di R. M. sulle indennità corrisposta agli impiegati e salariati delle provincie e dei comuni.** (D. L. 23 maggio 1918 n. 750 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 giugno 1918 num. 138).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Visto il Nostro decreto 26 luglio 1917, n. 1181;

Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4081 (testo unico) sulla imposta di ricchezza mobile;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

La indennità che viene corrisposta dalle provincie e dai Comuni ai propri impiegati e salariati, ai sensi dell'art. 1° del Nostro decreto 28 luglio 1917, n. 1181, è esente dalla imposta di ricchezza mobile ogni qualvolta gli stipendi e i salari comunque corrisposti al predetto personale non raggiungano il minimo imponibile.

Tale esenzione è applicabile con effetto dal 1.° gennaio 1918. Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MEDA

100. **Sospensione delle rinnovazioni integrali dei Consigli comunali e provinciali.** (D. L. 23 maggio 1918 n. 757 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 giugno 1919 n. 138).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Tutte le rinnovazioni integrali dei Consigli comunali e provinciali sono sospese fino al 31 dicembre 1919.

E' pure sospesa fino al detto termine la scadenza dalle rispettive cariche dei sindaci, dalle Giunte municipali, dei presidenti e dei membri delle Deputazioni provinciali, dei membri delle Giunte provinciali amministrative, dei componenti le Commissioni ed i Consigli di amministrazione, la cui nomina spetti ai Consigli comunali e provinciali. Le rinnovazioni parziali o totali che avvengano nel periodo stesso cesseranno di avere effetto con la ricostituzione dei Consigli comunali e provinciali.

Le facoltà conferite al Governo del Re dal capoverso dell'art. 1 della legge 10 maggio 1918, n. 634, sono estese alla revisione straordinaria delle liste elettorali amministrative, ed alla formazione di nuove liste, là dove sia strettamente necessario.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria a quella del presente decreto, che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione. Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma addì 23 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

101. **Provvedimenti per agevolare il credito ad enti autonomi di consumo e cooperative.** (D. L. 26 maggio 1918 n. 723 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 8 giugno 1918 n. 135).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Art. 1.

Gli Istituti di credito ordinario e cooperativo e l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione sono autorizzati, indipendentemente da qualunque disposizione dei propri statuti, a concedere aperture di credito in conto corrente e prestiti cambiari ad enti autonomi di consumo debitamente riconosciuti a cooperative di consumo legalmente costituite e loro consorzi.

Le Casse di risparmio ordinarie e i Monti di pietà possono compiere le operazioni suddette quando ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dal Ministero d'industria, commercio e lavoro.

Art. 2.

A garanzia delle aperture di credito in conto corrente e dei prestiti di cui all'articolo precedente, può essere costituito, a favore dell'Istituto mutuante, un privilegio speciale sopra le merci e derrate acquistate per mezzo delle somme sovvenute e sopra tutte le altre di proprietà dell'ente debitore dovunque si trovino.

Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato di cui al n. 1 dell'art. 1958 del Codice civile e garantisce anche le eventuali rinnovazioni dei conti correnti e prestiti.

Art. 3.

Per la validità ed efficacia del privilegio è necessario:

- a) che esso risulti da atto scritto, anche se non autentico;
- b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio di registro nella cui circoscrizione ha sede l'ente debitore;
- c) che l'atto costitutivo del privilegio sia depositato in copia presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione l'ente debitore ha la propria sede.

Art. 4.

Nell'atto di costituzione del privilegio può essere nominato, d'accordo fra le parti, un custode delle merci e derrate sottoposte al privilegio, il quale avrà gli obblighi del depositario giudiziario.

Art. 5.

Quando le cose sottoposte al privilegio siano menomate, deteriorate, o distratte, si applicano le penalità stabilite dall'art. 203 del Codice penale.

Art. 6.

Le somme prestate agli enti di cui all'art. 1 devono essere rimborsate a misura che vengono alienate le merci o derrate sulle quali è costituito il privilegio.

Se il debitore alla scadenza non restituisce integralmente le somme ricevute, il pretore del mandamento, su istanza dell'Istituto mutuante, può, assunte sommarie informazioni, ordinare la vendita delle cose sottoposte al privilegio. La vendita seguirà senza formalità giudiziarie, con le norme dell'art. 68 del Codice di commercio.

Art. 7.

Gli enti, le cooperative e i consorzi di cui all'art. 1, anzichè effettuare il versamento anticipato delle somme occorrenti all'acquisto delle merci e derrate presso gli enti di cui al decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 495, potranno presentare una obbligazione dell'Istituto di credito mutuante, con la quale dichiarare che effettuerà direttamente il pagamento a vista all'atto della consegna.

Per poter rilasciare tali obbligazioni gli Istituti di credito dovranno farne domanda al ministero per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, il quale formerà un elenco degli Istituti a ciò autorizzati.

Art. 8.

I contratti di apertura di credito in conto corrente e di prestito con costituzione di privilegio di cui al presente decreto sono scritti su carta da bollo da una lira e sono sottoposti alla tassa fissa di registro di lire 1,22.

Gli atti relativi ai prestiti, comprese le cambiali, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro.

Gli atti giudiziari e i protesti cambiari dipendenti dai prestiti stessi son soggetti a tassa nella misura di metà di quella normale.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno ed avrà applicazione fino a tutto l'anno consecutivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — SACCHI — MEDA — CRESPI.

b) Circolari

102. **Norme per l'approvvigionamento ed il razionamento dei forestieri nelle stazioni climatiche, balneari, termali ed idroterapiche.** (Circolare del C. G. dei C. 21 maggio 1918 n. 11770 diretta ai Prefetti).

L'ordinanza 16 maggio 1918, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 volgente (1) è diretta a regolare, nella prossima stagione estiva, l'approvvigionamento delle stazioni climatiche, balneari termali, idroterapiche, ed il razionamento per i cittadini che vi si recano a scopo di cura o villeggiatura, permettendo che la fluttuazione della popolazione dai Comuni di residenza abituale alle stazioni e viceversa sia accompagnata da una corrispondente fluttuazione dei generi razionati senza aggravio nel contingente nazionale.

I mezzi disposti importano per i cittadini l'obbligo di munirsi prima che si trasferiscano in una delle stazioni suddette, di un certificato che attesti essere sospeso il razionamento, certificato ora prescritto per i trasferimenti definitivi di residenza.

E' perciò necessario che la conoscenza di tale disposizione sia diffusa largamente fra il pubblico, perchè imprescindibili esigenze di controllo hanno imposto il divieto del razionamento, tranne casi tassativamente determinati per coloro i quali non esibiscano il prescritto certificato.

(1) V. pag. 156.

Nei riguardi dell'Amministrazione il certificato costituisce il documento essenziale in base al quale sono poi stabiliti, tra le provincie, i rapporti di dare ed avere e vengono effettuate, dal Commissariato Generale, le compensazioni finali dei generi razionati.

Occorre, pertanto, che i Comuni, i quali rilasciano i certificati, abbiano sollecita cura di accantonare le razioni risparmiate, di cui divengono senz'altro depositari responsabili verso il Consorzio Provinciale; ed i Comuni che ritirano i certificati debbono prima di trasmetterli ai Consorzi, apporvi in calce l'indicazione della data e del numero della tessera permanente restituita col bollo del Comune e la firma del Sindaco.

Di singolare importanza è, nell'attuazione dell'Ordinanza, la funzione dei Consorzi provinciali.

Anzitutto essi, ed in difetto i Prefetti, accertato il movimento relativo all'anno 1917, dichiareranno al Commissariato, non più tardi del 1° giugno 1918, le quantità di generi contingentati, che ritengono di potersi addebitare od accreditare in dipendenza della fluttuazione della popolazione verso le stazioni di cura.

Il Commissariato Generale ne terrà conto, nei limiti delle disponibilità, per stabilire congrue riduzioni ovvero accordare congrue anticipazioni. Le anticipazioni saranno ripartite tra i Comuni, sedi di stazioni, e da questi devolute esclusivamente all'approvvigionamento della popolazione fluttuante.

Occorre poi distinguere i rapporti che verranno a stabilirsi tra Consorzi e Comuni, da quelli che intercederanno tra Consorzi e Commissariato Generale.

Per quanto riflette i primi, i Consorzi debbono:

a) assegnare, a loro volta, anticipazioni alle stazioni di cura e conteggiate a debito dei Comuni le razioni sopravanzate dopo il ritiro delle tessere;

b) classificare per provincie e contabilizzare sollecitamente i certificati di sospeso razionamento man mano che perverranno dai Comuni:

c) comunicare alle Amministrazioni comunali con la maggiore frequenza, la rispettiva situazione di debito e credito, e vigilare rigorosamente affinchè sia evitata una indebita attribuzione di maggiori assegnazioni;

d) provvedere definitivamente al conguaglio tra i Comuni per il movimento nell'ambito della stessa provincia.

Quanto ai rapporti tra Commissariato Generale e Consorzi, è da rilevare che questi ultimi dovranno curare in modo speciale la sollecita trasmissione al Commissariato, il primo, il dieci, il venti di ciascun mese, dei certificati di provenienza da altre provincie e l'aggiornamento delle contabilità relative. In base all'esame di tale documenti il Commissariato provvederà al conguaglio interprovinciale, correggendo opportunamente le riduzioni e le anticipazioni preventive.

Per la compilazione dell'elenco dei Comuni, sedi di stazioni di cura, si raccomanda poi ai Signori Prefetti di volersi attenere a criteri rigorosi.

Nessun dubbio può esservi, ad esempio, per i Comuni che sono stati autorizzati ad applicare la tassa di soggiorno e per quelli in cui siano situati stabilimenti di cure termali ed idroterapiche di notevole importanza. Per gli altri non è possibile dettare alcuna regola generale, dovendosi avere riguardo ad un complesso di fattori locali in sommo grado variabili. Di questi fattori tuttavia si prega tenere in speciale considerazione la notorietà della stazione, ed il rapporto numerico tra l'affluenza di forestieri e la popolazione stabile.

L'elenco, accompagnato da quei dati che varranno a stabilire la qualità della stazione climatica, balneare, termale od idroterapica dovrà essere comunicato al Commissariato Generale per l'approvazione non oltre la fine del corrente mese.

Si prega di favorire un cenno di ricevuta della presente.

Il Commissario Generale — CRESPI

103. **Trattamento daziaro delle granaglie e dei cereali impiegati nella panificazione.** (Circolare del Ministero delle Finanze 7 giugno 1918 n. 5942 diretta ai Prefetti).

Con decreto luogotenenziale del 26 maggio p. p. in corso di registrazione, e che avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, è stata dichiarata esente da dazio interno di consumo, in tutti i Comuni del Regno, la quantità di granaglie e di cereali non contemplati già dalla legge 23 gennaio 1902 n. 25 allegato A e delle relative farine, della quale venga accertato l'impiego nella panificazione, mediante attestazione dell'autorità incaricata di controllare l'impiego stesso.

I Signori Prefetti vorranno pertanto compiacersi di darne sollecito avviso ai Comuni ed ai relativi appaltatori perchè sia provveduto alla regolare applicazione del suindicato decreto luogotenenziale, avvertendo che nei Comuni chiusi l'introduzione dei generi suindicati dovrà effettuarsi mediante speciale licenza degli uffici daziaro da scaricarsi con l'attestazione dell'autorità incaricata di controllare l'impiego delle granaglie e dei cereali nella panificazione.

Pel Ministri — G. INDRI

104. **Ufficio pensioni di guerra:** (Circolare del Prefetto di Salerno 17 Giugno 1918 diretta ai Sindaci della Provincia).

In conformità alle precise istruzioni emanate dal Ministero per l'Assistenza Militare e le Pensioni di Guerra si sono testè costituiti il Consiglio Direttivo e la Giunta esecutiva dell'Ufficio Provinciale per le Pensioni di Guerra (1).

Scopo dell'ufficio è quello di istruire le domande di pensione con la maggiore sollecitudine, rapidità; epperò i Signori Sin-

(1) V. Bollettino Am. n. 7.

daci dovranno inviare tutte le domande di pensione non più al Ministero, ma direttamente all'ufficio predetto.

Inoltre nel termine più breve possibile i Signori Sindaci trasmetteranno i seguenti elenchi:

1°. di tutti i militari morti in guerra (se deceduti per tubercolosi, specificarlo) o dispersi, annotandovi la data di presentazione della domanda di pensione, l'esito avuto o se tuttora in istruttoria presso il Comune od il Ministero;

2°. di tutti i militari invalidi o mutilati, ancora in convalescenza o già congedati, comprendendo anche coloro ai quali la malattia (trattandosi di tubercolosi, specificarlo) o la mutilazione non sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Gli elenchi richiesti dovranno comprendere tutti i casi accennati dall'inizio della guerra ad oggi.

Porto infine a conoscenza dei Signori Sindaci che l'Ufficio Provinciale Pensioni si occupa anche delle domande di pensione avanzate da profughi; della presentazione dei ricorsi in appello avanti la Commissione Provinciale, contro decisioni negative delle Commissioni Comunali; in materia di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari dei ricorsi al Ministero contro decisioni negative delle Commissioni Provinciali suddette e della istruttoria e presentazione delle domande per sussidio straordinario, avanzate da congiunti di militari non avanti dritto ai soccorso giornaliero.

Per tutte le pratiche relative alle accennate materie i Signori Sindaci si rivolgeranno alla Presidenza (*Ufficio Provinciale Pensione Guerra — Corso Garibaldi — palazzo d'Agostino — Salerno*) ove gli interessati potranno anche rivolgersi direttamente.

Il Prefetto — BAJARDI

105. **Soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati.** (C. P. 26 giugno 1918 n. 15315 diretta ai Sindaci).

Per l'esatto adempimento si comunica alla S. V. la seguente circolare del Ministero dell' Interno:

« Il Ministero della Guerra ha segnalato che da verifiche fatte in alcune provincie è stato accertato che il servizio di pagamento dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari bisognosi non funziona sempre con la dovuta regolarità non avendone molti comuni compresa tutta l'importanza e avendone fatto non poche volte strumento di gretta politica locale.

Si sono difatti verificate in diversi paesi ingiuste sperequazioni, che hanno dato luogo a profondo malcontento.

E' stato inoltre rilevato che non sempre il pagamento avviene nei giorni fissati, spesso il tempo e le modalità dei pagamenti sono determinati a criterio arbitrario del tesoriere e dell'incaricato al pagamento, senza tener conto degli interessi delle famiglie; spesso non è tolto il sussidio alle famiglie del militare dichiarato disertore, spesso ancora non è ripristinato il pagamento quando il militare ha ripreso servizio. Per evidenti favoritismi non viene sospeso il sussidio a famiglie di militari in licenza di convalescenza capaci di lavorare e quindi di provvedere ai bisogni propri e della famiglia. Infine la regolarità amministrativa non è per nulla soddisfacente perchè i comuni molte volte non trasmettono nel tempo prescritto i rendiconti trimestrali, provocando una complessa corrispondenza e grave pregiudizio ai Distretti, a cui caricano restano pendenze spesso per cifre non indifferenti.

Poichè ogni causa di giustificato malcontento potrebbe indebolire la resistenza della Nazione, si rammenta alle SS. LL. la necessità di esercitare sull'importante servizio una intensa e continua vigilanza per pervenire in tempo e reprimere energicamente i lamentati inconvenienti. »

Si prega di assicurare.

Per il Prefetto — FALLETTI

106. **Comitato di cittadini per onorare l'esercito.** (Circolare del Prefetto di Salerno 1.º luglio 1918 n. 11215 diretta ai Sindaci).

Il Ministero della Guerra ha inviato alle dipendenti Autorità militari seguente circolare:

« Da Comitati cittadini pervengono spesso al Comando Supremo od altre autorità militari proposte, le quali, pur movendo dal patriottico intento di onorare l'esercito, non sono accettabili perchè indirettamente si rivolgono in una svalutazione delle distinzioni ed onorificenze ufficiali, stabilite come ricompense degli atti di merito compiuti da militari.

In tale categoria di offerte sono da annoverare le medaglie, ideate per iniziativa privata, le quali mentre danno luogo all'inconveniente accennato sopra, non apportano ai soldati nessun reale beneficio o conforto veramente efficace.

D'accordo pertanto col Comando Supremo, questo Ministero invita i Comandi Territoriali a volersi interessare presso le Autorità Civili e le rappresentanze dei comitati cittadini, ogni volta che se ne presenti l'occasione, affinchè non si ripetano offerte del genere, le quali costituiscono anche sperpero di danaro, che potrebbe essere più vantaggiosamente impiegato in premi ai combattenti o devolute alle provvide istituzioni sorte per l'assistenza delle loro famiglie o degli orfani dei caduti in guerra, e sperpero di metalli, di cui è abbastanza forte la penuria. »

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulla predetta circolare affinchè non manchino d'interessare, eventualmente le dipendenti Autorità, i Comitati cittadini e le patriottiche associazioni, nel senso desiderato dal Comando Supremo.

Per il Prefetto — FALLETTI

Nel prossimo numero: Regolamento per la tassa sui pianoforti e bigliardi.

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Torreorsia — Variazione al bilancio 1917 pel 1918, approva.

Giungano — Variazione al bilancio 1917 pel 1918, approva,

Perito — Aumento salario ai becchini, approva.

S. Mauro Cilento — 1914-22. Sostituzione cauzione, dà parere favorevole svincolo.

Perito — Bilancio 1918, ordinanza.

Pertosa -- Nota variazione al bilancio 1917 pel 1918, approva.

PUBBLICAZIONI

Mario Baratta: Carta del grande altopiano della Carsia Giulia, con testo esplicativo; Novara-Roma-Milano, Istituto geografico De Agosiini L. 2,75.

E' un'opera scientifica e patriottica. Cominciata prima di Caporetto non perde nulla della sua importanza storica, perchè il fatto storico resta. Un documento cartografico che permette a tutti di rievocare le gesta di truppe prodigatesi in dodici battaglie vittoriose, è indispensabile sempre più, a mano a mano che il tempo passa.

Lo studio del prof. Baratta, che accompagna la carta, è sobrio, ma appunto per questo più efficace. Si ha un'idea adeguata delle cause che predispongono in una data regione il paesaggio carsico. Gli schizzi intercalati nel testo e le due tavole fuori testo aiutano a intendere la carta.

Questa è una fine opera d'arte cartografica e rivela ad ogni punto le cure meticolose del geografo che la diresse. Assai ci è piaciuto di leggervi tutta italianata la toponomastica. Era tempo di togliere lo sconcio della truffa austriaca di camuffare con nomi slavi quelli di località che furono ovunque note nel passato con nomi nostri. E' un bell'atto che commenta la simpatica dedica: « Agli eroi che con le loro spoglie gloriose resero il Carso un'Ara sacra alla Patria ». In attesa della liberazione di quelle terre l'A. ha voluto che i nostri morti riposassero in paese che ha diritto di essere da tutti considerato italiano.

Invitiamo i nostri lettori a procurarsi quest'opera veramente buona e fondamentale.

Teatro della guerra in Asia. Grande carta a colori; Novara-Roma-Milano, Istituto geografico De Agostini L. 3,30.

E' una carta generale del continente asiatico sotto i riguardi politici. Abbastanza curata ed evidente è la rete ferroviaria, alla quale è legato il problema dell'intervento asiatico nella guerra mondiale. Il pericolo tedesco a traverso la defezione russa al nord per la transiberiana, al sud per la trentaliana, la transca-spiana e la transmesopotamica, è ben visibile.

Completano la carta alcune cartine dedicate alla nostra concessione in Tien-tsin alla Palestina, alla rappresentazione della densità di popolazione in Asia e alla distribuzione in grande delle razze e popolo asiatici.

La carta è utile anche prescindendo dell'attualità della guerra.

Scacchiere Franco-Anglo-Belga-Tedesco. Carta a colori; Novara-Roma-Milano, Istituto geografico De Agostini. L. 1,65.

La quinta edizione di questa carta è stata notevolmente ingrandita verso occidente e verso nord, con l'inclusione di tutto il territorio di Parigi al Canal della Manica e un tratto dell'Inghilterra meridionale ed arricchita di nomi nella zona delle operazioni. La raccomandiamo a tutti i nostri lettori, e in modo speciale a coloro che hanno parenti fra le truppe italiane in Francia.

Sunto di atti ufficiali

* Con D. R. 22. maggio 1918 n. 700 (Gazzetta ufficiale del 3 giugno 1918 n. 130) è stato istituito, per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, il Ministero per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

* Con D. L. 26 maggio 1918 n. 783 (G. uff. del 19 giugno n. 144) è stato prorogato il termine fissato dal D. L. 1 agosto 1915 n. 1188 relativo a provvedimenti intesi a sollecitare l'esecuzione di opere igieniche.

* Con D. L. 5 maggio 1918 n. 606 (G. uff. del 27 maggio 1918 n. 1241) è stato approvato il testo unico delle disposizioni relative all'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DIECI, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 60.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

↔ SOMMARIO ↔

PARTE I.

a) Leggi e decreti

107. *Approvvigionamento e tesseramento per l'alimentazione dei bambini.* (D. L. 5 giugno 1918).
 108. *Somministrazione degli alimenti nelle trattorie e pubblici esercizi.* (D. M. 6 giugno 1918).
 109. *Controllo sull'esportazione dei suini.* (D. M. 29 giugno 1918).
 110. *Divieto di esportazione del latte.* (D. P. 13 luglio 1918).
 111. *Provvedimenti pei contratti agrari.* (D. L. 30 giugno 1918).

b) Circolari

112. *Avvicendamento impiegati alle armi.* (C. P. 17 luglio 1918).
 113. *Tassa per licenza spettacoli* (C. P. 22 luglio 1918).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa e della Commissione Provinciale di Beneficenza.

COPERTINA

Comunicazioni — Pubblicazioni.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C°.

Sig. Priore
 Congrega del Purgatorio
 Salerno

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 7 luglio 1918

Presidenza: *Prefetto* COMM. BAJARDI

Minori — Tariffa daziaria, approva.

Casalbuono — Mutuo per provvedimenti sanitari, approva.

Giffoni S. C. — Aumento salario ai becchini, approva.

Cicerale — Affrancazione prestazione fondo culto, approva.

Scala — Reclamo per tassa esercizi, approva.

Rocccaspide — Ciechi di guerra, contributo annuo L. 30, approva.

Tegiano — Nomina vice - segretario provvisorio, approva.

Nocera Inferiore — Distribuzione acqua Ausino ai privati, approva.

Agropoli — Affrancazione censi e canoni, approva.

Castelnuovo — Aliquota tassa focatico, approva.

Rocccaspide — Concorso patronato orfani morti in guerra, approva.

Tegiano — Gratificazione al segretario ed altri impiegati. parere favorevole.

Salerno — Concessione gratuita teatro Verdi, approva.

Castelbuono — Contributo Società Solterino e S. Martino, approva.

Galdo — Acquisto chinino a credito, approva.

Cicerale — Concorso patronato orfani contadini morti in guerra, approva.

Eboli — Aumento stipendio al personale municipale, ordinanza.

Ortodonico — Aumento tariffa tassa bestiame, approva.

Montano autilia — Aumento stipendio impiegati, approva.

Albanella — Affrancazione canone Balestrini, non approva.

Corbara — Accettazione prestito per l'acquedotto, approva.

Eboli — Convenzione con l'Amm.ne delle ferrovie, approva.

Castel S. Giorgio — Aumento stipendio al personale municipale, ordinanza.

Parte I.

a) Leggi e decreti

107. **Approvvigionamento e tesseramento per l'alimentazione dei bambini.** (D. L. 5 giugno 1918 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1918 n. 138).

Il Ministro per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari
Veduti i D. L. 22. maggio 1918, n. 700 e 3 gennaio 1918, numero 49;

Di concerto col ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

E istituita una tessera per la distribuzione dei generi prodotti a cura del ministero per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari e destinati all'alimentazione dei bambini dal 7.º al 24.º mese di età.

Art. 2.

La tessera è rilasciata dal sindaco su richiesta di chi esercita la patria potestà o la tutela o di qualsiasi persona che abbia custodia o cura del bambino.

Il richiedente è obbligato a rispettare e a far osservare delle persone soggette alla sua autorità, direzione o vigilanza le norme che regolano l'uso della tessera.

Art. 3.

La razione mensile è stabilita nella seguente misura:

7.º 8.º e 9.º di età del bambino, gr. 1000 di farina alimentare amido diastasata;

10.° mese gr. 1000 di farina alimentare amido distasata, gr. 500 di farina alimentare di cereali composta;

11.° mese gr. 1500 di farina alimentare di cereali composta;

12.° mese gr. 1500 di farina alimentare di cereali composta, gr. 200 di biscotti;

13.° mese gr. 1000 di farina alimentare di cereali composta, gr. 200 di pastina, gr. 200 di biscotti, gr. 250 di semolino di riso.

14.° mese gr. 500 di farina alimentare di cereali composta, gr. 200 di pastina, gr. 500 di farina alimentare di leguminose, composta, gr. 200 di biscotti, gr. 250 di semolino di riso;

15.° mese gr. 500 di farina alimentare di leguminose composta, gr. 500 di farina alimentare di cereali composta, gr. 200 di pastina, gr. 200 di biscotti, gr. 250 di semolino di riso;

dal 16.° al 20.° mese gr. 400 di pastina, gr. 500 di farina alimentare di leguminose, composta, gr. 200 di biscotti, gr. 200 di semolino di riso:

dal 21.° al 24.° mese gr. 400 di pastina, gr. 500 di farina alimentare di leguminose composta, gr. 400 di biscotti, gr. 500 di semolino di riso.

Art. 4.

La Giunta municipale, tenute presenti le condizioni locali, designa gli esercenti che devono provvedere alla vendita al pubblico dei generi suddetti.

La deliberazione della Giunta deve essere comunicata all'Intendente di finanza.

Art. 5.

I prelevamenti da parte degli esercenti devono essere autorizzati dal Sindaco del rispettivo Comune, il quale rilascia analogha licenza.

Art. 6.

I prezzi di vendita agli esercenti ed ai consumatori saranno stabilito con successivo provvedimento.

Al prezzo di vendita sarà aggiunto un sopraprezzo fisso di centesimi cinque per ogni scatola o pacchetto dei generi previsti nel presente decreto.

Il sopraprezzo sarà versato nel conto corrente del Ministero per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari con gli Istituti di emissione, e sarà erogato esclusivamente per opera di assistenza pro-infanzia, seconde le norme che saranno stabilite dal ministro per gli approvvigionamenti.

Art. 7.

Per la distribuzione dei generi previsti nel presente decreto il « Magazzino statale di cereali di Milano », è costituito « Magazzino centro di rifornimento ».

Presso ogni intendenza è istituito un Magazzino provinciale di deposito, affidato per la gestione al funzionario che presso l'Intendenza esercita le funzioni di economo.

Art. 8.

Le infrazioni alle disposizioni che regolano l'assegnazione, l'uso della tessera e la vendita dei generi alimentari, sono puniti a norma dei D. L. 6 maggio 1917 n. 740 e 18 aprile 1918, numero 197.

Art. 9.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il ministro per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

CRESPI

Il ministro delle finanze MEDA.

108. **Somministrazione degli alimenti nelle trattorie e pubblici esercizi.** (D. M. 6 giugno 1918 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1912 n. 134).

Il ministro per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari.

Veduti i D. L. 22 maggio 1918, n. 700 e, 8 gennaio 1918, numero 49;

Veduto il D. L. 12 dicembre 1916, n. 1709;

DECRETA

Art. 1.

I proprietari o conduttori degli alberghi pensioni e in genere, dei pubblici esercizi nei quali si somministrano e si consumano alimenti, devono trasmettere alla competente autorità di pubblica sicurezza due copie della lista delle vivande destinate alla somministrazione.

La lista deve contenere indicazione del prezzo di ciascuna vivanda o di quello complessivo se si tratta di somministrazione a prezzo fisso e può riferirsi ai pasti di uno o più giorni specificamente designativi.

Nella lista deve essere indicata qualsiasi altra somma che l'esercente intende percepire oltre il prezzo delle vivande.

Art. 2.

L'autorità di pubblica sicurezza competente apporrà il visto sulla lista se i prezzi corrispondono a quelli normali o ai criteri di massima stabiliti, per ciascuna categoria di esercizi della Commissione costituita a norma del successivo articolo 4, o in mancanza, dal Sindaco del Comune.

L'esemplare della lista, vistato dall'autorità di pubblica sicurezza, dovrà essere affisso negli esercizi in modo ben visibile al pubblico. Copia conforme della lista deve essere esposta in ciascun degli ambienti nei quali si somministrano gli alimenti.

Art. 3.

Negli esercizi indicati nell'art. 1 è vietato somministrare alimenti se non sia stata vistata ed esposta al pubblico la lista delle

vivande e dei prezzi ed è vietato somministrare alimenti che non siano compresi nella lista o a prezzi superiori a quelli indicati.

Art. 4.

Nei comuni nei quali l'industria degli alberghi e delle trattorie ha notevole importanza sarà costituita una speciale Commissione di controllo, composta di tre o cinque membri, nominati dal sindaco fra esercenti e cittadini esperti.

La Commissione ha sede presso il Comune.

Ove il Sindaco non proceda alla costituzione della Commissione provvede il prefetto.

La Commissione stabilisce, in relazione ai prezzi obbligatori per la vendita dei generi alimentari, i prezzi normali o i criteri di massima ai quali l'autorità di pubblica sicurezza si deve uniformare nell'attuazione del controllo previsto nell'art. 2 distinguendo gli esercizi di carattere popolare.

Art. 5.

Se l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di non poter visitare la lista e l'esercente non creda di poterla rettificare, provvede definitivamente la Commissione costituita a norma dell'art. 4, alla quale deve essere trasmessa la lista.

Se nel Comune non sia istituita la Commissione, provvede definitivamente la stessa autorità di pubblica sicurezza, sentite due cittadini esperti.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono puniti a norma dei D. L. 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, numero 497.

Il prefetto può revocare la licenza di esercizio anche prima che sia pronunciata la condanna.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni dell'ordinanza 5 aprile 1917.

Il presente decreto entrerà in vigore nel decimo giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma 6 giugno 1918.

Il ministro CRESPI

109. **Controllo sull'esportazione dei suini.** (D. M. 29 giugno 1918).

Il Ministro per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari;

Veduti i D. L. 22 maggio 1918 n. 700 e 3 gennaio 1918 numero 49.

Decreta

Art. 1.

L'esportazione dei suini ingrassati e dei suini magroni, fuori del territorio della Provincia, è sottoposta al controllo del Prefetto, il quale potrà concedere autorizzazioni di esportazione su richiesta a favore di Consorzi provinciali di approvvigionamenti sentito in ogni caso il Consorzio locale.

Art. 2.

E fissato il prezzo massimo di L. 550 al quintale di peso vivo con le more d'uso e con deduzione della tara d'uso, per i suini di peso non superiore a 150 kg.

Per i suini di peso superiore il prezzo unitario così stabilito sarà elevato nella misura massima di L. 10 al quintale per ogni dieci kg. di maggior peso oltre i 150 kg.

Per i suini di peso inferiore ai 150 kg. è data facoltà ai Prefetti, sentito il Consorzio Provinciale di approvvigionamento, di stabilire minori prezzi unitari in relazione al peso.

Art. 3.

E fissato il prezzo massimo di L. 700 al quintale per la vendita all'ingrosso dei grassi di maiale (lardo, strutto pancetta e guanciale) per merce posta su vagone alla stazione di partenza.

I Prefetti stabiliranno i criteri che l'autorità comunale dovrà seguire per la determinazione dei prezzi di vendita al minuto, sulla base del prezzo massimo previsto nel primo comma di questo articolo, tenendo conto delle spese di trasporto, qualora la Provincia sia importatrice, del dazio di consumo, e dell'utile del

venditore al minuto. In nessun caso il prezzo di vendita al minuto potrà superare L. 8 al kg. oltre il dazio comunale.

Art. 4.

Il Consorzio provinciale di approvvigionamento ha diritto di prelazione su tutti i suini ingrassati, dei quali potrà chiedere al Prefetto la requisizione.

In ogni caso la vendita dei suini ingrassati e la macellazione dei suini dovranno essere autorizzate dal Consorzio provinciale di approvvigionamento.

Art. 5.

Chiunque esercita l'ingrassamento dei suini deve denunciare al Consorzio provinciale di approvvigionamento il numero dei suini detenuti entro i termini e con le modalità che saranno stabilite, per ogni Provincia dal Prefetto,

Sono obbligati alla denuncia anche coloro che ingrassano suini per uso domestico.

Art. 6.

Le facoltà conferite dal presente decreto ai Consorzi provinciali di approvvigionamento saranno esercitati dagli enti autonomi provinciali per i consumi che siano stati autorizzati all'approvvigionamento provinciali, invece dei Consorzi, a norma dell'art. 2 del D. L. 18 aprile 1918, n. 495.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono puniti a norma dei D. L. 6 maggio 1917 e 18 aprile 1918 n. 497.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Dato a Roma addì 29 giugno 1918.

Il Ministro: CRESPI.

110. **Divieto di esportazione del latte** (D. P. 13 luglio 1918 numero 7854.

Il Prefetto della provincia di Salerno

Ritenuto che i provvedimenti attualmente in vigore circa il divieto di esportazione dalla provincia delle provole e dei formaggi di produzione locale non si ravvisano sufficienti ad assicurare il consumo di tali prodotti nella provincia stessa rispetta ai bisogni della popolazione, inquantocchè alcuni produttori allo scopo di eludere il predetto divieto si sono indotti ad asportare fuori provincia il latte destinato alle fabbricazione dei menzionati latticini;

Ritenuto pertanto la necessità di estendere al latte il divieto di esportazione dalla provincia;

Visto il D. L. 6 gennaio 1918 n. 50 e l'ordinanza 7 marzo 1918 del Commissariato Generale approvvigionamenti e consumi;

Vista l'autorizzazione concessa dal Ministero per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari con foglio 4 corrente numero 134257;

DECRETA

Art. 1.

La esportazioni fuori del territorio della provincia del latte di bufola, di vacca e di pecora è vietata.

Art. 2.

I Sindaci dei Comuni della provincia gli ufficiali ed agenti della forza pubblica, ed i capi stazioni ferroviarii nell'ambito della provincia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

I contravventori saranno puniti dell'art. 2 del D. L. 18 aprile 1918 n. 497. (1)

(1) V. pag. 124.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel foglio degli annunci legali della Provincia.

Salerno 13 luglio 1918.

Il Prefetto — BAJARDI

III **Provvedimenti pei contratti agrari.** (D. L. 30 Giugno 1918 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 luglio 1918 n. 159).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto con i ministri delle finanze e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando nei contratti di locazione di fondi rustici con corrisposta di un canone fisso in danaro il locatore sia tenuto a prestazioni in relazione al fondo locato, come contributi consorziali per bonifica, funzionamento di idrovore, manutenzione di canali e di strade, fornitura di pali ed altre simili, esso può chiedere il concorso alla spesa in equa misura da parte dell'affittuario, se l'adempimento delle prestazioni riesca eccessivamente oneroso in dipendenza della guerra.

Art. 2.

Quando nei contratti di locazione menzionati nell'articolo precedente le condizioni stabilite per la riconsegna delle scorte vive e morte riescano per l'una e per l'altra parte contraente eccessivamente onerose in dipendenza della guerra, potranno essere consentite modificazioni al fine di distribuire equamente il maggior carico fra le parti e di assicurare il regolare svolgimento dell'azienda agraria.

Art. 3.

Oltre quanto è disposto negli articoli precedenti, i locatori di fondi rustici pei quali, in virtù di contratto verbale o scritto, il fitto sia stabilito in misura fissa in danaro, possono chiedere un equo aumento di esso in misura non superiore al venti per cento quando, per l'applicazione della imposta e della sovrimposta di cui all'articolo 1 del testo unico 14 giugno 1917, n. 143, sia stato accertato a carico degli affittuari un maggiore reddito superiore al doppio di quello che fu conseguito nel biennio 1912-913.

Agli effetti della disposizione che precede, il reddito del biennio 1912-913 sarà determinato in base alle mercuriali dei prezzi dei prodotti ed alla media dei salari concessi nel biennio stesso.

Art. 4.

Ferme restando la proroga del contratto e tutte le altre disposizioni sancite nel Nostro decreto 6 maggio 1917, n. 871, quando nei contratti di locazione di fondi rustici verbali o scritti pei quali il fitto sia stabilito in misura fissa in danaro, prorogati a termine di detto decreto, sia rimasta a favore dell'affittuario, notevolmente alterata la posizione rispettiva delle parti contraenti è data facoltà al proprietario di chiedere, in relazione alle condizioni attuali, un equo aumento del canone corrisposto finora in misura non superiore al quindici per cento.

Art. 5.

Questo decreto non si applica alle affittanze agrarie collettive.

Art. 6.

Per la risoluzione delle controversie derivanti dalla applicazione delle disposizioni che precedono, in ogni mandamento è costituita una Commissione composta dal pretore, che la presiede e da due altri membri da scegliersi dal pretore medesimo, uno tra i proprietari e l'altro tra gli affittuari, sentite, ove esistano, le rispettive principali Associazioni. Il pretore potrà nominare anche membri supplenti.

Art. 7.

Le Commissioni tenderanno anzitutto la conciliazione della controversia. Quando la conciliazione non sia possibile, decideranno applicando criteri di equità e con poteri di arbitri amichevoli compositori. Questi giudizi non sono vincolati a formalità di procedura.

Nella determinazione dell'aumento del fitto autorizzato dagli articoli 1, 3 e 4, le Commissioni fra l'altro terranno conto delle particolari condizioni del contratto e dell'epoca in cui fu stipulato, degli oneri che fanno carico al locatore; delle spese gravanti sul conduttore, della possibilità che egli ha avuto di provvedere alla coltivazione del fondo in relazione ai membri della famiglia o dipendenti che si trovino sotto le armi e del profitto che consegue, depurato delle spese e fra l'altro anche dell'eventuale carico della imposta sui sopraprofiti.

Art. 8.

Tutti gli atti relativi ai giudizi arbitrali sono redatti in carta da bollo da lire due, salvo le citazioni che possono estendersi in carta libera.

Art. 9.

Chi, chiamato a far parte della Commissione arbitrale, si rifiuti di assumere l'ufficio o non intervenga alle sedute senza giustificato motivo, è punito con ammenda da L. 25 a L. 300.

L'ammenda è applicata con decreto del pretore, il quale, nel caso in cui l'assenza ingiustificata si ripeta per più di due volte può dichiarare decaduto l'arbitro e provvedere alla sua sostituzione.

Art. 10.

Le norme stabilite nel presente decreto si applicano a cominciare dalla annata agraria in corso sino a quella successiva alla conclusione della pace.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SACCHI. — MEDA — NITTI —

b) Circolari

113. **Tassa per licenza spettacoli** (Circolare del Prefetto di Salerno 22 luglio 1918 n. 989 diretta ai Sindaci).

Seguito richiesta Ministro Finanze, richiamasi per opportuna norma attenzione SS. LL. sull'annotazione apposta n. 19 tabella annessa testo unico leggi concessioni governative approvato con D. L. 6 gennaio 1918 n. 135 per cui tassa stabilita per licenze spettacoli marionette o burattini dati in locali diversi dai teatri e per assistere ai quali richiedesi prezzo non superiore centesimi 30 persona è stata ridotta al quinto però mai minore L. 6.

Per il Prefetto — FALLETTI

114. **Avvicendamento impiegato alle armi.** (Circolare del Prefetto di Salerno 17 luglio 1918 n. 16155 diretta ai Sindaci).

Il Ministero della Guerra con circolare del 1 marzo 1918 n. 551 ha richiamato l'attenzione delle autorità sull'opportunità di provvedere all'avvicendamento degli impiegati, inviando alle armi i giovani che sono attualmente dispensati e richiamando in servizio civile altrettanti anziani che si rattrovano attualmente sotto le armi.

Poichè data la sua portata generale, tale circoiare comprende evidentemente anche gl'impiegati delle Am.ni locali, i quali anche possono essere proposti per l'avvicendamento, si richiama su di ciò la speciale attenzione delle SS. LL. con preghiera d'invitare le Am.ni dipendenti escluse naturalmente quelle che hanno un solo impiegato a fare per i propri impiegati le concrete proposte di avvicendamento che esse credono giuste ed opportune.

Si avverte che è intendimento del Ministero di ottenere la sostituzione di militari anziani con militari giovani in modo che l'esercito non abbia a perdere nel cambio.

Per il Prefetto — FALLETTI

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Giffoni Sei C.li — Aumento stipendio al regolatore pubblici orologi, approva.

Cava Tirreni — Aumento stipendio al personale municipale, approva.

Rocccadaspide — Istituzione posto di scrivano, approva.

M. Corvino Rovella — Aliquota tassa fuocatico, approva.

Rocccadaspide — Acquisto chinino a credito, approva.

Controne — Nota variazioni al bilancio 1917 pel 1918, approva.

Morigerati — Cauzione esattoriale, parere favorevole.

Cava — Proroga mutui cambiari, approva.

Cava — Nota variazione bilancio 1917 pel 1918, approva.

Montecorvino Rovella — Tassa esercizio e rivendita, approva.

Casalvelino — Aumento 30 % impiegati di Segreteria, approva.

Rofrano — Provvedimento esercizio Cassa, approva.

Contursi — Ratizzo poietti, approva.

Roscigno — Bilancio 1918, approva.

S. Giov. a Piro — Nota variazione bilancio 1917 pel 1918, approva.

Adunanza del 18 luglio 1918

Presidenza: *Prefetto* COMM. BAJARDI

Furore — Nota variazioni al bilancio 1917 pel 1918, approva.

Tramonti — Nota variazioni al bilancio 1917 pel 1918, approva.

Roccapiemonte — Aumento stipendio al personale municipale, approva.

S. Gregorio Magno — Riscossione tassa fuocatico, ordinanza.

Angri — Liquedezione pensione vedova Vignapiano, approva.

Agropoli — Riaffitto Tonnara, ordinanza.

Ostati — Aumento compenso regolatore pubblico orologio, approva.

S. Cipriano — Bilancio 1918, approva.

S. Egidio — Applicazione dazio addizionale sulle voci zucchero - petrolio - alcool, approva.

Salerno — Contributo L. 100 per iscrizione lega aerea nazionale, approva.

Giffoni V. P. — Indennità caro - viveri al personale di segreteria, ordinanza.

Ogliastro Cilento — Nota variazioni al bilancio 1917 pel 1918, approva.

Palomonte — Cauzione esattoria quinquennio 1918-922, parere favorevole.

Castel S. Giorgio — Nuova tariffa daziaria, abbreviazione termine giorni 5, approva.

Vallo Lucano — Accettazione prestito L. 15286,40, approva.

Novi Velia — Accettazione mutuo per l'acquedotto, approva.

Siano — Nota variazioni al bilancio 1917 pel 1918, approva.

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 16 luglio 1918

Presidenza Vice Prefetto CAV. FALLETTI

Salerno -- Osped. Ruggi. Collaudo lavori falegnameria. Transazione, approva.

Cava — Monte del Povero. Lotteria a favore dei figli poveri morti in guerra, approva.

Salerno — Orfan. Umberto. Denunzia di nuova entrata, prendo atto.

Pagani — Arciconf. Galline. Affranco canone, approva.

Mercato S. Severino—Conf. Ros. di S. Angelo. Affranco censo quando cumque, approva.

Roccadaspide — Cong. Carità. Carovivere alle suore, approva.

Giffoni S. C. — Idem Restauri parrocchia Prepezzano. Sussidio al Parroco, ordinanza.

Salerno — Ospedale Ruggi. Prelevamento dal fondo di riserva, prende atto.

Tramonti—Congrega Carità. Vendita di erbaggio fondo Tolieto, approva.

Controne — Cong. Carità. Anmento al Segretario. Prelevamento riserva, ordinanza.

Sarno — Cong. Carità. Caro-viveri agl'impiegati e salariati, approva.

Castel S. Giorgio — Congrega S. M. Loreto. Riaffitto selva Calcara per anni 15, approva.

La Commissione approva inoltre vari bilanci di Opere Pie pel 1918.

COMUNICAZIONI

Licenze Militari

Il Ministero della Guerra ha disposto che delle domande di concessione di licenze a militari per gravi motivi di famiglia fatte telegraficamente, sia tenuto conto solo quando siano inoltrate con telegrammi di Stato spediti dal Comando della Stazione locale dei Reali Carabinieri, al quale i congiunti dei militari interessati devono direttamente rivolgersi per fare accertare l'urgenza e l'attendibilità dei motivi adottati per la domanda.

Di prossima pubblicazione

La note di variazione al bilancio 1917 pel 1919 dei Comuni, con note legislative di guerra, spossetti, istruzioni ed allegati, a cura del Rag. Gabriele Marra — L. 3.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DIECI, oltre centesimi 10 per tasse di quietan.

Un numero separato centesimi 60.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divis
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppi
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

➡ SOMMARIO ↩

PARTE I.

a) Leggi e decreti

- 115. *Contributi dei centesimi di guerra — Testo unico.* (D. L. 9 giugno 1918).
- 116. *Temporanea deroga alla legge sui conciliatori.* (D. L. 30 giugno 1918).
- 117. *Modificazioni alla legge sulla riscossione delle imposte dirette.* (D. L. 30 giugno 1918).
- 118. *Nuove tariffe postali e telegrafiche.* (D. L. 14 luglio 1918).
- 119. *Cittadinanza italiana. Modifiche art. 3 della legge 14 giugno 1912.* (D. L. 14 luglio 1918).
- 120. *Prezzo dei cereali.* (D. P. 31 luglio 1918).

b) Circolari

- 121. *Tagli straordinari nei boschi comunali demaniali.* (C. M. A. 15 marzo 1918).
- 122. *Rinnovazioni integrali dei Consigli Comunali e Provinciali.* (C. M. I. 13 giugno 1918).
- 123. *Prezzo dei cereali.* (C. P. 31 luglio 1918).
- 124. *Requisizioni e tagli di boschi.* (C. P. 5 agosto 1918).
- 125. *Alimentazione animali.* (C. P. 6 agosto 1918).
- 126. *Prezzo della farina.* (C. P. 14 agosto 1918).

(Continua in copertina)

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.

Schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui pianoforti e bigliardi del Cav. N. Telesca.

PARTE III.

Atti della Prefettura

Elenco dei mugnai autorizzati ad esercitare la molitura dei cereali. Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa.

Elenco dei mugnai

(continuazione)

Centola — Miraldi Alessandro, Pacelli Alfonso.

Celle Bulgheria — Caputi Carmelo, Cerbasi Giovanni.

Cicerale Cilento — Mollo Antonio, Corrente Giorgio, Del Galdo Angelo.

Cuccaro Vetere — Chirico Ulisse, Guglielmini Antonio, Mauro Rosario.

Eboli — Polito Angelo, Carucci Domenico, Polito Vito, Di Stefano Vincenzo, Fratelli Morrone.

Felitto — Minella Sabato.

Futani — Forte Nicola.

Giffoni Sei Casali — Grimaldi Sabatantonio. Procenzano Giovanni, Grimaldi Gennaro, del Giudice Lorenzo.

Giffoni Valle Piana — Duccilli Gennaro, Duccilli Pietro, Autuori Vincenzo.

Galdo — Lanzara Giovanni e Mattina Giulia, Fragetta Giuseppe.

Giungano — Della Torre Francescantonio, Orlotti Luigi.

Gioi Cilento — Manna Giuseppe, Di Genio Barbara, D'Amato Vincenzo, Parrillo Giuseppe, Infante Giovannina, Romano Giuseppe, Parrillo Diego, Parrillo Antonio, Paolino Errico.

Laviano — Capozzi Raffaele, Cerrato Lucia, Iardieri Maria Giuseppe.

Laurino — Sarnicola Vincenzo (compenso in natura) Sarnicola Grazia (compenso in natura) Marino Antonio (compenso in natura).

Parte I.

a) Leggi e decreti

114. **Contributo dei centesimi di guerra sui redditi e sui pagamenti.**
(Allegato B al D. L. 9 Giugno 1918 n. 837 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 luglio 1918 n. 158).

Testo Unico

Art. 1.

Sino a tutto il 31 dicembre 1919 saranno sottoposti ad un contributo straordinario di guerra di due centesimi per lira i redditi di qualunque natura soggetti alle imposte dirette.

Il contributo, per i redditi di ricchezza mobile di categoria D, la di cui imposta è riscossa mediante ritenuta diretta, e per quelli dipendenti da stipendi, pensioni e assegni pagati da Province e da Comuni sarà di un solo centesimo per lira.

Art. 2.

Sino a tutto il 31 dicembre 1919 saranno sottoposte ad un contributo straordinario di guerra a favore dell'erario dello Stato:

1° di tre centesimi per lira le somme che verranno pagate sui bilanci dello Stato con mandati od altri ordini di pagamento, emessi posteriormente al 4 giugno 1918 in corrispettivo di somministrazioni di opere eseguite per le Amministrazioni militari;

2° di due centesimi per lira le altre somme che verranno pagate sui bilanci dello Stato e delle annesse aziende speciali delle Amministrazioni di Stato, delle Province e dei Comuni;

3° di un centesimo per lira le somme capitali pagate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni agli assicurati o loro aventi causa.

Tali contriburi sono a carico dai percipienti.

Art. 3.

Sono esenti dal contributo stabilito dall'art. 1:

- a) gli interessi dei debiti pubblici dello Stato e dei buoni del tesoro;
- b) i redditi o proventi esentati per legge dalla imposta di ricchezza mobile;
- c) le mercedi degli operai non superiori a lire 3,50 al giorno.

Art. 4.

Sono esenti dal contributo stabilito dall'art. 2:

- a) le quote di ammortamento dei debiti pubblici redimibili dello Stato;
- b) le somme pagate allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni per imposte, sovrimposte, tasse e diritti;
- c) le somme pagate sia all'estero che in Italia per acquisti o per noleggi di navi fatti direttamente all'estero dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni.
- d) le somme pagate dallo Stato, dalle Provincie, dai Consorzi provinciali di approvvigionamento, dai Comuni e dalle aziende annonarie da questi esercite per acquisti fatti direttamente nel pubblico interesse di derrate occorrenti all'alimentazione civile e militare;
- e) le somme pagate a titolo di rimborso di indebitato o di somme depositate (risparmi, vaglia, cauzioni ecc.), a qualunque titolo, nelle Casse degli enti indicati nell'art. 2;
- f) le somme pagate per canoni di affitto;
- g) le somme pagate ad ospedali o ad altri Istituti di ricovero per il mantenimento di ammalati o di ricoverati;
- h) le somme pagate a titolo di concorsi o sussidi ad Opere Pie o ad altri enti morali per essere erogate a scopi di beneficenza o pel conseguimento dei fini benefici della loro istituzione;
- i) le somme pagate dallo Stato, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni o da altri enti di

Stato per mutui di favore concessi a Provincie ed a Comuni od a privati in virtù di precetto o di autorizzazione risultante da leggi generali e speciali;

l) le somme pagate dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni a titolo di restituzione di capitali mutuati;

m) le somme pagate a titolo di premio di assicurazione e di contributo per costituzione di pensioni vitalizie;

n) le somme pagate dallo Stato a Provincie, a Comuni ed a Consorzi, o da tali enti fra di loro, per la esecuzione o la manutenzione di opere pubbliche;

o) le somme pagate a Società private per trasporti di merci o di persone su linee terrestri, marittime, lacuali, eseguite in base a tariffe imposte in determinata misura da leggi o da convenzioni approvate con legge;

p) i pagamenti eseguiti a titolo di preciso rimborso di somme che i percipienti abbiano anticipate o debbano erogare per incarico, per conto, nello interesse ed in nome dell'ente pagatore;

q) le somme pagate per sussidi caritativi concessi a titolo di alimenti a persone indigenti, e cioè a quelle prive di ogni mezzo di sostentamento e nella impossibilità di procurarselo, nonchè alle famiglie dei richiamati alle armi ed ai profughi;

r) le somme sulle quali, pel fatto di presentare il carattere di reddito, è già trattenuto o dovrebbe trattenersi, qualora non ne fossero esenti per legge, all'atto del loro pagamento, il contributo stabilito dall'art. 1 del presente testo unico.

E' mantenuto in vigore il decreto 25 marzo 1917, n. 550.

Art. 5.

Agli effetti dell'applicazione del contributo stabilito dall'articolo 1, i redditi soggetti alia imposta di ricchezza mobile in categoria B e C, saranno calcolati con le detrazioni previste dall'art. 7 del decreto 9 settembre 1917, n. 1546; (1) il reddito dei fabbricati con quelle di cui all'art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136; ed il reddito dei terreni sarà determinato moltiplicando per 10 l'imposta erariale principale inscritta nei ruoli.

(1) V. pag. 273 B. A. 1917.

Ai redditi di ricchezza mobile il contributo sarà applicato sulla loro riduzione ad imponibile ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 6.

Il contributo di cui all'art. 1 sarà riscosso insieme alle imposte dirette, afferenti i redditi che esso colpisce con la procedura e la norme prescritte dalla legge 24 agosto 1877, n. 4021, e dalla legge 29 giugno 1902, n. 281,

Art. 7.

Il contributo stabilito dall'art. 2 sarà riscosso mediante ritenuta all'atto del pagamento delle somme sulle quali è dovuto.

Le aziende speciali dello Stato, le Amministrazioni di Stato, le Provincie, i Comuni e l'Istituto nazionale delle assicurazioni dimostreranno bimestralmente allo Stato il contributo ritenuto ai sensi di del comma precedente e ne effettueranno il versamento in tesoreria.

Art. 8.

I tesorieri provinciali e comunali sono, insieme alle Provincie ed ai Comuni, solidamente responsabili verso lo Stato per il versamento nelle Casse erariali dei centesimi di guerra trattenuti sui pagamenti da essi effettuati.

Nel caso di ritardato versamento, dagli enti e dai tesorieri responsabili sarà dovuta, sulla somma non versata alle scadenze stabilite, la multa del 4 per cento, e lo Stato potrà procedere esecutivamente anche sulla cauzione dei tesorieri, colla procedura privilegiata stabilita dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, previa dichiarazione di esecutorietà, da parte del prefetto, della relativa liquidazione.

Art. 9.

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 7 ed 8 andranno in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione del presente testo unico nella *Gazzetta Ufficiale* dle Regno.

Art. 10.

Le controversie relative all'applicazione del contributo dei centesimi di guerra che colpisce i redditi soggetti alla imposta sui fabbricati ed a quella di ricchezza mobile riscossa mediante iscrizione a ruolo, sono deferite alle Commissioni provinciale e centrale per le imposte dirette, con le norme e nei termini fissati per l'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra.

Per tutte le altre controversie relative all'applicazione del presente testo unico i contribuenti potranno ricorrere alla Direzione generale delle imposte dirette, entro tre mesi dalla eseguita ritenuta o dalla pubblicazione dei ruoli a seconda che si tratti di contributo sui pagamenti, oppure di contributo sui redditi fondiari.

Entro tre mesi dalla notificazione delle decisioni della Direzione generale e per le sole quistioni di diritto è ammesso ricorso alla Commissione centrale per le imposte dirette.

Per tutte le controversie di cui al presente articolo è escluso qualsiasi ulteriore gravame anche giudiziario.

Art. 11.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le istruzioni che occorressero per l'applicazione del presente decreto.

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro Segretario di Stato per le finanze — MEDA.

116. **Temporanea deroga alla legge sui conciliatori.** (D. L. 30 giugno 1918 n. 916 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 luglio 1918 n. 165).

TOMSO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni in cui, in conseguenza dello stato di guerra, non

riesca possibile scegliere tra le persone indicate nella lista costituita a termine dell'art. 3 della legge 16 giugno 1892, n. 261, il conciliatore od il vice conciliatore, questi possono essere scelti, anche fuori della lista, fra i cittadini che abbiano tutti gli altri requisiti richiesti dal detto art. 3 quand'anche non risiedono nel Comune, purchè abbiano la loro residenza in altro Comune dello stesso circondario.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — SACCHI.

117. Modificazioni alla legge sulla riscossione dalle imposte dirette.
(D. L. 30 giugno 1918 n. 925 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 luglio 1918 n. 169).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per ottenere il rimborso, a titolo d'inesigibilità, delle quote di imposte fondiari non riscosse, non superiori a L. 5 di parte erariale, l'esattore è ammesso a dare la prova di avere escusso una sola volta inutilmente il debitore, entro dieci mesi dall'ultima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro quattordici mesi dalla scadenza della rata stessa, se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

Art. 2.

Ferme restando le altre vigenti disposizioni per quanto riguarda ciascuna esecuzione, il termine di cui all'art. 90 della leg-

ge 29 giugno 1902, n. 281, per la presentazione delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità per le quote indicate al precedente art. 1°, resta prorogato al 30 aprile del secondo anno successivo a quello in cui la imposta fu iscritta a ruolo.

Art. 7.

Al disposto della lettera b), secondo comma, dell'art. 110 del regolamento 10 luglio 1902, n. 296, è sostituito il seguente:

« La prova della notifica dell'avviso di cui all'art. 31 della legge, mediante l'elenco indicato dal 4° comma, del precedente art. 56, oppure un estratto conforme di esso ».

Art. 4.

All'art. 63 della legge di riscossione è aggiunto il seguente comma:

« Dall'esercizio della facoltà accordata dal primo comma di questo articolo, sono esclusi i membri della famiglia, i parenti ed affini del contribuente fino al terzo grado, limitatamente ai mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, sempre che non si tratti di mobili dotati ».

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MEDA

118. **Nuove tariffe postali e telegrafiche.** (D. L. 14 luglio 1918 n. 986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1918 n. 174.)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico.

Le tariffe postali e telegrafiche, sono modificate come è in-

dicato nelle annesse tabelle, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Esse andranno in vigore dal 1° agosto 1918.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO -- FERA -- NITTI

Tabella **A.**

1° (tariffe postali).

Le tariffe applicabili agli oggetti di cui alla seguente tabella, circolanti nell'interno del Regno, nelle colonie e nella Repubblica di San Marino, sono modificate come segue:

SPECIE della corrispondenza	Tariffa attuale	Nuova tariffa
Cartoline illustrate .	L. 0,05	L. 0,10 senza limitazione di parole scritte.
Biglietti da visita. .	L. 0,05	L. 0,10
Partecipazioni di nascita, di morte, di matrimonio e simili . .	L. 0,02	L. 0,10
Campioni	L. 0,04 sui primi 50 grammi e Lire 0,02 per ogni 50 grammi fino a grammi 350	L. 0,05 per ogni 50 grammi fino a grammi 350, con un minimo di L. 0,10.
Manoscritti	L. 0,20 fino a grammi 50; oltre grammi 50 a 500 L.0,40 ed indi L. 0,40 ogni 500 grammi fino al peso massimo di kg. 5	L. 0,20 fino a grammi 50 e quindi L. 0,10 ogni 50 grammi fino al peso massimo di kg. 5.

SPECIE della corrispondenza	Tariffa attuale	Nuova tariffa
Pieghi di stampe aventi forme di rotolo eccedente le dimensioni di cm. 25 in lunghezza fermo restando il limite massimo di cm. 10 di diametro.	Lire 0,02 ogni 50 grammi	L. 0,02 ogni 50 grammi con una soprataffa fissa di L. 0,10 per oggetto eccedente i cm. 25 di lunghezza.
Fatture commerciali .	L. 0,05 ano al peso massimo di grammi 15.	L. 0,10 fino al peso massimo di grammi 15.
Servizio associazioni giornali.	Diritto fisso d'abbonamento in L. 0,20	Diritto fisso d'abbonamento in L. 1.
Tassa di assicurazioni	L. 0,15 per ogni L. 300 di valore dichiarato.	Lire 0,30 per ogni L. 300 e frazione di valore dichiarato.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro delle poste e dei telegrafi: FERA

Il ministro del tesoro: NITTI

Tabella **B.**

Tariffe telegrafiche

Art. 1.

La tariffa per telegrammi nell'interno del Regno è così fissata:

Telegramma ordinario: tassa di L. 1,50 fino a dodici parole più centesimi 10 per ogni parola oltre le dodici.

Telegramma urgente: tassa di L. 4,50 fino a dodici parole, più centesimi trenta per ogni parola oltre le dodici.

Telegramma per vaglia telegrafico ordinario; tassa fissa di

L. 1,50, più centesimi dieci per ogni parola aggiunta dal mittente
 Telegramma per vaglia telegrafico urgente, tassa fissa L. 4,50,
 più centesimi trenta per ogni parola aggiunta dal mittente.

Telegrammi della stampa, contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali ed agenzie di informazioni politiche e presentati dalle ore 21 alle 7: tassa di L. 1,50 fino a 24 parole, più centesimi 5 per ogni parola in più.

Art. 2.

Le tasse dei seguenti servizi speciali relativi a telegrammi interni, sono fissate come segue:

Avviso di ricevimento telegrafico, ed avviso telegrafico di spese di espresso: L. 1,50.

Avviso di ricevimento telegrafico urgente: L. 4,50.

Avviso di ricevimento per posta, avviso per posta di spese di espresso ed avviso di servizio tassato per posta: centesimi 20.

Art. 3.

Nulla è variato per quanto riguarda il disposto dell'art. 3 dell'allegato M al decreto Luogotenenziale del 9 novembre 1916 n. 1525.

Visto, d'ordine d. S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro delle poste e dei telegrafi: FERA.

Il ministro del tesoro: NITTI.

119. **Cittadinanza italiana — Modifiche all'art. 3 della legge 14 giugno 1912 n. 555.** (D. L. 14 luglio 1918 n. 1029 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 luglio 1918 n. 180).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Visto l'art. 3 della legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912, n. 555, e il decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1144;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari

della guerra, di concerto con i ministri degli affari esteri, dell'interno e della grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stranieri i quali, per esse nati nel Regno o per trovarsi nelle altre condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912 n. 555, hanno facoltà di eleggere la cittadinanza italiana nei modi previsti dall'articolo stesso, non possono, durante la presente guerra, ritardare l'esercizio di detta loro facoltà oltre il termine fissato per la chiamata alle armi della propria classe di nascita.

Detta facoltà è conservata soltanto a quelli di essi che, presentatisi alla visita per l'arruolamento, siano riconosciuti permanente o temporaneamente inabili a qualunque servizio e finchè duri tale inabilità.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche a coloro la cui classe di nascita sia stata già chiamata alle armi. Essi però potranno esercitare la facoltà di opzione entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sempre che non compiano prima il 22° anno di età.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — ZUPPELLI — SONNINO — SACCHI

120. **Prezzo dei cereali.** (D. P. 31 luglio 1918 n. 8663). (1)

Il Prefetto della provincia di Salerno

Visto il decreto 18 corrente del Ministero per gli approvvigionamenti e i Consumi alimentari;

Visto che, in seguito ai nuovi prezzi di cessione del grano al Consorzio provinciale di approvvigionamento, per le consegne che avranno luogo sull'assegnazione per il mese di agosto, si

(1) V. pag. 199.

rende necessario fissare i prezzi di calmiera della farina, della semola e della pasta;

Visto il telegramma 24 corrente n. 141510 del Ministro predetto.

Sentita la Commissione consultiva pei consumi;

Decreta

I prezzi di vendita all'ingrosso della farina, della semola e della pasta sono fissati come segue:

Farina	L.	58,50	al quintale
Semola	»	70,00	id.
Pasta	»	85,00	id.

Tali prezzi s'intendono per merce resa franco molini e pastifici della provincia, senza tele, pagamento contanti.

Le Giunte municipali stabiliranno subito i prezzi di calmiera per la minuta vendita locale del pane e della pasta ed occorrendo anche della farina, tenendo presente che l'aumento del prezzo del pane non dovrà, per nessuna ragione e in nessun caso, eccedere di cent. 5 il prezzo attuale. Per la pasta potrà essere imposto un sopraprezzo nella misura massima di lire 8 al quintale, per spese di trasporto, calo e utile al rivenditore.

I Signori Sindaci, gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Contro i trasgressori sarà proceduto a norma di legge.

Salerno, 31 luglio 1918.

Il Prefetto — BAJARDI

b) **Circolari**

121. **Tagli straordinari nei boschi comunali demaniali. Deposito del prezzo ricavato.** (Circolare del Ministero per l'Agricoltura del 15 Marzo 1918 n. 446 diretta ai Prefetti.)

In questo periodo eccezionale in cui, per i bisogni urgenti della Nazione, vien posto largamente a contributo il patrimonio

boschivo, questo Ministero richiama ancora una volta l'attenzione delle SS. LL. sulla condizione speciale dei boschi dei Comuni delle provincie meridionali e siciliane.

Tali boschi, salvo rarissime eccezioni, sono demaniali comunali, e quindi inalienabili, perchè destinati ai bisogni delle presente e future generazioni. Ora i tagli che su questi boschi si praticano o sono per eseguirsi, quando non abbiano per scopo l'annuale o periodica utilizzazione, sono tagli straordinarii, il cui prodotto indubbiamente rappresenta una parte del capitale demaniale. Per la ragione stessa della inalienabilità del Demanio, il prodotto di questi tagli straordinari non può essere comunque distratto o invertito in beneficio del bilancio dei singoli Comuni ma deve conservarsi come un deposito da servire esclusivamente al miglioramento delle condizioni della classe agricola, che dei demani comunali principalmente si avvantaggia.

Inspirandosi a questo concetto, che è l'esatta derivazione delle antiche leggi regolatrice della materia, e che ha ricevuto in ripetute occasioni l'autorevole consenso del Consiglio di Stato, questo Ministero con le sue varie istruzioni e circolari ha in ogni tempo disposto che le somme dei tagli straordinari dei boschi demaniali dei Comuni restino vincolate a sua disposizione per destinarle poi a scopi consentanei all'applicazione delle leggi demaniali.

Ora più che mai, in cui i boschi demaniali sono nella loro generalità assoggettati a tagli straordinarii, occorre vigilare perchè il prezzo che se ne ritrae venga indeminuto versato in un pubblico istituto di credito, per convertirsi dipoi in titoli nominativi del Debito pubblico, con vincolo a disposizione del Ministero di Agricoltura. Tali somme costituiranno un rilevante patrimonio, che potrà e dovrà servire unicamente ad attuare un vasto programma concernente miglioramenti fondiari ed agrari sui terreni demaniali, nonché istituzioni intese a promuovere la migliore coltivazione e utilizzazione dei terreni stessi e il progresso dell'agricoltura.

Pertanto, invito le SS. LL. ad ordinare che nei capitolati di vendita sia tassativamente inserita la clausola del necessario deposito del prezzo da eseguirsi dall'acquirente o dal tesoriere comunale sotto la loro personale responsabilità.

Le SS. LL. richiameranno i Comuni alla esatta osservanza di queste disposizioni. In pari tempo, inviteranno le locali ispezione forestali ad averle presenti ogni qual volta siano chiamate alla redazione dei capitolati di vendita del legname.

Cureranno, altresì, d'impedire ai comuni la libera disposizione delle somme che finora per effetti di tagli straordinari avessero incassate o siano per riscuotere, disponendone il relativo deposito.

Ed, infine faranno pervenire con ogni sollecitudine a questo Ministero un notamento da cui risulti in quali comuni delle rispettive provincie siensi effettuati di recente, sieno in corso od in progetto tagli straordinari di boschi, quali le somme ritratte o preventivate, aggiungendo pure la notizia se il deposito della somma incassata finora sia stato o pur no disposto ed effettuato.

Attendo ricevuta della presente, con l'assicurazione che sarà data pronta e piena applicazione alle disposizioni in essa contenute.

Il Ministro: G. B. MILIANI

122. Rinnovazioni integrali dei Consigli comunali e provinciali. (Circolare del Ministero dell'Interno 13 giugno 1918 n. 15800 diretta ai Prefetti).

Con decreto Luogotenenziale del 23 maggio scorso, n. 757, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 corrente (1), vennero sospese sino al 31 dicembre 1919 tutte le rinnovazioni integrali dei Consigli Comunali e Provinciali, nonchè la scadenza delle rispettive cariche dei Sindaci, delle Giunte municipali, dei Presidenti e dei membri delle Deputazioni provinciali, dei membri delle Giunte provinciali amministrative, ed in genere dei compo-

(1) ²Publicato a pag. 159 del *Bollettino amministrativo* del corrente anno.

nenti le Commissioni ed i Consigli di amministrazione la cui nomina spetti ai Consigli Comunali e Provinciali. Venne inoltre disposto che le rinnovazioni totali o parziali dei titolari di dette cariche, che avvengano durante il periodo suindicato, cesseranno di avere effetto con la ricostituzione dei Consigli Comunali e Provinciali.

Prego le SS. LL. di richiamare l'attenzione delle dipendenti Amministrazioni su tale decreto e di ritenere inoltre presente che non potendosi per effetto di esso procedere fino al 31 dicembre del prossimo anno in nessun caso ad elezioni generali amministrative, ne consegua che fino a quel termine restano prorogati di diritto i poteri dei Regi Commissari presso i Comuni le cui ordinarie amministrazioni siano disciolte e quindi non occorrono all'uopo singole decretazioni in base a relative proposte, delle quali d'ora innanzi le SS. LL. potranno astenersi.

Ciò però non esclude la conclusione di seguire attentamente lo svolgimento delle gestioni straordinaria, per potere riparare in tempo alle eventuali deficienze e manchevolezze, onde le SS. LL. mentre continueranno a vigilare e controllare quotidianamente l'opera dei dipendenti Regi Commissari, sono pregate a riferire al Ministero periodicamente, ogni tre mesi, in modo sommario e con unico rapporto, semprechè non vi sieno motivi speciali che consiglino di riferire particolareggiatamente e in qualunque tempo.

Gradirò un cenno di riscontro della presente.

Il Ministro — ORLANDO

123. **Prezzo dei cereali.** (Circolare del Prefetto di Salerno 31 luglio 1918 n. 8663 diretta ai sindaci).

Con decreto odierno, che comunico qui appresso, (1) ho fissati i prezzi di calmiera per la vendita all'ingrosso presso i molini e pastifici della Provincia della farina, della semola e della pasta,

(1) V. pag. 191, 199.

in dipendenza dei nuovi prezzi di cessione del grano al Consorzio di approvvigionamento, che andranno in vigore con la consegna che a questo sarà fatta dall'assegnazione per il prossimo mese di agosto.

Nel decreto non è stata stabilita la data di decorrenza di tali prezzi, la quale dipenderà appunto da quando il Consorzio comincerà a somministrare la farina e la pasta prodotte dal cenato grano: epperò i relativi prezzi di minuta vendita locale saranno applicati con la prima somministrazione di farina o di pasta che il Consorzio farà coi detti aumenti.

Il maggior prezzo del grano e dei relativi prodotti è conseguenza dell'alto prezzo di requisizione, che resta ciò nonostante molto al disopra di quello di cessione.

Confido pertanto che le popolazioni accoglieranno benevolmente il lieve aumento del prezzo del pane, che peraltro è compensato dalla riduzione della percentuale di miscela, che sarà contemporaneamente attuata, e che mi auguro andrà man mano scomparendo.

E' noto che la semola può essere ceduta ai soli pastifici, onde nessun prezzo di minuta vendita dev'essere all'uopo stabilito.

Il prezzo della crusca presso i molini è fissato col decreto 18 corrente del Ministero per gli Approvvigionamenti in lire 45 al quintale.

Prego segnare ricevuta della presente con un cenno di assicurazione.

Il Prefetto: BAIARDI

124. **Requisizioni e tagli di boschi.** (Circolare del Prefetto di Salerno 5 agosto 1918 n. 18711 diretta ai Sirdaci).

Con l'art. 23 prima parte del Decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1918 n. 284 fu stabilito che nelle requisizioni e negli acquisti di tagli di boschi che abbiano luogo dopo due mesi dalla pubblicazione del decreto stesso avvenuta il 14 maggio 1918 con prevalente utilizzazione a legna da ardere od a legname da lavoro

gli acquirenti sono tenuti a pagare allo Stato, versandola alla Cassa Depositi e Prestiti, una somma pari al decimo del prezzo di macchiatico per la costituzione di un fondo destinato ai rimboschimenti delle rispettive provincie.

Ad evitare dubbi ed errori d'interpretazione nell'applicazione della detta disposizione avverto che essa si riferisce ai soli boschi e non alle piante sparse. Ben vero che si applica a tutti i boschi qualunque possa essere il prodotto che se ne ricava (legna carbone, legna da ardere o da opera).

Per rendere poi quanto più è possibile completo l'accertamento dei debitori di detto contributo sarà opportuno che le domande di cui all'articolo 1° della ordinanza 29 Settembre 1917 n. 250 del Commissariato Generale dei Combustibili inserita nella Gazzetta ufficiale e 5 dell'altra ordinanza 5 dicembre 1917 n. 286 della Gazzetta ufficiale siano fatte al Commissariato stesso per il tramite dell'ufficio Forestale della Provincia.

Per il Prefetto -- FALLETTI

125. **Alimentazione ammalati.** (Circolare del Prefetto di Salerno 6 agosto 1918 n. 8504 diretta ai sindaci).

Il Ministero per gli approvvigionamenti, e i consumi alimentari preoccupato, perchè nelle attuali contingenze non vengono a mancare gli alimenti più sani agli ammalati, ha sentito il parere di una Commissione di scienziati, che ha, unanime, ritenuto che alcuni cibi, quali il latte, le uova, la carne, e lo zucchero, non debbono mai far difetto al sostentamento degli infermi.

Gli ammalati debbono, per tali cibi, avere sempre un trattamento preferenziale in confronto dei sani, ed, in caso di estrema penuria, ai primi deve essere concessa la esclusività del consumo.

Questo criterio di massima, che risponde ad un'alta finalità sociale ed umanitaria, deve esser tenuto in particolar modo presente da tutte le Amministrazioni locali.

Voglia pertanto Vossignoria attuare il concetto suesposto, con rigorosa disciplina, non soltanto nei riguardi della disponibi-

lità del latte, delle uova, della carne e dello zucchero, ma anche della loro qualità che, logicamente, dovrà essere la migliore e la più scelta.

Tali criteri dovranno non solo essere applicati agli infermi degenti negli ospedali ed in altri Istituti del genere, ma anche a quelli curati presso le famiglie.

Per gli ospedali, dato il fatto che in genere i cibi sono forniti da speciali appaltatori, non sarà difficile controllare la disponibilità di latte, uova, carne e zucchero sul mercato, ed esercitare speciale sorveglianza sulla loro qualità.

Più difficile è il compito per quanto riguarda gli ammalati curati in famiglia.

Dovrà intanto, per questi, ottenersi la prova della intermità che li affligge, a mezzo di appositi certificati medici, ciò allo scopo di evitare abusi che avrebbero un carattere di particolare gravità nelle contingenze attuali.

Per quanto riguardo la carne, sarà opportuno proseguire nel metodo attuale che ne consenta l'acquisto in determinate macelleria ed in tutti i giorni della settimana.

Per ciò che concerne il latte, le uova, lo zucchero, Vossignoria disponga perchè si trova il modo migliore perchè tali generi non facciano mai difetto agli ammalati.

Gradirò in proposito notizie e proposte pratiche e concrete.

Debbo poi richiamare la sua attenzione sulla questione del pane, specialmente nei riguardi di persone effette da determinate malattic.

Il pane, anche di miscela, confenzionato con farina abbrattata all'85 % è perfettamente sano e mangiabile.

Non tutti però gli infermi possono tollerarlo. Sarà opportuno quindi, che questi possono trovare sul mercato, in cambio di pane, una congrua quantità di grissino e (cosa ancora più facile) di biscotti.

Sul contingentamento fatto a codesto Comune dal Consorzio

di approvvigionamento non sarà difficile destinare una parte di farina, sia pure in misura ridotta, per la confezione di tali generi.

Organizzando bene il servizio, e sarà compito della S. V. il farlo ciò può rappresentare anche un'economia nel consumo del pane. Soprattutto nei comuni in cui esiste il razionamento individuale, potrà essere distribuita una metà in peso di grissini e di biscotti su presentazione della tessera per il pane.

Raccomando poi alla S. V. di rivolgere a tutti i sanitari un caldo appello ai loro sentimenti patriottici, mettendo in rilievo la importanza materiale e morale della loro funzione, anche nei riguardi degli approvvigionamenti, e la loro responsabilità perchè non sorgano abusi nel rilascio dei certificati.

Ad evitare anche poi severamente tali abusi voglia V. S. esercitare in proposito un'attivissima e continua vigilanza.

Non fa d'uopo che richiami l'attenzione di V. S. sull'importanza di tali disposizioni, e sulla necessità che esse siano nel miglior modo attuate, senza che si verificano abusi od inconvenienti. Gradirò conoscere il peusiero di codesta Amministrazione per la disciplina di tale importante servizio.

il Prefetto — BAJARDI

126. **Prezzo della farina.** (C. P. 14 agosto 1918 n. 9531 diretta ai Sindaci).

A modificazione mio decreto 31 luglio u. s. n. 8663 (1) partecipo che prezzo farina con decorrenza del 16 corrente resta definitivamente fissato in L. 59,50 per merce resa molini Salerno e L. 60,50 per merce resa presso altri mulini provincia.

Per rese stazione prezzo aumento di 20 cent. anche per semola pasta e sotto prodotti.

Prefetto — BAJARDI

(1) V. pag. 191.

Parte II.

Commenti pratici di legge e di regolamenti, giurisprudenza, ecc.

Schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui pianoforti e bigliardi. (1)

Art. 1.

E' istituita nel Comune di..... la tassa sui pianoforti e bigliardi a norma dell'art. 3 del D. L. 5 agosto 1917, n. 1229.

Art. 2.

La tassa è dovuta da chiunque, privato od ente, posseggia o tenga presso di sè uno o più pianoforti od uno o più bigliardi, sia come proprietario che per contratti di noleggio od altrimenti.

Art. 3.

Il semplice fatto della esistenza del mobile, qualunque ne sia la marca di fabbrica e lo stato, obbliga alla corrisponsione della tassa.

Art. 4.

La tassa è fissata nella misura di L..... per ogni pianoforte o per ogni bigliardo accertato.

Art. 5.

Restano soggetti alla tassa i pianoforti ed i bigliardi esistenti nei pubblici esercizi nei circoli di divertimenti ed in quelli di convegno; e ne sono esclusi i pianoforti ed i bigliardi che si tro-

(1) V. D. L. 5 agosto 1917 n. 1229. Provvedimenti finanziari a favore dei Comuni, pag. 231 Boll. Am. 1917.

vano presso i costruttori ed i negozianti che siano destinati ad essere venduti, o locati, nonchè i pianoforti esistenti negli Istituti musicali.

Art. 6.

Nei quindici giorni successivi a quello di pubblicazione di apposito manifesto, tutti coloro che posseggono nel territorio del Comune uno o più bigliardi o pianoforti, sono tenuti a farne denuncia scritta alla Segreteria Comunale. La denuncia sarà fatta constare mercè ricevuta dell'ufficio stesso.

Art. 7.

Ove nel corso dell'anno sorga nuovo elemento di imposta, dovrà l'acquirente, entro il termine di quindici giorni, dalla data di acquisto, dare avviso scritto all'ufficio di Segreteria, che ne rilascerà ricevuta. L'imposta, in tal caso, verrà ripartita in dodicesimi, ed attribuita per tanti dodicesimi quanti sono i mesi a scadere col 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 8.

Il trasferimento del mobile (pianoforte o bigliardo) in qualsiasi mese avvenuto, obbliga sempre il primitivo possessore al pagamento dell'imposta per tutto l'anno.

Art. 10.

L'omissione o la inesattezza delle denunce sarà punita a mente dell'art. 226 della Legge Com. e Prov., e cioè, con l'arresto per un tempo non superiore ai 10 giorni o con l'ammenda non superiore alle L. 50.

Art. 11.

La matricola dei contribuenti, compilata dalla Giunta, (1)

(1) Che può anche avvalersi dell'opera preparatoria di speciale commissione.

viene pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio del Comune, nei modi e con le forme di cui all'art. 121 del vigente Regolamento Comunale.

Art. 12.

E' istituita nel comune una Commissione di 1° grado pei reclami. Essa si compone di..... membri scelti dal Consiglio Comunale nel proprio seno. Ciascun consigliere non potrà votare che per..... nomi e saranno eletti coloro che avranno riportato maggior numero di voti.

La Commissione, nella prima adunanza, nomina il presidente nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti.

Funziona da segretario della Commissione, il segretario comunale o chi ne fa le veci, con voto consultivo.

Art. 13.

Contro le decisioni della Commissione di 1° grado è ammesso l'appello tanto del contribuente come del Comune, entro quindici giorni dalla loro notificazione, alla G. P. A.

La mancanza di appello, entro detto termine, rende definitive le decisioni di primo grado.

Art 14.

I membri della Commissione durano in carica un anno, e sono sempre rieleggibili.

Art. 15.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente regolamento, verranno applicate le norme dettate dal ridetto regolamento per l'esecuzione della legge Comunale.

NICOLA TELESCA

Al prossimo numero : Il servizio di approvvigionamento e consumo delle carni del Cav. V. Pintozzi.

Parte III.

Atti della Prefettura

Elenco dei mugnai autorizzati ad esercitare la molitura dei cereali ai sensi dell'Ordinanza 20 gennaio 1918 del Commissariato Generale Approvvigionamenti e Consumi.

Acerno — Comune di Acerno.

Amalfi — Società Mulino e Pastificio Amalfitano.

Angri — Cassitta Umberto.

Atena Lucana — Pessolano Filos e de Santi (compenso in natura).

Auletta — Caggiano Francesco Giuseppe, (compenso in natura).

Albanella — Impembo Arcangelo.

Altavilla Silentina — Buonafine Ulderico, Fasano Letizia, Cenamo Angelo.

Agropoli — Voso Domenico, Romanelli Giuseppe, Messano Antonietta.

Aquara — Capozzoli Tommaso, Greco Giovanni, Serrelli Mariano.

Alfano — Carbone Francesco, (compenso in natura) Cobucci Antonio, (compenso in natura).

Ascea — Rubino Vincenzo, Veneroso Aniello, Fierro Domenico, Romano Giovanni, Fenuccia Salvatore.

Baronissi — Santoro Vincenzo.

Bracigliano — Moccia Gerardo, Grimaldi Antonio.

Bellosguardo — Morrone di Filippo Giovanna, Macchiaroli Giuseppe.

Buccino — Casale Concetta, Mancini Francesco.

Calvanico — Visconti Aniello.

Cava dei Tirreni — Avagliano Michele, Punzi Luigi, Punzi Vincenzo, Punzi Raffaele, Spatuzzi Aniello

Castel S. Giorgio — Grimaldi Luigi, Amabile Andrea, Grimaldi Vincenzo, Grimaldi Gaetano.

Caggiano — Pucciarelli Serafino (compenso in natura).

Casaletto Spartano — Mulino Municipale, Bello Felice (compenso in natura).

Casalbuono — Spinillo Angelo, Novellino Generoso.

Caselle in Pittari — Torre Domenico, Barbella Michele.

Campagna — Di Marco Michelangelo, D'Ambrosio Gelsomino, Savarese Pietro, D'Ambrosio Vito, Del Giorno Gabriele, Monteliese Fiore.

Capaccio — Fasano Angelo (cinque mulini).

Castelnuovo di Conza — Ricciulli Raffaele, Tavarone Antonio e Giovanni.

Castel S. Lorenzo — Grimaldi Aniello, Pesce Michele, Chiozzani Francesco.

Castelcivita — Cascio Pasquale, Zonzi e Pirrotti, Rufrano Carmine.

Colliano — Gizzi Giuseppe, Suozzo Leone, D'Ambrisi Giuseppe.

Contursi — Rufolo Donato, Forlenza Salvatore.

Controne — Venuta Simone, Rufrano ed Ambrosio (due mulini).

Corleto Monforte — D'Errico Antonio (compenso in natura) Melillo Domenico ed Emilio.

Camerota — Cammarano Giovanni.

Campora — D'Andrea Carlo Maria, Feola Angelo, Feola Teodosio.

Cannalonga — Filipo Antonio, Torrusio Tommaso, Testa Giovanni.

Casalvelino — Retta Antonio, Lista Mariano, Giovazzino Antonio.

Castellabate — Lo Schiavo Nicola, Guariglia Assunta.

Ceraso — Ferrara Felice, Fusco Antonio (compenso in natura) Ferrara Leonardo.

(*Continua in copertina*)

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Laurito — Gerardo Giuseppe (compenso in natura), Passarelli Garzo Giuseppe, (compenso in natura).

Licusati — Gallo Pasquale.

Maiori — D'Amato Vincenzo.

Mercato S. Severino — Mastrangelelo e Fimiani, Fimiani Francesco, Terrone Catello, Terrone Gerardo, Mastrangelo Generoso. Marra Eduardo, Montefusco Maria, Terrone Catello.

Minori — Gambardella Gaspare, Camera Pantaleone.

Montecorvino Pugliano — Lenza Palestino.

Montecorvino Rovella Carrara Giacomo, Pezzuti Gerardo, Pastificio Picentino. Pizzuti e Santoro, Santoro Domenico.

Montesano sulla Marcellana — Salvati Giuseppe, (compenso in natura), Petrosino Antonio (compenso in natura), Bianco Nicola (compenso in natura), Gagliardi Giuseppe (compenso in natura) Gricco Nicola (compenso in natura), Dogali Maria (compenso in natura), Di Filippo Domenico (compenso in natura), Gatto Vincenzo (compenso in natura).

Monte S. Giacomo — Petrizzo Francesco, (compenso in natura), Romano Angelo, (compenso in natura), Pantoliano Antonio, (compenso in natura), Calicchio Giuseppe, (compenso in natura), Romano Pasquale, (compenso in natura), Amato Giuseppe, (compenso in natura), Tursi Angelina, (compenso in natura).

Morigerati — Prota Antonio, Vassalli Francesco.

Magliano Vetere — Marra Alfonso, Bonfrisco e Corvo, Bonfrisco Domenico.

Moio della Civitella — De Vita Angelo.

Montano Autilia — Merola Domenica, Bianco Pasquale, Forte Alfonso, Bianco Antonio, Vigorito Raffaella.

(*Continua*)

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 1 agosto 1918

Presidenza: Prefetto COMM. BAJARDI

Salerno — Applicazione dazio sul gas luce ed energia elettrica, approva.

Giffoni Sei Casali — Aumento stipendio al personale municipale, approva.

S. Egidio — Aumento stipendio impiegati e salariati, approva.

Agropoli — Caro-viveri al personale municipale, approva.

Sanza, Capaccio — Iscrizione del Comune alla società Solferrino e S. Martino, approva.

Serre — Aumento stipendio al personale municipale, approva.

Adunanza del 8 agosto 1918

Presidenza: Prefetto COMM. BAJARDI

Controne — Prestito per indennità caro-viveri, approva.

Salerno — Applicazione tassa fotografie ed insegne, approva.

S. Gregorio Magno — Ricorso di Leo ed altri per revindicare suolo comunale usurpato da Iuzzolino Giacomo, ordinanza.

S. Mauro Cilento — Variazione al bilancio per il 1918, approva.

Cetara — Applicazione dazi addizionali, governativi e comunali sulle bevande vinose ed alcoliche, approva.

Fisciano — Calmiere sui fagioli, patate, pomidori ecc. approva.

Cetara — Obbligo governativo per istituzione e funzionamento 4^a classe elementare mista, approva.

Nocera Inferiore — Condono di parte del canone arretrato all'appaltatore Contaldo, ordinanza.

Salerno — Applicazione tassa bestiame, approva.

Capaccio — Acquisto a credito chinino di Stato, approva.

Oliveto Citra — Variazioni al bilancio 1917 per il 1918, approva.

Salerno — Applicazione tassa pianoforti, approva.

Cava — Offerta per la festa del Corpus Domini, ordinanza.

Salerno — Nuova tariffa tassa esercizio e rivendita, approva.

S. Pietro al Tanagro — Bilancio 1918, approva.

Di prossima pubblicazione

La nota di variazione al bilancio 1917 per il 1919 dei Comuni, con prospetti, note, allegati e legislazione di guerra a cura del Rag. Gabriele Marra.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DIECI, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza
Un numero separato centesimi 60.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

—>>> SOMMARIO <<<—

PARTE I.

a) Leggi e decreti

127. *Mutui per adattamento e restauro di edifici scolastici.* (D. L. 16 giugno 1918).
128. *Sospensione della coniazione delle monete da uno e da due centesimi.* (D. L. 11 luglio 1918).
129. *Divieto di esportazione del pesce.* (D. P. 24 agosto 1918).
130. *Divieto di destinare le bietole zuccherine per alimentazione del bestiame.* (D. P. 28 agosto 1918).
131. *Prezzo massimo delle provole e mozzarelle.* (D. P. 29 agosto 1918).

b) Circolari

132. *Richiesta di fondi per pagamento soccorsi giornalieri.* (C. P. 31 agosto 1918).
133. *Consorzi antiflosserici.* (C. P. 7 settembre 1918).
134. *Censimento degl'invalidi di guerra.* (C. Opera Nazionale invalidi 5 agosto 1918).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbali del Consiglio Provinciale Sanitario e della Giunta Provinciale Amministrativa.

COPERTINA

Elenco dei mugnai autorizzati.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°

Sig. Priore
Congrega del Purgatorio
Salerno

Elenco dei mugnai autorizzati

(cont. e fine vedi n. prec.)

Monteforte Cilento — D'Apolito Francesco, Cardulli Pasquale.

Nocera Inferiore — Buonomonti Raffaele, Angrisani Domenico, Gabola Isaia, F.lli Gambardella, F.lli Nobile, Società Pastifici Meridionali, D'Alessio Raffaele, Pessolano Filos Giuseppe, Terrone Catello.

Nocera Superiore — Salvi Giuseppe.

Novi Velia — Sansone Giovanni, Ricchiuti Angelo, Di Poleto Angelo.

Olevano sul Tusciano — Carucci Pasquale.

Oliveto Citra — Grieco Vincenzo, Polcera Angelo. Indello Vincenzo, Calzaretta Rosaria, Teresa Solofra e Reo Francesco

Ottati — Rocco Pasquale, Carmine di Ottati.

Ogliastro Cilento — Apoletto Antonio, Di Lorenzo Giacomo.

Omignano — Di Bartolomeo Donato.

Orria — Grampone Vincenzo, Santoro Felice e Sica Dalmira.

Ortodonico — Giordano Maria, Amoresano Margherita, Focaccia Horigi, Meola Tommasina, Malzone Angelo.

Pagani — Cardillo e Russo, Capone Striano e Cardello Lessa Matteo.

Pellezzano — Torelli Paolo e Domenico, Tenore Emilia.

Padula — Vecchiarelli Adelina (compenso in natura), Ruolo Felicinano (compenso in natura), Tepedino Giuseppe (compenso in natura).

Pertosa — Coronato Savino (compenso in natura).

Polla — Rocco Curcio.

Palomonte — Conte Biagio, Lamanna Francesco, Chiola Antonio, Benvenaga Francesco, Chiafulli Giuseppe.

Petina — Monaci Giuseppe, Perrotta Giuseppe.

Postiglione — Tomai Nicola, Fasano Giuseppe, Fasano Germano.

Perito — Minella Giovanni.

Perdifumo — Matarazzo Nicola, Russo Luigi, Pecora Biagio Rosano Rubino, Gallo Pasquale, Malandrino Angelo.

Piaggine Soprano — Vertullo Pietro (compenso in natura) Di Perna Cosmo.

Pisciotta — De Bellis Luigi, Pinto Raffaele, De Bellis Aniello Ciaccio Nicola.

Parte I.

a) Leggi e decreti

127. Mutui per adattamento e restauro di edifici scolastici. (D. L. 16 Giugno 1918 n. 1167 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 agosto 1918 n. 204).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Vedute le leggi 4 giugno 1911, n. 487, 20 marzo 1913, n. 206 e 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i RR. decreti 11 gennaio 1912, n. 12 e 11 ottobre 1914, n. 1126:

Considerato che l'attuazione della citata legge 4 giugno 1911 n. 487, nella parte in cui reca provvedimenti diretti ad agevolare la costruzione di edifici nuovi per le scuole, è ostacolata, nelle presenti contingenze, dal costo attualmente altissimo e che certo si manterrà tale per non breve periodo ancora, dei materiali edilizi e della mano d'opera;

Che, conseguentemente, così la quota di concessione di prestiti in L. 20,000,000 assegnata all'esercizio 1921-22 e anticipata all'anno 1914 col R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1126, come la quota degli 80,000,000 del quadriennio dal 1917-18 al 1920-21, quantunque questa sia stata in parte assegnata, non sono state erogate, nè è prevedibile che potranno nel termine stabilito, essere erogate per la costruzione di nuovi edifici;

Che, di fronte a questo stato di cose è necessario far parte più larga a lavori di adattamento e restauro di edifici adibiti ad uso scolastico, consentendo l'inversione e la riduzione dei prestiti

concessi e la rinnovazione dei riparti già eseguiti in guisa che le somme disponibili non siano assorbite da pochi fabbricati e che delle norme di legge possa avvantaggiarsi un più grande numero di enti;

Che per assicurare, il più che sia possibile, la rispondenza dei lavori alla destinazione degli edifici, rendesi necessaria una più diretta sorveglianza dello Stato per mezzo di personale tecnico.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Comuni e gli altri enti che per le costruzioni l'adattamento ed il restauro di edifici scolastici abbiano ottenuto, ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487, la concessione di mutui sulla quota anticipata all'anno 1914, per effetto del R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1126, possono chiedere che la somma concessa, proporzionalmente ridotta, sia impiegata esclusivamente in favore di adattamento e restauro ad uso scolastico di edifici di loro proprietà.

La stessa facoltà hanno gli enti ai quali siano state fatte, a norma della legge 20 marzo 1913 n. 206, assegnazioni sulla quota di L. 80.000.000 riferibile al quadriennio dal 1917-1918 al 1920-1921.

Art. 2.

Le quote che rimangono disponibili sui mutui già concessi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, e le quote non ancora assegnate al 31 luglio 1918 sulla somma quadriennale, di cui al comma secondo dell'articolo stesso saranno, d'ufficio o su domanda, distribuite per concessione di mutui a comuni ed enti per i lavori di adattamento e restauro indicati nell'articolo precedente.

Art. 3.

Le domande di inversione del mutuo o dell'assegnazione e quelle di cui all'articolo precedente devono essere presentate alla Deputazione scolastica, la quale provvede anche al piano di riparto per le assegnazione di ufficio e comunica le sue proposte motivate al Ministero.

Il Ministero, su richiesta degli enti interessati, o di sua iniziativa, fa compiere sui luogo, quando lo ritenga opportuno, gli accertamenti del caso a mezzo degli ingegneri dell'Ufficio tecnico di cui alla legge 4 giugno 1911, n. 487.

Essi provvedono a dare consigli sui progetti e sulle modificazioni da apportarsi, perchè gli adattamenti ed i restauri proposti, pur non rispondendo rigorosamente a tutte le norme del vigente regolamento approvato con R. decreto 11 gennaio 1912, n. 12, realizzino i maggiori possibili vantaggi sotto l'aspetto tecnico, igienico e pedagogico.

Art. 4.

In applicazione del presente decreto saranno modificate le disposizioni regolamentari approvate con Regio decreto 11 gennaio 1912, n. 12, e le relative istruzioni.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — SACCHI.

128. **Sospensione della coniazione delle monete da uno e da due centesimi.** (D. L. 11 luglio 1918 n. 1064 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 agosto 1918 n. 188).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La coniazione delle monete da centesimi uno e due in bronzo è sospesa.

Art. 2.

Nei pagamenti fatti dalle pubbliche Amministrazioni o a favore dalle Amministrazioni medesime, le frazioni di importo inferiore a cinque centesimi, ma superiori a due centesimi e mezzo verranno arrotondate a cinque centesimi.

Delle frazioni di due centesimi e mezzo o meno non verrà tenuto conto.

Art. 3.

Per la tassa sul consumo del gas luce ed energia elettrica l'arrotondamento di cui all'art. 2 deve riferirsi ai soli versamenti effettuati dalle ditte fabbricanti, senza diritto di rivalsa per questa parte a carico degli utenti.

Così pure nei pagamenti per tasse di fabbricazioni sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti l'arrotondamento avverrà su le riscossioni complessive di partite di marche e non sul valore di ciascuna marca.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal 31 agosto 1918 salvo per la riscossione delle imposte dirette e per i pagamenti degli esattori comunali e provinciali in base e ruoli in corso, per cui l'applicazione dovrà datare dal 1° gennaio 1919.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — NITTI — MEDA

129. **Divieto di esportazione del pesce.** (D. P. 24 agosto 1918 n. 8757 pubblicato nel Foglio Anrunzi legali n. 16 del 24 agosto 1918).

Il Prefetto della provincia di Salerno

Ritenuto che da qualche tempo, durante l'attuale periodo di guerra, le condizioni del commercio e del consumo del pesce nei principali centri della provincia, e specialmente nel Capoluogo, sono divenute difficili e gravi nei riguardi della pubblica alimentazione, a causa dei prezzi esageratamente alti imposti sul mer-

cato, non solo per le qualità superiori, ma benanche per le qualità più basse e di scarto, le quali rappresentano un vero e proprio genere di prima necessità e di consumo popolare.

Ritenuto che a nulla è valso il provvedimento adottato per la Città di Salerno dall'Autorità municipale dell'applicazione del calmiere; che anzi, come pur troppo avviene in simili casi, la situazione si è maggiormente aggravata, essendo il genere scomparso quasi completamente dal mercato locale, perchè esportato fuori provincia in altri centri di consumo;

Ritenuto che la mancanza di questo indispensabile alimento è la impossibilità di acquistarlo a prezzi ragionevoli ha determinato un vivo malcontento nella popolazione Salernitana: onde anche per ragioni di ordine pubblico s'impone un provvedimento radicale ed efficace che valga ad eliminare siffatti gravi inconvenienti.

Ritenuta la urgenza assoluta di tale provvedimento.

Visto il D. L. 6 gennaio 1918 n. 50, e l'ordinanza 7 marzo 1918 del Commissariato Generale per gli approvvigionamenti e consumi;

Decreta

Art. 1.

La esportazione del pesce fuori del territorio della provincia è vietata.

Art. 2.

In caso che il prodotto della pesca venga in qualche giorno a risultare eccedente il fabbisogno del Capoluogo e degli altri più importanti centri di consumo della provincia, sarà consentita la spedizione fuori provincia della parte esuberante, dietro autorizzazione di un delegato del Municipio di Salerno, da nominarsi coll'approvazione del Prefetto.

Art. 3.

I Sindaci dei Comuni della provincia, gli Ufficiali ed agenti della forza pubblica, le Autorità marittime e doganali della provincia, ed i capi stazioni ferroviari nell'ambito della provincia stessa sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

I contravventori saranno puniti a norma dell'art. 2 del D. L. 18 aprile 1918 n. 497.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo

a quello della sua pubblicazione nel foglio degli Annunzi Legali della Provincia. (1)

Salerno, 24 Agosto 1918.

Il Prefetto — BAJARDI

130. Divieto di destinare le bietole zuccherine per l'alimentazione del bestiame di qualsiasi specie. (D. P. 28 agosto 1918 n. 1584).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il telegramma 23 corrente, n. 11574, del Ministero per l'Agricoltura;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 147:

Decreta

E' vietato destinare le bietole zuccherine per l'alimentazione del bestiame di qualsiasi specie.

I Sindaci sono incaricati della esecuzione.

Salerno, 28 agosto 1918

Il Prefetto: BAJARDI

131. Prezzo massimo delle provole e mozzarelle. (D. P. 29 agosto 1918 n. 8593).

Il Prefetto della provincia di Salerno

Visto il proprio precedente decreto 18 marzo 1918 n. 2399 (2) A. C. relativo al prezzo massimo per la vendita all'ingrosso ed al minuto delle provole e mozzarelle di bufola nella provincia di Salerno; nonchè l'altro proprio precedente decreto 10 settembre 1917 n. 2027 col quale fu, tra l'altro, stabilito anche il prezzo massimo per la vendita all'ingrosso ed al minuto delle provole e mozzarelle miste;

Visto il voto formulato dall'Associazione Zontecnica provinciale di Salerno, come da comunicazione fatta alla Prefettura dalla Presidenza dell'Associazione stessa, con lettera 22 luglio 1918 n. 90, tendente ad ottenere un adeguato aumento del calmere vigente per le provole e mozzarelle di bufola.

Ritenuto che sono in parte fondate le circostanze addotte dalla Associazione su menzionata, a sostegno della richiesta elevazione del calmere vigente per le provole e mozzarelle di bufola;

Ritenuto che anche il prezzo massimo vigente per la vendita delle provole e mozzarelle miste o di vacca non si appalesa

(1) Con decreto di pari numero e data sono stati stabiliti i limiti massimi di vendita al minuto del pesce. Il decreto è stato spedito a tutti i Comuni.

(2) V. pag. 72.

più rispondente alle attuali condizioni generali del mercato, e si rende pertanto opportuno apportare anche ad esso un ragionevole aumento;

Sentito la Commissione provinciale Consultiva per i consumi.

Decreta

Art. 1.

Il prezzo massimo di base per la vendita all'ingrosso delle provole e mozzarelle di bufola nella provincia di Salerno è fissato in lire 400 il quintale presso il magazzino del produttore.

Art. 2.

Il prezzo massimo di base per la vendita all'ingrosso delle provole e mozzarelle miste o di vacca nella provincia di Salerno è fissato in lire 350 il quintale, presso il magazzino del produttore.

Art. 3.

Il limite massimo dei prezzi di vendita al minuto dei suddetti latticini nella provincia stessa è stabilito in lire 4,80 il kg. per le provole e mozzarelle di bufola, e in lire 4,30 il chg. per quelle miste o di vacca, oltre il dazio consumo ove esista.

Art. 4.

Le Giunte Municipali deiibereranno entro otto giorni dalla comunicazione del presente decreto i prezzi per la vendita al minuto nel proprio Comune, entro i limiti indicati nel precedente art. 3.

Art. 5.

Le infrazioni al presente decreto ed ai provvedimenti che in esecuzione di esso verranno emanati dalle Autorità municipali saranno punite a norma dei Decreti Luogotenenziali 6 maggio 1916 n. 740 e 18 aprile 1918 n. 497.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà subito in vigore.
Salerno, 29 Agosto 1918

il Prefetto — BAJARDI

b) Circolari

132. **Richiesta di fondi per pagamenti soccorsi giornalieri.** (Circolare del Prefetto di Salerno 31 agosto 1918 n. 20405 diretta ai Sindaci).

Ad evitare ritardi nel servizio dei soccorsi giornalieri, si raccomanda alle SS. LL. di voler disporre che la richiesta dei

fondi necessari venga fatta con telegramma di servizio al Distretto Militare immancabilmente non più tardi del mercoledì di ogni settimana.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Per il Prefetto — FALLETTI

133. **Consorzi antifilosserici.** (C. P. 7 settembre 1918 n. 17945 diretta ai Sindaci).

L'onorevole Ministero per l'agricoltura su proposta del R. Commissario pei consorzi di difesa della viticoltura con decreto 16 giugno p. p., che verrà pubblicato nel prossimo numero del Bollettino amministrativo, ha costituito due consorzi antifilosserici per i proprietari di vigneti e di terreni vitati di questa provincia.

Nel consorzio di Salerno, cen sede in Salerno faranno parte i proprietari di vigneti e di terreni vitati di tutti i comuni compresi nei circondari di Salerno e di Campagna.

Dell'altro consorzio, che avrà sede nel comune risultante dalle compilazioni degli elenchi di cui appresso, maggiormente vitato faranno parte i proprietari di vigneti e di terreni di tutti i comuni compresi nei circondari di Sala Consilina e di Vallo della Lucania.

Perchè detti consorzi possano funzionare occorre che i sindaci invitino i proprietari a presentare la denuncia dei vigneti posseduti a mente del 1° comma dell'art. 20 del T. U. leggi per la fillossera 23 agosto 1917 n. 1474.

Eseguita la presentazione delle denunce, le Giunte Municipali dovranno compilare l'elenco dei proprietari di vigneti e di terreni vitati nel comune secondo le modalità indicate dal citato art. 20. Si avverte in proposito che ai comuni i quali accettano di provvedere alla compilazione dei sopradetti elenchi, sono applicabili le disposizioni dell'art. 216 delle legge Comunale e Provinciale.

Dovrà inoltre provvedersi alla convocazione delle assemblee dei proprietari per la nomina delle commissioni consorziati. Se i proprietari di vigneti e terreni vitati iscritti nell'elenco siano in numero superiore a cinquecento, sarà d'uopo provvedere prima alla nomina degli elettori consorziati di secondo grado (art. 23 legge citata) i quali, poi, eleggeranno la commissione consorziale di cinque componenti.

Nel raccomandare ai Signori Sindaci della Provincia l'esatta osservanza delle surriferite disposizioni resto frattanto in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

per Il Prefetto — FALLETTI

134. **Censimento degli invalidi di guerra.** (1) (Circolare del Presidente dell'opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra 5 agosto 1918 n. 6-25 diretta ai Prefetti).

La necessità di un rilevamento statistico degli invalidi della guerra era stata riconosciuta fin dai primi del 1916 dai Ministri dell'Interno e della Guerra, i quali ebbero in quell'epoca a disporre che il censimento di detti invalidi fosse effettuato dagli istituti militari di cura.

Tale rilevamento fu in effetto eseguito e gli istituti medesimi tuttora inviano al Ministero della Guerra ed a quest'Opera Nazionale le schede degli invalidi man mano che sono dimessi dagli ospedali militari.

Senonchè il Consiglio di Amministrazione dell'Opera, sin dalle prime sedute, pur riconoscendo la grande utilità di tale censimento, non ritenne che esso potesse bastare ai fini di una completa assistenza degli invalidi della guerra e ciò per la precipua ragione che il rilevamento statistico compiuto dagli ospedali militari si arresta al momento in cui l'invalido viene dimesso dai luoghi di cura, mentre molte altre indicazioni occorrono in ordine alla pensione liquidata, alla rieducazione avuta alla fornitura degli apparecchi di protesi, alle particolari attitudini ad ai bisogni di ogni singolo invalido, indicazioni tutte dalle quali non si può prescindere, ove si voglia prestare una assistenza veramente efficace agli invalidi medesimi.

Ha stabilito pertanto il Consiglio di Amministrazione che con speciale sollecitudine sia eseguito, *a cura dei sindaci*, il censimento generale degli invalidi di guerra, il quale dovrà seguire per ragione di territorio, analogamente a quanto fu disposto a suo tempo dal Ministero dell'Interno pel censimento degli orfani di guerra.

Distribuzione delle schede

Insieme alla presente si trasmettono ai Sigg. Prefetti le schede predisposte pel censimento, le quali contengono tutte le notizie che e quest'opera Nazionale interessa di ottenere nei riguardi di ogni singolo invalido.

Non possedendosi elementi sufficienti per stabilire *a priori* quanti invalidi possano trovarsi in ciascun comune del Regno, quest'Opera Nazionale ha ritenuto di effettuare la distribuzione generale delle schede tenendo presente la popolazione di ciascuna provincia.

(1) Si richiama l'attenzione dei Signori Sindaci sulla sopra riportata Circolare dell'opera Nazionale circa il censimento degli invalidi.

Le schede per tale rilevamento saranno direttamente trasmesse ai Signori Sindaci dalla Regia Prefettura, alla quale dovranno essere restituite appena compilate.

Uguale criterio potranno adottare i Sigg. Prefetti per la distribuzione ai comuni esistenti nelle rispettive provincie, quante volte non possano, con la collaborazione dei Comitati già costituiti per l'assistenza degli invalidi di guerra, pervenire in possesso di indicazioni più precise.

Le schede dovranno dai Sigg. Prefetti essere subito trasmesse ai sindaci dei dipendenti comuni, con invito a provvedere in via d'urgenza alla accurata loro compilazione, non omettendo alcuna delle indicazioni contenute nelle schede stesse.

Compiti dei Comuni

Le schede dovranno, a cura dei sindaci, essere redatta in duplice esemplare in base alle informazioni e ai documenti che i singoli invalidi, ai quali spetta di sottoscrivere le schede, sottoporranno ai sindaci stessi, in modo che questi possano rendersi garanti della autenticità delle indicazioni fornite.

In pari tempo gli uffici comunali, sulla scorta delle schede, dovranno compilare un registro alfabetico degli invalidi censiti contenenti precise indicazioni circa lo stato civile e di famiglia, degl'invalidi medesimi, registro che dovrà essere tenuto al corrente per le necessarie notificazioni delle variazioni nei modi che saranno accennati tra breve.

Le schede, appena compilate, dovranno dai sindaci essere trasmesse alle rappresentanze provinciali dell'opera Nazionale, ove siano già costituite. Nelle provincie in cui esiste più di una rappresentanza per solito una per mutilati, storpi ed invalidi per malattia ed altra per i ciechi i sindaci dovranno restituire le schede, opportunamente compilate, a quelle rappresentanze che, per ragione di competenza, sono incaricate di provvedere all'assistenza delle rispettive categorie di invalidi. Nelle provincie invece, nelle quali le rappresentanze dell'Opera non fossero ancora istituite, i sindaci trasmetteranno le schede alle relative Prefetture, che le conserveranno per effettuare la consegna alle rappresentanze appena queste si siano poste in condizioni di funzionare.

A questo riguardo occorre che i Sigg. Prefetti diano chiare e precise indicazioni ai sindaci, non omettendo di fornire loro l'indirizzo delle rappresentanze, e ciò al fine di evitare smarrimenti o spiacevoli disguidi.

Compiti delle rappresentanze.

Queste dovranno con speciale sollecitudine procedere alla revisione delle schede, rinviando ai comuni quelle che non fossero regolarmente compilate. Riconosciute la regolarità esse dovranno trattenerne un esemplare presso i propri uffici e classificarle in rigoroso ordine alfabetico in apposito schedario, che do-

vrà essere con scrupolosa cura conservato. L'altro esemplare dovrà essere rimesso alla sede centrale dell'Opera Nazionale, che lo inserirà nello speciale schedario da tempo istituito nei suoi uffici.

Variazioni alle schede.

I comuni sulla scorta del registro di cui sopra dovranno comunicare alle rappresentanze dell'opera a misura che si verifichino tutte le variazioni relative allo stato civile e allo stato di famiglia dei singoll invalidi, con particolare riguardo ai figli minorrenni o comunque assolutamente inabili al lavoro di questi, ai quali pure è dovuta l'assistenza da parte dell'Opera Nazionale. Dovranno altresì dare notizia immediata alle Rappresentanze appena un invalido trasferisca il suo domicilio in altro comune, come pure appena un invalido, proveniente da altro comune abbia fissato in quello il suo domicilio. Ove come non si dubita, i comuni abbiano ad attenersi strettamente a queste disposizioni, sarà possibile seguire con facilità il movimento demografico degli invalidi del Regno.

Spetterà poi in particolar modo alle rappresentanze di mantenere al corrente il proprio schedario, apportandovi tutte le variazioni, di qualsiasi genere, che risulteranno necessarie.

Le Rappresentanze dovranno pertanto evitare di richiamarsi semplicemente alle sole variazioni che saranno loro denunciate dai comuni, e che non riguardano se non una piccola parte delle notizie che interessano gli invalidi, ma dovranno, sia con le risultanze dei propri fascicoli individuali (vedi Istruzioni per l'esercizio dell'assistenza, in data 1° luglio u. s. n. 25-132), sia cogli accertamenti fatti direttamente o per tramite dei delegati locali, porsi in grado di possedere, in ogni momento, tutti gli elementi necessari perchè si possano rendere esatto conto della particolare posizione di ciascun invalido e dei suoi bisogni.

Alla fine di ogni bimestre le Rappresentanze dovranno far pervenire alla sede centrale dell'Opera Nazionale un elenco, anche se negativo, riguardante le variazioni introdotte nei propri schedari, in modo che la sede stessa possa provvedere ai necessari aggiornamenti.

L'Opera Nazionale confida che mercè il pronto, valido interessamento di tutte le Autorità preposte o incaricate del censimento degli invalidi di guerra, possano al più presto ottenerli quei dati che sono assolutamente indispensabili perchè l'assistenza di quelli possa essere prestata con la necessaria prontezza. E crede superfluo fare appello al provato patriottismo delle Autorità medesime perchè abbiano a concorrere, con fervore di iniziative e rapidità di provvedimenti, a dimostrare agli invalidi di quale affettuosa premura il paese li circonda e ne segua la sorti.

Il presidente — DURANTE

Parte III.

Atti della Prefettura

Consiglio Provinciale Sanitario

Adunanza del 24 agosto 1918

Presidenza Vice Prefetto CAV. FALLETTI

Colliano — Condotta medica per la generalità degli abitanti, parere contrario.

Colliano — Nomina definitiva ad ufficiale sanitario dottor Augusto Tito, parere favorevole.

Serre — Aumento stipendii ai medici condotti, parere favorevole.

Salerno — Esumazione resti mortali di Rina Carli, parere favorevole.

Casalvelino — Aumento stipendio al personale municipale, parere favorevole.

Baronissi — Aumento stipendio ufficiale sanitario, parere favorevole.

S. Marina — Capitolato condotta medica, parere contrario alla condotta piena.

Scafati — Esumazione Pellini Luigia, parere favorevole.

Roscigno — Aumento stipendio al dottor Resciniti, parere favorevole.

Salerno — Lavorazione pomodori — lavoro notturno, parere favorevole a condizione.

Maiori — Trasferimento farmacia Forcellini Raffaele, dà parere favorevole.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 29 agosto 1918

Presidenza: Prefetto COMM. BAJARDI

S. Gregorio Magno — Aumento numero guardie campestri, ordinanza.

Morigerati — Riduzione lire 100 all'appaltatore daziario, parere favorevole.

Omignano — Variazioni al bilancio 1917 pel 1918, ordinanza.

Sassano — Provvedimenti per le vie vicinali, approva.

Castel S. Lorenzo — Acquisto chinino a credito, approva.

Sassano — Collocamento esattoria 1918-22, parere favorevole.

Ravello — Variazioni al bilancio 1917 pel 1918, approva.

S. Egidio — Bilancio 1918, ordinanza.

Amalfi — Prelevamento lire 5000 per bisogni di Cassa, approva.

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

Pollica — Giordano Francesco, Galdi B. ne Vincenzo, Notaro Domenicantonio.

Prignano Cilento — Amendola Alfonso.

Roccapiemonte — Bottiglieri Carlo.

Ricigliano — Marra Cristina.

Roscigno — Pecori Samuele, Lombardi Scipione, Resciniti Raffaele.

Roccadaspide — Puolo Giovanni, Doto Carmine, Morra Donato, Vitolo Girolamo, Bellizio Francesco, Quaglia Pasquale. Scorzelli Angelo, Andrinolo Luigi.

Rofrano — Ronsini Caterina, Calasso Angelo, (compenso in natura), Puglia Raffaele, Milone Giovanni, De Licheriis Nicoletta (compenso in natura).

Roccalgoriosa — Finamore Leopoldo, Marotta Francesco, Babbi Antonio.

Salerno — Rinaldo e C. gni (due mulini), Scaramella Domeco, F.lli Natella, Samuele e Sabatantonio Grimaldi (compenso in natura), Dini Giuseppe, Giordano Antonio.

Sarno — Crescenzo Luciano, Musco Generoso (due mulini) Sac. S. Maria della Croce, Amendola Raimondo, Raimo Martino.

Scafati — Viello Angelo. La Rama Mattia.

S. Marzano sul Sarno — Caiazzo Francesco.

S. Valentino Torio — Falciani Giuseppe.

S. Cipriano Picentino — Precenzano Giovanni, Grimaldi Tommaso, Grimaldi Carmine.

S. Mango Piemonte — Alfinito Camillo, Della Calce Romolo.

Sala Consilina — Lamanna Michele, Russo Giovanni, Fina Vincenzo.

Sanza — Florimonte Ambrogio, Mulino Municipale.

Sassano — Castelli e morelli (due mulini (compenso in natura) Cioffi Michele (compenso in natura) Pantoliano Francesco (compenso in natura).

S. Arsenio — Miloro Raffaele (compenso in natura), Martuscelli Vito (compenso in natura), Aromanda Angelo (compenso in natura) Aromanda Vito (compenso in natura).

S. Pietro al Tanagro — Cono Giuseppe (compenso in natura) Mangieri Angela (compenso in natura).

S. Rufo — Pacifico Isidoro, Miele Enrichetta, De Vita Michele,

Serre — Cibelli Gaspare, Fimiano Biagio, D'Alessio Gabriele, Grieco Donata, Santorufò Aniello, Fasano Salvatore.

S. Gregorio Magno — Goffredo Luigi e Ci.

Sicignano — Amato Mariantonia (compenso in natura) Volitutto Antonia, Vecchio Elia, Citro Pasquale, Pantuliano Alfonsc.

S. Menna — Voza Giuseppe, Buccino Vitantonio:

Sacco — D'Andrea Pasquale (compenso in natura) D'Acampora Marco (compenso in natura).

S. Mauro La Brino — Cortese Donato, Cammarano Raffaele.

Serramezzana — Ruggieto Francesco, Di Paola Pasquale.

S. Mauro Cilento — Volpe Francesco fu Domenico, Volpe Pasquale, Volpe Francesco fu Angelo.

Sessa Cilento — Corradino Michela. Buccino Luisa (due mulini) Verta Giuseppe (due mulini) Inverso Antonio, Di Marco Carmine, Gatto Giuseppe, Gallo Pasquale.

Stella Cilento — Bartolomeo Raffaele.

Stio — Lettieri ed Infante, Nicoletti Giuseppe e C.gni Infante Alessio, Carlone Errico, Molinaro Raffaele, Rocco Pasquale, Trotta Carlo, Infante Pasquale.

Tramonti — Trezza Maria, Sammarco Pasquale.

Tegiano — Rocco Msa (compenso in natura) Macchiaroli Stefano (compenso in natura), Di Sarli Dono (compenso in natura) D'Alto Vincenzo (compenso in natura).

Terranea — Pugliese Cornetta.

Trantinara — Passaro Francesco, Passaro Giuseppe.

Torchiaro — Rotolo Angelo.

Torreorsaide — Cataldo Francesco, Cataldo Vincenzo, Calichio Antonir.

Vietri sul Mare — De Angelis Domenico, Della Monica Pasquale.

Vibonati — Vita Anna Maria, Caiafa Angela.

Valva — Feniello Raffaele, Faniello Antonio, Rufolo Raffaele.

Valle dell' Angelo — Lombardi Teresina (compenso in natura).

Vallo della Lucania — De Vita Luigi, De Vita Pasquale, Feola Giovanni, De Cristofaro Rosina e C.gni, Sansone Gaetano, Manganeli Francesco, Musto Mariantonia, Amendola Teresa, Chirico Teresa, Rinalpi Loisa.

Pontecagnano Faiano — Lupo Antonio Farina Giovanni, Grimaldi Ludovico, Giannattasio Pasquale, Landi Catiello, Anastasio Nicola.

Di prossima pubblicazione:

La nota di variazione al bilancio 1917 pel 1919 dei Comuni, con prospetti, note, allegati e legislazione di guerra a cura del Rag. Gabriele Marra.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DIECI, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 60.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

SOMMARIO

In memoria del D.r Guido Fulchignoni

PARTE I.*a) Leggi e decreti*

135. *Divieto di esportazione dei suini.* (D. P. 10 settembre 1918).
 136. *Tassa sui cani.* (D. L. 12 settembre 1918).
 137. *Prezzo massimo di vendita del caffè.* (D. M. A. C. 21 settembre 1918).
 138. *Consorzio obbligatorio fra i produttori e commercianti di provole bufaline e vaccine della Provincia di Salerno.* (D. P. 1.º ottobre 1918).

b) Circolari

139. *Soprassoldi di medaglia.* (C. M. A. M. 12 agosto 1918).
 140. *Aumento di stipendio. Computo agli effetti della pensione.* (T. E. 6 settembre 1918).
 141. *Corso medio dei titoli cauzionali nel 1.º semestre 1918.* (C. P. 3 ottobre 1918).
 142. *Nota di variazione ai bilanci comunali pel 1919.* (C. P. 6 ottobre 1918).

PARTE III.**Atti della Prefettura**

Verbali del Consiglio Provinciale di Beneficenza e della Giunta Provinciale Amministrativa.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 12 settembre 1918

Presidenza: Prefetto COMM. BAJARDI

Salerno — Sussidio di L. 200 alla vedova dell'inserviente Barisciola, approva.

Calvanico — Prestito L. 5000 per pareggio bilancio comunale, approva.

Roccapiemonte — Istanza Fasolino per riduzione canone, parere favorevole.

Ceraso — Prestito L. 8500 per estinzione debito, approva.

Eboli — Acquisto chinino a credito, approva.

Giffoni S. C. — Pagamento L. 3690 per ratizzo proietti arretrati, approva.

Casalvetino — Per centuale stipendio al personale sanitario comunale, approva.

Baronissi — Aumento stipendio ufficiale sanitario, approva.

Ogliastro — Indennità caro-viveri al personale, approva.

Ortodonico — Aumento stipendio al personale, approva.

Sala — Imposizione tassa sui pianoforti, non approva.

Castel S. Giorgio — Contrattazione prestito L. 5000, approva.

Nocera Inferiore — Tariffa tassa bestiame, approva.

Altavilla — Vendita fondi rustici, approva.

Rescigno — Aumento stipendio medico condotto, approva.

Colliano — Condotta medica, non approva.

Pollica — Aumento stipendio al personale, approva.

Aquara — Modifiche organico becchini, approva.

Mercato Sanseverino — Prestito per condotta acqua, approva.

Sassano — Impianto illuminazione elettrica, approva.

Oliveto — Contratto esattoriale, parere favorevole.

Sarno — Tassa sui domestici, approva.

S. Marina — Prestito di L. 1573,84 per caro-viveri, approva.

S. Arsenio — Mutuo 1456,32 per caro-viveri, approva.

Mercato Sanseverino — Strada di accesso alla stazione, approva.

In memoria del Dottor Guido Fulchignoni.

*Con la più grande mestizia nell'animo, interrompiamo l'usato lavoro per onorare, nella misura che possano farlo le parole, la memoria del Dottor **Guido Fulchignoni**, rapito ai 13 di settembre all'affetto della famiglia, della fanciulla amata e dei suoi compagni di ufficio, dopo violenta e brevissima malattia. Così — a soli 33 anni — l'Amico nostro passò, munito dei conforti religiosi.*

“ Un gran cuore ha cessato di battere ! „ scrissero i colleghi, annunciando alla Cittadinanza la triste novella, e con quel grido di dolore vollero dire solo dell'animo suo nobilissimo, che attirava e conquistava per la prodigalità di generosità, di gentilezza e di affetto!

Il “ Bollettino „, al quale aveva dato il suo prezioso contributo di studi, intende oggi di illustrare ed ampliare quella frase, pubblicando anche poche notizie sulla vita di Lui, e riportando gli scritti di amici e di colleghi, che ebbero la ventura di conoscerlo più da vicino.

Salerno, Settembre 1918.

GABRIELE MARRA

Guido Fulchignoni, nacque a Napoli il 14 giugno 1885 dal Comm. Errico, Intendente di Finanza, e dalla N. D. Amalia Clausi. Trascorse l'infanzia ad Avellino, si trasferì quindi con la famiglia, a Salerno, a Lecce e poi di nuovo a Salerno, ed infine a Napoli. Iniziò gli studi medii a Lecce, li continuò a Salerno e li compì a Napoli al Liceo G. B. Vico, dove ottenne la licenza liceale nel 1904. In seguito a concorso fece parte dell'Amministrazione del Banco di Napoli, dove ebbe a segnalarsi per zelo e competenza nelle Sedi di Napoli, Roma e Lecce fino al 1910.

Iscritto frattanto nella facoltà di legge all'Università di Napoli, seguiva gli studi superiori che compì felicemente nel 1909 nel quale anno fu proclamato Dottore con lusinghiera votazione.—

Nel giugno del 1910 entrò nell'Amministrazione Provinciale dell'Interno; venne nominato segretario di 4ª classe nel 1911 e posteriormente, nel 1913, fu per merito promosso Consigliere aggiunto. Destinato come prima residenza a Teramo, passò quindi a Girgenti e poi a Salerno. A Girgenti raccolse subito la simpatia dei colleghi e la stima dei superiori.

Nel Settembre 1914 fu trasferito alla nostra Prefettura. Quivi fece subito far valere le sue doti di funzionario di primo ordine, quantunque giovane di anni e di carriera. Addetto dapprima all'Ufficio di Gabinetto, passò, poi, all'Ufficio amministrativo, dove ebbe, tra l'altro, l'incarico della direzione del delicato ufficio di censura telegrafica. Fu apprezzatissimo segretario della Giunta provinciale amministrativa. In questi ultimi tempi, dato lo sviluppo che venne assumendo l'Ufficio dei consumi, vi fu addetto collaborando egregiamente col Cav. Rivelli. Anche in questo complesso servizio seppe far valere le doti di valoroso funzionario. Queste, in succinto, la sua vita e la sua carriera. Senza che ci faccia velo l'affetto che noi sentiamo per Lui, nè il vivo dolore per la sua scomparsa, noi affermiamo che Guido Fulchignoni avrebbe percorso brillantemente la carriera (per la quale sono pochi gli eletti) raggiungendone meritatamente il sommo grado. Il che esaspera ancor più il nostro dolore. Il temperamento suo equilibratissimo, l'ingegno acuto, pronto, ricco di risorse, le maniere squisite, avvincenti, il buon senso, la conoscenza, l'intuito finissimo degli uomini e delle cose rilevavano in lui il funzionario politico completo e già maturo dalle ali robuste, spezzate, ahime, dalla Morte!

È morto Guido Fulchignoni.

Vi sono momenti in cui il cronista è così profondamente colpito da una amarezza angosciosa, che non gli è più possibile dettare le sue note con quella lucidezza e quella efficacia necessarie per il suo compito.

Ed è questo il caso nostro, in quest' ora di una tristezza indescrivibile, dovendo dare una notizia che ci commuove siffattamente da far tremare la nostra penna, che deve vergare la parola di una immensa e straziante sventura.

L'avv. Guido Fulchignoni, Consigliere aggiunto alla nostra Prefettura, giovane poco più che trentenne, dotato di un ingegno fervidissimo, che si sposava, in soave armonia con una infinita bontà, Guido Fulchignoni, il giovane semplice e forte, colui che chiudeva nel cerchio tenace della sua modestia, a guisa di perle adunate in un'urna intangibile, le più fulgide virtù d'intelletto e d'anima, è morto un'ora fa, tra lo strazio lancinante della sua famiglia ed il dolore profondo dei suoi compagni di Ufficio, dei suoi innumerevoli amici ed ammiratori.

Non più tardi di otto giorni fa egli era nel pieno vigore della salute, ed ognuno di noi lo incontrò per le vie, vestito dell'uniforme di soldato, e ne ebbe da lui il consueto saluto sorridente e dolce. Molti di noi lo avevamo riveduto nel suo Ufficio alla Prefettura, o in quello dei Telegrafi, dove esercitava l'ufficio di censore; e ci era apparso lieto, gentile, affettuoso, come sempre.

E ora, dopo così breve volgere di tempo, noi che seguimmo ansiosi le fasi della sua malattia — una polmonite improvvisa, violenta — ora, che ne apprendiamo la morte, ci sembra di sognare un triste sogno! La lugubre notizia, divulgatasi in un baleno, ha prodotto nella cittadinanza un dolore indescrivibile, che avrà certo una manifestazione imponente e commossa nei funerali che avranno luogo domani.

Guido Fulchignoni, tra poche settimane, doveva realizzare un suo dolcissimo sogno, conducendo all'altare nuziale una delle più distinte signorine della nostra Città!

Alla sua mamma adorata, che sembra impazzita dall'ambascia che è senza confine, a suo fratello, alle sorelle, alla gentile fidanzata del caro estinto, ai congiunti tutti, rivolgiamo, vivamente commossi, l'espressione della nostra condoglianza profonda.

Dal *Mattino* del 14 settembre 1918.

OTTAVIO DE SICA

I funerali

Con una manifestazione di cordoglio profondo la nostra cittadinanza in un estremo tributo di affetto ha rivolto il suo palpito commosso alla memoria dell'avv. Guido Fulchignoni, il giovane trentenne, a cui una breve e violenta malattia ha reciso con la sua vita tanti sogni di bontà e di puri ideali.

I funerali—che resteranno memorabili tra i ricordi delle nostre cerimonie cittadine — riuscirono davvero solenni, commoventissimi.

Dopo i bellissimoi discorsi pronunziati col pianto nella voce dal Consigliere di Prefettura dottor cav. Rivelli e dal Consigliere aggiunto dottor Gulotta, il corteo interminabile si mosse dal palazzo Rossi, percorrendo la via Municipio, via Procida, Corso Garibaldi e la via Duomo.

Sul feretro erano deposte le corone della madre e delle sorelle. Sul carro ve ne era una sola: quella della fidanzata, signorina Conforti. Sul nastro si leggevano queste parole: « *La tua Meny, che t'amerà in eterno* ».

Precedeva il corteo la banda comunale, seguivano gli orfani di guerra, l'Istituto delle sordomute, la Congrega dell'Addolorata e quella dei Preti di San Filippo. Veniva poi il carro circondato da soldati, carabinieri e guardie di P. S.

Reggevano i cordoni: a destra, il Prefetto comm. Bajardi, il capo di Gabinetto cav. De Dominicis e l'assessore cav. Rossi; a sinistra, il Sindaco comm. Quagliariello, il consigliere aggiunto dottor Gulotta e il tenente commissario signor Conforti.

Seguivano il carro a capo scoperto il tenente di fanteria signor Conforti, il Consigliere aggiunto di Prefettura, dott. Pace, il segretario generale del Comune cavalier Sciaraffia.

Fra l'immane folla degli intervenuti si notavano — oltre alla gentile schiera delle alunne del 3.^o Corso normale, nel quale è fra le più distinte insegnanti la inconsolabile sorella del defunto, signorina Pia—il vice Prefetto cavaliere Falletti, il comm. Mauro, presidente del Consiglio Provinciale, il cav. Filippo Rinaldo, il

cav. Du Marteau, Intendente di Finanza col vice Intendente cav. Cacciatori e tutti gli impiegati; il comm. Fiorentino, il cav. ing. Manganella direttore del Genio Civile, con i suoi colleghi di ufficio, cav. Salzano, ing. cav. Rotondo e gli altri impiegati, il prof. Bilotti, il comm. Cucci, il cav. Bellavigna, il ragioniere Tramontana, il ragioniere Marra, il cav. avv. Ernesto Ricciardi, il cav. Telesca, signor Galella, direttore degli uffici provinciali con tutti i suoi impiegati, il cav. Bocchino, il capitano dei carabinieri cav. Albano, l'avv. cav. Francesco Galdo, il notaio Trocillo, l'avv. Giordano, l'avv. Tafuri, tutti gli impiegati del Comune, Ottavio de Sica, prof. Sinno, prof. Alemagna, cav. Miraglia, Salvatore Cernera, signor Achille Pizzuti, cav. Santoro, direttore delle carceri, cav. Venezia, Commissario di P. S. con tutti i funzionari, prof. Scialdone, cav. Parisi, cav. Martorano, avv. Martuscelli, capitano Bertolani, cav. Scalzi direttore delle poste, signor Galloni direttore dei telefoni, rag. Giacomazza, tenente ing. Centola, ing. De Angelis, cav. Cantarelli, preside del liceo di Benevento, cav. ing. Mutarelli, ing. Abundo e tutti gli impiegati dell'ufficio ferrovie, prof. Campini, Ruggiero Galdi, cav. Maimone, direttore della Cattedra ambulante, e moltissimi altri.

Inviarono corone: il Prefetto e i funzionari della Prefettura, i coniugi Gulotta, le alunne del 3. Corso normale, i funzionari del Consorzio, la Ditta Trezza, l'Associazione degli Impiegati, la zia ed i cugini Miraglia, la famiglia Cuomo, Felice e Pietro Barela, avv. Fabio e famiglia, il Commissario di P. S., la famiglia Rossi, i coniugi Pace, gli Impiegati postelegrafici, l'ing. Filippo Giordano, la famiglia De Felice, gli zii Gaetano ed Emilia Clausi, gli impiegati della Provincia, la sorella ed il cognato Pascalino, il Casinò sociale, i coniugi De Rosa, la direttrice, gli insegnanti e le segretarie delle Scuole Normali, l'Istituto Commerciale, le cugine Virginia ed Ida Tucci, gli impiegati comunali, la famiglia Conforti ed i fratelli Pietrofesa.

Dal *Mattino* del 16-17 settembre 1918 n. 259.

I discorsi

Io non credo ancora che in questa bara funesta così solennemente oggi onorata e lacrimata da tanta folla pietosa, debba esser proprio Tu, o carissimo amico e compagno Guido Fulchignoni! Non solo il mio cuore, che ti amò fraternamente, prova, pur nell'angoscia dell'ora tragica, la dolce illusione di non averti perduto, ma la mia stessa ragione si ribella al riconoscimento di un fato così improvviso e crudele; e mi pare, sebbene io parli di Te ed a Te per un estremo saluto, che Tu sia tuttora vicino a me, vicino a noi tutti qui, ancor pieno di vita e di vigore, col tuo costante e dolce sorriso negli occhi, colla tua gioviale gentilezza, fine e signorile, come ogni giorno, e per tanti giorni, ti ho visto, ti abbiamo visto, nella casa del nostro lavoro quotidiano, di quel lavoro che Tu dividevi con noi con tanta fosforescenza d'ingegno, con tanta nobiltà di propositi e di azioni! Io, che specialmente ti ebbi in ufficio, compagno di dura e lunga fatica, in un periodo, non ancor tramontato, di ansie tremende, ma bene auspicanti pei destini della Patria, io so e posso affermare quanta copia di bontà si racchiudeva nel tuo animo nobilissimo, e come Tu la prodigavi generosamente, spontaneamente, indistintamente per tutti, ma specie quando vedevi che la tua offerta valeva a sollevare un cuore tormentato; e Tu davi la tua bontà avvolta in un manto di modestia, sfuggendo la gratitudine altrui, pago soltanto di aver fatto del bene: io so e posso affermare quale luminoso e promettente avvenire, per virtù della tua mente coltivata a buoni e profondi studi, si apriva alia tua carriera così degnamente iniziata, e come avrebbe avuto sempre più a lodarsi ed onorarsi di Te la pubblica amministrazione cui appartenevi.

Ho sentito ieri la tua Madre dolorante, nello spasimo supremo del distacco della tua vita, esclamare: "a che vale essere buono, onesto, studioso come il mio Guido quando, poi nel fior degli anni si deve essere votato alla morte?,, E per la Madre orbata fulmineamente della cosa più cara, colpita così sciaguratamente nel più sacro degli affetti, quelle parole suonavano giusto

rimprovero ad un destino preparato con tanta perfidia!.....Ma per noi, per quanti ti conobbero e ti amarono, o amico e compagno diletteissimo, per tutti quelli che non conoscendoti sentiranno in avvenire parlare di Te, oh! la tua bontà, la tua retitudine, la tua religione pel dovere valgono e varranno un tesoro inestimabile di insegnamento e di persuasione a vivere come Tu hai vissuto; poichè sono appunto quelle tue virtù inobliabili che ci fanno oggi versare sulla tua giovine salma lacrime e fiori di ammirazione e di affetto, e ti terranno sempre innanzi ai nostri occhi e nel nostro cuore con un ricordo inestinguibile.

Alla tua famiglia che lasci nel più straziante dei dolori, giunga, se possibile, confortatrice questa espressione reverente del pensiero e del compianto dell'altra famiglia che Tu avevi scelta pel quotidiano lavoro.

A Te, Guido diletteissimo, addio.

GIOV. BATTISTA RIVELLI

Guido nostro, **Guido** mio, sollevando l'immane peso dell'incubo angoscioso, ho trovato l'energia per compiere questo triste rito.

I compagni, i colleghi di ufficio, che ti amarono di amore fraterno, sentono che mai le consuete parole potranno dire degnamente di Te, del tuo animo torte, gentile, sereno anche nelle amarezze della vita, del tuo ingegno pronto, acuto, duttile, della tua cultura varia, profonda, dell'avvolgente simpatia che emanava dalla tua persona. Essi poi non vogliono recare offesa alla tua modestia con parole che potrebbero sembrare vana retorica. Sono venuti, qui, piangenti, a benedirti ad inginocchiarsi riverentemente dinanzi al tuo feretro, che schianta la tua famiglia, infrange il tuo sogno di amore, tronca il tuo avvenire che meritatamente ti sorrideva luminoso! Tu vivrai sempre in noi, in mezzo a noi, perchè l'anima tua ha lasciato una inesauribile eredità di buone memorie come il *Carro d'erbe ripieno* del Poeta, e ci apparirai sempre sereno, baldo di giovinezza fiorente, con il sorriso dolcissimo su quella bocca che mai, mai, pronunziò la parola amara!

A nome di tutti i compagni, orgogliosi di te, perchè riassumevi idealmente tutte le attitudini e le doti speciali della nobile ardua carriera, ti porgo, amico diletto, fratello, l'ultimo vale.

EDGARDO GULOTTA

O **Guido**, io già cominciai a stimarti prima di conoscerti per avere udito le tue lodi dall'ottimo amico Ruggiero Lops, che fu cinque anni fa mio compagno di ufficio qui in Salerno; ebbi, dipoi, la ventura di conoscerti e di apprezzare nei rapporti quotidiani della vita di ufficio non soltanto le belle qualità del tuo intelletto, che facevano di te il modello del funzionario moderno, ma quanto, e più ancora, quelle del cuore, che assai più di rado si ha la fortuna di poter apprezzare nella vita. Allora mi sentii ogni giorno sempre più a te legato da un sentimento assai più vivo e profondo.

Prima di conoscerti ti stimavo; dopo di averti conosciuto ti amai..... ed ora ti piango con gli altri amici tuoi, conservando nella parte migliore dell'animo mio, come cosa sacra, il tuo ricordo.

EUGENIO ROSSI MARCELLI

La notizia della Sua infermità ci colse inaspettatamente, ma dapprima non ci turbò.

Purtroppo la continua tensione cui sottopone le nostre energie l'incessante, faticoso lavoro fiacca i fisici anche i più forti, e non poteva sorprendere che la fibra robusta del nostro Guido si piegasse per un momento solo ad un male che credevamo passeggero.

Poi le voci si fecero d'uu tratto più gravi: la febbre saliva... saliva... Guido delirava... non riconosceva.... E l'apprensione si fece strada e guadagnò l'animo di tutti...

Furono ore d'indicibile angoscia: ci aggiravamo silenziosi... ci guardavamo l'un l'altro smarriti, interrogandoci con lo sguardo

ansioso: sembrava che il ritmo della nostra vita d'ufficio si fosse d'un tratto arrestato, come se un colpo avesse ferito le parti vitali del suo complesso organismo; dell'ufficio in cui Lo avemmo compagno diletto nel diuturno aspro lavoro, anch' Egli modesto gregario di quella milizia che prepara nel silenzio i destini migliori della Patria, anch' Egli oscuro artefice di quella vittoria che si abbozza e si fucina attraverso le quotidiane ignorate nostre fatiche, senza rumore e senza gloria!

Ma la nostra fede non vacillò. Noi speravamo sempre malgrado la gravità del male, malgrado la sfiducia dei medici, malgrado lo sconforto e l'abbattimento degl'intimi: noi speravamo nella resistenza della Sua robusta struttura, speravamo sopra tutto nella Sua giovinezza, in cui sentivamo trasfusa tutta la nostra giovinezza, tutte le nostre energie, perchè Lo aiutassero a superare la crisi che ne minacciava l'esistenza, più che i farmaci che gli somministravano, più che l'ossigeno che Gli facevano respirare! Noi speravamo, perchè non potevamo rassegnarci che la Sua esistenza dovesse venire così fulmineamente ed immaturamente stroncata; non potevamo sopportare il pensiero di perderlo, non potevamo abituarci all'idea che alla Sua età si potesse morire!

Ma il destino fu inesorabile e spietato, e lo colse protodoriamente, piombando nel dolore, nel lutto, nella desolazione non solo i Suoi familiari, ma tutti noi, tutti quanti Lo conobbero e Lo amarono, tutti quanti erano avvinti dal Suo fare bonario e gioviale, dall'esemplare rettitudine, dalla purezza dei Suoi sentimenti. Mai destino fu più cieco ed ingiusto!

Dinanzi alla Sua bara non so se prevalga più il rimpianto o la rivolta, più lo strazio o l'incredulità, più lo sgomento o la disperazione, più la pietà o lo sconforto: forse il nostro dolore è fatto di tutto questo, ma lo domina e lo sovrasta un senso di smarrimento e di terrore che fa fremere e meditare....

La Sua fine è uno di quei colpi improvvisi che fanno per lungo tempo sparire dalle labbra ogni sorriso, che spengono ogni idealità, che fanno svanire ogni aspirazione. che fanno parere la vita arida e vuota, tormentosa aspettativa della morte!.....

Sembra di sognare!... balbettavano i familiari fra i gemiti e con la voce soffocata dal pianto. Sembra di sognare! Purtroppo ci accade di esclamare così, quando è invece la realtà che s'impone in tutta la sua cruda verità, noi che siamo ostinati sognatori e ne viviamo troppo sovente fuori!

Ed ero trasognato anch'io, quando attraverso le lacrime lo vidi disteso sul Suo letto bianco, in una serenità composta, che dava l'illusione che qualche cosa ancora si agitasse nel Suo corpo esanime, che sul Suo viso alitasse anco un soffio di vita!

Ora, invano Ti chiamiamo, invano Ti ricerchiamo, pur sembrandoci ad ogni istante di vederTi apparire col Tuo abituale sorriso, di sentire la Tua voce amica, nella quale era tanta dolcezza.....

Tu non sei più, amatissimo Guido..... non sei più!..... La tua stanza da lavoro è abbandonata e deserta, un vuoto pauroso e triste si propaga da essa e si diffonde attorno a noi.....

Tu non sei più..... sei partito! scomparso... portando via brandelli del nostro cuore..... Ma il nostro animo è tutto pieno di Te, e il ricordo di Te vivrà perenne in noi, che dedicheremo alla Tua memoria i nostri pensieri migliori.

Addio, povero e caro amico mio. Addio!

ALBERTO DE DOMINICIS

Nella vivacità degli occhi, splendeagli l'intelligenza, e nel carezzevole sorriso manifestavasi l'anima sua aperta ai più dolci sentimenti, alle più pure aspirazioni. Schivo di ogni finzione ed ipocrisia, schietto, di una sincerità sempre affettuosa ed interessante, raccoglieva attorno a sé stima, simpatie, affetti veri e sinceri.

Nudrito di forti studi, fornito, soprattutto, di un intuito e criterio amministrativo particolare, portava nell'adempimento dei suoi doveri d'ufficio, tutta la genialità della sua forte mente, tutto l'entusiasmo dei suoi giovani anni, tutta la dirittura della sua coscienza adamantina, e mostravasi — qual'era — funzionario perfetto, nel senso vero della parola.

Sparisce con Lui il giovine che in sé raccoglieva tutte le doti

e le virtù migliori: sparisce il funzionario che rappresentava una fra le più fulgide speranze dell'Amministrazione, e scompare, soprattutto, per i suoi compagni di lavoro l'amico vero, buono, che tutti rallegrava col suo sorriso, che tutti incitava coll'esempio, e nel cui cuore egli si era frapposto come cara persona familiare, mentre che per me — che l'amavo di tenerezza fraterna — sento che con lui scompare una parte di me stesso.

L'atroce destino non ha voluto che egli vedesse splendere al sole della gloria e della vittoria le nostre bandiere, pel conseguimento dei maggiori destini della nostra Italia, per cui egli tanto palpitò; ma la ferma fiducia, nel suo animo forte, della saldezza di nostra gente, gli avrà data la visione del trionfo, e gli avrà fatta benedire e baciare sorridente quella divisa, che da poco egli vestiva, e di cui sentiva tutta la grandezza e tutto l'orgoglio, faciente parte anch'egli così di quella grande schiera di eroi che rendono temuto e rispettato il nome della Patria diletta.

FERDINANDO STRATICÒ

In memoria dell'amico carissimo

Dire di **Guido Fulchignoni** che fu per me l'amico, pel quale sentivo delle tenerezze fraterne, è compito che mi riempie l'animo d'infinita tristezza, perchè ancora mi sanguina il cuore, come in quel tristissimo giorno, in cui, come schiantato da folgore, ci fu rapito.

Quanti lo conobbero non ancora sanno rassegnarsi alla sua dipartita, tanto era il fervore di vita, che prorompeva da lui. — La sua giovinezza vampava, come una fiorita di rose a Maggio.

Aveva la giocondità festosa del fanciullo; ma il suo animo era temprato, e come, alle lotte della vita!

Bruno ed alto, dagli occhi sereni, sorridente sempre, pareva come se non avesse sofferto mai, ed invece, fin da bambino, aveva dolorato tanto!

Era di quelli che sembrano astratti dalle lotte, ed io non lo ricordo adirato mai.

Seraficamente gentile, faceva il bene, senza ostentazione o sforzo, per soddisfare solo ad un intimo bisogno dell'animo.

Era di carattere mite; ma non conosceva debolezze, perchè le violenze od i soprusi suscitavano in lui pronte ribellioni, che la squisitezza del suo animo faceva contenere nei limiti di una riprovazione sempre composta e civile. — Era che ardevano nel suo cuore tutte le fedi più belle, e la rettitudine soltanto era la sua legge.

Intelligentissimo, di fine intuito, di percezione rapida, sempre giusto ed equanime, modesto sempre e fin troppo, era un pò l'orgoglio di tutti noi, che nel diuturno lavoro, ci compiacevamo di esaltarne le belle qualità di mente e di cuore.

La sua attività era prodigiosa, e non conosceva stanchezze. Sottostava a tutti i sacrifici, senza dolersene mai.

Buono con tutti, nessuno mai ricorse invano a Lui, e per tutti ebbe sempre attenzioni nobili e generose.

Disinteressato, godeva del bene degli altri e mai, assolutamente mai, albergò nel suo animo il più lontano senso di invidia.

Egli, che possedeva le migliori qualità per farsi innanzi agli altri, era sempre sereno e contento del suo, e godeva invece, e come della fortuna altrui!

Io che, nei quattro anni di sua permanenza alla Prefettura di Salerno, gli fui amico affezionato e devoto, sento ora nel cuore un vuoto infinito, perchè la nostra amicizia era vivissima e sana.

La sua generosità, i suoi entusiasmi, e le sue predilezioni mi esaltavano, ed io lo cercavo sempre e dovunque, come il sollievo dell'animo!

Povero amico, finito mentre ti arridevano le speranze del sicuro avvenire, ed il cuore si deliziava di affetto per la dolce fanciulla, che sarebbe stata la più felice delle spose!... povero amico, che, morendo nel fiore della vita, non avvertivi l'ingiustizia del fato, ed alla Madre trafitta ed alle Sorelle inconsolabili, sapevi raccomandare la rassegnazione: chi, fu più di te nobile e puro?

Io sento che mi è nata nel cuore la fede di te, e che sarai sempre il mio rimpianto più forte, il pensiero più dolce, la mia legge più santa!

CESARE PACE

Parte I.

a) Leggi e decreti

135. **Divieto di esportazione dei suini.** (D. P. 10 settembre 1918 n. 8145).

Il Prefetto della provincia di Salerno

Visto il decreto 29 giugno 1918, n. 154, del Ministero per gli Approvvigionamenti e Consumi, col quale si sottopone al controllo del prefetto la esportazione dei suini ingrassati e dei suini magroni fuori del territorio della Provincia ;

Ritenuta la necessità di sottoporre a controllo la esportazione dei detti suini anche da Comune a Comune, allo scopo di avere esatta e piena conoscenza della disponibilità in rapporto al fabbisogno;

Decreta

Art. 1.° E' vietata, fino a nuova disposizione, la esportazione dei suini ingrassati e dei suini magroni non solo fuori Provincia, ma anche da Comune a Comune della Provincia stessa.

Art. 2.° — Chiunque detiene suini in ingrasso, ad uso domestico o industriale, ha l'obbligo di denunciarne il numero al Conserzio Provinciale di Approvvigionamento, che ha il diritto di esercitare su di essi, indistintamente, la prelazione, anche col mezzo della requisizione.

Art. 3.°—Le denunce di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite entro il 30 settembre con dichiarazione da farsi al Sindaco del Comune o ad un suo delegato, nella quale saranno indicati :

- a) il nome del detentore,
- b) il numero dei componenti la famiglia,
- c) il numero dei suini detenuti, distinguendone l'uso, domestico o industriale.

Delle fatte denunce il Sindaco o il suo delegato rilascerà ricevuta al dichiarante.

Art. 4.^o — I sindaci devono trasmettere al Consorzio Provinciale di Approvvigionamento l'elenco delle denunce con tutti i dati prescritti entro 5 giorni dalla scadenza del termine innanzi stabilito.

Art. 5.^o — Le infrazioni al presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917 N. 740 e 18 aprile 1918 N. 497.

Art. 6.^o — I Sindaci, gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Salerno, 10 settembre 1918.

Il Prefetto: BAJARDI

136. **Tassa sui cani.** (D. L. 12 settembre 1918 n. 1393 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 4 ottobre 1918 n. 234).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto del 1 gennaio 1919 è resa obbligatoria per tutti i Comuni del Regno l'applicazione della tassa sui cani, di cui all'articolo 193 N. 3 della legge comunale e provinciale - Testo unico approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

La tassa, stabilita in misura fissa ed unica per tutti i Comuni indistintamente, è variamente commisurata a seconda delle categorie dei cani.

Art. 3.

Agli effetti della diversa commisurazione del tributo i cani

sono divisi in tre categorie, comprensive: la prima, dei cani di lusso o di affezione; la seconda, dei cani di caccia e di quelli di guardia appartenenti a razze delle quali è specifica ed effettiva siffatta destinazione, nonchè di tutti gli altri cani che non siano compresi nella categoria seguente; la terza, dei cani esclusivamente adibiti alla custodia degli edifici rurali e del gregge, i quali cessano di essere esenti da tassa, ed altresì dei cani tenuti a scopo di commercio.

Art. 4.

La tassa sarà applicata in base alla seguente tariffa:

- lire 40,00 pei cani appartenenti alla 1^a categoria;
- » 20,00 pei cani appartenenti alla 2^a categoria;
- » 5,00 pei cani appartenenti alla 3^a categoria.

L'assegnazione alla 2^a categoria, agli effetti della corrispondente minor tassa, dei cani da caccia è subordinata alla condizione del possesso nel tenutario della relativa licenza di porto d'armi. In difetto di tale prova, i cani da caccia saranno considerati di lusso e tassati in 1^a categoria.

Art. 5.

Sono esenti da tassa:

- a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi ed al trasporto dei mutilati poveri;
- b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel Comune, la cui permanenza non si protragga oltre due mesi;
- c) i cani lattanti, per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
- d) i cani adibiti per servizio dell'Esercito.

Art. 6.

E' fatto obbligo ai Comuni di provvedere con regolamenti nuovi o modificando gli attuali a stabilire opportune norme, da approvarsi con le formalità prescritte per i regolamenti locali d'igiene, per la detenzione dei cani e la profilassi della rabbia canina.

Art. 7.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emanare le istruzioni che occorressero per l'applicazione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Roma addì 12 Settembre 1918

TOMASO DI SAVOIA

MEDA — ORLANDO.

137. **Prezzo massimo di vendita del caffè.** (D. M. A. C.) 21 settembre 1918 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 settembre 1918 num. 224).

IL MINISTRO

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1917, n. 76, e 15 settembre 1918, n. 1334;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi massimi di vendita del caffè che le ditte partecipanti al Consorzio per il caffè potranno percepire sono fissati, dalla pubblicazione del presente decreto e sino a nuova disposizione, nella misura qui appresso indicata per le varie qualità e i diversi tipi, per ogni quintale netto, per merce nazionalizzata è posta su vagoni alla stazione di Genova:

Santos primo L. 1050 — Santos superior L. 1040 — Santos good L. 1035 — Santos caracolito L. 1080 — Rio naturale L. 1000 — Rio Minas e Campinas L. 1040 — Portorico fino L. 1325 — Portorico corr. L. 1295 — Moka Hodeida L. 1280 — Moka Hanar L. 1245 — Salvador naturale L. 1210 — Salvador Caracol lavato L. 1235 — Salvador Caracol naturale L. 1210 — Salvador lavato L. 1235 — Nicaragua naturale L. 1115 — Caracas lavato L. 1215 — San Domingo lavato L. 1240 — Maracaybo L. 1125 — Portocabelo naturale L. 1100.

Per le qualità e i tipi non compresi fra quelli ora indicati, i prezzi massimi saranno determinati in relazione.

Art. 2.

In tutti i Comuni del Regno i prezzi massimi di vendita al minuto non potranno superare quelli fissati dall'art. 1, aumentati di L. 160 per ogni quintale netto, avvertendo che tale aumento comprende tutte le spese di trasporto, di dazio comunale ed altre, più un conveniente utile pel rivenditore al minuto.

Art. 3.

I prezzi massimi di vendita al minuto saranno aumentati del 25 per cento per i caffè torrefatti.

Roma, 21 settembre 1918.

Il ministro: CRESPI

138. **Consorzio obbligatorio fra i produttori e commercianti di provole, bufaline e vaccine della Provincia di Salerno.** (D. P. 1.º ottobre 1918 n. 11663).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il telegramma 13 settembre 1918 n. 160215 del Ministero per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, col quale si dà incarico al Prefetto di Salerno di provvedere alla costituzione di un Consorzio obbligatorio fra i produttori e commercianti di provole mozzarelle e scamorze della provincia di Salerno, allo scopo di ripartire equamente tali prodotti fra la provincia di Salerno e la Città di Napoli;

Vista la lettera 26 settembre 1918 del Delegato del Ministero dei Consumi al Controllo sulla esportazione delle frutta ed ortaglie dalla Campania;

Vista l'ordinanza 22 novembre 1917 dell'Ispettore Compartmentale degli approvvigionamenti e consumi per la Campania, colla quale in seguito a disposizione del Commissariato Generale per gli approvvigionamenti e i consumi del 21 novembre 1917 numero 156685, venivano vietati il carico e la spedizione di pro-

vole dalla provincia di Salerno per destinazioni non autorizzate, e venivano consentite, senza bisogno di speciale autorizzazione, soltanto le spedizioni fatte all'indirizzo dell'Azienda Annonaria di Napoli;

Visto il proprio decreto 13 luglio 1918 n. 7854 A. C. col quale veniva vietata l'esportazione del latte di bufala, di vacca e di pecora dalla Provincia di Salerno, giusta autorizzazione del Ministero dei Consumi in data 4 luglio 1918 n. 134257;

Visto l'altro proprio decreto 29 agosto 1918 n. 8593 A. C. col quale vennero fissati i prezzi massimi di vendita all'ingrosso ed i limiti massimi del prezzo di vendita al minuto delle provole e mozzarelle di bufala e di vacca;

Ritenuto che colla proposta costituzione del Consorzio obbligatorio fra i produttori e commercianti di provole della provincia di Salerno viene ad assicurarsi meglio anche l'osservanza dei prezzi massimi di vendita di tale prodotto;

Ritenuta l'opportunità di fissare un unico prezzo massimo di vendita all'ingrosso così per le provole di bufala come per quelle di vacca, a differenza di quanto era stato stabilito col succitato decreto prefettizio 29 agosto 1918 n. 8593 A. C., salvo a modificare, con separato provvedimento, le disposizioni del decreto stesso relative ai prezzi di vendita al minuto, per coordinarle ed armonizzarle alla avvenuta unificazione del prezzo massimo di vendita all'ingrosso;

Ritenuta altresì l'opportunità, in vista della costituzione del succitato Consorzio obbligatorio, di variare le norme circa la consegna della merce in rapporto al prezzo di cessione da parte del Consorzio stesso;

DECRETA

Art. 1.

Con effetto dal 15 ottobre 1918, fermo restando il divieto di esportazione dalla provincia di Salerno del latte di bufala, di vacca e di capra, nonchè delle provole, delle mozzarelle e delle scamorze, ad eccezione delle spedizioni di provole all'indirizzo

dell'Azienda Annonaria di Napoli, è vietata nella provincia stessa la fabbricazione di formaggio a pasta molle e di qualunque altra specie di formaggio prodotto con latte bufalino o vaccino, ad eccezione delle provole bianche e affumicate a latte intero.

Il Prefetto potrà rilasciare autorizzazioni per la fabbricazione dei provoloni, caciocavalli, e burrini.

Art. 2.

E' costituito un Consorzio obbligatorio tra i produttori di provole bufaline e vaccine della provincia di Salerno.

Il Consorzio avrà sede in Salerno e sarà posto sotto il diretto controllo di apposito Delegato del Prefetto.

Art. 3.

Del Consorzio obbligatorio faranno parte tutti coloro che al 31 agosto 1918 esercitavano il commercio all'ingrosso delle provole suindicate, prodotte sia con latte di bestiame proprio sia con latte o pasta acquistati.

Entro otto giorni dal presente decreto le persone o enti di cui al precedente comma dovranno far pervenire la relativa dichiarazione documentata alla Prefettura di Salerno, indicando il numero delle bufale e vaccine proprie ed il numero delle bufale e vaccine delle stalle che loro abbiano ceduto il latte o la pasta.

L'ammissione al Consorzio sarà fatta dal Delegato prefettizio dopo accertati i requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

Contro la esclusione dal Consorzio potrà essere prodotto ricorso, entro otto giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Prefetto di Salerno che deciderà inappellabilmente.

Art. 4:

Le persone o enti esclusi dal Consorzio non potranno fabbricare latticini, e se produttori di latte, dovranno consegnarlo al Consorzio al prezzo stabilito dal Prefetto di Salerno.

Art. 5.

Le norme per il funzionamento del Consorzio e pel conse-

guimento degli scopi che esso si propone saranno contenuti in uuo statuto-regolamento proposto dal Delegato prefettizio ed approvato dal Prefetto.

Art. 6.

Il Consorzio avrà un Comitato di vigilanza composto di tre persone, di cui una nominata dall'Amministrazione Comunale di Salerno, e le altre due scelte rispettivamente da ciascuno degli enti da approvvigionare di cui al seguente articolo.

Detto Comitato di vigilanza eserciterà sul Consorzio una funzione generale di sindacato, farà le opportune proposte in ordine al miglior funzionamento del Consorzio, ed avrà tutte quelle particolari attribuzioni che gli saranno demandate dal Prefetto.

Il Consorzio sarà gestito da un Consiglio direttivo la cui nomina e le cui funzioni saranno determinate dallo Statuto-regolamento.

Art. 7.

A datare dal 15 ottobre 1918 tutte le provole che si producono nella provincia di Salerno dovranno essere messe a disposizione del Consorzio, per la consegna all'ente provinciale degli approvvigionamenti di Salerno ed alla Annona di Napoli.

Per quanto riguarda i sottoprodotti (ricotta salata) il Prefetto si riserva adottare gli opportuni provvedimenti.

Tutta la produzione di provole sarà ripartita fra i due enti predetti nella seguente misura:

Le provole di bufala in parti uguali: però la parte spettante alla provincia di Salerno non potrà essere inferiore a quintali 2300.

Le provole di vaccina per due terzi all'Annona di Napoli e per un terzo alla provincia di Salerno, quest'ultimo però non inferiore mai a quintali 1000.

Art. 8.

Il Delegato prefettizio formerà gli elenchi in base alle denuncie di cui all'art. 3 ed agli altri elementi che potrà raccogliere, per assicurare al Consorzio tutto il prodotto della provincia,

e determinerà la quantità complessiva del latte e delle provole che in rapporto alla produzione il produttore potrà distrarre pei bisogni della propria famiglia e dipendenti e per le prestazioni di uso.

Art. 9.

Ogni 15 giorni ciascun produttore dovrà denunciare al Delegato prefettizio la quantità giornaliera di latte lavorato in ogni casello e il quantitativo di provole e ricotte salate ricavato.

Art. 10.

Sul prezzo ricavato dalla cessione da parte del Consorzio agli Enti sopraindicati sarà dagli stessi Enti trattenuto e versato al Consorzio l' 10 per le spese di gestione del Consorzio stesso.

L' eventuale avanzo sarà ripartito fra i Consorziati in proporzione del valore delle quantità consegnate, qualora il Consorzio, all'atto del suo scioglimento, non deliberi di versarlo ad una delle opere di assistenza di guerra della provincia.

Art. 11.

I prezzi di cessione dei generi qui contemplati sono i seguenti:

Latte di bufala L. 70 al quintale sul luogo di produzione.

Latte di vacca L. 60 al quintale sul luogo di produzione.

Provole di bufala e vaccina:

a) per la parte spettante all'Ente Provinciale di approvvigionamento di Salerno L. 400 al quintale merce resa a Battipaglia.

b) per la parte spettante all'Annona di Napoli L. 490 al quintale, merce resa su vagonè stazione partenza in ceste ed accessori forniti dall'acquirente.

Art. 12.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto e dello Statuto-regolamento pel funzionamento del Consorzio sarà punito a norma dei Decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917 n. 740 e 18 aprile 1918 n. 490.

Salerno, 1.º ottobre 1918.

Il Prefetto — BAJARDI

b) Circolari

139. **Soprassoldi di medaglia.** (Circolare del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra 12 agosto 1918 n. 461 diretta ai Prefetti).

Allo scopo di evitare che a proposito dei soprassoldi di medaglia siano dirette a questo Ministero domande, alle quali non possa essere dato corso o per mancanza di tassative disposizioni di legge, o per il fatto che altri Uffici debbano provvedere al riguardo, credo opportuno comunicare alla S. V. Ill.ma, con preghiera di darvi la maggiore possibile diffusione in tutti i comuni della Provincia, le norme che disciplinano il godimento dei soprassoldi stessi.

Il soprassoldo annuo stabilito per le medaglie al valor militare deve essere corrisposto dai Corpi od Enti cui appartengono i decorati se questi trovansi in attività di servizio.

Quando invece i decorati abbiano cessato dal servizio il soprassoldo stesso viene corrisposto dal Ministero del Tesoro se la medaglia venne conferita anteriormente alla guerra italo-turca o indipendentemente da fatti di guerra, e dal ministero per l'Assistenza militare e le Pensioni di guerra se invece la medaglia fu concessa in dipendenza della guerra italo-turca e di quella attuale.

In caso di morte del decorato il soprassoldo spetta soltanto alla vedova, durante il suo stato vedovile, ed in mancanza di questa cumulativamente ai figli minori di anni 15 finchè il più giovane di essi raggiunga l'età suaccennata.

Non potrebbero quindi essere accolte le domande di genitori, collaterali o di figli maggiorenni che avessero per iscopo il conseguimento di tale soprassoldo.

Quanto alla misura, i soprassoldi di cui si tratta, fino a tutto il 23 marzo 1918 (giorno anteriore a quello col quale andò in vigore il Decreto Luogot. 10 febbraio 1918, n. 246) spettano, in base al R. Viglietto 26 marzo 1833, in ragione di 100 annue per le medaglie d'argento e di L. 200 annue per quelle d'oro.

Dal 24 marzo 1918, in virtù del Decreto Luogt. suaccennato spettano invece per le medaglie d'argento L. 250 annue e per quelle d'oro L. 800.

Alla medaglia di bronzo, per la quale nessun assegno veniva prima corrisposto, dal 24 marzo 1918 è annesso un soprassoldo di annue Lire 100.

Alle vedove ed agli orfani che non abbiano compiuti i 13 anni, il soprassoldo è dovuto nella stessa misura dei decorati.

Per ottenere l'aumento dei soprassoldi già iscritti sul debito vitalizio gli interessati non dovranno fare altro che rivolgersi alla Delegazione del Tesoro presso la quale la partita è in carico, poichè con Circolare n. 78033 del 22 giugno 1918, in applicazione del Decreto Luogot. 7 aprile 1918, n. 654, il Ministero del Tesoro ha autorizzato tutte le Delegazioni del Tesoro a provvedere di ufficio agli aumenti stessi.

Per essere invece ammessi al godimento del soprassoldo al momento della cessazione del servizio attivo, ovvero per medaglie di bronzo, che prima non davano titolo ad alcun assegno, i decorati dovranno farne domanda in carta libera dichiarando fra l'altro se e quale pensione od assegno godono a carico del bilancio dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.

A tale domanda, oltre al brevetto originale di medaglia, che sarà poi restituito, dovrà allegarsi quando il decorato non sia già pensionato l'atto di nascita di lui redatta in carta libera e legalizzato gratuitamente.

Per l'iscrizione dei soprassoldi in favore delle vedove o dei figli dei decorati, oltre la domanda di cui sopra ed il brevetto di medaglia, debbono prodursi i seguenti documenti:

- 1.º) atto di nascita della vedova o dei figli d'età inferiore ai 15 anni, in mancanza della vedova;
- 2.º) atto di nascita del decorato;
- 3.º) atto di matrimonio;
- 4.º) atto di morte del decorato o dichiarazione di irreperibilità, se presunto morto;

5°) certificato municipale di notorietà, rilasciato dal Comune di ultima residenza del decorato, oppure un atto giudiziale di notorietà innanzi a qualunque Pretura del Regno dal quale risulti.

a) la situazione della famiglia del defunto al giorno della sua morte coll'indicazione della data di nascita dei figli di età inferiore ai 15 anni.

b) se per sentenza definitiva di Tribunale sia stata pronunciata separazione coniugale; se i coniugi abbiano convissuto nell'ultima periodo di vita del decorato, e se i figli minorenni convivono con la madre.

Se però la vedova o gli orfani sono già pensionati basta produrre la sola domanda ed il brevetto di medaglia.

Le domande ed i documenti di cui sopra debbono esser trasmessi:

A) al Ministero del Tesoro, Direz. Gener. del Segretariato Div. V. — quando si tratti di soprassoldi annessi a medaglie concesse anteriormente, alla guerra italo-turca o non per fatto di guerra;

B) al Ministero per l'assistenza militare e le Pensioni di guerra, se la concessione avvenne in dipendenza della guerra italo-turca o di quella attuale.

Se la concessione è stata fatta per la guerra in corso e gli interessati non siano in grado di produrre il brevetto di medaglia, non essendone ancora provvisti, basterà indicare in quale dispensa del Bollettino Ufficiale il conferimento dell'onorificenza è stato pubblicato.

Confido che la S. V. Ill.ma, compresa della necessità di portare a conoscenza degli interessati le norme di cui sopra, provvederà d'urgenza a darvi diffusione, facendo pervenire un pronto cenno di assicurazione a questo Ministero.

Il Ministro — BISSOLATI

140. **Aumento di stipendio. Computo agli effetti della pensione.** (Telespresso 6 settembre 1918 n. 16900-3 del Ministero dell' Interno diretto ai Prefetti).

A modificazione circolare 26 marzo 1918 n. 16900 — si avverte che aumenti stipendio concessi dalle amministrazioni provinciali e Comunali ai dipendenti impiegati a mente art. 8 D. L. 10 febbraio 1918 n. 107 potranno essere computati anche agli effetti della pensione e essere quindi assoggettati relativa ritenuta.

Pel Ministro — BONICELLI

141. **Corso medio dei titoli cauzionali nel 1.° settembre 1918.** (Circolare del Prefetto di Salerno 3 ottobre 1918 n. 20981 diretta ai Sindaci).

Per l' accettazione e l' approvazione delle cauzioni in titoli pubblici prestate o da prestarsi dagli agenti della riscossione, nominati nel 2.° semestre di quest'anno dovranno, essere tenuti presenti i corsi medi del 1.° semestre 1918 riportati qui appresso, i quali sono al netto del decimo:

1.° Rendite consolidate

quella 3,50 o/10 netto in ragione di lire 71,12 ogni lire 3,50 di rendita;

quella 3,50 o/10 netto (anno 1902) in ragione di lire 67,80 ogni lire 3,50 di rendita;

quella 3 o/10 lordo in ragione di lire 49,41 ogni 3 lire di rendita ;

2.° Rendite redimibili (Legge 11112 1910 n. 885)

quella 3 o/10 netto in ragione di lire 318,82 ogni 15 lire di rendita;

quella 3,50 netto in ragione di lire 353,83 ogni lire 17,50 di rendita ;

Prestito Nazionale

prestito nazionale redimibile 4,50 o/10 netto in ragione di lire 72,23 ogni lire 4,50 di rendita;

prestito nazionale redimibile 5 o/o netto (emissione gennaio 1916) in ragione di lire 76,65 ogni 5 lire di rendita;

prestito consolidato 5 o/o netto (emissione gennaio 1917) in ragione di lire 80,52 ogni 5 lire di rendita.

Il Prefetto — BAJARDI

142. Nota di variazione al bilancio 1917 per l'anno 1919. (1) (Circolare del Prefetto di Salerno 6 ottobre 1918 n. 23888 diretta ai Sindaci).

Stimo opportuno di raccomandare alle SS. LL. di promuovere con ogni sollecitudine la deliberazione consiliare riferibile alla nota di variazione al bilancio per l'esercizio 1919, affinché possa aversi in tempo debito la determinazione della sovrimposta da inscrivere sui ruoli principali fondiari.

Entro il mese corrente dovrà parteciparsi alla Prefettura l'ammontare della sovrimposta pel venturo anno, bene avvertendo che in caso di ritardo sarà giocoforza di provvedere mediante ruoli speciali da compilare a spese delle Amministrazioni inadempienti.

Richiamo poi in ispecial modo l'attenzione delle Rappresentanze Comunali sulle recenti disposizioni emanate allo scopo di agevolare le finanze comunali, e principalmente su quelle concernenti la sospensione del canone daziario dovuto al Governo, l'applicazione della tassa sui cani, dichiarata obbligatoria per tutti i Comuni, giusta decreto luogotenenziale del 12 settembre 1918, ed il sopraprezzo per la vendita degli animali bovini.

Avverto che alla nota di variazione deve unirsi il quadro comparativo della imposta e della sovrimposta, nonchè l'elenco degl'impiegati e salariati comunali, con indicazione delle rispettive competenze, avendosi così elementi sicuri per la liquidazione dei contributi alla Cassa di previdenza.

Noto qui di seguito le notizie attinenti al limite legale della sovrimposta ed all'annualità dovuta alla Cassa Depositi e Prestiti (2).

Il Prefetto — BAJARDI

(1) *La nota di variazione al bilancio 1917 pel 1919 dei Comuni* con prospetti, note, allegati e legislazione di guerra a cura del Rag. G. Marra—Editore Cav. Antonio Volpe e C. — Salerno.

(2) Tali notizie saranno spedite direttamente ai Sindaci.

Parte III.

Atti della Prefettura

Commissione Provinciale di Beneficenza

Adunanza del 17 settembre 1918

Presidenza Vice Prefetto GAV. FALLETTI

Scafati — Congrega di Carità, impiego di somme provenienti dal legato Nastri, ordinanza.

Salerno — Ospedale S. Giov. di Dio, aumento stipendio partecipanti e chierici chiesa Annunziata, approva.

S. Egidio — Cong. di Carità, giudizio contro il fittavolo taverna Tuoro, autorizza.

Salerno — Orfanotrofio Umberto, provvedimenti scuola calzoleria, nomina maestro, approva.

Salerno — Orf. Umberto, aumento rette ricovero, approva.

Giffoni Sei Casali — Cong. Carità, storno di fondi, stipendio al segretario provvisorio, ordinanza.

Cava dei Tirreni — O. P. Genovese, aumento stipendio e caro-viveri al personale, nomina della cucciniera, approva.

Sala Consilina — Cong. Carità, aumento stipendio al segretario, approva.

Salerno — Conserv. Montevergine, rinnovazione contratto con le figlie delle suore, approva.

Fisciano — Cong. Carità, aumento stipendio segretario e salario inservienti, approva.

Salerno — Cong. S. M. dei Poveri, giudizio in appello contro Ferrara per abusiva apertura di finestrino sulla terrazza della Chiesa, ordinanza.

Tramonti — Cong. di Carità, vendita di quartino in Napoli, ordinanza.

Laurino — Confraternita S. Lucia , affranco censi Durante e Perrelli, approva.

Fisciano — Cong. Carità, aumenti rette orfane, approva.

Salerno — Ospedale S. Giovanni di Dio , storno fondi per manutenzione vetuste case, approva.

Montecorvino Rov. — Conserv. S. Sofia, concorso per la settimana del soldato, prelevamento riserva, approva.

Sarno — Cong. Carità, denuncia entrata, approva.

Sarno — Cong. Carità, vendita fondo Tuoro, approva.

Pagani — Ospedale Tortora , pagamento lavori fabbricato , prelevamento riserva, approva.

Sarno — Cong. Carità, denuncia nuova entrata, prende atto.

Positano — Cong. Carità, prelevamento riserva, approva.

Sarno — Cong. Carità, pagamento falegname Friga, approva.

Galdo — Conf. Ros. Castelluccio , vendita di legname, ordina.

Cava — Cong. Carità , storno per premio alla lotteria , approva caro viveri al ragioniere, approva.

Maiori — Cong. Carità, caro-viveri al Segretario, approva.

Scala — Cong. Carità , aumento stipendio al Segretario , approva.

Angri — Cong. di Carità , provvedimenti per distribuzione legato Wenner, ordinanza.

Serre — Cong. di Carità, agevolazione a' creditori della Cassa agraria, ordinanza.

Salerno — Ospedale Ruggi, sussidio alla vedova dell'impiegato Sorgente, approva.

Tramonti — Asilo mendicizia , fornitura di generi alimentari in economia, ordinanza.

(*Continua in copertina*)

Scafati — Addizionale sulle bevande vinose ed alcoliche, approva.

Serre — Eccedenza tassa bestiame 1918, approva.

Capaccio — Sussidio alla Casa ricovero ciechi di guerra, approva.

Laurino — Prestito lire 2933.05 per caro-viveri, approva.

Stella Cilento — Aumento stipendio al personale, approva.

Adunanza del 19 settembre 1918

Presidenza: Prefetto COMM. BAJARDI

Lustra — Caro-viveri al personale municipale, approva.

Salerno — Liquidazione pensione Vedova Coppola, approva.

Pollica — Eccedenza tariffa per la voce « Capre », ordinanza.

Giffoni S. C. — Sussidio alla maestra Figurelli, approva.

Eboli — Regolamento Organico. Istanza Mustacchio, approva.

S. Mauro — Aumento 30 o/o stipendio segretario comunale, approva.

Pagani — Mutuo L. 12177 per caro-viveri, approva.

Amministrazione Prov.le — Alienazione mq. 111 dello scarpato sulla strada Montecorvino-Acerno, parere favorevole.

Casaleto — Esattoria quinquennio 1918-1922, parere favorevole.

Sassano — Servizio provvisorio di riscossione e di cassa, parere favorevole.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 26 settembre 1918

Presidenza: Prefetto COMM. BAJARDI

Castelnuovo di Conza — Riscossione dazio in economia, approva.

Cetara — Revisione canone daziario, ordinanza.

Amalfi — Imposizione dazi sulle bevande vinose ed alcoliche, approva.

Teggiano — Caro-viveri e maggiore assegno al Dott. Moscarelli, approva.

Eboli — Acquisto chinino Stato a credito, approva.

Amalfi — Aumento tariffa domestici, approva.

Capaccio — Modifica organico personale municipale, approva.

Atrani — Inasprimento tariffa tassa occupazione suoli, approva.

Amalfi — Aumento tariffa tassa vettura, approva.

Atrani — Prestito L. 18500 per dimissione debiti, approva.

Sassano — Esattoria, contratto, parere favorevole.

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 3 ottobre 1918

Presidenza: Vice Prefetto Cav. FALLETTI

Salerno — Tassa esercizio—Reclami, provvide.

Salerno—Aumento stipendio ispettore spazzamento, ordinanza.

S. Cipriono — Contratto acquisto acqua Ausino, approva.

Sala—Aumento al segretario ed altri impiegati, approva.

Eboli — Transazione lite con con l'Erario, approva.

Bellosguardo — Mutuo L. 2000 per caro-viveri, approva.

Montecorvino Pugliano -- Aumento stipendio impiegati comunali, ordinanza.

Nocera Inferiore—Contributo all'istituto ciechi di guerra, appr.

Rutino — Aumento stipendio agl' impiegati, approva.

Atrani — Tassa sui pianoforti, approva.

Celle—Aumento stipendio al personale municipale, approva.

S. Pietro al Tanagro — Istanza per iscrizione Società Solferino, approva.

Angri — Variazioni al bilancio pel 1918, approva.

Ottati—Aumento stipendio al personale municipale, approva.

S. Cipriano — Idem id. id. approva.

Rofrano -- Variazioni al Bilancio 1917 pel 1918, approva.

Di prossima pubblicazione:

La nota di variazione al bilancio 1917 pel 1919 dei Comuni, con prospetti, note, allegati e legislazione di guerra a cura del Rag. Gabriele Marra.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DIECI, oltre centesimi 10 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 60.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo sei divisa
in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio
esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

—>> SOMMARIO <<—

PARTE I.

a) Leggi e decreti

143. *Indennità di caroviveri agl' impiegati.* (D. L. 14 settembre 1918).

144. *Indennità di missione agl' impiegati.* (D. L. 14 settembre 1918).

b) Circolari

145. *Divieto del commercio in pelli greggie e conciate e in filati e tessuti di cotone e di canapa.* (C. P. 28 ottobre 1918).

146. *Conferimento di posti ai mutilati.* (C. M. E. 6 settembre 1918).

147. *Opere Pie. Bilancio 1919.* (C. P. 30 ottobre 1918).

148. *Delle cose sequestrate e confiscate.* (C. M. A. C. 12 settembre 1918).

149. *Libretti Cassa di maternità.* (C. P. 2 novembre 1918).

150. *Sussidi alle famiglie bisognose dei militari.* (C. P. 20 novembre 1918).

151. *Proroga di provvedimenti finanziari a favore dei Comuni.* (C. P. 10 novembre 1918).

152. *Commercio dell' olio.* (C. P. 13 novembre 1918).

153. *Commercio ed esportazione dei latticini freschi.* (C. P. 15 novembre 1918).

154. *Concorso governativo per la legge sul Mezzogiorno.* (C. P. 19 novembre 1918).

PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza,
dottrina, ecc.

Regolamento-tipo per la tassa sui cani.

(Continua in copertina)

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbali della Giunta Provinciale Amministrativa.

COPERTINA

Pubblicazioni -- Onorificenze -- Istituto di consumo per gl' impiegati e salariati dello Stato.

Parte III.

Atti della Prefettura

Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 24 ottobre 1918

Presidenza: Prefetto COMM. BAJARDI

Castel S. Lorenzo — Mutuo lire 3000 per caro-viveri al personale, approva.

Sassano — Utilizzazione Fosso degli Alberi per fornitura carbone, approva,

Capaccio — Aumento dazio sulle bevande alcoliche e vinose, approva.

S. Mauro — Aumento stipendio al personale, approva.

Omignano, Agropoli — Variazioni al bilancio 1917 pel 1918, approva.

Cetara — Tariffa dazio materiale da costruzione, approva.

Olevano — Acquisto mulino di proprietà Torre, approva.

Baronissi — Prestito lire 165000 per condotta acqua, approva.

Capaccio — Aumento stipendio personale municipale, approva.

Lustra — Aumento stipendio al personale, approva.

Pontecagnano — Tassa esercizio e rivendita, provvede.

Baronissi — Convenzione con le Ferrovie dello Stato, approva.

Sassano — Aumento 30 o/o al Segretario Comunale, approva.

Tortorella — Ruolo tassa fuocatico 1918, provvede.

Galdo Roccagloriosa — Variazioni al bilancio 1917 pel 1918, approva.

Baronissi — Imposizione contributo civile, approva.

Salerno — Aumento 30 o/o al personale avventizio, approva.

S. Mauro — Sostituzione di cauzione, parere favorevole.

Adunanza del 31 ottobre 1918

Presidenza: Vice Prefetto Cav. FALLETTI

Morigerati — Istanza appaltatore per riduzione canone, approva.

S. Marzano — Acquisto acqua Ausino, approva.

Salerno — Alienazione suolo ditta Vigliar, approva.

Parte I.

a) Leggi e decreti

143. **Indennità di caro viveri agl'impiegati dello Stato.** (1) (D. L. 14 settembre 1918 n. 1314 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 settembre 1918 n. 219).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa una indennità mensile di lire 100 al personale di ruolo ed al personale straordinario, avventizio od assimilato in servizio di ciascuna Amministrazione dello Stato, civile o militare, provvisto di stipendio o di retribuzione non superiore alle lire 10,000 annue, al netto dell'aumento percentuale di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

La stessa indennità è dovuta al personale indicato alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, num. 1673.

La indennità di cui al comma primo e secondo del presente articolo è stabilita in lire 65 per i celibi ed i vedovi senza prole, che non abbiano persone di famiglia conviventi ed a carico.

Art. 3.

Agli ammogliati con più di tre figli, minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, è, inoltre, assegnata una indennità

(1) Pubblichiamo gli articoli che possono interessare le amministrazioni comunali.

mensile suppletiva in ragione della misura massima del sussidio stabilito col decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1199, a favore dei congiunti bisognosi dei militari alle armi, e cioè, di lire 0,85 giornaliera per ogni figlio in più dei tre.

Conforme trattamento è fatto a coloro che abbiano più di quattro persone di famiglia, comprese i figli, purché minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, per ogni persona in più delle quattro.

Art. 4.

Agli effetti del presente decreto, i maestri elementari iscritti nei ruoli principali, ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono equiparati agli impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni autorizzanti concessioni di indennità per la durata della guerra al personale contemplato nei precedenti articoli del presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dal 1.º ottobre 1918 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 14 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — NITTI

144. **Indennità di missione agl'impiegati.** (D. L. 14 settembre 1918 n. 1311 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 24 settembre 1918 num. 225).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Al personale civile dello Stato, sia di ruolo, che straordinaria-

rio, avventizio ed assimilato, ed agli ufficiali dell' esercito, della marina, della guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati, che si recano in missione, sono corrisposte, per le spese di viaggi e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza, le indennità stabilite dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Art. 3.

Con le modalità e condizioni stabilite dalle norme vigenti è dovuto il rimborso della spesa di viaggio in prima classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, a coloro che sono provvisti dello stipendio di lire 6000 e più (risultante dagli aumenti concessi col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107), di seconda classe agli altri, ed il rimborso della spesa di viaggio in prima classe sui piroscafi, senza distinzione di stipendio.

Quando il viaggio debba compiersi su percorsi serviti esclusivamente da mezzi di locomozione con due sole classi, è corrisposto il rimborso della spesa di viaggio in prima classe anche a coloro cui compete normalmente la seconda.

Agli agenti subalterni spetta il rimborso della spesa di viaggio in terza classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, di seconda classe sui piroscafi.

I funzionari e gli agenti subalterni che accompagnino in viaggio il ministro od il sottosegretario di Stato possono viaggiare in prima classe, qualora le esigenze di servizio lo richiedano.

In aggiunta alle spese pel viaggio in ferrovia, sui piroscafi, sulle automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica è corrisposto l'aumento di due decimi delle spese medesime.

Sulle vie ordinarie spetta un compenso di L. 1 per chilometro a coloro che sono provvisti dello stipendio di L. 6000 e più, e di centesimi 75 per chilometro a tutti gli altri, compresi gli agenti subalterni.

Il compenso è ridotto rispettivamente a centesimi 10 e 8 per chilometro quando il viaggio è compiuto con mezzi forniti gratuitamente dallo Stato, da Provincie, da Comuni e da altri interessati.

Art. 4.

L'indennità giornaliera di soggiorno (diaria) è corrisposta nella misura seguente:

Volontari od alunni, L. 15.

Personale con lo stipendio o retribuzione risultante dagli aumenti concessi col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, fino a L. 4325, L. 15.

Personale con lo stipendio o retribuzione risultante dagli aumenti concessi col decreto Luogotenenziale, 10 febbraio 1918, n. 107, da oltre L. 4325 a L. 5450, L. 20.

Personale con lo stipendio o retribuzione risultante dagli aumenti concessi del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, da oltre L. 5450 a L. 7100 L. 25.

Personale con lo stipendio o retribuzione risultante dagli aumenti concessi col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, di oltre L. 7100, L. 30.

Commessi, capi uscieri, uscieri ed inservienti, L. 10.

Gli assegni per spese di ufficio ed altri emolumenti non si computano per determinare la categoria della indennità di soggiorno.

Art. 5.

Spettano soltanto i due terzi della indennità di soggiorno nelle missioni per le quali il ritorno in residenza abbia luogo nella stessa giornata.

Le speciali norme delle singole Amministrazioni determinano la quota della indennità di soggiorno e di quella chilometrica dovute per servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze.

In nessun caso la quota dell'indennità di soggiorno potrà superare i due terzi della misura normale.

Art. 6.

Qualora la missione della stessa località duri oltre un mese, la misura dell'indennità di soggiorno da corrispondersi pel tempo successivo è ridotta ai due terzi.

Se la durata della missione, sempre nella stessa località, ecceda i tre mesi, la misura della indennità pel tempo successivo è ridotta alla metà.

Art. 10.

Quando la missione è compiuta nell'interesse di enti e di privati la misura delle indennità è determinata dalle singole Amministrazioni.

Ove però si tratti di Comuni o Provincie, spettano le medesime indennità stabilite per le missioni eseguite nell'interesse dello Stato.

Art. 11.

Per le eventuali missioni affidate da Amministrazioni governative ad impiegati di Provincie, Comuni, Opere pie e Camere di Commercio e industrie le indennità di viaggio e di soggiorno sono concesse con le stesse norme stabilite per gli impiegati dello Stato.

Art. 12.

Per le missioni affidate ad estranei alle pubbliche Amministrazioni le indennità di viaggio e di soggiorno sono determinate, entro i limiti fissati per gli impiegati dello Stato, con decreto del ministro competente, di concerto col ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 14.

Le indennità si pagano al termine della missione ovvero mensilmente, se questa si protrae oltre un mese. Quando se ne faccia domanda potranno essere concesse anticipazioni.

b) Circolari

145. **Divieto del commercio in pelli greggie e conciate e in filati e tessuti di cotone e di canapa.** (C. P. 28 ottobre 1918 n. 23787 diretta ai Sindaci).

Richiamo la speciale attenzione delle SS. LL. sul decreto luogotenenziale 26 settembre 1918, qui di seguito riportato, riguardante il divieto del commercio nelle pelli e nei filati e tessuti di cotone e di canapa a chiunque non sia iscritto presso una Camera di Commercio, salvo le eccezioni nel decreto stesso contemplate, e l'obbligo a coloro, che detengono merci della specie di cui innanzi, e che non risultano iscritti, alla data del decreto, ad una Camera di Commercio al Ministero per l'Industria, Commercio e Lavoro, entro 15 giorni, la quantità e la qualità delle merci detenute.

Interesso pertanto le SS. LL. perchè le disposizioni del detto decreto vengano scrupolosamente osservate.

Per il Prefetto — FAILETTI

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto è vietato il commercio in pelli greggie e conciate di produzione nazionale ed estera, e in filati e tessuti di cotone e di canapa di qualunque specie e provenienza, a chiunque non sia già iscritto ad una Camera di commercio per l'esercizio di industrie o commerci, che esigano, per loro natura, l'acquisto e la vendita delle merci medesime.

Potrà tuttavia derogarsi al divieto per coloro che, dopo la pubblicazione del presente decreto, ottenessero l'iscrizione con speciale autorizzazione del Prefetto, il quale deciderà, sentito il parere della Camera di commercio.

Le merci esistenti presso ditte o privati non iscritti ai sensi della prima parte di questo articolo e che non otterranno l'iscrizione in seguito ai termini del comma successivo, potranno

essere alienate ai soli effetti della liquidazione, e non oltre quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Gli esercenti il commercio al dettaglio temporaneo o girovago delle merci indicate all'art. 1, i quali non fossero già iscritti alla Camera di commercio, dovranno, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, uniformarsi alla prescrizione dell'ultimo capoverso dell'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio.

Essi potranno ottenere l'iscrizione alla Camera, senza bisogno della speciale autorizzazione di cui all'articolo precedente, quando comprovino, con certificato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, che esercitavano tale forma di commercio anteriormente alla pubblicazione del decreto medesimo.

Art. 3.

Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, merci della natura di quelle indicate all'art. 1, e non sia iscritto, alla data di pubblicazione del presente decreto, alla Camera di commercio, ai sensi del primo comma dello articolo stesso, dovrà farne denuncia al Ministero per l'industria, commercio e lavoro, semprechè i quantitativi che esso detiene superino, per ciascuna categoria di merci, le seguenti misure:

- 1) per le pelli gregge o conciate, i due quintali complessivamente;
- 2) per i filati di cotone e di canapa i cinque quintali complessivamente;
- 3) per i tessuti di cotone e di canapa i tre quintali complessivamente.

La denuncia dovrà essere fatta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dovrà essere inviata al Ministero predetto, (Ufficio approvvigionamenti e consumi industriali) mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e dovrà

indicare, per ogni categoria di merci, la qualità, la quantità, il luogo e il titolo di deposito, il nome del proprietario quando sia persona diversa dal denunciante, la data e il prezzo di acquisto della merce denunciata.

Art. 4.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia coloro che, pur non essendo iscritti ad una Camera di commercio ai sensi del primo comma dell'articolo 1, siano detentori delle merci indicate dall'articolo stesso per contratto di trasporto, o per l'adempimento di uffici o di funzioni loro delegate dalla pubblica amministrazione, nonchè coloro che lo impieghino per scopi industriali o per l'esercizio di un'arte o di una professione.

Art. 5.

Con decreto Reale, promosso dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, le disposizioni del presente decreto, potranno essere estese ad altre categorie di merci e manufatti di comune o largo consumo.

Art. 6.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto cessa di aver vigore il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 133.

Art. 7.

Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto, e a chi fornisca false o incomplete le denunce prescritte dall'art. 3 si applicano le sanzioni di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1171.

Saranno pure applicate le disposizioni della seconda parte dell'articolo medesimo a favore di chi metta la pubblica amministrazione in grado di accettare le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma addì 26 Settembre 1918

TOMASO DI SAVOIA

SACCHI — CIUFFELLI

146. **Conferimenti di posti ai mutilati.** (Circolare del Ministro dell'Interno 6 settembre 1918 n. 16900-3 diretta ai Prefetti).

E' noto alle SS. LL. che con l'art. 7 della legge 25 maggio 1917 N. 481 fu disposto che la condizione di invalido di guerra costituisce titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per la ammissione a pubblici impieghi.

Nel far presente che con recente parere il Consiglio di Stato ha dichiarato che sono passibili anche d'annullamento d'ufficio le deliberazioni con le quali le amministrazioni degli enti locali abbiano provveduto al conferimento di impieghi senza avere prima accertato se vi fossero mutilati, nelle condizioni di cui al succitato art. 7, che intendessero aspirare al posto, si avverte che, in seguito alla costituzione dell'Opera Nazionale per l'assistenza e protezione degli invalidi di guerra con sede in Roma (Via Monte Giordano—Palazzo Taverna) il Ministero della Guerra trasmette a detta opera tutte le notizie statistiche occorrenti a costituire lo schedario degli invalidi e a rendere possibile il loro collocamento nei pubblici Uffici.

L'elenco degli invalidi della guerra aspiranti ad impiego, colle indicazioni della natura della invalidità e delle singole attitudini, già esistente presso il Ministero della guerra, è passato all'Opera Nazionale predetta, la quale lo tiene al corrente insieme con una copia dello elenco stesso, diviso per provincie di residenza degli invalidi.

Le Amministrazioni pubbliche dovranno quindi rivolgersi all'Opera stessa, per conoscere se vi sono invalidi aspiranti ad impiego nella rispettiva provincia. Si avverte altresì che le rappresentanze provinciali dell'Opera Nazionale, che quando prima cominceranno a funzionare, saranno pure incaricate di tenere al corrente un elenco analogo nell'ambito delle rispettive circoscrizioni provinciali.

Si pregano le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza

delle Amministrazioni dipendenti e di volgere alla esatta esecuzione di tali norme, dando assicurazione.

Pel Ministro — PIRONTI

147. **Opere Pie. Bilancio 1919.** (Circolare del Prefetto di Salerno 30 ottobre 1918 n. 25571, diretta ai Capi delle istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia di Salerno).

Iu conformità delle disposizioni emanate col D. L. 2 dicembre 1915 n. 1847, le istituzioni pubbliche di beneficenza devono pel 1919 compilare la nota di variazione al bilancio ultimo approvato.

La nota di variazione— che potranno compilare anche le opere pie che ha una rendita netta superiore alle L. 10000—come prescrive il D. L. 29 novembre 1917 pubblicato e pag. 25 del Bollettino Amministrativo di quest'anno — dovrà essere sempre corredato:

a) del prospetto dimostrante l'avanzo o disavanzo di amministrazione ;

b) dell'elenco dei titoli di rendita posseduti dall'Ente, con speciale dichiarazione che tutti i titoli del prestito nazionale furono tramutati in nominativi;

c) della cartella dell'esattore e della scheda dell'agente delle imposte per giustificare le previsioni per le imposte e tasse;

d) della copia della deliberazione, debitamente approvata, che assegna le indennità di caro-viveri agli impiegati ;

e) dell'elenco dei fitti, crediti, canoni, ecc.

Si ricorda che gli stanziamenti per infanzia abbandonata e per dotaggi vanno riportati in sede propria e che alle *Partite di giro* le Congregazioni di Carità inscriverranno apposito stanziamento pel servizio *Pro Infanzia*.

Nessuna somme dovrà iscriversi per contributo di guerra, per dritto di guerra negli affitti e per contributo straordinario per

l'assistenza civile, non essendo le istituzioni pubbliche di beneficenza obbligati a tali versamenti.

Attendo la nota di variazione così compilata e corredata entro il mese di novembre prossimo.

Gradirò intanto ricevuta della presente.

Il Prefetto — BAJARDI

148. **Delle cose sequestrate e confiscate.** (Circolare del M. A. e C. 131, n. 202230 del 12 settembre 1918, diretta ai Prefetti del Regno).

Quando si proceda a sequestro, in materia penale, le cose sequestrate devono essere custodite e conservate a norma degli articoli 612 e seguenti del codice di procedura penale.

Senonchè, per eccezionali esigenze del pubblico approvvigionamento, la disposizione dell'art. 12 del D. L. 18 aprile 1918, n. 497 ha in parte derogato alle norme di diritto comune, limitatamente ai generi alimentari dei quali la distribuzione sia sottoposta al controllo della pubblica autorità (1) e traccia una diversa procedura a seconda che i generi alimentari sequestrati siano o non soggetti a requisizione.

Al fine di assicurare un sistema uniforme di applicazione pratica, anche agli effetti contabili, raccomando alla SS. I.L. la osservanza delle seguenti istruzioni.

I. — GENERI ALIMENTARI SOGGETTI A REQUISIZIONE

Quando siano sequestrati per qualsiasi reato (di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o degli Intendenti di Finanza) generi alimentari soggetti a requisizione, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro ne avvertirà immediatamente la Com-

(1) Si considera controllata la distribuzione che sia regolata mediante assegnazione di contingente comunale o in ogni caso mediante razionamento in qualsiasi forma ordinato o attuato per la disposizione del Governo o dell'Autorità comunale.

missione provinciale di requisizione, mettendo in pari tempo la merce a disposizione di essa.

Ciò non implica necessariamente il materiale trapasso della cosa, potendo essa rimanere depositata per conto della Commissione nel luogo ove trovasi, con diritto della Commissione stessa di disporre come di qualsiasi merce soggetta a requisizione o requisita.

La Commissione compila secondo le norme generali, al nome dell'imputato, il verbale di requisizione modello 1 e quello di liquidazione modello 50 ed esegue le necessarie registrazioni sul modello 42 (libro magazzino), avendo però cura di far risultare che si tratta di cosa proveniente da sequestro.

Il prezzo della cosa è determinato in base ai criteri comune stabiliti per le requisizioni.

Trattandosi di cosa soltanto sequestrata, della quale cioè non è stata ancora e potrà non essere ordinata la confisca con la pronuncia definitiva dell'autorità competente, la Commissione trasmetterà subito all'autorità presso la quale pende il procedimento copia del verbale di liquidazione (mod. 50) da allegarsi agli atti processuali ed emetterà un ordinativo di pagamento mod. 38) per la somma corrispondente al prezzo della cosa.

L'ordinativo sarà registrato sui modelli 37 e 42, analogamente a quanto è prescritto per gli ordinativi emessi per pagamenti da effettuarsi fuori provincia.

L'ordinativo sarà intestato a favore della Commissione stessa, la quale ne riscuoterà l'importo e lo depositerà integralmente alla Banca d'Italia in apposito conto corrente libero, da aprirsi a nome della Commissione.

L'entrata del denaro in seguito alla riscossione dell'ordinativo sarà registrata a colonna 8 dell'*entrata* e a colonna 17 dell'*uscita* del mod. 41, come versato in detto conto corrente speciale con la Banca d'Italia.

La Commissione terrà per suo uso e per la conseguente dimostrazione delle somme, un conto intitolato « Conto depositi

per sequestri e confische », segnando al « dare » l'importo delle somme versate nel detto conto corrente e all' « avere » i prelevamenti da farsi secondo i casi, come più sotto si dirà, mediante *chèque* bancario firmato dal presidente e dall'ufficiale di amministrazione.

Copia integrale di tale conto sarà trasmesso ogni trimestre alla Ragioneria di questo Ministero con allegati i documenti giustificativi dell'erogazione delle somme prelevate nel trimestre.

Nel caso in cui l'autorità giudicante prescriva il deposito in altre determinato modo dell'importo della cosa sequestrata, la Commissione si atterrà a tale ordine, eseguendo il deposito nel modo e nel luogo che le saranno indicati; ma in ogni caso la somma riscossa dalla Commissione con l'ordinativo modello 38 dovrà sempre essere versata prima nel conto corrente ordinario e poscia da quello prelevato.

Espletato il giudizio di merito, qualora la somma sia stata depositata presso l'autorità giudicante a richiesta - - s'intende - di essa, provvederà l'autorità stessa direttamente, in sede di esecuzione, o alla restituzione all'imputato o al versamento all'erario.

Qualora invece la somma sia rimasta in deposito presso la Commissione, nel conto corrente speciale suddetto, la Commissione, su richiesta dell'autorità che ha emessa la decisione divenuta definitiva, provvederà, in conformità della decisione stessa, o alla restituzione della somma all'imputato se questi sia stato assolto o se non sia stata confiscata, oppure al versamento all'erario nei casi in cui la confisca sia stata ordinata.

Tale versamento, quando si tratti di decisione pronunciata dall'autorità giudiziaria ordinaria, dovrà essere fatto all'ufficio del registro del luogo dove ha sede la stessa autorità, dandosene a questa immediato avviso; quando si tratti invece di decisione pronunciata dall'Intendente sarà fatto allo stesso Intendente il quale, detratta la quota spettante agli agenti scopritori o al denunziante, verserà la somma alla Banca d'Italia nel conto corrente di questo Ministero.

I movimenti del denaro relativi ai prelevamenti per qualunque causa dal conto corrente depositi non interessano, naturalmente, il libro cassa modello 41.

I cereali, una volta assunti in carico dalla Commissione, saranno ceduti, in conto delle assegnazioni mensili fatte da questo Ministero, al locale Consorzio d'approvvigionamento e la contabilizzazione dello scarico avverrà con le norme comuni.

Quando all'imputato sia lasciata, e norma della circolare di questo Ministero 19 agosto, n. 112, prot. 201750, parte della cosa sequestrata per i bisogni della famiglia e dei dipendenti, la Commissione si atterrà, nei riguardi contabili, alle seguenti norme: si darà carico integralmente di tutta la partita sequestrata nel modo sopra indicato, registrerà in uscita del libro-magazzino la quantità lasciata all'imputato a termini di detta circolare n. 112, che figurerà così come ceduta dalla massa della derrata, compilerà il modello 24 e i modelli 16-16bis-19 *ter*, e rimetterà l'importo, riscosso in base al prezzo di requisizione, a questo Ministero secondo la modalità stabilite al paragrafo 30 delle norme contabili in vigore per la requisizione dei cereali. Il modello 24 dovrà portare anche l'indicazione dell'importo ricavato dalla vendita.

II. — GENERI ALIMENTARI CONTROLLATI PER LA DISTRIBUZIONE MA NON SOGGETTI A REQUISIZIONI.

Quando siano invece sequestrati generi alimentari non soggetti a requisizione ma la cui distribuzione sia controllata, il pubblico ufficiale che ha ordinato il sequestro ne avvertirà immediatamente il Prefetto della provincia nella quale il sequestro è avvenuto e il Prefetto designerà, senza indugio, a quale degli enti pubblici che provvedono all'approvvigionamento e alla distribuzione dei generi alimentari dabbano essere venduti i generi sequestrati. La vendita sarà fatta a prezzo di calmiere o di mercato, secondo i casi, tenuto conto però dello stato di conservazione della cosa. Il prezzo sarà immediatamente versato dall'ente compratore allo stesso Prefetto, il quale avvertirà tosto il giudice

competente di avere tale somma a sua disposizione e, richiesto, ne curerà il deposito nel luogo e modo che gli saranno dallo stesso giudice indicati.

Quando si tratti però di sequestro di derivati di cereali (farine, paste alimentari, ecc.), per i quali non si compiono normalmente atti di requisizione perchè la requisizione ha già colpito tutti i cereali, il Prefetto li metterà a disposizione della Commissione Provinciale di requisizione cereali, la quale si comporterà in questo caso analogamente a quanto sopra si è detto per i generi alimentari soggetti a requisizione, con la sola differenza che invece di compilare il verbale di requisizione modello 1, compilerà soltanto il verbale di liquidazione modello 50, in base alla copia dell'atto di sequestro, che sarà trasmessa alla Commissione. L'assunzione in carico nel relativo modello 42 sarà fatta servendosi della colonna 18, sempre indicando che la cosa proviene da sequestro.

Il prezzo della cosa sarà stabilito secondo i casi, in base al calmiere o a quello di cessione praticato da questo Ministero, o — trattandosi di generi non calmierati o per i quali non si possa far riferimento a prezzo di cessione — al prezzo di mercato, tenuto conto in ogni caso dello stato di conservazione della cosa.

Circa il deposito o la erogazione dell'importo così stabilito la Commissione si atterrà, alle stesse norme sopra indicate al numero 1.

Parimenti per la cessione e lo scarico dei derivati di cereali da parte della Commissione di requisizione si osserveranno le stesse norme sopra indicate per i generi alimentari soggetti a requisizione, ammenochè per particolari ragioni non si debba procedere alla vendita diretta. In quest'ultimo caso la Commissione compilerà il modello 24, i modelli 16, 16 *bis* e 16 *ter*, recanti l'indicazione del prezzo ricavato, in analogia a quanto è prescritto al paragrafo 67, parte I, lettera e) delle norme contabili in vigore per la requisizione dei cereali; e il prezzo della vendita sarà rimesso a questo Ministero a norma del paragrafo 30 di dette nor-

me, del quale rimane così abolito il 2.º periodo del primo comma, concernente appunto il versamento del provento della vendita di generi confiscati.

III. — COSE SEQUESTRATE DI ALTRA NATURA.

Quando infine siano sequestrate cose la cui distribuzione non è soggetta al controllo della pubblica autorità, siano o non generi alimentari, devono applicarsi le norme comuni in tema di sequestro penale.

La cosa deve cioè essere possibilmente conservata nella specie fino alla decisione in merito. In tali casi il pubblico ufficiale che ha ordinato il sequestro, quando non ritenga necessario un diverso modo di custodia, può affidare la cosa allo stesso imputato con diffida di tenerla a disposizione dell'autorità giudiziaria sotto le comminatorie di legge. Qualora poi il sequestro della cosa, con la conseguente sottrazione di essa al consumo immediato, potesse far sorgere particolare difficoltà di approvvigionamento per l'imputato stesso o per la popolazione del luogo dove il sequestro dovrebbe praticarsi, e speciali esigenze di giustizia non rendano il sequestro assolutamente necessario, il pubblico ufficiale potrà lasciare la cosa a disposizione del contravventore, sia per suo consumo sia per la vendita, ma a condizione che lo stesso ne versi immediatamente l'importo secondo il prezzo di calmiera o di mercato o, essendo l'imputato notoriamente solvibile, si obblighi a rifondere tale importo nel caso in cui sia dal giudice competente pronunciata la confisca della cosa.

IV. — COSE SEQUESTRATE DI FACILE DETERIORAMENTO.

Il capoverso dell'art. 12 del D. L. 18 aprile 1918, n. 497, espressamente dichiara che rimane in vigore la disposizione della prima parte dell'art. 49 del D. L. 6 maggio 1917 n. 740.

Essa stabilisce che « le cose confiscate, le quali siano di facile deterioramento, saranno devolute ad un Istituto di beneficenza indicato dal Prefetto o dal Sindaco ».

Secondo questa disposizione, qualunque sia l'oggetto della

confisca, e cioè si tratti o non di merce soggetta a requisizione od a controllo per la distribuzione, purchè non sia possibile per la sua facile deteriorabilità provvedere relativamente ad essa secondo le norme generali sopra esposte, la cosa confiscata sarà devoluta, cioè donata, a quell'istituto di beneficenza che il Sindaco o il Prefetto, secondo il luogo del sequestro o l'importanza della cosa sequestrata, designerà.

Il Ministro — CRESPI

149. **Libretti Cassa di maternità.** (Circolare del Prefetto di Salerno 2 novembre 1918 n. 1654 diretta ai Sindaci),

L'Ispettore del Circolo della Industria e del lavoro di Napoli ha rilevato che i Comuni di questa Provincia non sono in grado di distribuire i libretti della Cassa di Maternità alle operaie richiedenti, poichè ne sono sprovvisti.

Data la necessità attuale di una maggiore intensificazione della mano d'opera femminile, prego la SS. LL. di rivolgere a questo Ufficio le richieste dei libretti in parola, che possono occorrere a codesto Comune.

Per il Prefetto — FALLETTI

150. **Sussidi alle famiglie bisognose dei militari.** (Circolare del Prefetto di Salerno 20 novembre 1918 num. 2070 diretta ai Sindaci).

Si avvertono i signori Sindaci che il Ministero per l'Assistenza Militare e le pensioni di Guerra con circolare in data 7 novembre corrente diretta ai Prefetti, mentre si riserva di emanare in prosieguo tassative e particolareggiate disposizioni al riguardo, ha stabilito intanto — ad evitare incertezze, dubbi e disparità di trattamento — che la concessione del soccorso giornaliero a quelle famiglie che ne sono in godimento, *continui*, immutato, fino al 31 dicembre del c. a., anche se i militari che ne diedero titolo, rientrano, prima di questo giorno in famiglia.

Tutte le altre disposizioni vigenti in materia, specie per quanto riguardano l'invio in licenza od in congedo dei *singoli* militari, rimangono immutate.

Il Prefetto — BAJARDI

151. Proroga di provvedimenti finanziari a favore dei Comuni. (Circolare del Prefetto di Salerno 9 novembre 1918 n. 25566 diretta ai Sindaci).

Con D. L. 17 ottobre u. s. sono state prorogate al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della pubblicazione della pace, le disposizioni dell'art. 8 del D. L. 4 ottobre 1915 n. 1549 e degli art. 2 e 3 del D. L. 5 agosto 1917 n. 1229, facendo obbligo ai Comuni, ad applicare dal 1.º gennaio 1919 la tassa sui bigliardi nella massima misura di lire cinquanta per bigliardi privati e di lire cento per quelli degli esercizi pubblici dei circoli ed altri luoghi di convegno.

Il Prefetto: BAJARDI

152. Commercio dell'olio. (Circolare del Prefetto di Salerno 13 novembre 1918 n. 12274 diretta ai Sindaci).

Informo che in seguito a recenti disposizioni ministeriali il commercio dell'olio di oliva è libero entro la circoscrizione di questa provincia, per cui l'acquisto, il trasporto e le spedizioni di detto olio da Comune a Comune possono d'ora in poi effettuarsi da chiunque senza bisogno di speciale autorizzazione.

Il Prefetto — BAJARDI

153. Commercio ed esportazione dei latticini freschi. (Circolare del Prefetto di Salerno 15 novembre 1918 n. 13049 diretta ai Sindaci).

Con decreto 1.º ottobre u. s. ho provveduto alla costituzione di un Consorzio obbligatorio fra i produttori di provole bufaline e vaccine di questa provincia. (1)

(1) Inserito a pag. 233 di questo Bollettino.

Avverto che per effetto di tale decreto non solo rimane fermo il divieto di esportazione fuori della provincia del latte di bufala, di vacche e di pecora, oggetto del mio decreto 13 luglio 1918 n. 7854, (2) nonchè il divieto già precedentemente stabilito della esportazione fuori del territorio della provincia delle provole, delle mozzarelle e di qualsiasi altra specie di latticini freschi, ad eccezione delle spedizioni dirette all'Azienda Annonaria di Napoli, ma sono altresì assolutamente vietati i trasporti e le spedizioni di detti latticini freschi anche fra i Comuni di questa provincia, eccettuati i trasporti e le spedizioni diretti al magazzino del Consorzio dei produttori o al Consorzio provinciale di approvvigionamento, e quelli fatti pel rifornimento dei Comuni stessi, nel quale ultimo caso i trasporti e le spedizioni devono essere accompagnati da un documento del Consorzio provinciale di approvvigionamento.

Interessando che le norme succitate abbiano piena esecuzione allo scopo d'impedire il commercio illecito e clandestino dei generi in parola, raccomando alle SS. LL. di curare che anche a mezzo dei dipendenti agenti sia esercitata la più rigorosa sorveglianza, procedendo senz'altro a carico dei trasgressori ed al sequestro della merce la cui spedizione o il cui trasporto non risultino autorizzati.

Conformi istruzioni ho impartito all'arma dei CC. RR., alla R.^a Guardia di Finanza, ed agli Uffici di P. S.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — BAJARDI

154. **Concorso governativo per la legge sul Mezzogiorno.** (C. P. 19 novembre 1918 n. 26875 diretta ai Sindaci).

Con D. L. 27 ottobre 1918 n. 1671 si è disposto che il concorso governativo previsto con l'art. 5 della legge 24 marzo 907 n. 116 sia corrisposto ai comuni del Mezzogiorno anche per l'anno 1919 limitatamente alla metà del suo ammontare, in conformità dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908 n. 443.

Il Prefetto — BAJARDI

(1) Inserito a pag. 176 di questo Bollettino.

Parte II.

Regolamento-tipo per l'applicazione della tassa sui cani.

CAPO I.

Denunzia.

Art. 1.

L'applicazione della tassa sui cani, di cui al n. 3 dell'art. 193 della Legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915 n. 148) e al Decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918 n. 1393, è regolata dalle seguenti norme.

Art. 2.

Chiunque nel territorio del Comune sia possessore custode o comunque tenentario di cani, è obbligato a farne denuncia all'Ufficio municipale nel termine di giorni cinque dal primo giorno del possesso o della detenzione.

Art. 3.

La denuncia di cui al precedente articolo è obbligatoria anche per coloro che credono di aver titolo alla esenzione per uno dei casi previsti all'art. 5 del Decreto e continuerà ad avere effetto fino a diffida in contrario da parte dell'interessato.

Art. 4.

Non hanno valore alcuno per l'Amministrazione del Comune la denuncia fatta e la tassa pagata in un altro Comune.

Art. 5.

I cani non denunciati si presumono appartenere, agli effetti della tassa, al capo di famiglia ed al capo o rappresentante dell'Istituto od Ente presso il quale siano stati scoperti, salva la prova contraria.

Art. 6.

La denuncia scritta o orale, di cui al precedente art. 2, oltre alla dichiarazione del nome cognome, paternità, condizione e abitazione del proprietario o detentore, comprenderà l'indicazione del sesso, razza, altezza e colorito del mantello di ciascun cane.

Art. 7.

All'atto della denuncia l'interessato può produrre, se del caso, i titoli agli effetti della diversa commisurazione del tributo o agli effetti delle esenzioni della tassa di cui agli art. 3, 4 e 5 del Decreto.

CAPO II.

Pagamento della tassa — Formazione e pubblicazione dei ruoli.

Art. 8. — Dei ruoli — Ricorsi

La tassa è dovuta per ogni cane di qualunque specie o razza, nella misura stabilita per le varie categorie dall'art. 4 del Decreto.

Art. 9.

La tassa è dovuta per l'anno in corso quando la denuncia sia fatta durante il primo semestre; è limitata ad una semestralità quando la denuncia si verifichi dopo il 30 giugno.

Art. 10.

Non si farà luogo a rimborso della tassa per la cessazione di possesso del cane. Se, però, durante l'anno venisse a morire il posseduto, potrà essere sostituito con altro senza il pagamento di nuova tassa per il resto dell'annata, a condizione che il passaggio di possesso sia denunciato al Comune.

Art. 11.

Entro il 15 novembre d'ogni anno verrà dal Municipio compilata un apposita matricola dei proprietari o detentori di cani, con la indicazione di quelli paganti tassa e di quelli esenti.

Tale matricola sarà pubblicata e posta a libera ispezione, presso l'Ufficio comunale per un periodo di 15 giorni previo avviso al pubblico.

Art. 12.

I reclami contro le iscrizioni nella matricola debbono essere presentati nelle forme di legge alla Commissione speciale di cui all'art. 117 del Regolamento per l'esenzione della Legge comunale e provinciale, entro quindici giorni dall'ultimo della pubblicazione della matricola stessa.

Art. 13.

Trascorso il termine per i reclami di prima istanza, la Giunta Municipale, in base alla matricola, compilerà il ruolo principale delle partite non contestate, il quale, dopo reso esecutorio col visto del Prefetto, e pubblicato per otto giorni, sarà messo in riscossione.

Art. 14.

Contro le decisioni della Commissione speciale in merito ai reclami di cui sopra è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa entro quindici giorni della notifica.

E' ammesso il ricorso, se per errore materiale, anche contro le risultanze del ruolo; ricorso che dovrà farsi al Prefetto entro otto giorni da quello del ricevimento della cartella di avviso pel pagamento della tassa.

Art. 15.

La mancanza di ricorso alla Commissione, la mancanza d'appello o la presentazione dei ricorsi fuori dei termini stabiliti, rendono definitive le tassazioni iscritte.

Art. 16.

Per le partite rimaste definitive come sopra o definite in seguito ai ricorsi, per le nuove denunce e per le iscrizioni fatte di ufficio per omessa denuncia delle parti, verranno, previa notifica agli interessati, formati dei ruoli suppletivi da approvarsi e pubblicarsi con le norme del ruolo principale.

Art. 17.

Contro i nuovi accertamenti in corso d'anno è ammesso ricorso alla Commissione ed in sede d'appello alla Giunta Provinciale Amministrativa conformemente a quanto è stabilito dagli articoli precedenti del presente regolamento.

Art. 18.

La tassa sarà pagata all'esattore comunale, a sensi dell'articolo 5 della legge 29 giugno 1902 n. 281, in due rate uguali in coincidenza con la seconda e quinta rata delle imposte dirette erariali. Per i cani denunziati od iscritti di ufficio in corso d'anno, ovvero dopo la formazione del ruolo principale, e pei quali si è accertata la tassa, l'esazione di questa avrà luogo in una sola volta e cioè dovrà essere pagata alla prossima scadenza della rata delle imposte dirette erariali successiva all'accertamento predetto.

Art. 19.

La tassa colpisce la presenza del cane nel Comune quando essa duri più di venti giorni; quindi non sono motivi d'esenzione la iscrizione in ruolo o la denuncia agli effetti della tassa per lo stesso come presso altri Comuni.

Art. 20.

Per il cane debitamente iscritto e per il quale siasi resa definitiva la tassa, questa è dovuta per l'intero importo anche se la presenza del cane venisse per qualsiasi motivo a cessare prima o dopo del pagamento della prima rata.

CAPO III.

Disposizioni per la custodia dei cani.

Art. 21.

In tutti i luoghi pubblici od aperti al pubblico, e in quelli privati non chiusi, è vietato in qualsiasi ora del giorno e della notte, di lasciar vagare i cani non muniti di museruola e di collare.

La museruola deve essere solida e fatta in modo che impedisca in modo assoluto di mordere.

I cani d'indole mordace devono inoltre essere tenuti al guinzaglio.

Anche nei cortili delle case e nei giardini i suddetti cani di indole pericolosa dovranno essere tenuti a catena in modo da non poter uscire all'esterno.

Art. 22.

I cani trovati a vagare in luogo aperto non muniti di museruola, verranno requisiti e condotti in apposito canile. La presenza del proprietario all'atto della requisizione non potrà servire di pretesto per impedirla.

E' proibito di impedire all'accalappiatore de cani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la forza dei cani che stessero per essere accalappiati.

Art. 23.

I cani accalappiati saranno custoditi nel canile per tre giorni a disposizione dei proprietari, che possono riscattarli alle seguenti disposizioni:

1.° che giustifichino di esserne proprietari e di aver pagato la relativa tassa annua, e di averne almeno denunziato il possesso;

2.° che sia accertato che i cani non sono e non siano sospetto di essere colpiti da idrofobia;

3.° che rimborsino le spese di custodia e mantenimento fissato in lire 0,50 per ogni giornata, e paghino un'ammenda non inferiore da lire due e non superiore a dieci.

Trascorsi i tre giorni senza che i cani siano stati reclamati, sarà in facoltà del Municipio abatterli e di venderli a chi ne faccia richiesta

Art. 24.

I cani che s'avventano alle persone e che dimostrano istinti feroci vengono uccisi quando non diano sospetto d'essere idrofobi.

Art. 25.

E' vietato di aizzare con grida, spinta e battiture i cani fra loro e contro altri animali. E' pure vietato condurli, spaventarli,

batterli eccessivamente, inseguirli con grida o schiamazzi e tormentarli in qualsiasi altro modo.

Art. 26.

L'obbligo delle denunce in caso di morsicatura ed i provvedimenti da adottarsi, sono contenuti nel Regolamento comunale di igiene.

CAPO IV.

Disposizioni generali.

Art. 27.

Per infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, per l'accertamento delle contravvenzioni relative e per la conciliazione di esse e per il procedimento si osserveranno le prescrizioni dell'art. 226 e seguenti della Legge comunale e provinciale Testo Unico 4 febbraio 1915 n. 148.

Art. 28.

Non sarà mai ammessa la conciliazione se dal competente Ufficio non si faccia risultare che i contravventori abbiano ottemperato a tutte le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 29.

In nessun caso potrà essere accettata una oblazione minore del quarto della tassa dovuta.

Art. 30.

Il prodotto delle multe e delle oblazioni andrà per metà a favore degli agenti scopritori delle contravvenzioni.

L'altra metà sarà versata al Comitato provinciale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra presso la R. Prefettura e ciò fino a quando non sorgeranno nel Comune Istituti ed Opere pie, che specialmente provvedessero all'assistenza dei mutilati od invalidi e degli orfani di guerra.

Disposizione transitorie.

Art. 31.

Il presente regolamento abroga le precedenti disposizioni in materia.

Esso entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua approvazione, omologazione ministeriale e pubblicazione prescritta.

Baronissi—Modifica tariffa tassa esercizi e rivendite, approva.
S. Marina — Capitolato condotta medica, approva.
Roscigno — Affrancazione annualità Maffei, approva,
Amalfi—Aumento tariffa tassa esercizi e rivendite, ordinanza.
Minori — Aumento stipendio al personale, approva.
Capaccio — Tariffa per la tassa sul bestiame, approva.
Sessa Cilento — Ruoli delle tasse comunali, provvede.
Furore — Provvedimenti vendita generi privativa, approva.
Sessa Cilento—Variazioni al bilancio 1917 pel 1918, approva.
Castelcivita — Istituzione asilo infantile. approva.
Minori — Caro-viveri ufficiale sanitario, ordinanza.

Adunanza del 7 novembre 1918

Presidenza: Prefetto COMM. BAJARDI

Auletta — Vertenza per delimitazione confini, autorizza.
Amalfi—Concorso lire 100 alla lega aerea nazionale, ordinanza.
Tegiano — Acquedotto Comunale. Sostituzione del difensore, approva.

Adunanza del 14 novembre 1918

Presidenza: Prefetto COMM. BAJARDI

Pollica — Eccedenza tariffa tassa bestiame per la voce capre, approva.
Giffoni V. Piana — Modifica tariffa macellazione animali vaccini, approva.
Baronissi — Riduzione canone dazio, parere favorevole.
Petina — Vendita piante alto fusto, approva.
Salerno — Aumento stipendio Ispettore spazzamento, approva.
Camerota — Aumento tariffa tassa esercizi e rivendita, approva.
Tortorella — Eccedenza di quota tassa fuocatico, 1919, approva.
Provincia—Dichiarazione provincialità strada accesso Capaccio Roccdaspide, approva.
Tramonti — Variante progetto strada Campinola, approva.
Eboli — Aumento contributo scuola agraria, approva.
Magliano — Cauzione gestione esattoria, parere contrario
Gioi Cilento — Esattoria quinquennale 1918-922. Cauzione, approva.
S. Egidio — Bilancio 1918, approva.
Ginignano — Opposizione a vendita esattoriale del demanio Comunale difesa Ac. aviva, approva.
Casaletto — Con. atto esattoriale, parere favorevole.

PUBBLICAZIONI

Nota di variazione al bilancio 1917 pel 1919 dei Comuni, con prospetti, note, allegati e legislazione di guerra a cura del Rag. Gabriele Marra — Salerno — Tipografia Volpe e C. lire 4.

C. BERTACCHI: **L'Armenia. Una Polonia Asiatica**; Novara, Istituto geografico De Agostini, 1918 (« Quaderni geografici » — N. 2) lire 1,20.

Questo volumetto, corredato di una chiara carta dell'Armenia alla scala di 1: 5000000, esce nel momento più opportuno, alla vigilia della discussione concreta dei capisaldi della pace wilsoniana. L'autore, il prof. Bertacchi, della r. università di Torino, era il meglio designato fra i geografi italiani a svolgere l'argomento, che egli studia da più di venticinque anni. Egli ci fa conoscere l'ambiente geografico dell'Armenia, la figura storica del popolo armeno, la lingua la religione e la cultura degli armeni, insieme con lo spirito nazionale del popolo più oppresso dell'Asia Minore e con la posizione che la nova Armenia deve avere nella futura Società delle Nazioni. A traverso queste pagine si sente la giustezza di aver chiamato quel disgraziato Paese « una Polonia asiatica ». Dopo la lettura non si può fare a meno di volere la riparazione con l'integrale ricostituzione della Nazione armena.

Onorificenze

Il D.r Ferdinando Straticò, consigliere di Prefettura, è stato, con recente decreto, nominato Cavaliere della Corona d'Italia — Congratulazioni vivissime.

Istituto di Consumo per gl'impiegati e salariati dello Stato

Con decreto 26 ottobre 1918 del Ministero del Tesoro è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di consumo per gl'impiegati e salariati di Stato per la provincia di Salerno nelle persone dei signori Matarazzo Cav. D.r Francesco Paolo, Primo Segretario Intendente, Marra Rag. Gabriele, ragioniere Prefettura, Vuolo Frascanonio, ufficiale postale, Maurelli Edoardo, capitano di amministrazione, Schettini Cav. Uff. Ernesto, Cancelliere. Capo Tribunale, Alois Ciro, conduttore Capo Ferrovie Stato, Travaglini Prof. Vincenzo, insegnante del Liceo.

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI OGNI MESE

Abbonamento annuo L. DODICI, oltre centes. 15 per tasse di quietanza

Un numero separato centesimi 70.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 60 la linea di corpo sei divisa in due colonne. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

—>>> SOMMARIO <<<—

PARTE I.

a) Leggi e decreti

- 155. *Canoni daziari.* (D. L. 17 novembre 1918).
- 156. *Mutui ai Comuni ed alle Provincie.* (D. L. 27 ottobre 1918).
- 157. *Indennità mensile a favore dei salariati.* (D. M. T. 14 ottobre 1918).
- 158. *Esercizio del pascolo nei boschi vincolati.* (D. L. 29 agosto 1918).
- 159. *Detenzione delle vinaccie e preparazione dei vinelli.* (D. P. 4 dicembre 1918).

b) Circolari

- 160. *Restituzioni alle Provincie, ai Comuni ed alle Opere Pie del rispettivo personale ora in servizio militare.* (C. P. 9 dicembre 1918).
- 161. *Innovazioni alla legge elettorale.* (C. P. 13 dicembre 1918).

PARTE III.

Atti della Prefettura

Verbale della Giunta Provinciale Amministrativa.

COPERTINA

Approvvigionamenti e consumi: prezzi massimi dell'olio, del burro e dei suini — Commissione Provinciale di Agricoltura— Sussidi militari — Aumento delle tasse di bollo.

Indice generale dell'anno 1918.

Parte III.

Atti della Prefettura Giunta Provinciale Amministrativa

Adunanza del 12 dicembre 1918

Presidenza: Vice Prefetto Cav. FALLETTI

Cannalonga — Contrattazione prestito lire 6000, approva.

S. Arsenio — Riduzione canone daziario, approva.

Salerno — Sussidio a favore bidello Forte, approva.

Perito — Bilancio 1918, approva.

Castel S. Giorgio — Aumento stipendio personale, approva.

Romagnano — Idem id. approva.

Colliano — Regolamento per la tassa sui cani, approva.

Approvvigionamenti e consumi

Prezzi massimi dell'olio

Con D. P. 23 novembre 1918 n. 12163 sono stati stabiliti i limiti massimi dei prezzi per la vendita al minuto dell'olio di oliva commestibile nella provincia di Salerno come segue: olio 1.^a qualità L. 4,85 il litro, 2.^a qualità L. 4,60, compreso il dazio consumo governativo e l'eventuale dazio comunale.

Prezzi massimi del burro

Con D. P. 22 novembre 1918 n. 13415 sono così stabiliti i limiti massimi dei prezzi per la vendita al minuto del burro naturale nella Provincia di Salerno: burro importato da altra Provincia L. 9,70 il kg.; burro di produzione locale L. 9,45 il kg.

Prezzi massimi dei suini

Con D. P. 20 ottobre 1918 num. 12102 sono così stabiliti i prezzi massimi di vendita dei suini, per ogni quintale di peso vivo con le more d'uso e con deduzione della tara di kg. due per ogni suino: da kg. 80 a 90 L. 480; da 91 a 100 L. 490; da 101 a 110 L. 500; da 111 a 120 L. 520; da 121 a 130 L. 530; da

Parte I.

a) Leggi e decreti

155. **Canoni daziari.** (D. L. 17 novembre 1918 n. 1751 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1918 n. 280).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 3 del Nostro decreto 24 marzo 1918, n. 375, è sostituito dal seguente:

« Gli appaltatori del dazio consumo che, in applicazione dei Nostri decreti 26 novembre 1916, n. 1599, (1) e 4 febbraio 1917, n. 186, non abbiano ottenuto alcuna riduzione del canone di appalto, potranno chiedere nuovamente la revisione del canone stesso.

Eguale facoltà è data anche agli appaltatori i quali abbiano ottenuto o abbiano titolo ad ottenere una riduzione del canone di appalto in applicazione dei decreti succitati, qualora dagli appaltatori stessi sia dimostrato che il prodotto complessivo delle riscossioni, al netto delle spese, conseguite nell'anno 1918, sia inferiore del 20 per cento in confronto a quello realizzato nell'anno 1916.

Tali revisioni avranno luogo sui risultati della gestione dell'anno 1918 considerati nel modo indicato all'articolo 1 del citato decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917.

Le riduzioni di canone concesse a termini del presente articolo avranno effetto del 1.º gennaio 1918 sino al 31 dicembre dell'anno in cui sarà pubblicata la pace, se ed in quando non vengano prima a scadenza i relativi contratti di appalto. Rimarranno parimenti in vigore sino alla detta data le riduzioni di canone disposta in applicazione dei Nostri decreti 26 novembre 1916, n. 1599, e 4 febbraio 1917, n. 186 ».

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MEDA — NITTI

(1) V. pag. 369 B. A. 1916 e pag. 65 B. A. 1917.

156. **Mutui ai Comuni ed alle Provincie.** (D. L. 27 ottobre 1918 n. 1770 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1918 n. 285).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico

La Cassa dei depositi e prestiti, indipendentemente dai fondi che essa è autorizzata a procurarsi ai sensi dell'art. 5 del Nostro decreto 21 dicembre 1916, n. 1856, potrà concedere ai Comuni ed alle Provincie, in relazione ai mezzi di cui abbisognano pel pagamento delle indennità stabilite dall'altro Nostro decreto 26 luglio 1917, n. 1181, mutui all'interesse di favore del 3 per cento, con le norme di cui agli articoli 72 e seguenti del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, u. 453 (libro II, parte I), e con la procedura abbreviata stabilita dall'arti. 3 del citato decreto 21 dicembre 1915, n. 1856.

La differenza fra l'interesse di favore di cui al precedente comma e quello normale sarà corrisposta alla Cassa dei depositi e prestiti mediante assegnazione da farsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1918

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — NITTI

157. **Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato.** (1) D. M. T. 14 ottobre 1918).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 16 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, concernente la determinazione della indennità mensile da da corrisondersi a favore dei salariati dello Stato;

Decreta :

Art. 1.

A decorrere dal 1.º ottobre 1918 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, le

(1) Pubblichiamo questo decreto che potrà interessare le Amministrazioni Comunali.

indennità di caro-viveri comunque attualmente assegnate al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444, potranno essere complessivamente aumentate fino ad un massimo:

a) del 40 per cento della sola quota di salario giornaliero attuale, non eccedente le lire 5, per i celibi e le nubili, ovvero vedovi o vedove, che non abbiano persone di famiglia conviventi ed a carico;

b) del 60 per cento della sola quota di salario giornaliero attuale non eccedente le lire 5 per gli altri.

Le indennità al personale di cui alle precedenti lettere a) e b) non potranno, in niun caso, eccedere rispettivamente lire 50 e lire 75 mensili nel loro complesso.

Indennità nella stessa indicata misura verranno assegnate ai personali di cui al cennato decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 474, che non usufruiscano di alcuna indennità di caro.viveri.

Rimangono ferme le concessioni maggiori già autorizzate.

Art. 2.

Al personale di cui alla lettera b) del precedente articolo potrà essere, inoltre, corrisposta, una indennità giraliera di centesimi 50:

a) agli ammogliati con più di tre figli di età inferiore agli anni 18 o inabile al lavoro, conviventi ed a carico, per ogni figlio in più dei tre;

b) a coloro che abbiano più di quattro persone di famiglia compresi i figli purchè di età inferiore agli anni 18 o inabili al lavoro conviventi ed a carico, per ogni persona in più delle quattro.

158. **Esercizio del pascolo nei boschi vincolati.** (D. L. 29 agosto 1918 n. 1340).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA ecc.

In virtù ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del titolo 1 del Decreto-Legge 4 ottobre 1917 n. 1605, è sostituito il seguente:

Nei boschi vincolati di nuovo impianto, o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non sarà permesso il pascolo se le giovani piante e i nuovi virgulti non abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non risentirne alcun danno.

Il pascolo sarà concesso dai Comitati Forestali Provinciali

quando concorra il parere favorevole dell'Ispettore forestale, salvo le disposizioni dell'art. 72 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e 42 della Legge 31 marzo 1904, n. 140.

Sarà pure vietato il pascolo, su proposta degli Ispettori forestali, nei boschi adulti troppo radi e deperienti, onde assicurarne la riproduzione.

Il pascolo delle capre, è, poi regola, vietato nei boschi vincolati, nei terreni rivestiti di cespugli utili per la consistenza del suolo.

I Comitati forestali su proposta degli Ispettori forestali determineranno in quali terreni vincolati detto pascolo possa accordarsi.

Art. 2.

Lo infrazioni al precedente articolo saranno punite con le pene sancite dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (Serie 3.^a).

Art. 3.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1918.

TNMASO DI SAVOIA

ORLANDO — G. B. MILIANI

159. **Detenzione delle vinaccie e preparazione dei vinelli.** (D. P. 4 dicembre 1918 n. 26409).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Ritenuto che ai termini del D. L. 12 aprile 1917 n. 729 e degli art. 7 e seguenti del regolamento approvato con D. L. 21 febbraio 1918 n. 316, occorre stabilire il termine entro il quale è permessa la detenzione delle vinaccie per la preparazione del vinello.

Udito il parere del Direttore della R. Stazione Chimica Agraria di Portici e del Direttore della Cattedra di Agricoltura di Salerno:

Decreta

E' vietata oltre il 30 novembre u. s. mese la detenzione delle vinacce torchiate e non torchiate tranne che a scopo di distillazione, di alimentazione del bestiame o di uso industriale.

Nei sopradetti casi le vinacce dovranno entro il detto termine essere denunziate all'ufficio daziario e denaturate, essiccate o fermentate a secondo dell'uso cui sono destinate.

Ai contravventori sono applicati le multe stabilite con l'art. 7 del citato D. L.

Salerno, 4 dicembre 1918,

p. Il Prefetto — FALLETTI

b) Circolari

160. Restituzione alle Provincie, ai Comuni e alle Opere Pie del rispettivo personale ora in servizio militare. (Circolare Prefettizia 9 dicembre 1918 n. 27984 diretta ai Sindaci).

Allo scopo di assicurare alle amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e delle Opere pie un assetto corrispondente alle esigenze dei vari compiti che ciascuna di esse sarà chiamata ad esplicare durante la smobilitazione, e nello immediato dopo guerra, il Ministero della guerra ha riconosciuto la necessità di predisporre senza indugio i provvedimenti necessari per la restituzione del rispettivo personale ora alle armi.

All'uopo detto Ministero segnala la necessità che le domande relative vengano presentate con larghezza di tempo sufficiente a dar modo di conciliare il corrispondente provvedimento con l'indispensabile continuità dei servizi cui ora sono adibiti i militari da restituire. Le SS. LL. vorranno pertanto invitare le singole amministrazioni interessate a formulare subito le richieste di restituzione, stabilendo in ordine di urgenza e, quindi, di precedenza di restituzione:

a) una graduatoria dei servizi cui appartiene il personale da restituire;

b) una graduatoria del personale che per ogni servizio deve essere restituito.

In omaggio ad ovvii criteri di equità, che coincidono con criteri di opportunità, è necessario che nella graduatoria di cui alla lettera b) venga data bensì la precedenza indipendentemente dalla rispettiva classe e quei militari l'opera dei quali abbia maggior carattere di utilità presso le amministrazioni interessate (capi di servizio, personale tecnico, graduati di agenti dell'ordine, dei vigili, ecc.), ma che per il resto del personale del quale l'opera sia in uguale proporzione utile alle amministrazioni stesse, l'ordine di precedenza per ogni servizio si ispiri al criterio di anzianità di classe cui appartengono i singoli individui.

Tutte le richieste nominative di restituzione dovranno essere corredate da quanto più è possibile precise indicazioni sull'arma, grado, comando, corpo, riparto, servizio del militare richiesto, all'atto della relativa domanda.

Le SS. LL., dopo aver accertato che le richieste delle amministrazioni rispondono ai suindicati criteri, le trasmetteranno con analoga dichiarazione a questa Prefettura per l'ulteriore corso.

p. Il Prefetto — FALLETTI

161. **Innovazioni alla legge elettorale.** (Circolare del Prefetto di Salerno 13 dicembre 1918 n. 28823 diretta ai Sindaci).

Con un disegno di legge, testè approvato dalla Camera dei Deputati, e con D. L. inserito nella Gazzetta ufficiale del 12 corrente, sono state introdotte varie innovazioni nella legge elettorale, che riflettono:

- a) i requisiti per l'elettorato.
- b) i termini per la revisione delle liste.

1.° REQUISITI PER L'ELETTORATO

Col disegno di legge, testè approvato dalla Camera dei Deputati, sono elettori:

1.° i cittadini i quali avranno prestato servizio militare nell'esercito e nella marina *mobilitati, anche se non hanno compiuti gli anni 21.*

2.º tutti i cittadini che hanno compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiono non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione della lista.

Sono soppressi gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 26 giugno 1913.

Poichè cotesto Comune deve avere già trasmesso al Presidente del Tribunale, ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge, gli estratti degli elenchi che fra primo e secondo devono comprendere tutti coloro che hanno compiuto o compiono al 31 maggio 1919 il 21.º anno di età, niun'altra preparazione occorre.

Per l'esecuzione dell'art. 1 è necessario che cotesto ufficio Comunale compili gli elenchi dei nati nel 1900, nel 1899 e dal 1.º giugno al 31 dicembre 1898 *limitatamente a coloro che risultino arruolati nell'esercito e nella Marina* e rimetta subito l'estratto di tale elenco al Presidente del Tribunale pel rilascio dei certificati.

Il Distretto Militare e la Capitaneria di Porto, nel frattempo, accerteranno, per i giovani appartenenti alle dette classe di leva il requisito della prestazione del servizio nell'esercito e nella marina mobilitati e faranno le comunicazioni relative a cotesto Comune,

Cotesta Commissione Comunale, in base alle comunicazioni suddette, procederà all'iscrizione negli elenchi definitivi di tutti coloro che risulteranno in possesso dei due requisiti (*servizio mobilitato e immunità penale*) sempre che gli interessati risultino residenti ed inclusi nel registro della popolazione stabile del Comune (art. 19).

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI.

Col Decreto Luogotenenziale inserito nella Gazzetta Ufficiale del 12 corrente sono stati abbreviati i termini per la revisione delle liste elettorali, che dovrà compiersi in 151 anzichè in 182 giorni essendosi ridotti di 15 giorni i termini per i lavori delle Commissioni Comunali e provinciali.

Quindi cotesta Commissione dovrà compilare gli elenchi definitivi assolutamente a partire dal 16 corrente e dovrà compierli entro il 15 gennaio 1919.

Non più tardi del 16 gennaio p. v. dovranno effettuarsi le pubblicazioni prescritte dagli articoli 32 e 42 della legge elettorale politica e 37 e 53 della legge comunale comma 10.º e da detto giorno potranno prodursi i reclami avverso gli atti delle liste.

Anche entro il 15 gennaio cotesta commissione dovrà provvedere alla ripartizione del Comune in sezioni, determinando la circoscrizione territoriale delle singole sezioni ed il luogo delle riunioni dei comizi.

A tutto il 16 febbraio dovranno essere trasmessi gli atti della

revisione alla Commissione elettorale provinciale. Nell'interesse del buon andamento del servizio si raccomanda di curare che gli atti siano debitamente corredati di tutti i documenti.

Si avverte intanto che *le liste di sezione dovranno essere compilate ex novo* non essendo presumibile la possibilità dell'aggiornamento. *Al 31 marzo* la Commissione elettorale provinciale terminerà i suoi lavori. *Dal 15 al 30 aprile* verranno depositati gli elenchi nella segreteria del Comune, *nel 20 aprile* sarà notificata agli interessati la decisione della Commissione Provinciale e la Commissione Comunale rettificherà la lista permanente.

Nel 25 dello stesso mese cotesto Comune dovrà inviare copia del verbale di rettifica della lista permanente al Procuratore del Re e depositare la lista rettificata nella segreteria del Comune fino al 30 aprile.

Colgo l'occasione per richiamare nuovamente l'attenzione di Vossignoria sull'eccezionale importanza che in questo anno assumono i lavori di revisione delle liste elettorali, e sull'imprescindibile necessità che siano espletati nei termini stabiliti dal sopracitato D. L.

Frattanto, mentre mi riserbo d'inviare sul posto un funzionario di questa Prefettura per la verifica degli atti, la prego d'indicarmi subito *le generalità degli impiegati assegnati all'ufficio delle liste*, avvertendo che, qualora delle operazioni relative non si fosse occupato personalmente cotesto segretario, a termine dell'art. 27 della legge elettorale politica, lo stesso dovrà in ogni caso ritenersi disciplinalmente responsabile dell'andamento del servizio.

Credo anche opportuno di avvertire che nel caso di mancato o ritardato adempimento delle operazioni prescritte, non esiterò ad avvalermi della facoltà di cui all'articolo 33 della legge e ciò perchè è mio fermo intendimento di non tollerare ritardi di sorta, siano anche di breve durata. Torno poi a pregarla di assicurarmi, pel caso che non l'abbia già fatto, se vennero rimessi gli estratti degli elenchi preparatori al Presidente del Tribunale e se al primo corrente fu pubblicato il manifesto invitante gli interessati a chiedere l'iscrizione nelle liste.

Prego infine telegrafarmi se col 16 del corrente mese cotesta Commissione Comunale ha iniziato i lavori di compilazione dei 5 elenchi di che all'art. 29 della legge.

Fido nella personale diligenza di V. S. e nel buon volere di cotesti impiegati comunali e attendo una risposta sollecita.

Il Prefetto — BAJARDI

Amministratore responsabile — Rag. Gabriele Marra

131 a 140 L. 540; da 141 a 150 L. 550. Per i suini di peso superiore ai 150 kg. il prezzo massimo unitario sarà aumentato di una lira a quintale per ogni kg. in più di peso vivo.

Commissione Provinciale di Agricoltura.

Con Decreto 30 Novembre 1918 n. 1918 sono stati nominati componenti elettivi della Commissione proietta i seguenti esperti in materia agraria:

1. Cioffi Cav. Pasquale, 2. Farina Comm. Mattia, 3. Paladino Comm. Carlo, conduttori d'opera per lavori agricoli, 4. Ruggieri Pasquale, 5. De Vita Michele, 6. Passaro Paolo, lavoratori agricoli, 7. Moscati Cav. Uff. Amedeo, rappresentante delle istituzioni agrarie cooperative.

I rappresentanti dei conduttori d'opera e dei lavoratori agricoli faranno parte di diritto della Sezione per il servizio della Mobilitazione Agraria, di cui all'art. 8 del Decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 147, e stabilirà la Commissione provinciale di agricoltura.

Sussidi militari

Con D. L. 13 ottobre 1918 n. 1648 (Gazz. Uff. 16 novembre n. 270) si è stabilito che il pagamento delle somme dovute per soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei sottufficiali e dei militari di truppa alle armi debba essere eseguito dall'incaricato del pagamento *direttamente* nelle mani degli aventi dritto al soccorso, tranne nei casi in cui l'avente dritto sia *impossibilitato* fisicamente di recarsi in ufficio per la riscossione.

L'impossibilità fisica deve risultare da apposito certificato medico rilasciato da un sanitario municipale vistato dal Sindaco del Comune di residenza dell'interessato.

L'incaricato deve esibire non solo la regolare delegazione e riscuotere ma anche il citato certificato.

Detti atti, rilasciati in carta semplice, devono essere allegati alla cedola di quietanza, ed hanno efficacia pel pagamento della sola rata settimanale o quindicinale del soccorso giornaliero già **■**caduto, ad eccezione dei casi nei quali dal certificato risulti che tale impossibilità sia di carattere permanente.

Per gl' invalidi di guerra

Con D. L. 13 ottobre 1918 si è stabilito di conferire, senza concorso, agli invalidi di guerra numero trecento posti di allievi guardie nel Corpo Reale delle Foreste— La domanda, corredata dai documenti, dev' essere inviata all'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra in Roma, non oltre il 31 gennaio 1919.

Aumento delle tasse di bollo

Con D. L. 1 agosto 1918 n. 1134 (Gazz. Ufficiale 26 agosto n. 201) venne disposto il raddoppiamento della tassa di bollo di centesimi cinque, a decorrere dal 1.º gennaio 1919:

a) per gli atti indicati nell'art. 43 della tariffa, allegato A, al testo unico approvato con decreto 6 gennaio 1918, n. 135 rilasciati da uffici pubblici o che interessino le pubbliche amministrazioni e per gli atti indicati negli articoli 44, 45, 46, 52 lettera i), nonchè per gli atti indicati nell'art. 48, lettera a), e 173 della tariffa medesima quando riflettano pagamenti superiori a lire cento;

b) per gli atti indicati nell'articolo 1 della tariffa, alleg. B), al predetto testo unico quando siano emessi da esercenti aventi sede in un Comune di popolazione superiore ai 25,000 abitanti;

c) per gli atti indicati nell'art. 13 del decreto 21 aprile 1918, numero 629.

Vanno quindi elevate dal 1.º gennaio 1919 a centesimi dieci la tassa di bollo sulle quietanze ordinarie soggette finora alla tassa di centesimi cinque, e quella sulle quitanze dei vagli postali superiori a lire 100.

Agli Abbonati

Causa il persistente rincaro della carta e della mano d'opera il prezzo di abbonamento al " Bollettino Amministrativo „ pel 1919 è di lire **dodici**.

Preghiamo vivamente gli abbonati ritardatari a spedirci le quote arretrate, ricordando a tutti che il " Bollettino „ vive del contributo dei suoi associati.

